

DISSERTAZIONE

D I

GINESIO GRIMALDI

S U L P U N T O

DELLO SCIOGLIMENTO DE' MATRIMONJ

Per cagion d'impotenza

S I D I M O S T R A

Qual ne ſia ſtata la diſciplina della Chieſa, ſenza eſſervi nel Diritto Canonico alcuna eſpreſſa legge, con cui ſi ordini la triennal Coabitazione: E quali circoſtanze debbon concorrervi ſecondo l'oppinion de'Teologi nel permetterſi ſimigliante eſperimento per non profanarſi la dignità di queſto Sacramento.



IN NAPOLI MDCCLXV.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE

DE' PARAGRAFI

Contenuti nella presente Dissertazione.

PREFAZIONE.

PARTE I.

§.VIII.

DE' PARAGRAFI.

Adm. Rev. P. Albertus Capobianco Ordinis PP. Prædicat. S. Theol. Magister, Eminentiss. ac Reverendiss. Domini Theologus, Curiæ Archiep. Exam. Synodalis revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. Kalend. Maji 1764.

PH. EPISC. ALLIPHANUS VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

IN osservanza delli veneratissimi comandi di V. E. ho letto il Manoscritto, il quale ha per titolo: *Dissertazione di Ginesio Grimaldi sul punto dello scioglimento de' Matrimonj per cagion d' impotenza;* in cui non solo non ho riscontrato cosa alcuna, che possa offendere il Dogma, o'l buon costume; vi s' ammira anzi una somma dilicatezza dell' Autore in cuoprire per quanto ha potuto all'occhio casto del Lettore quell' immodesto e sconcio, che seco portano le prove pericolose su tal materia; sicchè il mio debole giudizio non incontra difficoltà alcuna a darsi alle pubbliche stampe, se così sembrerà al suo savio discernimento.

D. V. E.

S. Domenico Maggiore li 23. Aprile 1765.

Umiliss. obbligatiss. e divotiss. servo
F. Alberto Capobianco Domenicano

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum die 26. Aprilis 1765.

PH. EPISC. ALLIPHANUS VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

Magn. U. J. D. D. Paschalis Ferrigno in hac Regia Studiorum Universitate Professor, revideat, & in scriptis referat. Datum Neapoli die 4. Decembris 1763.

NICOLAUS DE ROSA EPISC. PUTEOL. CAP. MAJ.

REX CLEMENTISSIME.

HAud satis queo dicere, qua diligentia perlegi Cl. Ginesii Grimaldi Dissertationem, cui titulus *Dissertazione sul punto dello Scioglimento de' Matrimonj per cagione d' impotenza, &c.* ut muneris mei partes, pro eo ac valeo, explerem. Sub initium Dissertationis argumen-

menta singulatim expendere fategi, ut eorum origines, ac vires pernoscerem, atque affirmare tuto possem, an ea, quæ diu antea domi de re tanta a gravissimis rerum Christianarum, & Prophanarum Scriptoribus exceperam, in lucem ab ejus Auctore prodita. Qua in re penitus novi, meliora quæ de hujusmodi negotio edi debebant, ab Auctore perbelle digesta, suisque opportunioribus locis recte recensita. Et quamvis non paucis novum, inauditumque videri posse senserim *de Triennali Cohabitatione* Judicium, quod profert Auctor ipse, non adeo tamen iis inhærendum decrevi, qui nullo optimarum rerum studio eruditi ea conarentur probare, quæ nescio qua causa potius in animis scriptitantium pro quodam veluti arbitrio radices egerunt; quæ quidem ab iis minime commendanda, qui altius repetitis originibus apposite in re tam gravi Optimo τας πολιτειας Civilis, & Christianæ Jura pro Legislatorum ingenio revera componere vellent. Id igitur libere fateor, Auctorem Dissertationis præstitisse, quod ab omni Jure ne latum quidem unquem abhorret. Quoniam vero plura poterant Auctoris calamum subire, quæ aut Regia Jura, aut bonos mores læderent, oculis etiam subjeci & rerum, & verborum sententias, quas cum deprehenderim nihil honestati, Juribusque Regiis adversari, mox Judicium hoc proferre mihi maxime cordi fuit, hujusmodi Dissertationem cum mira, ac nova argumentorum acie præstantissimam, tum sententiarum pondere, quibus nihil omnino obviam itum Utriusque Potestatis præceptis, quam citissime edi posse. Ita censeo.

Dat. Neapoli Kal. Febr. MDCCLXV.

Humillimus, & addictissimus
Paschalis Ferrignus.

Die 15. mensis Aprilis 1765. Neapoli.

Viso Rescripto Suæ Regalis Majestatis sub die 30. proximi elapsi mensis Martii currentis anni, ac relatione U. J. D. D. Paschalis Ferrigno, de commissione Rev. Regii Cappallani Majoris ordine præfata Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris. Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

GAETA. PERRELLI. VARGAS MACCIUCCA.

Ill. Marchio Citus Præses S.R.C. & Ill. Caput Aulæ Fiori tempore subscriptionis impeditus.

Reg. f. 118. *t.*
Carulli.

Athanasius.

Irasceris forsitan qui hæc legis, & condemnas insuper, quæ legis: non refugio censuram tuam, condemna si mentior, condemna, si non probavero.

Salvianus lib.4. de provid. inter medium, & finem.



PREFAZIONE.

1. ON ha guari, che fu da me pubblicata una problematica ſcrittura ſul punto della triennal coabitazione, che ſi vuole, come inevitabile, ove la Moglie querela d' impotenza il Marito, onde chiede dichiararſi nullo il matrimonio contratto, perche eſſer poſſa nella libertà di paſſare ad altre nozze. Per vieppiù render ſicure le conſeguenze dell' argomento propoſtomi, ſtimai divider quella in più paragrafi; e per quanto permetteſſe la mia debolezza, fui inteſo a far conoſcere, quai circoſtanze concorrer doveſſero, perche un matrimonio degno ſi faccia della grazia del Sacramento, che indiſſolubile lo rende. Diviſai alla sfuggita su quello, che in tal rincontro ne vien diſpoſto dal Canonico *Diritto*, avvertir facendo, come difficile, anzi che impoſſibile ſia la pruova di una naſcoſta impotenza sì dell' Uomo, come del-

§. I. Motivo, per cui si è composta la presente dissertazione.

 la

la Donna, per mezzo del congresso, e dell'ispezion de' Periti, onde permetter non si dovrebbe il triennale esperimento, anzi dispensarsi, qual fonte perenne d'infiniti disordini. Nè lasciai di proponere una norma, che seguir potesse il Giudice Ecclesiastico, per quietare la sua coscienza nel determinarsi per lo scioglimento di un tal ligame, additando il come in diversi casi erasi praticato, per quanto rilevar si potea dagli esempj, che da classici Autori ne vengon rapportati.

2. Scrissi in quel caso troppo vero; ma spinto da una carità cristiana lasciai nella penna il mio nome, e quello degli Attori, i quali ebbero la prima parte in quella scena, che di tragedia risente, destando orrore per ogni sua circostanza. Stimai anche scriverla in lingua latina per poter far uso con qualche perifrasi di alcune espressioni, le quali offendevano la decenza, se spiegate si fossero nell'italiana favella. Ma poicche eravi fretta di darla alla luce, fu tirata giù al par degli Artieri ne' giorni innanzi festa. Non restai intanto contento dell'ordito lavoro per vieppiù scorgere annidata questa oppinione presso del Volgo, la quale succhiatasi col latte, ed assistita da una specie di tradizione, facea d'uopo, che con altri più sodi argomenti, ed in volgar discorso dileguata rimanesse. In tal rincontro, dopo alcun pensare, ho troppo seriamente riflettuto, che quella preso abbia sì alte radici, talche sembrommi esser fuor di speranza l'impresa nel volerla sbarbicata. Ma questa istessa difficoltà destandosi nella mia mente, invece di scorarmi, mi trasse in un maggior impegno di spiar questa materia ne' suoi veri principj, rintracciandogli nella Storia de' tempi, che solo esser dovea di guida sicura in sì fatta congiuntura, poicche qual filo di Arianna potea cacciarmi fuora dalle dense tenebre dell'antichità, e più acconciamente pone-

re

re nel suo vero aspetto lo spirito della Chiesa.

3. Innanzi però di spingere il vacillante piede in questo incespugliato cammino, parvemi opportuno di fare alcun discorso con Uomini, che intesi esser doveano di sì fatta materia, almeno per la coltura, che in essi scintillava delle buone lettere. Tutti però quasi con una stessa voce rispondevano, che in queste cause di scioglimento di matrimonio per cagion dell' allegata debilità dell' Uomo, non era quello per niun modo da sperarsi, se innanzi preceduto non fosse un simigliante esperimento.

4. Or se in tal guisa ragionavan coloro, che del canonico *Diritto* erano, o esser doveano istrutti, mi avvidi, come presso la gente niente erudita, quasicche meccanicamente lo stesso sentimento nudrir poteasi. Non intendo io già brigare con questa seconda classe, perche per ventura senza alcun criterio trascinata sarà a così parlare, guidandosi dietro di coloro, i cui detti essi non istimaron di vagliare, credendogli istrutti delle materie Ecclesiastiche. La costante risposta de' primi fu quella però, che pose il mio cervello a partito, quasi che mi rampognasse, che tratto io dall'invincibile passione dell' amor proprio, imprender volessi a sostenere un sentimento, che alcuni, e forse in gran copia, stimeranno singolare, con aver lo spirito di resistere ad una piena cotanto rapida, che tosto lo avrebbe atterrato e distrutto.

5. Non mi scorai pertanto, anzi con varj discorsi tenuti su questo punto, proccurai di destramente scorgere, su quali ragioni, e su quali autorità si fondasse questa pratica, che da' Tribunali Ecclesiastici si vuole adottata. Alquanti diceano, che sul sentimento uniforme degli Scrittori ella stabilita sia. Altri poi la facevan deriva-

rivata da un espressa disposizion de' *Canoni*. Nè mancaron di quei, che rispondeano con adamantina fronte essersi desiderato sempre un simigliante sperimento, anzicche ordinato dalla Chiesa. Ma se richiesti costoro fossero stati di quale Chiesa essi intendean ragionare, son sicuro, che non avrebbon saputo distinguere la fisica dalla morale; miseramente ignorando il vero senso di tal voce, e come intender si debba.

6. Con tai generali risposte non mi ritrovai soddisfatto, poicche non mi si additava la ragione del perche così far si dovesse; quindi studiai da me solo a poterla rinvenire. Ma quanto più mi fossi affaticato, sempre più la incontrava contraria, guidandomi benvero con quei lumi, che ne somministra una buona Loica fondata sul sentimento de'*Padri*, e de'*Canonì*, che hanno nudrito oppinione tutta diversa. Tosto mi si fe avanti nella mia memoria quello aureo sentimento di *Cicerone* (1) *Inter hominem, & belluam hoc maxime interest, quod hæc tantum, quantum sensu movetur: ad id solum, quod adest, quodque præsens est, se accomodat, paullulum admodum sentiens præteritum, aut futurum: Homo autem, quoniam rationis est particeps, per quam consequentia cernit, caussas rerum videt, earumque progressus, & quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat, & rebus præsentibus adjungit, atque adnectit futuras.*

7. Sicche al dir di questo grande Oratore, un uomo per distinguersi dal Bruto, e per dirsi *rationis particeps*, fregiato esser dee di queste doti: cioè a dire *consequentia cernere*, quanto è volersi ponderate le conseguenze delle umane azioni. *Caussas rerum videre*, indagar le ragioni delle operazioni. *Progressus, & quasi*, ante-

(1) *De offic. lib. 1. cap. 3.*

antecessiones non ignorare. Sapere i progressi degli umani avvenimenti, avvertendo, quanto è preceduto, per prender poi norma con adatto paragone per quello, che far si dovrà nel tempo presente, non lasciando il futuro di mira.

8. Camminando adunque nella presente Dissertazione su questo principio, di buon animo entrerò nell'impegno di dimostrare in primo luogo, quel peso, che far possa la oppostami autorità de' *Dottori*, per indi rispondere a quella, che trarre si pensa dalla disposizion de' *Canoni*. Imperciocchè premesse queste due pruove, facile ne discorre ogni altra, per potersi ravvisare esser contraria la pretesa coabitazione al dettame di qualunque *diritto*, sia Divino, Naturale, o delle Genti; e in miglior guisa si ravviserà il vero senso, che quella meritar possa.

§. II. RAGIONI, DONDE DERIVANO GLI ERRORI DEGLI SCRITTORI.

9. INtanto, comprender non saprei, come un uomo, che coltura abbia di lettere, determinar debba, e possa il suo giudizio, non già dietro il lume della ragione, ma col rendersi ligio degli altrui detti. Ma poicchè quei, che fautori sono di quella oppinione, che ora imprendo ad impugnare, senza assegnarne ragione, ciecamente si buttano in braccia di coloro, che per sola tradizione ne fan parola, perciò sveller mi conviene una radice cotanto perniciosa, su cui la più parte della pigra gente fondar suole la difesa di ciò, che imprende a sostenere. Quindi aprir dovendomi un agevol sentiere a questo argomento, farò capo da quello avvertimento, che ne reca *Seneca* (1). Ei dice, che il cammino più sicu-

(1) Tritissima quæque vis, & celeberrima, maxime decipit. Nihil ergo magis præstandum est, quam ne pecorum ritu, sequamur antecedentium gregem, pergentes non qua eundum est, sed qua itur. At qui nulla res nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem componimur: optima rati ea, quæ magno assensu recepta sunt, quo-

ſicuro, e 'l più battuto ſi è quello, che maggiormente c'inganna. Non vi è per tanto coſa, in cui dobbiamo eſſer più accorti, che nel ſeguirlo, come ſanno i bruti, e gli armenti, i quali ſi portano avanti, non andando ove biſogna andare, ma ove vedono, che gli altri vanno. E pur tuttavia nulla vi è più, che ci conduce a i più gran mali, ſe non quando noi ſeguitiamo il romore, e l'oppinione del volgo, giudicando, che le coſe, le quali ſi ſon ricevute col conſenſo di molti, e delle quali ſe ne veggono molti eſempj, ſiano le migliori; e quando noi non vogliamo già vivere con quello ne detta la ragione, ma colla comparazione dell'altrui vita. Ecco donde deriva quel grande ammucchiamento di coloro, che confuſi cadono gli uni ſopra gli altri, come ſi vede in una grande caduta di uomini, quando il Popolo ſi affolla, ove uom non cade, che non ſi tiri ſeco degli altri appreſſo. I primi non ſervono, che per far traboccare, e cadere quei, che gli ſeguono; e così oſſervaſi, che addivenga in tutti i modi di vivere. Gli errori, che fa taluno, non nuocciono a lui ſolo. Ei è l'autore, e la cagione degli errori, che fanno gli altri. Nè biſogna, che ſi riſponda, che la più parte ſia la migliore, poiche

quorumque exempla nobis multa ſunt, nec ad rationem, ſed ad ſimilitudinem vivimus. Inde iſta tanta coacervatio aliorum ſuper alios ruentium. Quod in ſtrage hominum magna evenit, cum ipſe ſe Populus premit, nemo ita cadit, ut non alium in ſe attrahat: primi exitio ſequentibus ſunt: hoc in omni vita accidere videas, licet nemo ſibi tantum errat, ſed alieni erroris cauſa, & auctor eſt . . . . Non eſt quod mihi illud diſceſſionum more reſpondeas: *hæc pars major eſſe videtur*, ideo enim pejor eſt. Non tam bene cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant: Argumentum peſſimi turba eſt. Quæramus quid optime factum ſit, non quid uſitatiſſimum: Et quid nos in poſſeſſione felicitatis æternæ conſtituat, non quid vulgo veritatis peſſimo interpetri probatum ſit. Vulgum autem tam clamydatos, quam coronatos voco. *Seneca de vita beata cap. I., & II.*

che per lo ſteſso motivo è la peggiore. Gli affari degli Uomini non ſono così fortunati, quando le coſe migliori ſiano di gradimento al maggior numero di eſsi. La pruova più ſicura, che una coſa ſia molto cattiva, ella ſi è quando piace al Pubblico. Cerchiamo noi ciò, che può metterci nel poſſeſso di una felicità eterna, e non già quello, ch'è ſeguito, ed approvato dal volgo, il quale è cattiviſsimo interprete della verità. Onde conchiude: *Vulgum autem tam clamydatos, quam coronatos voco*.

10. Queſto ſi fu il ſentimento di *Seneca*, che in altro luogo (1) ebbe a dire: *Nunquam volui populo placere; nam quæ ege ſcio, non probat populus, & quod probat populus, ego neſcio*. Intanto le ſue parole di ſotto traſcritte, e da me rapportate colla parafraſi fattane, deſtano già in una ſavia mente quella idea, che far convenga delle autorità degli Scrittori.

11. Il dotto *Malebranche* (2) tutto inteſo nella ricerca della verità, riflette, che queſta non debbano gli Uomini illuminati trarla dalla univerſale approvazione, per non eſservi, che la ſola ragione, la quale ſovraſtar deve al giudizio di tutte la oppinioni umane, che non han rapporto alla fede; poicche in queſta ſola Iddio ne iſtruiſce in un modo tutto diverſo da quello, con cui ci diſcovre le coſe naturali. Ei perciò fa d'uopo, che ognuno rientri in ſe ſteſso con avvicinarſi a quel lume, che inceſsantemente gli aſsiſte, perche ſia riſchiata la ragione. Debbonſi perciò evitare tutte quelle ſenſazioni troppo vive, e tutti i movimenti dell' anima, che riempieno la capacità del noſtro debile intelletto. Se poi pra-

(1) *Ep. 29.*
(2) *To. 1. dans la preface.*

praticatasi tutta la forza, neppure si giugne a resistere alle continue impressioni, che i nostri corpi, e i pregiudizj della nostra fanciullezza fanno al nostro spirito, ei è necessario di ricorrere alla preghiera, per ricevere quello, che non si è ottenuto dalle proprie forze, senza mai cessare di resister sempre a'suoi sensi: poicche questa esser dee la continua applicazione di quei, che all' esempio di *S. Agostino* amano molto la verità: *Nullo modo resistitur corporis sensibus; quæ nobis sacratissima disciplina est, si per eos inflictis plagis, vulneribusque blandimur* (1).

12. E per vero dire, niuno restar dovrebbe sorpreso dall' autorità de' *Dottori*, poicche non vi è chi ne assicura, che alcuno di essi facendosi autore di qualche dottrina, abbia proccurato di convincersene nel modo istesso, che l'ha creduto un' ignorante senza esaminarla. Adunque se un *Dottore* ha dato fuora it suo sentimenror senza farne alcun criterio. quello non merita altra autorità, che come quella dell' ignorante: Imperciocche il testimonio di un uomo deve aver la sua forza a proporzione di quel grado di certezza, che egli si ha acquistato nel pienamente istruirsi del fatto. Laonde egli è a dirsi, che un sentimento non può divenir probabile per effetto della moltitudine di coloro, che lo seguitano; ma soltanto, ove sio sembrato vero a molti, che stati fossero incipondenti da ogni prevenzione, e che accompagnato venga dalla forza di un giudizioso esame, unita

(1) *Ad Nebridium ep.* 7. & *Ep.* 112. *c.* 12. *ibi*. Qui autem hoc non potest, & agat, ut posse mereatur, nec ad hominem disputatorem pulset, ut quod non legit legat, sed ad Deum Salvatorem, ut quod non valet valeat.

Supplexque illi qui lumen mentis accendit attendat, ut intelligat. *Contra Ep. fundam. c.* 33.

unita colla intelligenza di ciò, che si trattava. Talche non ha dubbio, che se un abile Uomo dà fuora la sua oppinione dopo averla minutamente esaminata, con aver resistito a tutta la forza de' suoi dubbj, averà sempre ella più peso, che quella di cento mila Uomini del volgo, i quali si seguitano a guisa degli armenti; con riposarsi sulla sua buona fede senza altro criterio.

13. Quindi scorgo seguita questa massima da' Teologi in occasione di poter rendere probabile una sentenza sul punto della morale, e mi contento di addurre in pruova le seguenti parole di *Paolo Laiman*, che insegna (1): *Auctoritas gravis hoc loco censeri debet, quæ est saltem unius viri docti, & probi, qui tamen talem doctrinam non inconsiderate, & temere, sed post perspecta rationum pondera, quæ in oppositum afferri possunt, amplexus est: quod quidem ab ipso factum fuisse alii plerumque præsumere possunt*. Nè dissimile è stato il sentimento di *Gregorio Sairo* (2), di *Tommaso Urtado* (3), di *Tommaso Sanchez* (4), di *Antonino Diana* (5), e di *Gio: Azorio* (6). Onde non sia meraviglia, se dicesse Temistio, che ei più tosto avrebbe creduto a quanto Platone gli avrebbe fatto intendere con un sol segno della sua testa, che a quello, che avrebbono affermato con giuramento tutti gli altri Filosofi. E *Cicerone* dichiarò nettamente, che la sola autorità di Platone, senza altra pruova avrebbe infranto tutta la incredulità del suo spirito (7).

(1) *Theolog. Moral. lib. 1. cap. 5. §. 2. n. 6.*
(2) *In Clav. Reg. lib. I. cap. 6. n. 2.*
(3) *In resol. moral. tract. 10. cap. 3.*
(4) *In summ. lib. 1. cap. 9. n. 6.*
(5) *In summ. par. 2. tract. 13.*
(6) *Instit. moral. lib. 2. cap. 16.*
(7) Ut enim rationem Plato nullam afferret, vide quid homini tribuam, ipsa auctoritate me frangeret. *Tusculan. I.*

§. III. Errori degli antichi poscia conosciuti, e come derivati.

14. Di questa verità, che avanzo, lecito mi sia di darne qualche pruova col sostegno di un esempio, che mi si porge da S. Giustino Martire nella sua I. Apologia, che drizzò ad Antonino, Marco Aurelio, e Lucio Vero. Ei arditamente assicura (1), essersi sotto l'Imperator Claudio eretta da' Romani, da lui rimproverati, una statua a Simon Mago. Dipoi S. Ireneo, Tertulliano, e quantità di altri Padri della Chiesa l'un l'altro copiandosi, si bevettero la stessa favola, che indi si tramandò a' posteri senza essere stata più contraddetta dall' antichità. Ma indi gli abili Critici hanno scoverto essere stato questo un' errore preso da chi credette *Simone Sango* antica Divinità de' Sabini per lo Mago Simone (2). Onde ebbe a dire il dotto Teologo *Marcello Ancirano* (3): *At vero quis sibi persuadeat falsitatem a tantis viris, & in rem christianam vigilantibus, gentilibus objectam fuisse in oculos omnium hominum sensim incurrentem? Quis Sanctum Justinum Martyrem in rebus theologicis gentilium virum peritissimum, reputet adeo consopitum, ut in tam impolitum errorem incurrerit? & Deum Sabinorum, de quo mentionem fecerant apertam Titus Livius lib. VIII. & Plutarchus in vita Publicolæ cum Simone Mago miscuerit*. Ed ecco come la moltitudine di coloro, i quali riposarono per questo fatto sull'autorità di S. Giustino senza esaminarla, già vollero innalzata questa statua da' Romani.

15. Nè dissimile fu la favola della Fenice approvata

(1) *P. 69. Edit. Parisf. & cap. 34. Edit. Oxoniensis*.

(2) Veggasi *Errico de Valois* sopra *Eusebio lib. 2. cap. 13.* e 'l *Petavio* sopra l' eresia de' Simoniani. *Clerc. Bibliot. Chois. tom. 13. art. 3. p. 185. & 222.*

(3) In colloquio critico de sphalmatis virorum in re litteraria illustrium *pag. 33.*

ta da'Cristiani, e da'Pagani, di cui si son serviti dopo *S. Clemente* (1), comunemente per provare a'secondi la resurrezion de' morti. Rapporta il *Mabillon*, che richiesto fu una volta Urbano VIII. perche conceduto avesse l'indulgenze al culto di un Santo chiamato *Viar*: ma il Pontefice si trattenne in accordarle, volendo prima essere informato, qual Santo ei fosse, e come ne costasse la santità. Per questa pruova si recò un'antica lapide, ove comparivano incise queste lettere S. VIAR. Fu ella esaminata da'Periti dell'antichità, e si andò a scorgere essere un vetusto marmo destinato a covrire il Cenotafio di un Prefetto delle strade, le cui virtù lodavansi; avendo poi l'edace tempo appena rimasta intera l'ultima S del *Præfectus*, e del *Viarum* ne comparivano soltanto le prime lettere di *Viar*, onde si credette, che ivi riposassero le ossa del S. Viar (2).

16. Questa è dunque quella credulità così cieca, che solo serve a far torto alla verità, confondendola colla menzogna. Il perche crede *Fontanella* insieme con *Eusebio*, come rapporta *Gio: Clerico* (3), che un'errore surto da poche persone, può comunicarsi ad una Nazione intera. Perciò ei diceva, datemi una mezza dozzina di persone, a'quali possa persuadere di non essere il sole

B 2 che

(1) *Epist. 1. cap. 24.*

(2) Alterum notatu dignum est, quod Urbanus VIII. ab Hispanis quibusdam interpellatus de concedendis indulgentiis ob cultum cujusdam Sancti, cui *Viar* nomen indictum erat, negaverit Pontifex id se facturum, nisi prius resciret, quis, & qualis esset ille Sanctus, & quo tandem argumento ejus sanctitas probaretur. Allatus est lapis, in quo hæ litteræ reliquæ erant, *S. Viar.* At periti judicarunt fragmenta esse veteris inscriptionis, in qua quidam *Præfectus Viarum* laudabatur.

V. Mabillon. to. 1. Musæi Ital. pag. 145.

Thiers des superstions to. 4. cap. 1. pag. 13.

Ancyranum in colloquio critico pag. 35.

(3) *Loco citat. p. 251.*

che faccia il giorno, poicche ho per ſicuro, che tutte le Nazioni ſeguiranno queſta oppinione : ed ecco avverata la maſſima, *qui alium ſequitur nihil invenit*, *imo nec quærit*. Quindi *Euſebio* (1) parlando della vanità degli Oracoli, ne avverte, che per meglio intendere, come i Popoli poſſono eſſere ingannati, biſogna da una parte aver preſente la ſciocchezza degli ſpiriti popolari, la debolezza de' loro ragionamenti, e 'l rincreſcimento, che incontra la moltitudine per l' eſame; ponendoſi poi in rincontro da un altra parte la deſtrezza, e l' abilità di coloro, che con iſtudio particolare ſono inteſi a queſta perniciosa occupazione, poicche ſubito ſi ravviſerà la ſorgiva degli errori.

17. Suddiche il lodato *Gio: Clerico* fa una parafraſi colle ſeguenti parole di una ſavia rifleſſione fatta da *Dione Criſoſtomo* celebre autor Pagano. Coſtui rappreſenta al vivo la facilità negli Uomini per eſsere ingannati, e la difficoltà per contrario, che ſi aſsaggia per far loro ricredere del preſo errore (2). „ Io so, dice egli, „ che non vi ſia Uomo, il quale non ſia difficile ad „ iſtruirſi, come non ſia facile ad eſsere ingannato. Se „ gli Uomini apprendono qualche coſa, non l'apprendono, ſe non con pena da alcuni pochi, che ne ſono iſtrutti; ma eglino ſono dal principio ingannati „ dalla moltitudine di coloro, che nulla ſanno, e non „ ſolo

(1) *Lib. 4. cap. 1. de præpar. Evang.*

(2) Difficile cum ſit docere, difficilius multo eſt dedocere, tum præcipue cum errores quaſi per manus dantur a prædeceſſoribus. Qui enim inſtituti ſunt, tam difficulter præconceptas opiniones deponunt, quamvis ſolide reſutatas, quam difficulter filios ſuppoſitios illi, quos diu aluerunt, quoſque ſi ab initio ſciviſſent eſſe tales, ne acceptaſſent, quidem. Nimirum tam valida eſt hæc perſuaſio, ut pleriſque ſalſa, ſi prius illis inſtillentur, potiora ſint, & perſuaſiora veris, ſed poſterius oblatis.

„ ſolo dagli altri, ma ancora da eſſi medeſimi. La ve-
„ rità è amara, e diſpiacevole agl'ignoranti, e per con-
„ trario la menzogna è dolce, ed ha un non ſo che d'
„ impegnante. Così appunto addiviene a coloro, che
„ avendo male agli occhi, non poſsono ſoffrire il lume
„ ſenza dolore, e frattanto le tenebre non cagionano
„ loro alcun male, e rieſcono piacevoli, benche non
„ li permettono di vedere. Se così non foſse, come po-
„ tean rimaner ſalde tante menzogne, poicche ſaper po-
„ teaſi la verità, ſe non aveſsero incontrato il piacere,
„ che le accompagnava? Se è difficile d'iſtruire, ei è
„ ancor più difficile il far rinunciare a quello, che ſi
„ è appreſo, ſovra tutto, allorche coloro, a' quali ſi è
„ detta qualche falſità, l'hanno inteſa dire dopo lungo
„ tempo, e che non ſono già eſſi ſolamente, ma an-
„ cora i loro Padri, i loro Avi, e quaſi tutti i loro
„ Predeceſsori, che l'hanno inteſo dire, e non è già
„ facile di diſtruggere un ſimile ſentimento, quantun-
„ que ſi convinca di falſità. Quindi è difficile di per-
„ ſuader della verità coloro, che hanno allevati i figli
„ ſuppoſti per veri, quando che non ſe ne ſarebbero
„ caricati di quel peſo, ſe da principio ſi foſse loro ſco-
„ verta la verità. L'antichità d'una oppinione ha tanta
„ forza, che molti amano piuttoſto ſoffrire, e confeſsar
„ quelle coſe, che ſon loro ſvantaggioſe, allorche eſſi ne
„ ſon perſuaſi dopo lungo tempo, che dirne del bene,
„ che ne hanno appreſo dopo.

18. Non vi ha dunque dubbio, che la pigrizia, o ſia la negligenza nell'indagare il vero, rechi una potente cagione, perche rimanga ſepolta la verità, traſcurandoſi tutti quei mezzi, che atti ſono a rintracciarla. Onde avvertiva Seneca (1): *Inter cætera mortalitatis incommo-*

(1) *De ira lib.* 2. *c.* 9.

moda, *& hæc est caligo mentium; nec tantum necessitas errandi*, *sed errorum amor*. Nè poco vi coopera a questo male quella prevenzione, che si tiene quasi presso tutti in favore degli antichi, le cui decisioni, e i loro detti si venerano anche con ostinazione senza farsene veruno esame. Per costoro ne sembra, che avvertisse *Cicerone* (1). *Obest plerumque iis*, *qui discere volunt*, *auctoritas eorum*, *qui se docere profitentur*; *desinunt enim suum judicium adhibere*: *id habent ratum*, *quod ab eo*, *quem probant*, *judicatum vident*.

19. Fu questo un inganno altresì notato dal pocanzi mentovato *Malebranche* (2), onde ei ne reca i migliori avvisi per isfuggir gli errori, ed investigar il vero. Tra essi vuol, che si rifletta quel pregiudizio, il quale quasi insensibilmente succhiasi in leggendosi i Chiosatori; perciocche da questi viene l'animo de' leggitori preoccupato con mille anticipazioni; quindi agitata la costoro mente da' premessi encomj, questa indi più si dispone a credere, che a disaminare ciò, che essi leggono. Altrove (3) anche dà questo avvertimento degno da trascriversi. *Mirum est homines ingenio præditos*, *malle tamen ingenio alieno uti in veritate investiganda*, *quam suo*. *Res suis usurpare oculis longe magis juvat*, *quam eas videre alienis*. *Nec putem virum bene oculatum oculos unquam sibi clausurum*, *aut effossurum ea adductus spe*, *se scilicet ducem habiturum*, *quem sequatur*. *Res tamen itidem plane se habet de usu mentis*, *ac de usu oculorum*, *quemadmodum ingenium multo præstat oculis*, *ita usus rationis voluptates*, *& utilitates longe solidiores paris menti*, *quam lux*, *& colores parere solent oculis*.

20. Ma

(1) *De natur. Deor. l. 1. circ. init.*
(2) *L. 2. par. 2. c. 6.*
(3) *Ibidem c. 4.*

20. Ma più di ogni altro rischiara il mio argomento il gran *Lattanzio* (1) con addurre ragioni cotanto evidenti, che più desiderar non si possono: quindi dice: *Dedit omnibus Deus pro virili portione sapientiam; ut & inaudita investigare possent, & audita perpendere. Hæc quia nos illi temporibus antecesserunt, sapientia quoque antecesserunt; quæ si omnibus æqualiter datur, occupari ab antecedentibus non potest. Illibabilis est tanquam lux, & claritas solis, quia, ut sol oculorum, sic sapientia lumen est cordis humani. Quare cum sapere, id est, veritatem quærere omnibus sit innatum, sapientiam sibi adimunt, qui sine ullo judicio inventa majorum probant, & ab aliis pecudum more ducuntur. Sed hoc eos fallit, quod majorum nomine posito, non putant fieri posse, ut aut ipsi plus sapiant, quia minores vocantur; aut illi desipuerint, quia majores nominantur. Quid ergo impedit, quin ab ipsis sumamus exemplum; ut quomodo illi, qui falsa invenerant, posteris tradiderunt: Sic nos qui verum invenimus, posteris meliora tradamus?*

21. Or con quanta ragione ne sembra, che scrivesse *Caramuele* (2) nel voler gli Uomini presenti più dotti di quei, che ci han preceduto, quantunque essi stati fossero d'ingegno più elevato, onde dice: *Semel concesso, fuisse veteres nostri sæculi hominibus æquales, aut majores doctrina; facile enim est inventis addere, & ipsi perfregerunt glaciem, & summo labore paulatim scientias promoverunt: at nos hodie viris magnis succedimus, sumusque conceptuum selectissimorum hæredes, & dum omnes legimus, & audimus, & si essemus ingenio suppares, doctiores diu esse deberemus.*

22. Quel,

(1) *L. 2. de origine error. §. 7. p. 173.*
(2) *Theologia fundamentalis 2. 197. edit. Francofurt. p. 140.*

22. Quel, che però merita da riflettersi egli si è, che suole talvolta allignar tra noi una specie di malignità cagionata dalla natural passione dell'amor proprio, per modocche ci si desta un occulto tarlo di emulazione verso di coloro, co'quali conviviamo. Questo poi spento rimane per quei, che ci precedettero nelle buone lettere; e perciò di leggieri ci dichiariamo piuttosto discepoli, e seguaci degli antichi, non che de' moderni. E questa nostra natural ritrosia per ventura dipenderà da quella ragione, che ne reca così il *Malebranche* (1): *Quum opinio, & author recens in pretio est, ipsius fama nostram delere videtur; quoniam videlicet ad nos proxime accedit. At vero de antiquis res perinde non est*. Il perche ne avviene, che *præsentia invidia, præterita veneratione prosequimur; & his non obrui, illis instirui credimus*, come avverte *Vellejo Patercolo* (2). Onde esclamava *Quintiliano* (3): *vitium malignitatis humanæ: vetera semper in laude, præsentia in fastidio esse*.

23. Ei è pertanto vero, che si serba verso gli Autori, che di molto innanzi noi vissero un sommo rispetto, e quasi che un culto superstizioso, come se soli avessero avuto la sorte di avvicinarsi al vero. Ma questo vergognoso giogo gli stessi antichi credettero non doverlo tollerare. Ippocrate, Galeno, Aristotele stimarono esser loro permesso l'esaminare, o il confutare la dottrina di quei, che la insegnarono prima di essi. Quindi non convien dire, che gli antichi Scrittori ora meritar debbano quella venerazione istessa, che acquistaronsi ne' loro secoli; conciossiacche le nuove scoverte, che indi fe-ron-

(1) *De inquir. verit. l. 2. cap. 4. n. 8.*
(2) *Lib. 2.*
(3) *Dialog. de Orat.*

ronfi, quaficche in tutte le fcienze, facendofi ufo della buona critica, han refo evidente quefta verità, come tutto giorno fi avvifa. Imperciocche non ha dubbio, che col riandar del tempo fianfi rinvenute falfe, o almen dubbiofe moltiffime oppinioni, le quali per lunga ftagione, come vere fi credettero, poicche tracannate furono fenza vagliarfi. Di che n'è ftata la cagione per efferfi concepite molte cofe imperfettamente, o perche interamente s'ignoravano.

24. Di fatto fu loro ignoto il movimento della sfera dall'Occidente verfo Oriente; quindi crederono, che variar non fi poteffe la lunghezza delle ftelle. Altresì ftimarono inabitabile la Zona torrida, rendendo in tal guifa inutile la maggior porzione della Terra, quando or fi sa, che fia popolatiffima. Gli Antipodi furono anche negati; ma le relazioni de' Viaggiatori han palefato fimigliante inganno. Leggafi di grazia il *Tillemont* (1) poicche rapporta il come nell'anno 82. di G. C. fotto l'Imperator Domiziano fcovriffi, che l'Inghilterra un Ifola foffe.

25. Duemila anni addietro la Terra girava, poi fi rendette immobile fino a noftri giorni. Una volta fu dato alle fiamme Ariftotele, ed un Concilio Provinciale approvato da un Papa, faviamente vietò, quanto infegnò la fua Fifica, che dopo quel tempo cominciò a difprezzarfi. Quindi fi è riflettuto (2) effervi prefentemente oppinioni nelle fcuole, che riprovate furono, come erefie, o furono fcomunicati da alcuni Vefcovi quei, che le foftenevano. Le varie paffioni cagionano le fazioni; e quefte poi producono lo fcovrimento degli errori, e

C della

(1) *Hiftoire de l'Empereur to. 2. art. 4. pag. 73.*
(2) *Malebranc. tom. 2. lib. 5. c. 6. p. 505.*

della verità ; cosicche talvolta una avversione sostenuta da qualche sentimento confuso di pietà, fa nascere un zelo indiscreto , il quale riscaldandosi a' poco a poco si accende, ed in fine produce questi avvenimenti, i quali non sembrano strani a tutto il Mondo, se non lungo tempo dopo, che sono accaduti.

26. Questa salda massima, che ora avanzo, son già molti secoli, che approvolla così il *Romano Oratore* dicendo (1). *Certe recentissima quaeque sunt correcta , & emendata maxime* . Anzi scevero di ogni propria passione più di ogni altro la confessò in tal guisa *Seneca* fin dal suo tempo (2) : *Illud ante omnia mihi dicendum est , opiniones veterum parum exactas esse , & rudes . Circa verum adhuc errabatur . Nova omnia erant primo tentantibus , post eadem illa limitata sunt* . Indi soggiugne . *Nulla res consummata est , dum incipit: nec in hac tantum re omnium maxima , atque involutissima, in qua etiam cum multum actum erit , omnis tamen aetas , quod agat, inveniet . Sed in omni alio negotio longe semper a perfecto fuere principia* . E perciò altrove avverte (3). *Multum egerunt , qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt :* e soggiugne con ragion veduta : *multum adhuc restat operis, multumque restabit ; nec ulli nato post mille saecula praecluderetur occasio aliquid adhuc adjiciendi* .

27. E se taluno si faccia a seriamente riflettere su questo punto, ravviserà, che le Opere di quasi tutti gli Autori altro non sono , che rapsodie tratte dagli altrui discorsi, senza prendersi la pena di esaminare a fondo, quan-

(1) *Lib. 1. Accademic. quaest.*
(2) *Lib. 6. cap. 5. natur. quaest.*
(3) *Ep. 64.*

quanto scrissero, o di addurne ragione. Nota per tanto opportunamente *Tommaso Brouun* dottissimo Inglese (1), che S. Clemente Alessandrino avea osservato, che i Greci così praticavano, e ne allega molti esempj. *Plinio* ne avverte nella sua Prefazione, che dopo aver posti in paragone infra loro gli Scrittori, erasi persuaso, che i primi copiati furon da' secondi parola per parola, senza indicare le sorgenti, dalle quali avean tratto ciò, che scriveano. Sicche non può dirsi, che il plagiarismo siasi cominciato colla stampa, poicche già era in uso in quel tempo, in cui tai latrocinj eran più difficili, e il picciol numero de' libri lo rendeva poco necessario.

28. Or non sia meraviglia, se questa cieca venerazione tanto innalzi quelle volgari sentenze de' sette Savj, e particolarmente di quel Publio Siro, il quale, come è noto, fu schiavo ne' tempi di Giulio Cesare, e meritò la libertà a cagion del suo spirito; talche le sue sentenze dall'idioma greco furono trasportate nel latino da *Giuseppe Scaligero* sopra l'edizione fattane da *Desiderio Erasmo*, ed indi commentate si videro da *Gio. Grutero*. Tra quelle si legge la seguente adattata su questo proposito. *Est turba semper argumentum pessimi* (2). Ma questi detti, ed altri simiglianti, se voglian giudicarsi senza prevenzione, si ritroverà, che molto più vivaci, ed acuti se ne somministrano da' Letterati de' nostri tempi, e pur non si degnano della stessa ammirazione.

§. IV. OPPINIONI PRIMA TENUTE, E POI CORRETTE.

29. SAran pochi quei, che ignorano quante autorità ricevute in un tempo con comune applauso, poi contraddette, e rigettate furono dagli Scrittori della stessa pro-

C 2 fes-

(1) Saggio sopra gli errori Popolareschi *lib. 1. cap. 6.*
(2) *V. Clerck. Bibliot. Choiſ. Tom. 20. Art. 2. pag. 156.*

fessione. *Aristotele* fu in oppinione, che la donna talvolta portasse il parto fino all'undecimo mese. *Ippocrate* sostenne, che non passasse il decimo di sua gravidanza. Per occasion di un litigio l'Imperatore Adriano promulgò una *legge*, con cui seguì il sentimento di *Aristotele*, perche col suo Rescritto dichiarò legittimo il parto di una donna onesta seguito undeci mesi dopo la morte di suo marito, come lo rapporta il *Tillemont* nella Storia degl'Imperatori (1) sulla fede di *Aulo Gellio* (2). Rivocolla poi *Giustiniano*, uniformandosi al sentimento d'*Ippocrate*, come più conforme alla verità: e su questa varietà di sentimenti potrà osservarsi quanto con somma erudizione ne ha scritto *Carlo Annibale Fabroto* (3), ed altresì *Marco Vertranio Mauro* (4), e *Nicola Sudorio* (5).

30. E per quanto riguarda poi alle *leggi* di *Giustiniano*, anche risaputo è, che Stefano Successore di Fozio nella Sede di Costantinopoli, cui l'Imperator Leone drizzò tutte le *Novelle* fatte riguardo alle materie Ecclesiastiche, stimò di derogare diverse novità introdotte da quello, poicche ne credette imperfetta la compilazione, formandone poi una nuova raccolta in sei parti, ed in sessanta libri, che or si chiamano i *Basilici*. Nè mancaron taluni, i quali impropriamente crederono, che preso avessero tal voce dall'Imperator Basilio Padre di Leone VI. che aveala cominciata, quandocche presso i Greci (6) *Basileos* suona lo stesso, che Imperatore, onde tan-

(1) *Tom. 2. Art. 17. p. 265.*
(2) *L. 3. cap. 16. p. 103.*
(3) *In exercitat. prima de justo partu in Thes. Otton. tom. 3. col. 1166.*
(4) *De jure liber. cap. 29. in dicto Thesauro Tom. 3. col. 1040.*
(5) *In lib. disputat. civilium ibidem tom. 2. col. 1545.*
(6) Veggasi ciò, che ne scrive l'Autor della Storia Civile *Tom. I. lib. 7. Cap. II. §. I.*

tanto ei ſi è dir *Baſilici*, che *Imperiali*. Quindi vedeſi che i Succeſſori, quaſicche emoli della gloria di *Giuſtiniano*, furono inteſi ad abbolire varj Statuti, che abbiamo nel ſuo *Codice*, onde colle coſtoro novelle *Coſtituzioni* (1) bandito fu dall' Oriente il Concubinato permeſſo fino a quel tempo, riputandoſi già prima, come un terzo ſtato tra il matrimonio, e 'l Celibato.

31. Adunque non baſta, che ſi alleghi una legge, o la ſola teſtimonianza dell' Autore, perche debba alla cieca eſeguirſi, quanto con eſſa fu ordinato, e crederſi vero tutto ciò, che ſi è ſcritto, poicche fa d'uopo per fare autorità, che con ſodo ragionamento ſe ne ſcorga il vero ſenſo, altrimenti ſempre vacillanti riputar ſi debbono i ſentimenti di quei Scrittori, i quali ſolamente ripoſarono ſull'altrui aſſertiva. Riflette il *Malebranche* (2) eſſervi ſovente degli uomini di umori differenti. Alcuni ſon portati ſempre al credere lungi da ogni eſame, e per contrario altri ſi ſtudiano ad inveſtigar l' evidenza delle coſe. I primi non avendo quaſi giammai fatto uſo del loro ſpirito, credono ſenza diſcernimento, quanto ad eſſi vien detto; e queſti ſono ordinariamente ſtupidi, e di ſpirito debole, come avviene ne' ragazzi, e nelle donne. Altri peccano poi nell'eccеſſo, poicche vogliono far uſo del loro ſpirito ſu di materie, le quali ſorpaſſano il valore di quello, onde propongonſi a diſprezzare indifferentemente tutte le autorità, e coſtoro propriamente ſono i ſuperbi, e i libertini, come gli Eretici, e i Filoſofi. Difficile è perciò il diſcernere nel bujo di tante oppinioni, quale di eſſe ſia la vera, ed allora po-

(1) Veggaſi Leunclavio *de jure Greco Romano l. 2. n. 2. T* 11. *Armenopolo in Epit. juris l. 4. c. 7.* e le novelle 89. *e* 91. dell' Imperator Leone.

(2) *To. 2. Liv. 4. ch. 3. §. 3.*

potrà indagarsi, qual meriti essere eseguita, quando mercè di una savia applicazione quella rimanga assistita da ogni ragione. E vieppiù convien farsi questo discernimento, poicche, come nota in altro luogo lo stesso Autore, evvi ancora un altro difetto di gran conseguenza, in cui ordinariamente cadono gli uomini applicati allo studio. Ei si è d'incapricciarsi di qualche Autore; e se vi è alcuna cosa di vero, e di buono in un libro, essi lo portano all'eccesso, volendo, che tutto vero sia, tutto sia buono, tutto sia ammirabile. Molte volte anche si compiacciono di ammirare quello, che essi non intendono, anzi vogliono, che tutto il Mondo l'ammiri con essi. Fanno altresì nascere la lor gloria dalle lodi, che danno a questi Autori oscuri, cercando così persuadere gli altri, ch'essi l'intendono perfettamente, riuscendo ciò per loro un soggetto di vanità con istimarsi superiori agli altri uomini, perche credono penetrare ciò, che forse non l'intesero quei medesimi, che lo scrissero.

§. V. VARIETA' DI OPPINIONI DONDE DERIVA.

32. SE non temessi di recar noja, molto direi sulla diversità de' sentimenti, i quali annidano presso degli Uomini, non essendovi mancato chi abbia cercato d'investigar la ragione di quel vario oppinare, che tutto dì si osserva. Così cerca additarla in una lettera delle sue opere il celebre *Mothe le Vayer* (1). Ei crede, che, se vera sia la dottrina d'*Ippocrate*, i nostri costumi seguono i proprj temperamenti, e che le funzioni della nostra anima dipendono dagli organi materiali de' corpi, i quali essendo dissimili, perciò nudriscono oppinioni assolutamente contrarie. Rapporta in pruova di questo argomento ciò, che addivenne in Parigi per una sezione fatta

(1) *Tom.* 11. *let.* 63.

fatta dagli Anatomaci di un miserabile morto sul patibolo, ed avvertissi, che aveva gl' intestini disposti, per modocche era nella parte sinistra, quanto esser dovea nella destra, onde ne restò sopraffatta tutta la Scuola Galenica. Questa trasposizione, che può darsi nel corpo umano, senza meno cagiona, che riescano inutili tutti quei rimedj topici, che si applicano su quelle parti esteriori, cui le interiori non corrispondono. Di sì fatta varietà de' Corpi se ne incolpa comunemente la fantasia delle Madri; e crede l'Autore, che quei celebri Uomini *Giuseppe Scaligero*, e 'l *Cardano* per tal cagione si fossero tanto infra loro aizzati nelle contese letterarie, dimostrando un diverse costume. Imperciocche il primo, quantunque Medico, vantasse la discendenza da' Principi di Verona, il secondo per contrario si dichiarò nettamente figlio di una Meretrice, e cominciò il libro della sua vita col raccontare quella di sua Madre.

33. Ma senza fermarmi soverchio su queste fisiche osservazioni, le quali per altro molto accendono la fantasia di coloro, cui piace ridurre il pensamento dell'Uomo ad un semplice mechanismo, sarei di sentimento, che da diversi principj derivar possa la varietà delle oppinioni. Al mio credere potrà molto contribuirci il difetto di una buona Loica, per cui non si discovri la verità; poicche quella solamente conduce a raddrizzarci la mente, in guisacche disponga con giusto metodo tutto quello, che ha appreso dalla varia lettura degli Autori, e e ne regoli i suoi pensieri con un ordine naturale. Si ravvisa perciò esservi alcune verità, le quali fa d'uopo necessariamente meditarle, perche si conoscano nette da qualunque dubbiezza, come mi studierò di fare in appresso. E questa meditazione sembrami, come una digestione del nutrimento, che si dà allo spirito, il quale, se

la

la tralascia, tutto ciò, che vi entrà ne uscirà, lasciandolo nella ignoranza primiera, senza divenir più inteso o più dotto di quello lo era prima.

34. Altresì la diversa qualità de' primi rudimenti, e degli studj, i quali per accidente incontriamo nella nostra adolescenza, di molto coopera in trascinarci in certe oppinioni, che poi sorbite, come primo latte, di rado avviene, per non dire impossibile, che si snidino dalla nostra mente.

35. Quanti insigni Uomini, i quali quantunque abbiano illustrato la Repubblica delle lettere in varie scienze, nondimeno perche dalle fascie succhiarono gli empj dogmi di Calvino, e di Lutero mai più lasciarono ostinati di seguitargli fino alla morte? Osserva il celebre *Lattanzio*, che nulla più operò a mantenere i Gentili nella lor falsa religione, quanto la cieca venerazione, che essi avevano per le antiche oppinioni de' loro Maggiori. *Hæ sunt*, ei dice (1), *Religiones, quos sibi a majoribus suis traditas, pertinacissime tueri, ac defendere perseverant: nec considerant quales sint, sed ex hoc probatas, atque veras esse confidunt, quod eas veteres tradiderunt: tantaque est auctoritas vetustatis, ut inquirere in eam, scelus esse dicatur. Itaque creditur ei passim, tanquam cognitæ veritati*. Se la sorte ci arride in quella educazion primiera, che riceviamo, di farci incontrare in una lettura di buoni, e dotti Autori, così di pari s' innesta in noi la loro dottrina. Ma se per contrario innocentemente beviamo le scienze in qualche limosa fonte di pochi Scrittori, fermandoci su di essi per pigrizia di non rintracciarne altronde de' lumi migliori, quando avvenga, che in quelle false massime in tal guisa adottate, ci si faccia ca-

(1) *Lib. 2. de orig. error. §. 6. p. 171.*

canuta la fronte, piuttosto sarebbe da sperare, che un seguace della musulmana legge rinunciasse all'Alcorano, che si abbandonino quelle false oppinioni, che fin dalla tenera età furon serbate.

36. Vi ha chi (1) osservato abbia esservi tre sorti di persone, che si applicano allo studio. Alcuni s' incapricciano fuor di proposito di qualche Autore, o di qualche scienza inutile, o falsa. Altri son preoccupati dalle proprie fantasie. Gli ultimi finalmente, che partecipano sì dell' uno, che dell' altro difetto, son quei, che s' immaginano conoscere tutto ciò, che può esser conosciuto; o pure persuasi, che nulla sanno con certezza, generalmente conchiudono, che niente può sapersi con evidenza, e riguardano tutte le cose, che loro si dicono, come semplici oppinioni. Facil cosa è però osservare, che tutti i difetti di queste tre sorte di persone dipendono dalle proprietà delle immaginazioni; tutto ciò avvenendo per effetto de' pregiudizj, che ottenebrando il loro spirito, non permettono, che questo si allarghi in altri objetti, men che in quei, ne' quali già vivono preoccupati. Onde può dirsi, che tai errori operano nel loro spirito a guisa di quello, che far sogliono alcuni Ministri de' Principi riguardo a' loro Padroni, adoperandosi per quanto possono, che non abbiano accesso presso di essi, se non quei, che sono nel loro interesse, o che non possono fargli perdere il lor favore. Così per appunto una mente già pregiudicata tenacemente serba l'abbaglio, e difficilmente si disinganna, perche quei pregiudizj, da' quali fu soggiogata, le fanno un argine, acciò non passi a rischiararsi di quella verità, che da essi fu mascherata.

37. Adatto anche sembrami il paragone del terreno, come tutto giorno l'esperienza lo addita. Questo sebbene

D

(1) *V. Malebranche to. 2. liv. 2. p. 2. cap. 7. n. 2. pag. 433.*

ne sia lo stesso, pur diverso produce il frutto, che sarà buono, o cattivo come fu la semenza, che quello ricevette nella sua coltura. Non lascio per tanto di ammirare su questo rincontro gli impenetrabili segreti della divina provvidenza nell'aver creato gli Uomini infra loro dissimili sì per lo corpo, come nello spirito, onde poi impegnati si veggono a consumare i più bei giorni della lor vita in continue dispute, sbucciate tutte dal diverso oppinare, che per vero dire si ravvisa, qual palpabile effetto del peccato del nostro primo Padre Adamo.

38. Ma per quanto io affaticar mi volessi nel far conoscere, come poca fede prestar si debba agli Autori, e qual peso meritino i loro detti, ben ravviso che lontana sia la speranza di riportarne alcun vantaggio, se una oppinione profonde gittato abbia le sue radici. Fermata, che quella sia nella nostra mente, già ne regola tutti i nostri passi, e perciò dicesi comunemente, che sia ella la Regina del Mondo. Avverte un dotto *Scrittore*, che questa in tutti i tempi abbia regnato (1). *Eraclito* (2) trattava tutte le cognizioni degli Uomini, come giuochi de' fanciulli. *Xenofane* (3) sostenea, che la verità non fosse conosciuta, che da Dio, e tutto il dippiù era oppinione. *Socrate*, *Democrito*, *Anassagora*, *Empedocle*, e quasi tutti gli antichi Filosofi sono stati persuasi, al dir di *Cicerone* (4), che nulla puol sapersi con

(1) *Gilbert. Traite de l'opinion. liv. 1. chap. 1. n. 4.*
(2) *Heraclit. ap. Jambl. de Anima.*
(3) *Xenophan. ap. Stob. eclog., & hic.*
(4) Socrates, Democritus, Anaxagoras, Empedocles, omnes prope veteres, nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri posse dixerunt: angustos sensus, imbecillos animos, brevia vitæ curricula; Et ut Democritus in profundo veritatem esse demersam. Opinionibus, & institutis omnia teneri nihil veritati relinqui: Deinceps omnia tenebris circumfusa esse dixerunt. *Cic. Acad. quæst. lib. I.*

con certezza, che lo ſpirito umano non è capace di ſcienza, che i ſenſi ſono ingannatori, l'ingegno troppo debole, la vita troppo corta, e ſeguendo l'eſpreſſione familiare di *Democrito*, che la verità tuffata ſia nel fondo di un pozzo; e in fine, che l'oppinione, e 'l coſtume regnino per ogni dove, mentre la verità ne va proſcritta, ed offuſcata dalle tenebre.

39. Continua a dire lo ſteſso *Autore*, ſervendoſi dell' autorità del Romano *Oratore* (1), che appena noi nati, toſto i ſenſi corrotti s' impadroniſcono de' noſtri cuori, e che le oppinioni perverſe occupano il noſtro ſpirito, talche ne ſembra di aver ſucchiato l'errore col latte delle noſtre Nudrici. *Protagora* (2) credeva, che quanto ſembrava vero a ciaſcuno, lo foſſe in effetto, e per contrario lagnavaſi *Cicerone* (3) di eſſere oppreſſo ne' ſuoi tempi dalle oppinioni del volgo, e molto più di quei, che poco ſapeano. Or io rifletto come la natura è ſtata fedele nel tramandare in noi gli ſteſſi difetti, e le debolezze medeſime del noſtro ſpirito da sì rimota ſtagione, onde recar non dee meraviglia, ſe *Orazio*, e *Giovenale* ſenza aver il dono della profezia ci abbian dato nelle loro Satire una netta immagine di quei tempi, in cui viviamo, tantoche ſpeſſe fiate facciam noi uſo de' loro detti per la critica de' coſtumi preſenti.

§. VI. GIUDICI COME RECOLAR SI DEBBONO NE' LORO GIUDIZJ.

40. COll'apparecchio di queſte verità, che ho tratte da quei lumi ſomminiſtratimi dall' antichità, ſpero

 che

(1) Simul, atque editi in lucem, & ſuſcepti ſumus in omni continua pravitate, & in ſumma opinionum perverſitate verſamur, ut pene cum lacte Nutricis errorem ſuxiſſe videamur. *Cic. Tuſcul. quæſt. lib.* 4.

(2) Aliud judicium Protagoræ qui putat id verum eſſe, quod cuique verum videatur. *Cic. Acad. quæſt. lib.* 4.

(3) Oppreſſi ſumus opinionibus non modo vulgi, verum etiam hominum leviter eruditorum. *Cic. de orat. lib.* 3.

che si cominci a ben intendere,come i Giudici regolar si debbano nel determinare i loro sentimenti senza rendersi servi di quanto ritrovano scritto negli Autori, laddove ravvisano, che essi trattarono la materia senza criterio, e senza produrre una ragionata oppinione. Crederanno per ventura di poter con sicurezza riposar su di quella, sol perche da molti siasi scritta, e che perciò debba riputarsi, come vera. Ma questa sola tradizione niente giova per accerto della verità, onde ne sembra molto adatto quel gran passo di *Tertulliano* : *Harum, & aliarum ejusmodi disciplinarum, si legem expostules scripturarum, nullam invenies: traditio tibi prætenditur auctrix, & observatrix*. Il perche se taluno, che proposto sia a giudicare, adempier volesse una sì gelosa carica con un vituperoso servaggio, senza ponderare i giusti motivi, che determinar debbano il suo giudizio, non ha dubbio, che servo si rende dell' altrui sentimento. In tal guisa regolandosi, non sarà egli, che la causa decide, ma l'Autor, della cui oppinion si avvale. Fa perciò mestieri, che innanzi ne rumini seco stesso le ragioni, e ponderi bene le conseguenze, che inevitabili, o dubbiose porta seco il suo decreto, e poi lo profferisca. Se poi per accerto del vero avvaler si voglia degli altrui sentimenti, ben gli conviene di produrgli in pruova del suo ragionato parere. Diverso è dire io stimo così decidere, perche la ragion mi persuade, che dire, stimo così decidere, perche lo dicono gli Scrittori. Nel primo caso la costoro autorità sarà serva del Giudice, ma nel secondo sarà questi servo di quella. Quindi il dotto *Lattanzio* divisando dell' origine degli errori, così opportunamente avvertiva (1): *Quare oportet, in ea re maxime, in qua vitæ ratio versatur*,

(1) *Lib. 2. de orig. error. §. 7. p.173.*

ſatur, ſibi quemque confidere, ſuoque judicio, ac propriis ſenſibus niti ad inveſtigandam, & perpendendam veritatem; quam credentem alienis erroribus decipi, tanquam ipſum rationis expertem.

41. In ripruova di queſta verità, cioè del quanto vaglia il lume, che a noi reca la ſteſſa natura, narra *Gioviano Pontano* (1) eſſervi ſtato un Conſigliere del Re Ferdinando per nome Bellingerio Baltaſino, uomo di ſommo ingegno, e di ſingolar dottrina fornito, e di molta prudenza. Coſtui quando riſponder dovea ſu qualche dubbio o grave affare per darne il ſuo parere, dopo la cena, come per gioco chiamava preſſo di se tutti i ſuoi familiari. Indi proponeva a coſtoro una finta queſtione, che colla vera adatta eſſer poteſſe, e poi ne chiedeva da ciaſcuno il ſentimento. Dopo avergli tutti uniti, e vagliati per lungo tempo, ne ricavava quella oppinione, che come più vera, e più ſicura ſeguir conveniva; onde in tal guiſa iſtrutto il ſuo animo, dal punto, che figurato avea, paſſava a giudicar del vero, e così tra gli altri Conſiglieri rappreſentò la prima figura nel Senato.

42.

(1) Ferunt Patrem noſtrorum memoria fuiſſe e Conſiliariis Ferdinandi Regis Tarragonenſium, avi hujus noſtri Ferdinandi Bellingerio Baltaſinum, virum ſane magno ingenio, ſingulari doctrina, ſumma prudentia. Is quoties de dubia re aliqua, aut maxime gravi negotio conſultandum eſſet, poſt cænam jocabandus familiares ſuos convenire omnes jubeat, propoſitaque aliqua ficta quæſtiuncula, haud tamen ab re, rogatiſque ſingulis ſententiam dicere, perſcrutabatur cujuſque judicium. Quibus poſtea ſententiis collectis inter se, & diu, multumque penſitatis, facile inſpiciebat, quænam eſſet ſententia verior, magiſque accomodata. Hoc modo inſtructus a ficta, ludicraque ad vera, & ſeria transferens, primas ſemper in cæteros Conſiliarios, & in Regio Senatu partes tulit.

Jovian. Pontan. to. 1. lib. 4. de obedientia c. 9.

§. VII. Oppinione, quando dir si possa probabile.

42. A Dunque una oppinione per poter meritare l'epiteto di probabile, uopo egli è, che porti seco una probabilità intrinseca, cioè fondata sulla ragione, e non sopra il solo scrivere degli Autori. E per meglio stabilir questa massima, stimo far uso di quanto ne insegna uno de' più dotti Teologi della Francia (1). Ei dice, che bisogna stabilire la nozione della oppinion probabile. *Aristotele* ne ha insegnato esser quella, la quale sia stata approvata da tutti, o dalla più parte de' savj, ma con qualche timore di errare. Questo modo di parlare ha fatto credere ad alcuni, che una oppinione sia probabile in Teologia morale, allorche è autorizzata, o sostenuta da alcuni Casuisti; e che una probabiltà estrinseca fondata sopra la sola autorità de' Scrittori era bastevole per ponere una coscienza in sicurezza. Altresì han voluto, che una oppinione probabile si renda per la sola autorità de' Scrittori, e se questa è la più seguitata, e difesa da più Autori, divenga la più probabile. Altri in rincontro sostennero, che una oppinione dir non si possa probabile, se non quando, appoggiata sia sopra la ragione, come quella, che solamente produce la probabilità, non già estrinseca, ma intrinseca, la quale dimostra la convenienza de' termini della proposizione, se ella è affermativa, o la sua disconvenienza, se ella è negativa. Onde costoro stimarono, che quella oppinione passar debba per la più probabile, quando dalla ragione ne venga assistita.

43. In quanto a se (continua a dire l' Autore) ei non saprebbe persuadersi, che una oppinione probabile fosse in materia di fede, e di buoni costumi precisamente, perche ella appoggiata si voglia sull'autorità degli Uomini,

(1) Saintebeuve resolutions de plusiurs cas de conscience *to*. 4. *c*. 194.

ni, altrimenti i Giudei averebbono operato secondo l'oppinion probabile nel far morire il Salvator del Mondo; imperciocche i Dottori della loro legge stimavano, che fusse questa un'azione di religione. Così anche i medemi sarebbono stati in una oppinion probabile nel far morire gli Appostoli, e i primi Cristiani, poicche i Savj nella legge di Mosè stimavano esser questo, effetto di uno zelo per la legge, e di un amore molto ragionevole della tradizione de' loro Padri. Coloro, i quali furono i primi ad aderire agli Eresiarchi, sarebbono stati in una oppinione probabile, perche *non fecere hæreses nisi magni viri*, ciò, che è ancora vero in materia di costumi. Quindi si avverte, che i dogmi perniciosi contro i buoni costumi giammai si sono avanzati sul loro nascere, se non se da Uomini, che passarono per considerevoli nella Chiesa. Nè bisogna credere, che una oppinione sia altrettanto più probabile per essere ella appoggiata sopra una autorità di un più gran numero di Teologi; poicche, come il Sig. *Isambert* ha ben notato dopo *Navarro*, questa sorte di Autori ha costumato seguirsi a guisa di pecore senza giudizio, e senza riflessione. *Fit enim aliquando, ut in ferenda sententia alii alios instar ovium, quarum aliæ alias præcedentes sine judicio sequantur. Et Navarrus in manuali cap. 27. n. 289. notat non esse magnopere laudandam quorumdam recensiorum diligentiam inquirentium utrum teneant plures: opinio enim inquit, communis non ex numero opinantium, sed ex pondere authoritatis producitur.*

44. Siegue ad avvertire lo stesso Teologo, che tutto ciò non basta, ma anche ei fa d'uopo, che l'oppinione nulla contenga di contrario alla Scrittura, a' Concilj, a' SS. Padri, e alla tradizione, poicche altrimenti ella non meriterebbe l'approvazione de'Savj, giusta la sentenza di

S.

S. Tommaso quod l. 3. quaest. 4. ar. 10. Intus quae pertinent ad fidem, & bonos mores, nullus excusatur, si sequatur erroneam opinionem alicujus Magistri, in talibus enim ignorantia non excusat, alioquin immunes a peccato fuissent, qui secuti sunt opinionem Arii, Nestorii, & aliorum Haeresiarcharum; nec potest excusationem habere propter simplicitatem auditorum, si in talibus erroneam opinionem sequatur. In rebus dubiis non est de facili praestandus assensus.

45. Quindi osservo, che il gran Padre *S. Agostino* tutto pieno di zelo fortemente si scaglia contro quei, che dicono: *Cum agit quisque, quod ei probabile videtur, non peccat, non errat*. Se questa pessima dottrina regger potesse, sarebbe lecito commettere ogni qualunque escecrabile delitto, onde quel Dottore di S. Chiesa così risponde (1). *Ipsi dicunt nihil se in agendo sequi, nisi probabile, & quaerunt magnopere veritatem, cum eis sit probabile non posse inveniri. O mirum monstrum! Sed hoc omittamus, minus id ad nos, minus ad vitae nostrae discrimen, minus ad fortunarum periculum pertinet. Illud est capitale, illud formidolosum, illud optimo cuique metuendum, quod nefas omne, si haec ratio probabilis erit, cum probabile cuiquam visum fuerit esse faciendum, tantum nulli quasi vero assentiatur, non solum sine sceleris, sed etiam sine erroris vituperatione committatur.*

46. Quindi può ben darsi una oppinione, quantunque probabile, ma che non sia vera, e di due oppinioni probabili opposte, sarà una vera, e falsa l' altra. E talvolta può anche accadere, che vera non sia la più probabile, perche sebbene da molte ragioni apparenti si voglia sostenuta, potrebbono non esser queste le più vere.

47.

(1) *Lib. 3. contra Acad. C. 6.*

47. Ei però è da rifletterſi, che queſto criterio ſulla probabilità delle oppinioni ſi fa ſolamente dagli uomini che han coltura di lettere, e ſu di certi punti, ſu de' quali ſono eſſi chiamati a diſputarne. Ma io nel preſente argomento di ragionar non intendo ſolamente delle oppinioni, che la Gente culta ſi avrà formata nel corſo de' ſuoi ſtudj; ma piuttoſto di quelle, le quali ſerbanſi da coloro, che le ricevettero con aſcoltarne qualche ragionamento, ſenza eſſer eſſi poi dotati di quella levatura e di quella dottrina, che neceſſaria era per farne indagar la fallacia. Di coſtoro ve ne ha uno ſmiſurato numero; e ſebbene di eſſi molti, anzi moltiſſimi vi ſiano ben' iſtrutti in qualche ſcienza, comecche queſta eſſer non puote univerſale, facil coſa ſarà, che da loro ſi preſti credito a quelli, che gli credettero inteſi appieno della materia, ſu cui raggiravaſi il diſcorſo. Sarà taluno un buon Filoſofo, ma cattivo Canoniſta. Eſperto ſarà quegli nella chimica, ma nulla ſaprà della giuriſprudenza. Nell' aritmetica ſarà perito un altro, ma non già nella geografia, e nel tempo ſteſſo ciaſcun di eſſi avrà il primo grado nella ſua profeſſione, con averſi acquiſtato la meritata venerazione, ma pur queſta per tutte le ſcienze a lui non ſi conviene. Or chi non giugne a sì fatto criterio è contento ſorbirſi un ſentimento che gli ſi tracanna da taluno, che quantunque dottiſſimo in altra ſcienza, ignorante ſarà di quella materia, ſu cui lo diede. Ciò poi baſta, perche ſi abbia per fermo, e che ad altri ſi comunichi, onde ſi rende univerſale. Ed ecco avverato il caſo di *Fontanella*, cioè, che perſuaſa una dozzina di perſone, che il giorno non ſi faccia dal Sole, perche ogni altro lo creda. Ma ſe avvenga, che ſi dimandi a coſtoro di tal farina, ſu qual ragione ſi

fondi il lor parlare, altro non sapran rispondere, che per averlo inteso dire.

§. VIII. DANNO CAGIONATO NEL GIUDICARE DALLE FALSE OPPINIONI.

48. QUeste oppinioni sì mal diggerite sovente cagionano ne' Tribunali delle fallissime giudicature. E più ostinate si rendono presso taluni, se sorbite l'abbiano da qualche fonte in quella verde età, ch'è di poco discernimento; poicche sebbene indi matura sia, ne formaron poi di esse, come tanti Idoli nella loro mente, che quasi adorano per effetto di quella insuperabile passione dell' amor proprio, che perniciosamente ne accompagna gli uomini fino alla tomba. Or da questi falsi giudizj sovente han preso forza ne' Tribunali quei ditterj in qualunque contesa, col dirsi *questa è la comune oppinione de' Dottori*, *questo è lo stile di giudicare*; e talvolta i Giudici senza ponderare, se ragion vi sia in quella oppinione, o se le giudicature fatte, meritino essere approvate, l'un l'altro seguendo, sempre più colle nuove confermano quello errore, che fu prima a chiusi occhi seguito.

49. Ne sia di esempio una causa passata per le mie mani. Prima nel S. C. diceasi esser comune l' oppinione de' Dottori confermata coll' autorità delle cose giudicate, che datosi prezzo ad un censo irredimibile in occasion della vendita fattane dal Padron diretto, si rendesse redimibile, in guisa, che fosse lecito al Padrone utile pagarne lo stesso prezzo, godendo della prelazione. Plausibile abbastanza per altro sul primo inconiro era il motivo del perche così si decidesse; poicche non era in danno il Padron diretto, il quale di sua volontà toglieva al suo censo quella natural soggezione, che aveva. Riguardo poi al Padrone utile del suolo anche per motivo di equità giusto sembrava, che si liberasse da quel peso il suo posseduto fondo.

50.

50. Intanto essendo io nell'impegno di sostenere, che il censo di sua natura irredimibile, così anche passar dovesse presso il nuovo Comperatore, mi feci ad esaminare il punto per gli suoi principj legali col far conoscere, che il nuovo contratto nulla variava la natura di quello si vendeva, onde se irredimibile era il censo presso il Venditore, tale anco esser dovea presso il Comperatore. Ma temei di pestar nell' acqua, se prima la mente de' Giudici non si fosse sgomberata dalla prevenzione della creduta comune oppinione de' Dottori, e vieppiù dalla supposta autorità della cosa giudicata, che pretendeasi ritrarre da tre uniformi decisioni del S. C. rapportate dal *Maradei*, e dalle altre più recenti, che si ferono dietro di quelle.

51. Stimai perciò di osservare questo Autore, e mi adoperai con ogni premura di aver sotto gli occhi quei tre processi delle cause decise, per esaminare, se l' articolo era lo stesso in tutte le sue circostanze. Avventurosamente quelli si rinvennero, e da essi appariva, che altri stati fossero i casi, su de' quali giudicò allora il S. C. da quello, che determinar si dovea. Per maggior accerto di questa verità, dimandai l'appuramento de' fatti avanti il Commessario di quel tempo, allora il Sign. D. Baldassarre Cito, ora Ill. Marchese, e meritevolissimo Presidente del S. R. C.; ed in fatti si rilevò, che le cause rapportate dal *Maradei* diversissime erano da quella, che decider si dovea. Quindi crollarono anche le recenti decisioni, che sulle prime eransi senza alcun criterio appoggiate; e perciò a dileguar si venne quel grave peso, che ne dava l'autorità della cosa giudicata, la quale frapponeva tutto l' incaglio per la difesa del mio Cliente, onde non incontrò alcun riparo il S. C. di assolvere colla sua sentenza il reo convenuto. Talche

che dopo questa decisione così continuossi a decidere, con essersi variato lo stile di giudicare in somigliante articolo (1).

52. Nè questo variar sentimento rincrescer deve ad un Giudice, se scevero sia da ogni passione, meno che di quella, che nudrir dovrebbe per l'accerto della verità. Mi si permetta di render più soda questa massima con quei lumi, che ne reca il dottissimo *Cristiano Lib·enthal* nel suo *Collegium Politicum* (2). Proponendo ei questa questione, *Utrum Consiliarius a semel data sententia recedere debeat*, ne avvisa esservi molti, i quali drizzano i loro consigli *ad palatum sui Domini*, e non già alla salute, ed al comodo della Repubblica, imitando così quei cattivi medici, che preparano i farmaci piuttosto secondo il gusto degl' infermi, anziche opportuni per la loro guarigione. Altri poi vi sono, che fluttuando agitati tra varie oppinioni regolar si fanno *ex aliena libidine*. Vi sono finalmente anche di quei, che pertinaci nel proprio sentimento, quantunque poi da contrarie ragioni ne sono convinti, non per tanto si rimettono, anzi con odio perseguitano colui, che loro si oppone. Stima adunque, che sì l'uno, che l'altro difetto della leggerezza, e della pertinacia pernicioso sia per la Repubblica, onde consiglia, che una via di mezzo tener si possa. Imperocche quantunque in un Giudice la costanza si ricerchi, talche aver debba una volontà, una lingua, ed una penna, onde divenga immobile a guisa di una pietra angolare, o come polo nel Cielo, giusta ciò, che ne divisa *Duareno* (3), nulla

(1) La causa era tra D. Bonaventura Santorelli reo convenuto, come Padron del censo irredimibile, e 'l fu D. Giacinto Fontana debitore del medesimo, come utile Padrone del suolo. Il Processo è in Banca di Rubino presso lo Scrivano Rubino.

(2) *Exercit. II. quæst. 5. p. 368.*

(3) *In l. nemo potest 73. n. 3. de R. Jur.*

nulla però di manco ogni ragion vuole, che la costanza in pertinacia non degeneri; onde fa mestieri, che quella dalla prudenza non si scompagni, e dalla verità; non potendosi unquemai riputar uomo prudente colui, che scoverto l'errore, ostinatamente lo siegua; quindi conchiude. *Quamobrem non pudeat Consiliarium, si forsan prima consultatione sua verum centrum non tetigerit, melius consilium, ac votum assumere, præsertim, si aliquid supervenerit, quod causam ipsam mutat. Neque hic levitatis, nota timenda, si quidem id sapientiæ est revocare videlicet illa, quæ male prolata* cap. magna q. 4. *Nemo doctus mutationem consilii in melius, inconstantiam dixerit* Cic. 1. de offic. *Oportet ergo Consiliarios, qui in Reipublicæ navi sedent, tamquam in telorum jactu ad id, quod acciderit res suas aptare, qualitercumque ratio duxerit.*

53. Portando ora il nodo al suo pettine, credo di aver posto in chiaro aspetto, quanto incerto sia il giudizio, che forma un Giudice senza esaminar la ragione per gli suoi principj, contentandosi di pigramente riposare sopra il detto degli Autori, i quali l'un l'altro chiamandosi, stabilirono una oppinione, di cui, se indagar se ne voglia la sua fonte primiera, neppure saprà rinvenirsi. Molto savio perciò egli è da dirsi il Rescritto dell' Imperator *Giustiniano*, allorche ne volle avvertire (1). *Sed neque ex multitudine auctorum, quod melius, & æquius est judicatore, cum possit unius forsan, & deterioris sententia, & multas, & majores aliqua in parte superare.* Ed in riguardo agli Autori cattolici anche ne scorgo uniforme il sentimento del gran P. S. *Agostino*, poicche scrisse (2). *Neque enim quorumlibet disputationes, quamvis*

(1) *In l.* 1. §. *sed neque Cod. de ver. jur. enucl.*
(2) *Epist.* 3.

vis Catbolicorum, & laudatorum bominum, velut ſcripturas canonicas babere debemus, ut nobis non liceat ſalva bonorificentia, quæ illis debetur bominibus, aliquid in eorum ſcriptis improbare, atque reſpuere, ſi forte invenerimus, quod aliter ſenſerint, quam veritas babet, divino adjutorio, vel ab aliis intellecta, vel a nobis.

§. IX. Come siasi adottata l'oppinione intorno la triennal coabitazione.

54. Or queſta maſſima, che io ſtimo troppo ſalda per oſſervarſi generalmente in tutti i giudizj, credo, che vieppiù meriti il ſuo luogo in quello dello ſcioglimento del matrimonio a cagion dell' impotenza dell'uomo. Dovraſſi perciò riflettere, che quantunque l'umana natura fin dal primo punto, che formoſſi, foſſe ſottopoſta a tal difetto, ciò nulla oſtante ſi ravviſa, per quanto ne parlerò tra via, che tai querele di rado portate ſianſi in giudizio, tra per la natural verecondia delle donne, e per eſſerne lungo il corſo, molto diſpendioſe le pruove, ed incerto l' eſito, onde ſpeſſe volte con pazienza ſi è tollerato quel male, di cui lontano, o inefficace ſi è creduto il rimedio.

55. Se dunque ſpeſſe non ſi udirono tai lagnanze, la cui giuſtizia ſol conviene eſaminarſi dal Foro Eccleſiaſtico, da ciò ne deriva, che appena quei Giudici deſtinati a ponderarle, ſi ſaranno applicati allo ſtudio di quanto conveniva per determinare il loro giudizio. Tutto il dippiù della Gente, avvegnache verſata ſi voglia in altre ſcienze, non così di leggieri ſi ha preſo la pena di profondamente ricercar l' eſame di una materia, che credette lontaniſſima dalla ſua iſpezione. Quindi fu, che nell' imbeccarſi la neceſſità di queſta coabitazione, ſtato ſia più numeroſo lo ſtuolo di coloro, che ſi moverono da un pubblico mormorio fattone, che di quei, i quali la ſtimarono ſoſtenuta da una intrinſeca ragione, o dall'autorità de'Dottori.

55.

56. Su di questa riflettendo scorgo, che di quanti ne abbia osservati col farne particolar ricerca, tutti comunemente scrivono: *In causa solutionis matrimonii ob impotentiam viri, si sit abdita, conceditur triennale experimentum*: e questa si è la solita cantilena generalmente praticata. Ma per vero dire mi son sembrati tanti Musici, che han cantato sulle stesse note, senza sapere un Jota del contrapunto. Perche essendo io curioso di essere istrutto di qual necessità vi sia per una tal pratica, da qual principio derivi, quali effetti produca, se sia conveniente alla purità del Sacramento, se possa condurre al bramato fine, come da' SS. PP., ed in qual tempo da' Concilj ne sia stata insinuata, e finalmente in quai casi ordinata si fosse, e poi eseguita, non v' ha Scrittore, che ne parli, credendosi soddisfatto il leggitore colle secche parole *conceditur triennale experimentum.* Onde se in questa ragionevole curiosità ci lascia chi su questa materia ha impiegato la sua penna, molto meno ne sarà tolta da colui, che guidar si volle dietro quelle istesse massime, senza volersi prender la briga di penetrar quei saldi principj, co' quali averebbe dovuto regolarsi.

57. Questo è adunque tutto il peso, che meritar debbono le mal fondate volgari oppinioni sul punto della coabitazione. Di questa parlandosi con tanta poca riflessione, si fa conoscere, che nulla, o poco si faccia caso della orribile profanazione, cui quella espone il gran Sacramento del matrimonio. Dovrà adunque ognun ricredersi, che la sola ragione, la quale distingue gli uomini dalle belve, potrà formare l' unico lume, dietro cui, chi abbia senno, e dotato sia di raziocinio, guidar deve il suo sentimento, senza farsi trascinare alla cieca dalle altrui autorità spacciate senza criterio, e da quelle

le volgari oppinioni, che sulle medesime si appoggiarono.

58. Intanto lasciandosi da parte la fallace, ed incerta oppinion degli Autori, e quella del volgo, che la nudrisce senza alcun discernimento, sarò inteso a dimostrare nella prima Parte di questa Dissertazione, qual sia stata la disciplina della Chiesa, e come ella siasi guidata ne' primi secoli intorno al discioglimento del matrimonio degl' impotenti. Ed in questa occasione facendo un minuto esame del *Canonico diritto*, mi lusingo, che ravvisar farò, come un gravissimo torto si rechi alla commendevol memoria di tanti Santi Pontefici, se dir si voglia, che abbiano essi ordinata con espressa legge la triennal coabitazione, o che approvata l'abbiano con somma oscitanza, senza eccezion di caso nella guisa, che praticata si vuole da quei, che poco, o nulla gustarono questa materia, onde la riputarono, come unica pruova dell' allegata impotenza. Additerò indi nella seconda, in quai casi permetter si possa questo preteso esperimento, e quai circostanze concorrer vi debbano giusta l'oppinar de' Teologi, per non profanarsi la dignità di questo Sacramento; giacche non vi ha legge della Chiesa, che lo prescriva, ma soltanto si consiglia: e questi saranno i due punti cardinali, che chiameranno la mia applicazione a poterne, per quanto mi sia possibile, ragionatamente divisare.

PAR-

PARTE I.

Si dimostra, qual sia stata la disciplina della Chiesa intorno allo scioglimento de' matrimonj degl' Impotenti, senza trarsi dal Canonico diritto alcuna espressa legge, per cui si ritrovi ordinata la pretesa triennal coabitazione, che fu soltanto consigliata.

§. I. Difficoltà dell' impresa dissertazione, e qual mezzo si tenga a poterne riuscire.

1. Alagevole è pur troppo l'impresa, cui mi accingo, poicche di urtar temo in quel durissimo scoglio di una comune oppinione, che ciecamente si sostiene, senza esservi stato finora, per quanto giugne a mia notizia, chi aprendo gli occhi, proccurato abbia di spiarne la fallacia. Ovunque si parli di matrimonio contratto da taluno, che per sua disavventura spossato si ritrovi a consumarlo, non v' ha persona di qualunque grado, o ceto che sia, la quale tosto non decida in aria di Teologo esservi necessaria la triennal coabitazione, perche sciogliersi possa. Si vuol dunque per fermo, che quella senza precisione dalla Chiesa sia stata prescritta con espressa legge. Non manca poi tra 'l numeroso stuolo di costoro, chi la faccia da erudito della Canonica ragione, onde non ispacci da Maestro il *Cap. laudabilem*, senzacche neppure l'Autor ne sappia, non che il suo vero senso, anche letterale. Per non dunque naufragare, e per potermi lusingare di qualche avventuroso evento, mi guiderò dietro la pratica degli esperti Chirusici. Questi pria di venire all' incisione di qualche incancrenito membro

F del

del corpo umano, con adatti farmachi lo dispongono, perche al possibile men dolorosa se ne soffra la ferita.

2. Per meglio adunque poter condurre il mio argomento al bramato porto, mi sarebbe d' uopo di tessere una esatta storia del matrimonio, riguardandolo in tutti i tempi, in tutti gli aspetti, e per tutte le conseguenze, che seco porta. Queste non poco sudar ferono la fronte de' Giureconsulti, e degli Imperatori, come poi de' Concilj, de' SS.PP., de' Teologi, e de' Moralisti. Tante leggi poi si promulgarono, tanti Canoni, e tante sentenze intorno a' divorzj, a' repudj, a' concubinati, a' riti di nozze, a successioni, a' contratti. Nè poco indi scritto si ravvisa su quello, che riguardava l' affinità, i gradi, la validità de' sponsali, e quanto si richiede perche vigore abbia un sì augusto, e sublime Sacramento. Ma non sarebbe questo un peso, che indossar porrebbono i miei deboli omeri nel ricogliere quanto sparsamente se n' è divisato, poicche in copia ne sono i volumi, ne' quali tante erudite penne impiegate si veggono in sì fatte materie.

3. A piè secco però non convien passarne, giacche di niuna legge indagar se ne potrà il suo vero spirito, se non si cerchi innanzi penetrar la mente del Legislatore; anzi per formarne una più esatta analisi, egli è d' uopo farsi incontro a quel tempo; in cui fu profferita.

4. Nella prima *Dissertazione* latina entrai in questo gran mare del matrimonio, e nel paragrafo II. dimostrai colla dottrina di *S. Tommaso* i tre contratti, che ne formano la sua validità, cioè il Naturale, il Civile, e l' Ecclesiastico. Mi studiai di rapportare l' autorità di quei classici Teologi, i quali stimarono, che i corpi de' contraenti formassero la materia, su di cui il Sacramento si appoggia, e che il mutuo consenso, e l' unione de-

degli animi ne compongono la sostanza migliore, la quale coll' union de' corpi si rende perfetta. Qualche cosa anche scrissi per far conoscere, come sempre desiderata si fosse la procreazion della prole, come i Corinti saper volessero dall' *Appostolo*, se dalle leggi promettevasi il divorzio tra 'l Cristiano, e la Donna Giudea, o Pagana. Rapportai altresì, come da' Teologi si divida la forma di questo Sacramento in assoluta, e condizionale, la quale prese voga dal XIII. secolo in avanti nella Chiesa latina, spiegando, qual' esser potesse quella unione, che da Dio si creda essere approvata.

5. Indi a ragionar passai nel §. III. sul diritto Canonico, additandone il suo principio. Soltanto però lo gustai, quasicche istoricamente, senza però intrattenermi nel far uso di tutte quelle riflessioni, dalle quali ora penso avvalermi, acciò non si tenga, come l' unico Atleta di questa coabitazione. Sicche senza più ripetere le stesse cose, sarò ora solamente inteso a far conoscere, per quanto si convenga alla povertà de' miei talenti, qual sia stata la disciplina della Chiesa su questo punto, quali ne abbiano potuto essere i sentimenti de' Pontefici, che se ne vogliono Autori, e qual sia la propria interpetrazione, che i loro detti meritar possano, per potersi ben comprendere, come intender si debba quella coabitazione, che si vuol permessa dalla Chiesa, anche seguendosi la dottrina di *S. Tommaso*. E perche ravviso troppo necessaria questa spiega, perciò stimo di presentemente imprenderla.

6. EI non ha dubbio, che se considerar si voglia l' origine, e l' effetto del matrimonio, fa d' uopo, che ne' primi passi al diritto della natura si ricorra. Questa ha iscolpito in noi un certo insito desiderio della propaga- §. II. SI CONSIDERA IL MATRIMONIO IN OGNI SUO ASPETTO.

zion della propria ſpecie, con deſiderarſi il ſuo nome appo de' poſteri, onde un tal piacere, quaſicche indelebile ſi rende (1). E ſe pongaſi mente al civile *diritto*, e delle genti, ben ſi ſcorge, come i Legislatori han ſecondato queſto naturale iſtinto per eſſere troppo neceſſario nel Mondo, affin di mantenervi la ſocietà, la quale poi rende più felice, e numeroſo lo Stato.

7. Il Celibato odioſo fu a' Pagani, e le leggi civili col mezzo delle pene, e de' premj inteſe furono ad accreſcere il numero de' Cittadini, come è già noto, che avveniſſe preſſo de' Romani (2). E ſe ſaper ſi voglia, come dal principio del Mondo foſſe ſtato abborrito, baſterà leggere l' erndita diſſertazione recitata dal Signor *Morin* su queſto punto nell' Accademia di Francia, poicche ſi ritrova dottamente eſaminato (3). Non pertanto mancarono gli *Eſſeni*, che ferono del matrimonio un deteſtevole ſcempio; ed orribili furono altresì le beſtemmie, che vomitò contro lo ſtato conjugale un *Marcione*, un *Severo*, e ſeco loro i *Montaniſti*, i *Novaziani*, i *Gnoſtici*, gli *Adamiani*, ed i *Priſcillaniſti* (4), talcbe queſto empio furore ſul principio dovette cominciarſi a frenare dal *Niceno Concilio* dell'anno 325. con eſpreſſo anatema (5). Ma per contrario ſi vide, come ſotto la legge del Vangelo, (in cui il celibato non ſolo viene conſigliato, ma ſommamente lodato) i SS. Padri han ſaviamente inſegnato, che dir ſi poſſa a taluno non ammazzare, non fornicare; ma non già, che alla vita ce-

(1) Commune animantium omnium eſt conjunctionis appetitus procreandi cauſa. *Cic. lib. 1. de offic.*

(2) *Tacit. num. 3. Vid. Cod. de infirm. pæn. Cælib.* nec non *Heinec. in com. ad l. Juliam*, & *Pap. Poppeam pag.* 160., & *Bohemer. in jus Eccleſiaſtic. lib. 4. tit. 15. §. 5.*

(3) *Tom. 5. pag.* 404.

(4) *V. Socrat. lib. 1. cap. 8. & lib. 2. cap. 33. S. Auguſt. cap. 74. in Deutoron.*

(5) *V. Liebenthal. in Colleg. polit. exercit. 2. quæſt. 3.*

celibe si appigli (1), poicche la verginità si può solamente desiderare, anzicche ordinarsi (2). Quindi osservo riguardo a' Suddiaconi, che nel V. secolo il Pontefice *S. Leone* fosse stato quello, che cominciò a sottoponer loro alla legge della continenza (3). Questa per quanto si convenga al Clero, legger si potrà l' Epistola scritta da *S. Ulderico* Vescovo di Augusta al Pontefice *Nicola*, cui mi rimetto (4): come altresì quello, che stimò di rappresentare l' Imperatore *Massimiliano* II. nel 1564. a' Padri del Tridentino Concilio su questo proposito, come avvisar si potrà presso il *Goldasto* (5). Egli è però certo, che un Padre di famiglia forma un picciolo stato, in cui esercita solo le funzioni di Re, e di Giudice, onde stuzzicato viene alla rigenerazione, rimirandosi vestito della più piacevole, ed assoluta autorità del Mondo.

8. Rappresenta altresì il matrimonio presentemente uno de' più grandi misterj della nostra Religione. Nè v' ha dubbio, che rechi una occupazione alle più eccellenti virtù, come sono la carità, la pazienza, e 'l desiderio

(1) Neque enim sicut non mœchaberis, non occides, ita dici potest non nubes. Illa exiguntur, ista offeruntur. *August. de sancta virginit. cap.* 30.

(2) Non enim imperari potest virginitas, sed optari. Nam quæ supra nos sunt, in voto magis, quam in magisterio sunt. *Ambros. de virgin. lib.* 1.

(3) Nam cum extra Clericorum ordinem constitutis nuptiarum societati, & procreationi filiorum studere sit liberum, ad exhibendam tamen perfectæ continentiæ puritatem, nec Subdiaconus quidem connubium carnale conceditur, ut & qui habent, sint tamquam non habentes, & qui non habent, permaneant singulares. *Leo I. ep.* 84. *ad Anastasium Thessalon. Episc.*

V. Juvenin. de Sacram. dissert. X. de matrim. cap. 8. *art.* 1. *n.* 3.

(4) *Brovun. Fascicul. rer. expetendar. to.* 2. *pag.* 161.

(5) *To.* 2. *constitut. Imperial. pag.* 381.

rio di accrescere il numero degli Eletti, e de' Cittadini per lo vantaggio della Repubblica. Quindi fu sempre in pregio la fecondità; e i primi Cristiani con modo particolare sapeano stimare la dignità de' Padri, e delle Madri, riputando loro come immagini di Dio, poicche aveano essi l' onore di cooperare alla produzion degli uomini (1).

9. Considerandosi poi come Sacramento, rappresenta la figura, e l'unione di Gesù Cristo colla Chiesa, onde componesi un sol corpo, di cui egli è capo, e così di pari avviene ne' sposi, leggendosi nella *Genesi* (2). *Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea, & erunt duo in carne una*. Talche la Scrittura ha propriamente voluto esprimere quel nodo più perfetto, che prima era tra' Fedeli, i quali erano *cor unum, & anima una*. E ne sembra, che tai termini abbian rapporto all' origine della donna tirata dalla costa dell' uomo, avendo per objetto quella reciproca corrispondenza dell' affetto del marito, e della soggezione della moglie; per modo che come questo innesto di cuori, e di spiriti egli è perpetuo e continuo, così anche quella de' corpi esser dovea.

10. Si vuol dunque non già una possibile tradizione de' corpi, che da fortuito caso dipender possa, ma si ricerca l' attuale, *ecce nunc*, perche il matrimonio si renda dotato della Grazia. Onde la scuola della Teologia pone il segno mistico di questo Sacramento, non già nella indissolubilità del ligame, o nella reciproca tradizion de' corpi, ma in quella capacità, che si richiede tra due Sposi in attendere all' adempimento di un tale atto. Su questo fondamento adunque si appoggia l' eccellen-

(1) *V. Fleury costume di Crist. Tom. 2. cap. 9.*
(2) 2. 23. 25.

lenza del matrimonio confiderato, come Sacramento, e quanto più quella è grande, altrettanto n'è maggior la profanazione, che ne fa l'impotente, la quale vieppiù reca orrore, fe lungo fe ne rende, ed impraticabile il rimedio, che potrebbe arreftarne il corfo. Quindi in quefto Sacramento vi fi confiderano due caratteri, l'indiffolubilità, e la fantità, dipendendo la prima dalla feconda. Or fe la lagnanza della imbecillità è valevole a ponere in rifchio la indiffolubilità, fenza meno la fantità ne rimane intrifa da un impotente; e perciò i Tribunali Ecclefiaftici su quefto verofimil periglio fuggir dovrebbono quelle pruove, che rifentono del difficile, o dell'impoffibile a poterfi efeguire. Nè v' ha dubbio, che i Giudici in fomiglianti querele ne fembra, che camminino su di un anguito fentiere, che confinato fia da due precipizj egualmente da temerfi. Mirano effi da una parte la diffoluzione del Sacramento, e la fua profanazione dall'altra, talche in quelto difficile rincontro non potranno in altra guifa accertare il più ficuro fentiere, fe non col guidarfi dietro quel lume, che riceveranno dalle varie pruove, e dalle circoltanze diverfe, che concorreranno. Quelte poi, come tanti raggi formeranno una sfavillante verità a guifa di quella chiarezza, che nel Sole rifplende.

§. III. QUERELE S'LL' IMPOTENZA DELL'UOMO NE' PRIMI SECOLI NON INTESE NELLA CHIESA, E PER QUAL MOTIVO.

II. SI' fatte querele d'impotenza, come ne addita la ftoria, per più fecoli intefe non furono, nè dedotte in alcun Foro, fia Ecclefiaftico, fia Secolare, forfe perche il pudore delle donne era in maggior freno, o perche non fi voleffe fporcato un sì augulto Sacramento da sì fatte contefe, le quali in qualche modo perder ne fanno la venerazione. Poffono perciò dirfi furte da una impura fonte di corruzione de'primi coltumi. Di fatto prima

ma de' tempi di S. Gregorio non si parlò nella Chiesa di scioglimento de' matrimonj per tal difetto, come poi dal XIII. secolo in avanti se n' è fatta una gran parte dell' Ecclesiastica disciplina.

12. L'imbecillità della umana natura, che seco ella trasse dopo il peccato del nostro primo Padre, non ha potuto in tutto celarsi, per modocche questo vizio non si fosse dovuto manifestare, con chiamar poi l'attenzion de' Magistrati a dare un qualche sollievo a colui, che ragione aveva di lagnarsene. Non penso ragionar de' tempi della Ebrea Repubblica, perche potrà ciascuno esserne istrutto dal *Seldeno*. Ma a'Romani volgendo lo sguardo, creder mi lice, che presso di loro si fosse tenuto a grave scorno il soggiacere a somiglianti accuse, onde col divorzio, e col ripudio per ventura ne riparavano il progresso, e quel rigoroso esame, che ora richiede la Chiesa con somma giustizia. Quel separarsi di taluno dalla moglie appellavasi divorzio *a diversitate mentium*, *vel quia in diversas partes eunt*, *qui distrabunt matrimonium* (1). Nè presso i Giudei, i Greci, ed i Romani, tra' quali era in uso il divorzio, evvi notizia di leggi appartenenti a' matrimonj degl' impotenti. Appena presso gli Ateniesi una se ne vuol fatta da Solone, con cui permetteasi alla donna sposa di un' uomo mal' atto il potersi congiugnere con alcuno de'di lui parenti, che stato fosse di suo piacere: e di questa legge così ne divisa *Natale di Alessandro* (2): *Absurda & ridicula videtur lex illa, quæ puellæ orbæ ac diviti permittit, ut corporis sui copiam faciat proximis viri, si ille sit impotens. Consilium ejus in ea condenda lege fuit, ut avaritiæ, & improbitati pœnas darent viris, qui impotentiæ suæ conscii,* pe-

(1) *V. Gerard. Nood t. 2, ad lib. 24. tit. 2. de divort., & repud. p.* 521.
(2) *Tom. 2. hist. Eccles. art. 5. de reb. Græcorum p. 144. lit. D.*

pecuniæ tamen cupiditate puellas illas ducebant ob legis privilegium vim naturæ inferentes. Ma poi così ben riflette lo stesso Autore. *Id ex Mosaica lege* Solonem *sumpsisse manifestum est*.

13. Ecco uno sfogo permesso allora per potersi sciorre un matrimonio col passare ad altre nozze. Si vide perciò accordarsi il divorzio di commun consenso (1). Ma poi gl'Imperatori Cristiani vi posero un ragionevol freno con prescriverne le giuste cause, come ferono *Teodosio*, e *Valentiniano* con aggiungervene altre *Leone*, e *Giustiniano* (2). Infra le molte, che additar si potrebbono, è da notarsi la seguente. *Si Uxoris castitati insidiatus, aliis etiam adulterandam tradere tentaverit*. Ma nel tempo medemo stabilite furono le pene dell'ingiusto ripudio, che additate sono da' Giureconsulti *Paolo*, ed *Ulpiano* (3), e ce ne reca distinta la notizia *Antonio Ottomano* (4).

14. Eravi anche il divorzio, che dicevasi *bona gratia*, nel qual caso aspettar dovea la donna un anno per passare ad altre nozze, *ne de prole dubitandi occasio daretur* (5). Onde dice *Ulpiano* (6). *Plerique enim cum bona gratia discedunt, plerique cum ira sui animi, & offensa*. Non vollero però, che campeggiato avesse la fal-

(1) *Ut in l. si constante Cod. de divor., & repud. Vid. Cujac. tom. 9. par. 1. colun.* 557. *ad tit. 17. lib. V. Cod. de repud.*

(2) *Ut in l. consensu, & in l. caus. Cod. eod. tit. Nov. de nupt. & Nov. ut liceat Matri, & Aviæ: V. Cujac. loc. cit.* Veggasi nel *Cod. Teodosiano* la *l.* 2. sotto il *tit. de sponsalib.*, e la *l. un.* sotto il *tit. de infirm. pæn. celib.*

(3) *In l. 8. ff. de capt.*

(4) *De vet. rit. nupt. in cap. 12. de multa repudii apud Brissonium de jure connub. p. 274.*

(5) *V. Brissonium de jure connubior. pag. 244. edit. Amstelod. 1662.*

(6) *In l. 30. §. 10. ff. de donat. inter vir., & uxor.*

fità delle querele, poicche a designate pene sottoposti furono i mendaci accusatori, come specialmente praticò l'Imperator *Costantino*, cui di restringer piacque l'accuse in certi limitati confini (1). Il Re Teodorico per i suoi Goti anche determinar volle le giuste cause del divorzio. *Causæ autem justæ debent esse divortii*, come potrà leggersi presso il *Goldasto* (2). Nè questa unica strada conduceva per la separazion de' mariti dalle mogli, poicche permetteasi anche loro l'azione chiamata *de moribus*; potendo l'un l'altro accusare su de' rei costumi. Questa dicevasi anche *actio malæ tractationis*, i cui vestigj si leggono in varj *testi* (3). Veggasi quanto ne scrive il dotto *Cujacio* su questo titolo 17. del *Cod. de repudiis*, *&* *judiciis de moribus sublato* (4), rapportando, come da *Giustiniano* spenta si fosse tale azione, ei contentandosi delle pene irrogate per l'ingiusto ripudio. E se taluno appieno inteso esser volesse delle varie leggi degl' Imperatori intorno al divorzio promulgate, che non poco alterarono la disciplina della Chiesa, legger potrà la dotta dissertazione, che ne reca il *Calmet*, premettendola innanzi al commentario del *Deutoronomio*, ove con somma erudizione si fa ad esaminar questa materia da' suoi principj.

15.

(1) *Ut in l. 1. Cod. Theodos. hoc tit.*
Non mittitur autem repudium, nisi meritis ex causis, alioquin injusti repudii actio est, pœnalis actio. *In l. 8. ff. de capt.*, *&* *post lim.* fit mentio pœnarum discidii, & pœnæ sunt eæ: mulier, quæ absque probabili causa discedit a marito, vel quæ discedendi causam marito præbet, dotem amittit, & lucra nuptialia, quæ maritus servat liberis communibus, & intra quinquennium alteri nubere non potest.

(2) *Costitution. Imperial. tom. 3. pag. 22.*

(3) *In l. 5. ff. de pact. dotal. in l. 15. §. 1. in l. 47. ff. solut. matrim. Vid. Gerard. Nood. to. 2. in com. ad lib. 24. tit. 2. de divor.*, *& repud. p. 523.*

(4) *Tom. 1. par. 1. paratit. in lib. V. Cod. Justin. col. 332. lit. E.*

15. Intanto uopo è dire, che ſotto ſomiglianti querele ſovente maſcheravanſi quelle dell' impotenza, come ſe ſcorno ſi aveſſe di paleſarla. Ma quantunque ſi foſſe introdotta queſta libertà del divorzio, rapporta *Dionigi di Alicarnaſſo* (1), che per tutto il 520. dopo la fondazion di Roma non ſe ne aſcoltò veruno eſempio, perche riguardavaſi, come ſacro il vincolo del matrimonio, ſenza, che ſciogliér ſi poteſſe. E *Valerio Maſſimo* ſi attiene alla ſteſſa epoca, poicche ſcrive (2): *Repudium inter Uxorem, & virum a condita Urbe uſque ad viceſimum, & quincenteſimum annum nullum interceſſit. Primus autem Spurius Carvilius uxorem ſterilitatis cauſa dimiſit, qui quamquam tolerabili ratione motus videbatur, reprehentione tamen non caruit: quia nec cupiditatem quidem liberorum conjugali fidei proponi debuiſſe arbitrabatur*. Benvero oſſerva il dotto *Antonio Mornacio* (3), che Roma, ancorche gentile, malamente ſoffriva ſimiglianti divorzj, che ebbero il lor principio dal cennato Spurio Carvilio, recandone la teſtimonianza un frammento di *Cicerone* (4), ove leggeſi: *firmiter enim majores noſtri ſtabilia matrimonia eſſe voluerunt*.

16. Devo però credere, che poi la Romana Repubblica con piacere daſſe mano a tai repudj, riputandogli, come mezzi per ovviare a mali maggiori, i quali derivavano talvolta da quelle unioni, che piuttoſto cagioni erano di continue diſcordie, non che di quella pace, che tra gli ammogliati deſiderar ſi dovea. Talche ſiccome ne avviſa il *Bodino* (5): *Nam ante repudiorum jura,*

G 2 *quæ*

(1) *In lib. 2. vid. Franciſc. Hotman. de ritu nuptiar., & matrim. cap. 1.*

(2) *Lib. 2. cap. 1. de matrim. ritu n. 4. V. Cujac. ad nov. conſt. Juſtin. in expoſit. nov. 22. tom. 2. col. 1072. lit. D.*

(3) *In digeſt. l. 24. tit. 2. de divortiis, & repudiis in l. 2.*

(4) *In lib. 6. de Rep. apud Nonium.*

(5) *De repub. lib. 1. cap. 3. p. 29.*

quæ anno post Orbem conditam quincentesimo a Spurio Carvilio originem acceperunt, unius Uxor in veneficio mariti deprehensa, ac paricidii damnata, socias criminis accusavit, ac mutuis deinde accusationibus septuaginta, quæ viros enecarant, supplicio affectæ fuerunt. Quanto magis id metuendum, ubi repudia probibentur.

17. Avviene bene spesso, che tra' congiunti in quel stretto ligame nascano delle dispiacevoli amarezze di tal sorte, che non permettesi il palesarle per isfuggir quella favola, che se ne farebbe nelle pubbliche assemblee, ove decider si suole, cui de'due ne assista la ragione. Qualche esempio ne traluce da quello ne rapporta lo stesso Autore di essere avvenuto presso de' Romani. Fu pregato Paolo Emilio dagli amici a dire il perche senza ragione alcuna ripudiato avea la moglie, la quale, oltre il dipendere da sangue patrizio, aveva il preggio della castità, e di essere stata feconda. Egli a tal richiesta rispondette col far loro vedere una sua scarpa, la quale nulla ostante, che ben cucita fosse, non additava però, iu qual parte offendesse il suo piede: *Calceum eleganter consutum ostendit, sed qua parte pedem offenderet, præter se neminem scire*. Non sia dunque meraviglia, se dandosi questa libertà, avvenisse, che un marito più mogli avesse, ed una moglie più mariti, onde dice *S. Girolamo* (1) scrivendo de'suoi tempi. *Vidi duo inter se paria vilissimorum e plebe bominum comparata, unum quia viginti sepellisset Uxores, alterum quæ vigesimum secundum babuisset maritum, extremo sibi, ut ipsi putabant matrimonio copulatos. Summa omnium expectatione, virorum pariter ac feminarum post tantas rudes, quis quem prius effer-*

(1) *In lib. de Monogam. cap. 3. Vid. Ritters. differen. jur. civil. lib. 2. cap. 1. de sec. nuptiis.*

efferret. Vicit maritus, & totius Urbis Populo confluente coronatus, & palmam tenens, odoreamque per singulos sibi acclamantes Uxoris multinubæ feretrum precedebat.

§. IV. DIVORTIO ANCHE CONTINUATO DOPO LA LEGGE DEL VANGELO.

18. RIschiarato poi il Mondo dal Vangelo, non per tanto cessorono i divorzj, le cui leggi tutte da' Principi dipendevano. Nè ciò recar dee meraviglia, se la fiera persecuzione si riflette, che soffrì la Chiesa fino a'tempi di Costantino, la quale a guisa di profonda base ne sostenne, e ne sosterrà per tutti i secoli il di lei più fermo edificio. Ma dapoiche quella ricevette la desiata pace, per ventura tollerò quel torto, che le si facea nel non riconoscerla giudice su di un punto, che non già da profane leggi, ma da quella del Vangelo riconoscer dovea la sua dipendenza. Ei è però certo di non esservi rastro sì nella Chiesa Greca, che Latina, per quanto giugne a mia notizia, nè *Canone* si addita di alcun Concilio, da cui si rilevasse di aver elleno posto mano in somiglianti cause di divorzj, le quali permettevano la libertà di contrarre altre nozze, sebbene con giustizia loro ne spettasse la cognizione. Ed anche molto meno cominciata aveva a trionfare il vizio dell' impotenza, che smascherossi, allorche si restrinse quella libertà primiera, la quale godeasi nel rompere per tanti mezzi i nodi conjugali.

§. V. DIFETTO DELL' IMPOTENZA SVELATO LA PRIMA VOLTA SOTTO GIUSTINIANO.

19. ECco come la prima volta svelossi dall' Imperator *Giustiniano* l'impotenza dell'uomo. Già ella per più secoli era stata sepolta in perpetuo oblio, ma egli aggregolla all'altre cause del ripudio fino al suo tempo stabilite. Ben dunque si avvisa, che un tal vizio fosse stato nascosto, quasi per tutto il VI. secolo, in cui visse

(1) *In l.* 10. *Cod. de repud.*

ſe quel Ceſare. Le ſue parole ſon queſte (1). *In cauſis jamdudum ſpecialiter definitis, & quibus recte mittuntur repudia, illam additamus, ut ſi maritus uxori ab initio matrimonii uſque ad duos annos continuos computandos coire minime propter naturalem imbecillitatem valeat, poſſit mulier, vel ejus parentes ſine periculo dotis ammittendæ repudium marito mittere: Ita tamen ut ante nuptias donatio eiſdem marito ſervetur.*

20. Gli ſembrò poi breve il tempo preſcritto degli due anni, onde colla ſua *Novella* prolungollo fino a tre anni. In eſſa repilogando, e confermando, quanto ordinato avea nella traſcritta legge, così ſoggiugne. *Hanc itaque legem corrigimus brevi quadam adjectione. Non enim biennium numerari ſolum ex ipſo tempore copulationis, ſed triennium volumus, edocti namque ſumus ex iis, quæ ante hæc provenerunt, quoſdam amplius quam biennium temporis non valentes, poſtea potentes oſtenſos miniſtrare filiorum procreationi.* Sicche è da dirſi, che con queſta novella legge altro non ſi fe, ſe non prolungare il divorzio, e differirlo per tre anni ove la moglie accuſava il marito di languidezza; perciocche per avventura occorſo era, che tra queſto tempo l'uomo un tal difetto ſuperato aveſſe. Nulla però ſi preſcrive intorno alla di lui iſpezione, per oſſervarſi, ſe il ſuo corpo foſſe ben conformato, e ſe viſibile, o pur naſcoſta era la ſua mancanza. E della donna molto meno ſi fa diſcorſo, perchè eſponer ſi doveſſe al giudizio delle Matrone, e così ſottoporſi ad una ſcrupoloſa anatomia il ſuo corpo vivente, acciò la integrità ſerviſſe in teſtimonio della verità della querela.

21. Ma quello che fa più peſo ſi è, che ordinò *Giuſtiniano* non permetterſi il repudio, ſe non dopo ſcorſo

(1) *In authentica de nupt. colat.* 4. *novell.* 22. *tit.* 1. §. *per occaſionem.*

ſo il terzo anno, che la donna coll'uomo eraſi congiunta, cioè *ex ipſo tempore copulationis*, e terminato queſto tempo reſtava quella nella libertà di contrarre altre nozze. Quindi con queſta legge baſtava, che compiuto ſi foſſe il triennio, ma non ſi ordinò, che paſſar ne doveſſe un altro per farſi un nuovo eſperimento dopo la richieſta ſeparazione. Si tenga intanto preſente queſta rifleſſione per farſene, quando verrammi ad uopo, l' uſo opportuno. Comunque ella ſia ſtata, crede il *Bodino* (1), che queſta *Novella* l'aveſſe promulgata quello Imperatore per compiacere alle donne, ſtuzzicato da Teodora ſua moglie, la quale molto prevalendo ſul di lui animo portavalo a quanto ella deſiderava. Con ſomma ragione dunque così prima lagnavaſi *Tertulliano*. *Ubi eſt illa felicitas, quæ per ſexcentos fere annos nulla repudium domus ſcripſit? ut nunc in fœminis præ auro nullum eſt leve membrum, præ vino nullum eſt liberum oſculum, repudium vero quaſi votum eſt, & matrimonii fructus.*

§. VI. Come tollerato da' Pontefici.

22. Osserva il *Seldeno* (2), che tuttavia continuò dopo Giuſtiniano la libertà del ripudio, e non v'ha dubbio, che averebbe dovuto corrigerſi dalla Chieſa, riputandoſi come ſpenta dalla legge del Vangelo. Ma i Pontefici di quel tempo, de'quali molti ne veneriano preſſo de' Sacroſanti Altari, apertamente non ſe ne dolſero: e per quanto ſi rileva dal corpo del Canonico *diritto*, non per anche eſſi avevan vindicata queſta lor ragione per l' eſame di ſimiglianti cauſe.

23. Appena leggo queſto *Canone* del primo Concilio *Arelatenſe* tenuto nel 314. *De his qui coniuges ſuas in adulterio deprehendunt, & iidem ſunt adoleſcentes fideles*

(1) *De repub. lib.* 1. *cap.* 3.
(2) *Uxor hebraica cap.* 29.

les, *&* *prohibentur nubere*, *placuit*, *ut in quantum possit*, *consilium eis detur*, *ne viventibus Uxoribus suis*, *licet adulteris alias accipiant*. Sicche la Chiesa nel principio del IV. secolo stimò soltanto di spiegarsi con dire *consilium eis detur*. Fu dunque consiglio, e non precetto. Ma poi nel *Concilio Cartaginese* radunato, come nota il *Doviat* (1) nel 418. sotto il Pontefice *Celestino I.* vi si legge il seguente *Canone* rapportato dall' *Arduino* (2). *Placuit ut secundum Evangelicam*, *&* *Apostolicam disciplinam*, *neque dimissus ab Uxore*, *neque dimissa a marito alteri conjungatur*, *ita maneant*, *aut sibimet concilientur*, *quod si contempserint*, *ad pœnitentiam redigantur*. *In qua causa legem Imperialem petendum est promulgari*. In questo *Concilio* intervenne eziandio *S. Agostino*, ed osservar si potrebbono le sue Opere in molti luoghi (3), per vedersi, come ei insegnasse la sana dottrina su questa materia, che per non picciolo tempo fu molto dibattuta. Comeche erano in quei tempi composte le Chiese di Giudei, e di Gentili, difficilmente costoro si riducevano a deponere la goduta libertà de' ripudj, resi a' primi già familiare. Or se la giusta causa del ripudio esser possa il solo adulterio, come in appresso fu disputato, sarà questo essaminato tra non guari, quando farò parola del *Cap. Quod autem caus.* 33. *quæst.* 1., che mi chiamarà al rischiaramento di tal punto.

24. Intanto ciò, che ho accennato torna a far ben conoscere, che non erasi formata qualche lunga tela giudiziaria per ottenersi il ripudio, poicche bastava *mittere repudium per nuncium*, come scrivono gli Autori.

E

(1) *Prænot. Canon, lib.* 2. *cap.* 11, §. 7.

(2) *Tom.* 1. *Concilior. p.* 923.

(3) *Lib.* 50. *Homil.* 49. *Tom. X.*, *&* *Tom. IV. in lib. de fide*, *&* *opera cap.* 19., *&* *in lib. I. ad Polent. de Adulterinis Conjugiis*.

E se fosse stato d' uopo provarne le cause, che si allegavano, mi lice credere, che molto laconico ne fosse il processo, senza soffrirsi quel gravissimo imbarazzo di ricercar tante minute pruove, le quali per necessità penetrar doveano le viscere dell'onestà, e della femminil pudicizia; poicche al dir di *Livio* (1). *Quid salvi est mulieri amissa pudicitia*. Era perciò in orrore quell' impudico saggio, e quel cimento inverecondo della propria ispezione, per non esservi allora lo spirito di superarlo. E che sia così, chiaro si rileva dallo stesso *Valerio Massimo*. Imperciocche quello Spurio Carvilio, che fu il primo a ripudiar la moglie, stimò di accagionarne la di lei sterilità per non confessar la propria impotenza. E se così stato non fosse, ei non averebbe avuto bisogno di soggiugnere (2): *Sed quo Patronale decus verecundiæ munimento tutius esset, in jus vocanti matronam corpus ejus attingere non permiserunt, ut inviolata manus alienæ tactu stola relinqueretur*. Adunque la sterilità non derivava dal difetto della moglie, che discacciavasi, ma dall'insufficienza del marito, che ripudiavala, e con tutto ciò *in jus vocandi corpus ejus attingere non permiserunt*. Di che argomentar si puote, come i Romani, quantunque guidati da una falsa religione, gelosi stati fossero di questa natural verecondia, qual poi *S. Ambrogio* (3), *S. Agostino* (4), e tanti altri SS. Padri con espressioni troppo vive han cercato difendere.

25. E perche vieppiù si ravvisi, che anche sotto la legge del Vangelo coverto sovente siasi il difetto dell' im-

H

(1) *Lib.* 1.
(2) *Loc. cit. n.* 5.
(3) *Lib.* 8. *Ep.* 64.
(4) *De Civit. Dei cap.* 18. Veggasi la prima differtaz. latina §. 4. *n.* 27. *pag.* 86.

impotenza sotto quello della sterilità, comecchè questa non dà giusto motivo di sciorre il matrimonio, (per quanto ne avverte *S. Agostino* (1), e da espresso *Canone* viene stabilito (2)), perciò quella allegandosi, non si giugneva al bramato fine. Nè può essere di esempio lo scioglimento del matrimonio di Lodovico XII. con Giovanna di Francia figlia di Lodovico XI., perche una delle ragioni di accordarlo si fu, come leggesi nella Bolla di *Alessandro VI.*: *Aut præfatus Ludovicus modernus Rex per tempus a jure statutum præfatæ Johannæ cohabitaverit interim, consummationi matrimonii operam dando, quodque dicta Johanna liberos, parere non possit, aut de aliquo alio legitimo impedimento, propter quod inter ipsos Ludovicum modernum Regem, & Johannam matrimonium canonice subsistere non potuit, matrimonium horum nullum fuisse, & esse dicta auctoritate declaretis, prout de jure fuerit faciendum: facientes, quod declaraveritis per censuram Ecclesiasticam firmiter observari.*

26. Questo Breve segnato fu nel 1498. mentre correva il sesto anno del Pontificato di Alessandro VI., ed intiero lo ritrovo in tal guisa rapportato dal *Renato Coppino* (3), soggiugnendo: *Quibus ex Pontificiis literis obiter elicito, alterius conjugum sterilitatem justam fuisse Gallis rescindendi causam matrimonii: Quam alias Romana Ecclesia vulgo non admittebat*: come spiegollo il Pontefice *Alessandro III.* nel

(1) Vinculum nuptiarum, & si proles, cujus causa initium est, manifesta sterilitate non subsequatur; Itaut jam scientibus conjugibus, non se filios habituros, separare se tamen, vel ipsa causa filiorum, atque aliis copulare non liceat: Quod si fecerint cum iis, quibus se copulaverint, adulterium committitur; ipsi autem conjuges manent. *August. in lib. de bono conjug.*

(2) *Can. si uxorem 32 quæst. 6.*
Si uxorem quis habeat sterilem... pro fide, & societate sustinet.

(3) *De sacra polit. lib. 2. tit. 7. n. 22. pag. 363.*

nel *cap. Quod sedem*, di cui tra poco farò parola.

27. Quindi osservo altrove (1), che questa legge della sterilità meritato abbia qualche eccezione in persona de'Sovrani; poicche quando Margarita moglie di Davide Re di Scozia ripudiata fu da questo Principe coll' approvazione della S. Sede sul motivo di un tal difetto, bisognava credere, che questo dipendesse dall' impotenza. Quando anche il Pontefice permettè a Dagoberto I. di ripudiare Gumatonda, che ei aveva sposata a' Chlichy, e di prendere in moglie Natilda, da cui nacque Lodovico II., se le Bolle fulminate a'Romilly portano, che la sterilità di questa Principessa stata fosse la cagion del suo scioglimento, bisognava anche credere, che quella derivasse dalla sua natural debolezza.

28. Dal VI. secolo in avanti cominciarono i Pontefici a farsi Giudici di simiglianti contese, nella cui cognizione furono già prevenuti da'Principi del secolo, onde liberamente si posero nell' esercizio di una giurisdizione, che lor conveniva fin dal primo tempo, che il matrimonio fu dotato della grazia del Sacramento. Quelle accuse, che ne riguardavano il discioglimento, come per addietro all'esame del secolar Magistrato si portavano, indi i Pontefici ne cominciarono a vagliar la giustizia. E siccome i casi si proponevano bene spesso fra loro varj e diversi, così varie e diverse eran le loro risposte. Queste poi raccolte dal *Graziano*, non senza qualche abbaglio, verso la metà del XII. secolo formarono il *Decreto*, e da altre riunite sotto il Ponteficato di *Gregorio IX.* nel corso del XIII. secolo ne fu compilato il *Decretale*. Sì fatte risposte date in quei casi, che addivenivano, o sian decreti, che si profferivano, unite

H 2 esse

(1) *Confer. Ecclesiast. tom. 2. liv. 3. conf. 2. §. 7. pag. 146.*

esse con alcuni Canoni degli antichi Concilj, e colle sentenze de' SS. PP. formaron poi il corpo del *Canonico Diritto*, dietro di cui oggiddì guidansi le decisioni di simiglianti giudizj, con essersi introdotta una particolar disciplina, come altrove più diffusamente ho scritto (1). Qualunque però quella sia, non tralascia di così avvertire un dotto Teologo della Francia (2). *Quantumcumque vero corpus juris usum obtineat, nihilo tamen minus credendum non est, quasi legis vim in omnibus Ecclesiis habeat. Decretum Gratiani, & si majorem sibi auctoritatem comparaverit, tamen nunquam pro lege publica receptum fuit, multo minus quinque decretalium libri honorem hunc vindicare poterunt.*

29. Fa dunque mestieri di premettere una diligente analisi di ciascun *Testo* Canonico, che si pone in veduta, in occasione di simiglianti cause. Questa necessaria cura, se cerca sfuggire chiunque far voglia discorso su questa materia, senza meno, che parlerà a coro, come ne dice il Poeta comico *Menandro*, che praticavasi nelle Comedie de' suoi tempi, ove non mancavano di quei, i quali stando dietro gli altri, ne seguivan le voci col solo gestire (1); cosicche non impegnandosi in altro esame, griderà *coabitazione coabitazione*, come assai volte praticano certuni, contenti di dire *Populus mihi sibilat, at mihi plaudo*.

30. Ma se egli vero è, come difficoltar non si puote, che la potestà de' Pontefici, e la loro autorità attaccata al Ponteficato sia stata, la sia, e la sarà sempre l'istessa, così anche avrà una pari forza alcun *Rescritto* del regnante Pontefice per una disputa di questa specie, co-

(1) Vedi la dissertaz. latina §. 3. n. 2. pag. 49. & seq.
(2) *Ellies du Pin. method. studii Theolog. recte instituen. cap.* 29. p. 275.
(2) *V. Joan. Clerc Bibliot. choisie to.* 19. *art.* 7. *pag.* 308.

come la ebbero quei de' ſuoi Predeceſſori - E ſe un tal *Reſcritto* riunito con precedenti ſi riduceſſe in qualche altro particolar Volume, come ſe Gregorio IX. per gli antecedenti *Decreti*, ecco che il corpo del Canonico *Diritto* ſi ridurrebbe ad una ſmiſurata mole, dietro di cui i Giudici guidar dovrebbono le loro deciſioni. Ho ſtimato premettere queſte rifleſſioni per trarne a ſuo tempo le dovute conſeguenze, mentre mi accingo all'analiſi propoſtami.

§. VII. Spiega del Cap. Quod autem caus. 33. qu. 1.

31. IL piu antico *Canone*, che mi ſi preſenta, lo leggo nella *ſeconda parte* del *Decreto cauſ.* 33. *qu.* 1., e queſte ne ſon le parole: *Quod autem propter impoſſibilitatem reddendi debitum mulier a viro ſuo ſeparari non poſſit, authoritate Evangelica, & Apoſtolica probatur. Sic enim Chriſtus ait in Evangelio: Nulli licet dimittere uxorem ſuam, niſi cauſa fornicationis: vel qua alter eorum (ſicut Auguſtinus exponit) fornicatus fuerit, vel ad quam alter alterum pertrahere voluerit. Item Apoſtolus. Mulier quanto tempore vivit vir ejus, alligata eſt legi ipſius, non legi ſibi reddendi debitum, ſed non transferendi ſe ad alium. Item his, qui matrimonio juncti ſunt, præcipio non ego, ſed Dominus: Uxorem a viro ſuo non diſcedere niſi cauſa fornicationis, Evangelica itaque, & Apoſtolica authoritate prohibetur mulier a viro ſuo diſcedere, niſi ob cauſam illam cunctis notiſſimam: qua interveniente ſi diſceſſerit, oportet eam manere innuptam, aut reconciliari viro ſuo, unde datur intelligi, quod impoſſibilitas reddendi debitum non facit conjugii diſſidium.* A sì fatte richieſte riſponde l' Autor del *Canone*, che dal *Graziano* non ſi reca. *His ita reſpondetur, Conjugium confirmatur carnali officio, ut ſupra probatum eſt, poſtquam vero officio confirmatum fuerit: niſi cauſa fornicationis*

non

non licet viro uxorem dimittere, vel uxori a viro discedere, verum antequam confirmetur impossibilitas officii, solvit vinculum conjugii.

32. Tralascia il *Graziano* di additare l'Autore di questo *Testo*; ma avendosi di mira all'altro, che sussiegue, convien dire, che il Pontefice *S. Gregorio* stato lo sia. Qualunque però quello si fosse, ne basta di essere allogato nel corpo del Canonico *Diritto* per meritare la dovuta autorità. Intanto egli è certo, che dal medesimo ne scintillano due inalterabili verità: La prima, che *Conjugium confirmatur carnali officio*: La seconda, *impossibilitas officii solvit vinculum conjugii*. Nulla si prescrive però per la pruova di questa impotenza del carnale officio; *verum antequam confirmetur*, si vuole sciolto il vincolo del matrimonio.

33. Non sarà fuor di proposito di far quivi una brieve dimora nel notare ciò, che fa d'uopo su quelle parole del Vangelo: *Nulli licet dimittere uxorem suam, nisi causa fornicationis*; poicche tornerà a molto rischiarare il punto presente. Premetter debbo per tanto, che in questa occasione avverte così *S. Agostino* (1). *Et in ipsis divinis sententiis ita obscurum est, utrum, & iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur, si alteram duxerit, ut quantum existimo venialiter ibi quisque fallatur*. Lascia il *S. Dottore* vacillante la sua oppinione, la quale nel V. Secolo fu regolata con una impropria interpretazione del Vangelo. Il perche *Natale di Alessandro* parlando di un *Canone* profferito su questo punto da un Concilio tenuto in quel tempo, ebbe a divisare (2). *Evangelium perperam sunt interpretati*

(1) *Lib. de fide, & oper. cap. 19. l. B.*
(2) *Tom. V. Hist. Eccl. sec. V. cap. 5. art. 14.*

ti præsules illi, cum dimissis uxoribus adulteris, alias ipsis superstitibus duci posse senserunt. Sed in hoc venialiter erravere. Et in quæstione, quam fidei non censebant, disciplinam secuti sunt (abusum veriùs dicam) ea tempestate in Galliis vigentem, aut in hac saltem Provincia receptam consuetudinem.

34. Convien dunque di rammentare, che in tempo della legge antica non era così bene spiegata la indissolubilità del matrimonio, come la fu poi nella novella, che lo fè d'istituzione divina, inalzandolo alla dignità di Sacramento, onde rappresenta la inviolabile unione del Verbo colla sua Umanità, e di Gesù Cristo colla Chiesa. Il perche la Chiesa Cattolica mai più ha voluto tollerare il ripudio delle donne, come praticato avea la Sinagoga. Nel IV., e V. Secolo così stimarono di deciderlo i Pontefici *Siricio* (1), ed *Innocenzo I.* (2). Anche in tal guisa spiegossi il divin Maestro. *Quicumque dimiserit uxorem suam, & aliam duxerit, adulterium committit super eam, & si uxor dimiserit virum, & alii nupserit, mœchatur* (3). Nè deve credersi, che Gesù Cristo insegnata abbia una differente dottrina in S. *Matteo* (4), quando fu dimandato dagli Appostoli. *Licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa?* Poicche dopo avere assicurato i Farisei, che il divorzio non distruggeva il matrimonio, per essere stata una tolleranza di Moisè, il quale soffrir dovette le goffaggine di quel Popolo, stimò di risponderе. *Dico autem vobis, quia quicunque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mœchatur, & qui dimissam duxerit, mœchatur.*

35.

(1) *Syric. Ep. ad Hym. Tarrac. Cap.* 4.
(2) *Innoc. I. Ep.* 3. *ad Probua. Cap.* 5.
(3) *Marc.* 10.
(4) *Matth.* 19.

35. Or queste parole *nisi ob fornicationem* han dato motivo di disputare, se l'adulterio rompesse il matrimonio. Ma per ben intendere questo passo di S. *Matteo* rifletter bisogna, come si ha presso S. *Girolamo* (1), che poco innanzi di esser Gesù Cristo al Mondo, sbucciate eran due sette tra Giudei. Diceasi una de' Sammei, e degl' Illianisti l'altra. Credevano i primi non esser loro permesso il ripudiar la moglie, se non quando ella commesso avesse un' azion vergognosa, come leggesi nel *Deuteronomio* (2). I secondi per contrario stimavano, che usar potessero questa libertà per qualunque causa; quindi si vuole, che Giuseppe fosse della seconda, poicche scrive nella sua vita, che aveva ripudiata la moglie sposata in Cesarea, prendendone un altra in Alessandria. Venuto poi il Salvatore, studiossi ciascuna delle due sette di tirarlo al suo partito, e se possibile era, di caricarlo dell' odio di quella, che perdente rimaneva, onde lo richiedettero del suo sentimento. Ma ei colla sua divina sapienza stabilì colle parole della *Genesi* la indissolubilità del matrimonio, il quale secondo la sua prima istituzione franger non poteasi, ove non si morisse uno degli sposi.

36. Confusi i Farisei da cotal risposta, saper vollero di nuovo per qual cagione Moisè permesso avea il ripudio. Ma replicò il Salvatore, come lor Dio, che se Moisè dato avea una tal libertà, ciò avvenuto era per le durezza de' loro cuori, per esser quella contraria al primo istituto del matrimonio, onde vietavala per l'avvenire. E di fatto in questo senso l'intesero i Discepoli, perche dopo gli dimandarono ciò, che far dovea un Uomo

(1) *In Isai. cap.* 8.
(2) *Deuter.* 24.

mo dopo esser separato. Nè altra fu la replica, se non nel farsi un' elogio della continenza, senza potersi rimaritare, onde essi risposero, che se così dura esser dovea la condizion dell' uomo, non era più espediente il prender moglie. Intanto così nota *S. Girolamo* su quelle parole (1): *Dicunt ei discipuli, si ita est causa hominis cum Uxore, non expedit nubere*: *Grave pondus est Uxorum*, dice egli, *si excepta causa fornificationis, eas non licet dimittere. Quid enim si temulenta fuerit, si iracunda, si malis moribus, si luxuriosa, si gulosa, si vaga, si jurgatrix, & maledica, istiusmodi tenenda erit? Velimus, nolimus sustinenda est. Cum enim essemus liberi, voluntarie nos subiecimus servituti*. Adunque scorgesi nettamente vietato il divorzio in quel sinistro senso, e spiegato rimane, che per l' adulterio non si rompa il ligame di questo Sacramento, ma solamente la separazion si permette, come dottamente ne scrive *Giona* Vescovo di Orleans nel suo 2. libro *de istitutione laicali* nel *cap.* 12., che rapporta le succennate parole di quel S. *Dottore* (2).

37. Si rileva perciò, che quel *dico vobis* del Salvatore a' Farisei, i quali chiedevano il divorzio, comprendeva due parti: cioè nella prima il diritto, che aver potea il marito di separarsi da sua moglie, per cagion dell' adulterio, e spiegava la seconda ciò, ch' era loro vietato dopo essersene separati. Sicche quella eccezione *nisi ob fornicationem* cadeva solamente sulla prima parte della data risposta, cioè di non permettersi il divorzio per qualunque causa, come essi pretendevano, ma non per quella dell'adulterio, per quanto saviamen-

I te

(1) *In cap. 19. Matth.*
(2) *V. Spiceleg. acher. tom. 1. pag.* 287.

te è in oppinione l'Angelico Dottor *S. Tommaſo* (1). Quindi troppo chiare ſi ravviſan le parole dell'Appoſtolo *S. Paolo* (2): *Nam quæ ſub viro eſt mulier, vivente viro, alligata eſt legi; ſi autem mortuus fuerit vir eius, ſoluta eſt a lege viri*. Talche ebbe a dire *S. Agoſtino* (3): *Hæc verba Apoſtoli toties requiſita, toties inculcata, vera ſunt, viva ſunt, ſana ſunt, plana ſunt; Nullius viri poſterioris mulier uxor eſſe incipit, niſi prioris eſſe deſinit*.

§. VIII. DISCIPLINA DELLA CHIESA GRECA SU QUESTO PUNTO.

38. NE' altro convien dirne su queſto punto omai ben fermo nella Chieſa Latina, quantunque la Greca non peranche l' abbia ſecondato. Tantoche Clemente IV. nel 1267. (4), Gregorio X. nel 1274. nel Concilio di Lione, Gio. XXI. nel 1277., e Nicola III. nel 1278. ſcorgendo, che non potea loro riuſcire di ſottoporre i Greci a queſta condanna, paghi furon di eſiger da eſſi, che riconoſceſſero i ſette Sacramenti, e che vietata foſſe loro la poligamia. Ma perche in tempo del Concilio di Firenze verſo la metà del XV. ſecolo ſi ravviſò il di loro errore più dilatato nell'Oriente, ed approvato anche da' proprj Veſcovi, i quali ſoſtener lo vollero innanzi Eugenio IV., perciò queſto Pontefice ſi vide nella neceſſità di rimproverargli, ed avvertirgli, perche proccuraſſero di abolire l' introdotto abuſo, come leggeſi nella *ſeſſione* 25. di queſto Concilio. Indi avviſandoſi, che nel XVI. ſecolo i Proteſtanti allo ſteſſo fallo de'Greci condeſcender voleano nel preten-der

(1) Quicumque dimiſerit uxorem, & aliam duxerit niſi ob fornicationem, mæchatur: eſt enim ea exceptionis natura, ut excipiat ab eo, quod proceſſit non ab eo, quod ſequitur. *D. Thom. in 4. diſt. 33. art. 5. ad 4.*

(2) *Rom. 7. 2.*

(3) *Lib. 2. de Adult. conjug. cap. 5.*

(4) *Confeſ. fidei ſub Clem. IV.*

der disciolto il matrimonio a cagion dell' adulterio, si vide il *Tridentino Concilio* nel bisogno di decidere (1), che la Chiesa non errava nell'insegnare il contrario sentimento. Anzi come avvisa il *Cardinal Pallavicino*, su questo luogo profferito si sarebbe un *Canone* più forte, ma moderato fu a richiesta degli Ambasciatori di Venezia a riguardo de' Greci, che ritrovavansi nell' Isole appartenenti a quella Repubblica, siccome anche testimonianza ce ne reca *Natale di Alessandro* nella sua Storia Ecclesiastica (2).

§. IX. SPIEGA DEL C. QUOD AUTEM INTERROGASTI.

39. RIpigliando ora il' tralasciato ordine so grado a ragionare dell'altro *Canone*, che immediatamente dopo viene, le cui parole sono queste: *Quod autem interrogasti de bis, qui matrimonio juncti sunt, & nubere non possunt. Si ille aliam, vel illa alium ducere possit? de quibus scriptum est: Vir, & mulier si se conjunxerint, & dixerit postea mulier de viro, quod coire non possit sum ea: Si potest probare, quod verum sit per justum ju-*

(1) *Sef. 24. cap. 7.*

(2) Septimus Canon paratus fuerat cum anathemate in eum, qui diceret matrimonia consummata ob adulterium dissolvi: sed Oratores Veneti exposuerant partibus, canone ita concepto inferri posse non modicam offensionem Græcis in subjectis Reipublicæ locis degentibus, scilicet in Insulis Cretæ, Cypri, Corcyræ, Zacintho, Cephaloniæ &c. qui quamvis ritu suo viverent, tamen Præsulibus a Rom. Pontifice assumptis obtemperarent. Satis enim constare id in more apud Græcos positum, ut uxorem adulteram deserant, & aliam ducant, nec propterea illos damnatos, aut anathemate percussos ab ulla Synodo œcumenica, non a Lugdunensi II., non a Florentina, etiamsi Rom., & Catholicæ Ecclesiæ mos hujusmodi liquido innotuisset: Quamobrem Canon ita lenitus est, ut notam hæresis opinioni contrariæ, quam Græci sectabantur, non inureret, sed anathema dumtaxat infligeret iis, qui Ecclesiam temere in eo vituperarent, quæ optimis nixa fundamentis eam doctrinam, tametsi non tanquam fidei dogma tradit. *Hist. Ecc. tom. 8. sec. XV., e XVI. dissert. 12. art. 14. §. 3. p. 659.*

dicium, *accipiat alium*: *Si autem ille aliam acceperit*, *separentur*.

40. Questo *Testo* si vuol tratto da una Pistola dello stesso *S. Gregorio* dirizzata a Gio: Arcivescovo di Ravenna, continuando forse a rispondergli sulle prime dimande. La difficoltà, che incontra questo *Canone* per sapersene il vero Autore, la notai altrove (1). E quando fosse di quel Pontefice, che visse verso la fine del VI. secolo, o pure, come altri pensano, di Gregorio II., che tenne la Cattedra di S. Pietro nel principio dell' VIII., egli è certo, che ci fa conoscere l'indole della Chiesa. Allora era questa contenta della pruova dell' impotenza dell' uomo da farsi per *justum judicium*, per dirsi alla donna *accipiat alium*.

41. Se però non vado errato, ne sembra, che questo *justum judicium* proposto verso la fine del VI. secolo avesse una qualche relazione a quello, che praticavasi fin dal principio del II. per le pruove giuridiche. Era allora in costume quella del fuoco, e se vera sia la cronica inserita nella raccolta della Storia Bizantina, da essa si ravvisa, che Demetrio XI. Vescovo di Alessandria provar volendo, come nel corso di 48. anni avea vissuto con sua moglie a guisa di un fratello, fe ponere del fuoco ne' di lei abiti, che non si bruciarono, in ripruova di questa occulta verità. Ma un tal fatto, al notar di un dotto *Autore* (2), non vien dagli antichi riferito: Come in rincontro meritar deve ogni fede, ciò, che ne avvisa *Gregorio Turonense* (3), essere avvenuto nella persona di Simplicio Vescovo di Autun, il qua-

(1) *Vid.* dis. lat. §. 3. *n.* 30. *pag.* 61.
(2) *Gilibert. traite de l' opinion to.* 2. *liv.* 6. §. 50. *pag.* 352.
(3) *De gloria Confessor. cap.* 76.

quale nel IV. secolo fu innalzato a tal carica, essendo maritato. La sua castissima moglie non potè risolversi a lasciar lo sposo, avvegnacche destinato al governo di quella Chiesa, onde continuò a dormir nella di lui stanza. Di questo conjugale affetto ne mormorò il Popolo, anzi ne accusò il Santo Prelato della sua sospicata incontinenza, di cui la sposa scagionar volendolo, fe ponere il fuoco nella sua propria veste nel giorno di Natale, ove lo tenne per lo spazio di un ora: Indi lo passò in quella di suo marito, cui disse di riceverlo, perche niun danno ne averebbe riportato, e così si sarebbe veduto come infra loro il fuoco della concupiscenza al pari degli accesi carboni ne' loro panni nulla più operava. Il Popolo restando sopraffatto da questa meraviglia, di là a pochi giorni più di mille persone dimandarono, e rigenerati furono col santo lavacro.

42. Sul principio del V. secolo S. Brizio Vescovo di Tours successore di S. Martino falsamente accusato di esser Padre di un figliuolo, si giustificò innanzi al Popolo con due miracoli. Col primo fe parlare al Bambino nato da trenta giorni; e col secondo, portò nella sua veste gli accesi carboni senza bruciarsi fin al Sepolcro di S. Martino (1).

43. Questa pruova, come altresì quella del duello creduta fu giuridica per formare un giusto giudizio sulla ricerca della verità, che altercavasi, onde amendue si videro autorizzate dalle leggi di Borgogna, de'Danesi, de' Baveri, de' Francesi, degli Alemani, e de' Lombardi. Anzi quella del fuoco si ravvisa ordinata in diversi articoli della Legge de' Ripuarj, ed inserita poi nella legge Salica. Di fatto il Re Contrando avendo ac-

(1) *Gilibert. loc. cit.*

accusato di perfidia il Duca Bozone, questi lo sfidò al duello, acciò col giudizio di Dio avesse potuto provare la falsità dell'accusa. *Ponens hoc in Dei judicio, ut ille discernat, cum nos in unius campi planitie viderit dimicare*. Altro esempio ce ne reca *Fredegario* (1) di Gundeberga Sorella del Re Clotario. Costei come accusata fu di aver avvelenato il Re Caroaldo suo marito, si determinò conoscersi la verità dell'imputato delitto per mezzo del duello, dovendosi battere due, uno per la Regina, e per lo Re l'altro, il quale rimasto vinto, risultò quella innocente.

44. Ebbe voga questo reo costume anche nel V. Secolo, e non poco si affaticò S. Avito Vescovo di Vienna per isbarbicarlo da Gondebaldo eretico Arriano, che cercò di convertire; ma ciò nulla ostante pur continuò a' tempi di Sigismondo di lui figlio, sebbene abbracciato avesse la fede ortodossa. Quindi osservasi, che *Ivone Carnotense* (2) nel XI. Secolo, e S. *Bernardo* (3) nel seguente parlano di questa pruova del fuoco, come comune a' loro tempi, ed autorizzata dalle Leggi Ecclesiastiche. Anzi il primo Autore portò oppinione, che alcune volte faceva d'uopo ricorrere al divino testimonio, se l'umano mancasse, come praticato fu in diversi casi, che legger si possono presso *Icmaro* (4), ed in maggior copia son rapportati dal *Gilbert*. (5).

45. Questo *justum Judicium* però, che leggesi nel *Testo* pocanzi trascritto, a buona equità non convien fondarlo

(1) *Cap.* 25., & *cap.* 51. Questo fatto anche vien rapportato da Paolo Diacono nella sua Storia de' Re Longobardi tradotto dal latino *lib.* 4. *cap.* 16. *p.* 187. *edit. di Milano V. Gregor. Turon. lib.*7. *c.* 14.
(2) *Ep.* 74.
(3) *Passim in Epist.*
(4) *De divort. Lothar.*, & *Thietheberge.*
(5) *Loc. cit.*

darlo sulle rammentate pruove del fuoco, e del duello, ma piuttosto intender deesi per quel maturo esame, che il Giudice far dovea sulla verità dell' accusa, che proponeasi dalla donna. Il doversi quella esattamente vagliare, era di somma giustizia, altrimenti di comun consenso con frode reciproca restava in balia de' conjugati il frangere il Sacramental ligame, calpestandosi il divin precetto del *Quod Deus conjunxit*. Ragion dunque volea, che precedessero gli esatti informi, le pruove si ricevessero lungi da ogni sospetto, s' indagassero i costumi, le virtù morali, e l'indole di coloro, che agognavan la separazione, con aversi presente il tempo del congiungimento. Quando concorrevan poi tante circostanze, che insieme formar potessero il *justum judicium* sull' allegata impotenza, allora il Giudice in pace ponendo la sua coscienza, pronunciava per la donna la favorevol sentenza dell' *accipiat alium*. Ma nel farsi questo criterio creder debbo, che si fermassero su certe verità naturali, che ingannar non potessero, senza far troppo uso delle speculative riflessioni, le quali fan che sovente si perdan quelle di veduta. Aveasi per ventura presente quel paragone, che per sentimento di *Aristotele* così ne reca il *Cabei* (1). *Sicut enim in aqua quieta, & immobili statim imago rei cernitur, dum vero agitatur non nisi distorta, & deformata resultat: Sic rerum notitia primo quidem intuitu dat se in conspectum, ubi vero quis velit longa inquisitione fatigare, non apparet nisi deformata, & ratio est, quia proprium intellectus objectum est veritas.*

46. Tantosto però cominciarono a sbucciar delle distinzioni tra 'l *judicium verum*, e quello, che dicesi *justum*,

(1) *In Methеor. text.* 57. *lib.* 1. *pag.* 329.

ftum, & *rectum*. Fu creduto poterfi formare il primo per mezzo del giuramento, e che il fecondo guidar fi doveffe dietro la dottrina de' *Padri*, e de' *Concilj*. Anzi nel genere delle pruove adatte a ftabilire un tal giufto giudizio, ne ravvifo una rapportata dal *Baluzio* nel modo, che fiegue (1). *Si qua mulier fe reclamaverit, quod vir fuus nunquam cum eo manfiffet, exeant inde ad Crucem, & fi verum fuerit, feparentur, & illa faciat, quod vult*. Qual ne foffe la fua folennità, e'l fuo rito, variano nel defcriverla il *Baluzio* (2), ed il *Martene* (3), che ne reca una più vetufta pratica, e più di effi altrimenti ne divifa il *Gonzalez* (4). Quella però in tal guifa efeguivafi: Le due perfone, che contendevano, in piedi ftar dovevano innanzi una Croce; e colui, che cadeva il primo per non poterfi più reggere, davafi per vinto. Durava ella qualche volta fino a quarantadue notti, come fe ne fa parola ne' *Capitolari* del 779., e e ciò chiamavafi ftare *ad judicium Crucis* (5).

47. Qualunque però ftata foffe, andò poi in difufo, anzi efpreffamente vietata fu dagli fteffi Longobardi, i quali feguito aveano le antiche pruove *ferri candentis*, *aquæ frigidæ*, e fimiglianti: e per la feconda di effe offervar fe ne potrà il rito prefcritto dall'Imperator Lodovico Pio in una fua *Coftituzione* del 825. rapportata dal *Goldafto* (6). Ma poi quefto giudizio fu rivocato con altra *Coftituzione* del 826. dicendofi. *Ut examen aquæ*

(1) *Tom. 1. capitul. pag. 163. num. 17.*
(2) *Ib. to. 2. pag. 1153.*
(3) *To. 3. de antiqu. Ecclef. rit. lib. 3. cap. 7. pag. 457.*
(4) *In com. fup. hoc tit. de frigid. & malefic. n. 11.*
(5) *In formul. Bignon. to. 2. cap. Reg. Franc. Baluz. pag. 50., & in nat. Bign. to. 2. pag. 981., & in not. Baluz. to. 2. pag. 1153. V. Gretfer. to. 1. de Cruce.*
(6) *Goldaft. to. 1. pag. 225. 226., & to. 3. quæft. 309.*

aquæ frigidæ, *quod hactenus faciebant omiſſis omnibus interdicatur*, *nec ulterius fiat* (1). Quindi abbiamo, che l' Imperatore Ottone II. (di cui diverſe leggi inſerite leggonſi nel II. libro delle leggi Longobarde, e ſpecialmente ſotto il *tit. Qualiter quiſque ſe defend. debeat*, oltre le raccolte ne' ſuoi volumi dal ridetto *Goldaſto* (2)) avvegnacche ritenuto aveſſe la pruova del duello (3), riprovando quella de' giuramenti, ſtimò poi di abolire anche la prima al pari delle altre per la ragione, *quia per illam probationem Deus tentabatur*. Onde il cennato *Gonzalez* nel comento, che fa ſul cap. *Propoſuiſti* di *Gregorio VIII.*, che rapporterò tra non guari, in tutto allontanandoſi da quel ſenſo, che per ventura ricever poteſſe in quei tempi il *Teſto* di *S. Gregorio*, fu in ſentimento, che *juſtum judicium*, *ſeu verum in illis juribus* (cioè nel caſo propoſto dal Pontefice) *accipitur pro teſtimonio matronarum*, *juramento accedente ſeptem propinquorum*, *quæ probatio deſideratur ad diſſolvendum matrimonium*, & *ut aliud uxor contrahere valeat*.

48. Per vero dire queſte ſarebbono le interpretazioni, che riputanſi affacevoli per la più convenevole ſpiega di quel *juſtum judicium* propoſto da quel S. Pontefice. Ma ſe rapportar ſi debba a quelle abolite pruove del fuoco, e ſimiglianti ricevute anche dalla Chieſa in quella ſtagione, che di barbarie riſentiva, quando ſi vuol dato fuori il Cap. *Quod autem interrogaſti*, o debba intenderſi, come è mio ſentimento, per quello eſame, che far ſi dovea ſulla verità della propoſta querela, o in fine prender ſi poſſa *pro teſtimonio matronarum*, *juramento accedente*

(1) *Goldaſt. 16. pag.* 269.
(2) *To. 3. conſtit. Imper. pag.* 254.
(3) *Ib. to. 1. pag.* 225., 226., & *to. 3. pag.* 309.

te septem propinquorum, come piace al *Gonzalez* di ſpiegarlo, quantunque in quell' epoca non per anche deſideravaſi la iſpezion delle donzelle, che fu dopo introdotta, di buon grado mi rimetto all'altrui ſavio diſcernimento, perche faccia la ſcelta di quella oppinione, che ſembrerà più propria per indagarſi la mente del Legislatore.

49. Ma piaceſſe al Cielo, che quel *juſtum judicium* del Pontefice S. Gregorio, o di altro, che ſiaſi, incontrato aveſſe queſta ſola falſa interpetrazione. Imperciocche ſebbene ei non ſi foſſe ſognato di circoſcriverlo, e confinarlo in certi diſegnati limiti, diede poi nondimeno la libertà alle *Decretali*, che ſieguono, ed a'loro Commentatori di foggiare altre pruove, che neceſſarie credettero per giugnere a tale ſcopo. Il perche uſcì in campo il ſentimento di alcuni *Canoniſti* (1), e tra queſti dell' *Oſtienſe* (2), i quali inſegnarono, che in ſimiglianti caſi permetter ſi poſſa a' Giudici Eccleſiaſtici di azzardare molte pruove, che in altre occaſioni non ſi conveniſſero. Penſarono perciò d' introdurre il congreſſo, che fu abolito, come dirò a ſuo luogo. Indi di mano in mano ſi architettò una pratica, da cui oggi innalzata ſi vede la gran mole di quella particolar tela giudiziaria, che diſcorre tutta da quel tacito interpetrato permeſſo, che ſi avea a poter inveſtigare una verità, la quale credeaſi per tanti doloſi mezzi poterſi occultare, come dal XII. ſecolo in avanti ne additò l' eſperienza, e fino a' tempi noſtri ce ne fa perſuaſi.

50. Riprendendo ora l' interrotto cammino, poſſo ben dire,

(1) *Jo: Andreas*, *Ancharan. Panormitanus*, & *alii in cap.* 1. *extra de frigidis*.

(2) *Summa Hoſtienſis lib.* 4. *de frigid. n.* 13.

dire, che la già mentovata fu la disciplina serbata dalla Chiesa verso la fine del VI. Secolo, e nel principio del VII., dopo che dato il bando al divorzio cominciarono i Pontefici ad acquistar libero l'esercizio di questa lor giuridizione, per addietro praticata da' Principi Secolari. Costume a dir vero, che assaporar facea una cristiana carità, tutta uniforme a' dettami del Vangelo. Giudicavansi dunque tai cause con uno spirito di dolcezza, e di semplicità; poicchè ebbesi per vero, che la frigidità non fosse finalmente uno stato impenetrabile all' umano ingegno. Onde affermar potrei con certezza, che si ebbe anche in abborrimento quel triennale esperimento ordinato da *Giustiniano* innanzi di permettersi il divorzio. E credettero forse i Pontefici di non imbarazzare simiglianti giudizj con seguir le orme di quelle leggi, le quali profferite non furono da' Sacrosanti Concilj, e da coloro, che gli precedettero nell' occupar la suprema Cattedra del Vaticano. Anzi si osserva, che mai vi deferirono, e riputarono, come adulterj i matrimonj di coloro, che prendevano altra moglie dopo questi divorzj. Il perchè ebbe a dir *S. Agostino* (1). *Non lege hujus sæculi, ubi interveniente repudio conceditur cum aliis copulare connubia . . . . . Sed lege Evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa si alteri nupserit*: e con più ragione anche così spiegossi *S. Girolamo* (2): *aliæ sunt leges Cæsarum, aliæ Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcepit*.

51. Dietro al *Can. Quod interrogasti* immediato sussegue l'altro *Requisisti* (3), che anche dicesi tratto dalla

§. X. SPIEGA DEL C. REQUISITI CAUS. 33.

(1) *Lib. 1. de nupt. & concupisc.*
(2) *In Epist. ad Oceanum.*
(3) *Caus. 33. quæst. 2.*

la pistola di *S. Gregorio*, e mi contenterò d'interamente trascriverlo, acciò il *Testo* si tenga tutto presente. *Requisisti de his, qui ob causam frigidæ naturæ dicunt non posse invicem operam carni dantes commisceri. Iste vero si non potest ea uti pro uxore, habeat eam quasi Sororem, quod si retinaculum conjugale voluerint rescindere, maneant utrinque innupti; nam si huic non poterit concordari naturaliter, quomodo alteri conveniet? Si igitur vir aliam vult uxorem accipere, manifesta patet ratio, quia suggerente diabolo odii fomite exosam eam habuit, & idcirco eam dimittere mendacii falsitate molitur. Quia si mulier causatur, & dicit: Volo esse mater, & filios procreare: uterque eorum septima manu propinquorum tactis sacrosanctis Reliquiis jure jurando dicat, ut nunquam per commistionem carnis conjuncti una caro effecti fuissent, tunc videtur mulierem secundas nuptias contrahere posse. Humanum dico propter infirmitatem carnis eorum; vir autem qui frigidæ naturæ est, maneat sine conjuge, quod & ille aliam copulam acceperit, tunc hi qui juraverunt, perjurii crimine rei teneantur, & pœnitentia peracta priora cogentur recipere connubia. Hoc autem servari præcipitur, cum uterq. idem fatetur: Cæterum si vir asseruit se reddidisse debitum uxori, & illa diffitetur: cui potius fides adhibenda sit, meritò quæritur.*

52. Comincia il *Testo* colla parola *Requisisti*. Era dunque richiesto il Pontefice, perche consultasse su quel caso propostogli della non consumazione del matrimonio per cagione della frigidità dell' uomo, e risponde forse consigliando *ispezione*, e *coabitazione*? Nulla se ne sapeva di questi termini, che ignoti erano in quel tempo, nè simiglianti voci peranche si rinvenivano ne' Lessici di questa disciplina. Dice solamente. *Iste vero si non potest ea uti pro uxore, habeat eam quasi sororem*. Quando,

do, e come ciò addivenir possa, ne parlerò sul *Cap. Consultationi*. Se la donna poi avesse replicato, che non gradiva questo stato di sorella, onde detto avesse *volo esse mater*, *&* *filios procreare*, in tal riscontro *uterque eorum septima manu propinquorum tactis sacrosanctis reliquiis, jurejurando dicat, ut nunquam per commistionem carnis una caro facti fuissent*: qual giuramento adempiuto, *tunc videtur mulierem secundas nuptias contrahere posse*. Se poi affermava l' uomo seguita la consumazione, e negavala la donna, nulla risolvette il Pontefice, poicche risponde, *cui potius fides adhibenda sit, meritò quaeritur*.

53. Adunque giusta le parole, e la mente del *Testo* la settima mano de' congionti (1), o sia il giuramento, che da costoro davasi di non esser seguita la consumazione, bastava a far sì, che il matrimonio si sciogliesse, nè altra pruova si desiderava. Solo però nella *chiosa* delle parole *septima manu* leggo. *Hoc intellige, cum haec non erat virgo: quia si esset virgo, tum sufficeret verum judicium per obstetrices*. Ma ognun ravvisa, che questo *verum judicium, per obstetrices*, quanto è dire l' ispezione della donna, sia una giunta dal Chiosatore, che si prese la libertà di dare una interpretazione, che non merita il *Testo*.

54. Vieppiù perche in quel tempo specialmente era quella tanto detestata dalla Chiesa, e solo alcun sentimento ne scintilla favorevole in S. Cipriano, il quale visse verso la metà del IV. Secolo, per distinguersi nell' Oriente le vere dalle false Vergini, che velar si dovessero, non essendovi particolar legge, che l' avesse ordinata. E di fatto il *Cap. Proposuisti* 4., e l' altro, *Et causam* 14. sotto il *tit. de probat.* e 'l *Cap. Litterae* sotto il tito-

(1) *Propinqui idest affines*, come lo spiega il *Calvino* nel suo *lexidicum juris Caesarei, simul, & Canonici*.

titolo *de frigid.*, *&* *malefic.* de' quali ragionerò tra non guari, la disegnano come una pratica di nuovo introdotta, che da secolo in secolo fu tramandata fino a' tempi di Gregorio VIII., e di Onorio III. Autori di queste *Decretali*, onde poi si è creduto costantemente doversi continuare fino alla presente stagione.

§. XI. Spiega del c. Si quis acceperit.

55. Seguendo il *Decreto* di *Graziano* mi si presenta un altro *Testo*, che comincia. *Si quis acceperit*. Questo si vuol tratto da un Concilio di Compiegne Città della Francia (1), le cui parole son queste: *Si quis acceperit uxorem*, *&* *habuit eam aliquo tempore*, *&* *ipsa fæmina dicit*, *quod nunquam coisset cum ea*, *&* *ille vir dicit*, *quod sic fecit*: *In veritate viri consistat*, *quia vir caput est mulieris*. *Ecce quod impossibilitas reddendi debitum*, *vinculum solvit conjugale*. *Sed hoc de naturali impossibilitate statutum est*: *hæc autem maleficii impedimenta non frigiditate naturali debitum conjugale proinde a viro suo separata est*, *unde quæritur*, *si liceat ei etiam in hoc casu a viro suo discedere*, *&* *alii se copulare?*

56. Questo Concilio, come avvisa il *Doviat* (1), raunato fu nel 756. in tempo del Re Pipino, e sotto il Ponteficato di Paolo I., ritrovandosi descritto nella rubrica de' particolari, nè piu di dieciotto *Canoni*, in esso si ferono. Fra di quelli vi si nota il disopra rapportato, e sovente allegasi da coloro, i quali sostener vogliono, qual punto di fede, che la verità della consumazione del matrimonio dalla sola assertiva del marito dipender debba. Quando questa disciplina si attendesse, in un punto avrebbon fine simiglianti cause. Impercciocche, qual uomo sarebbe mai cotanto dolciato, che accusato

(1) De his in Concilio apud Compendium habito statutum est.
(2) *Prænotionum Canonic. lib. 2. cap. 16. n. 4.*

ſato di debolezza, non cercarà di toſto sbarazzarſi da sì vergognoſa querela, per non perder la moglie, e con lei il poſſeſſo dell'acquiſtata dote, ſenza ſoffrir altra pena, che di un ſolo mendacio? Anzi non vi ſarà chi oſi accagionarlo di queſto reato, poicche non gli mancarebbon modi di maſcherarlo con tante veroſimili congetture di una ideata conſumazione. Ho avuto per tanto del diſpiacere, che il Chioſatore di queſto *teſto* Canonico ſiaſi ſervito per formarne l' autorità di un verſo di Ovidio *de Arte amandi*: *A Juvene, & Cupido credatur reddita virgo?* Ma ſenza entrare in altro diſame, contento ſon io di far conoſcere, che per la metà del VIII. ſecolo la Chieſa non peranco penſato avea a queſto gran eſpediente del triennale eſperimento. E di notar conviene, che termina il *Teſto* con un punto interrogativo, ſenza nulla decidere; poicche intorno l'aver la donna accuſato il marito d'impotenza, ſoltanto dice: *Quæritur, ſi liceat ei etiam in hoc caſu a viro ſuo diſcedere?*

57. DAl *Decreto* paſſo ora al *Decretale* per vagliare quei *Teſti*, i quali allegar ſi ſogliono ne' Tribunali Ecleſiaſtici in ſoſtegno dell'iſpezione. Il primo egli è il *Cap. Propoſuiſti di Gregorio VIII.* ſotto il *tit.19. de probationibus*. Odanſene parole. *Propoſuiſti quod cauſa Matrimonii, quæ inter O. de Caſanova, & S. Mulierem vertitur, tibi fuit de mandato Apoſtolico delegata. Cumque partes eſſent in tua præſentia conſtitutæ, mulier propoſuit ſe nec a viro cognita, nec potuiſſe cognoſci, quod tam proprio juramento, quam teſtimonio ſeptem mulierum probavit, quæ per aſpectum corporis, eam eſſe Virginem aſſeverant, viro per juramentum ſuum contrarium aſſerente. Videtur igitur nobis, quod juramento Puellæ, & teſtimonio illarum ſeptem mulierum fides eſt potius adhibenda.* §. XII. SPIEGA DEL C. PROPOSUISTI.

58.

58. Questo fu il sentimento di *Gregorio* VIII. dietro di cui siegue quello di *Onorio* III., che leggesi nel *Cap.* 14. sotto lo stesso titolo, così spiegandosi il Pontefice: *Causam Matrimonii, quæ inter V. Juvenem, & G. Puellam senensem, quæ se virginem, & monacham profitetur noscitur agitari. Mandamus quatenus eamdem Puellam ponatis interim in illo Monasterio, quod intravit, ut ibi secure valeat commorari, donec judiciali sententia, quid agi debeat, decernatur: recepturi postmodum non solum probationes viri, quas inducere voluerit contra mulieres illas, quæ ad investigandum signa virginitatis ex parte Puellæ fuerint introductæ, verum etiam probationes alias hoc negotium contingentes, quas pars utralibet duxerit producendas. Et quia (ut dicit Canon) sæpe manus fallitur, & oculus obstetricum, volumus, & mandamus, ut adhuc honestas Matronas providas, & prudentes deputare curetis ad inquirendum, utrum dicta Puella virginitatis privilegio sit munita*. E per quello ne riguarda a questo punto della ispezione, lo stesso *Onorio* III. nel *Cap.* 7. *Litteræ* sotto il *tit. de frigid. & malefic.* con maggior accuratezzza la prescrive, come ivi può leggersi; tralasciando per amor di brevità di trascriverne le parole.

59. Or cominciasi a svelare, come questa disciplina variata si fosse intorno all'ispezione. Soltanto i Pontefici *Gregorio* VIII., ed *Onorio* III., i quali occuparono la Cattedra di S. Pietro nel 1187., e 1216. introdussero nella fine del XII., e nel principio del XIII. secolo questa pruova, che S. Gregorio vivendo nella fine del VI., memore per ventura degli avvertimenti ricavati da quei SS. PP., che di poco lo precedettero, o non la escogitò nel *Cap. Requisisti* per l'innocenza de' suoi costumi, o pure la credette incerta, e fallace, risentendo anche di una somma impudenza.

Io

Io però entrar non voglio in questa briga col vagliare chi de' Pontefici, cioè se il primo, o i secondi, meglio opinato avessero in questo rincontro. Intanto riverente chinar debbo il capo a quel *volumus*, *&* *mandamus*, che leggo nel trascritto *Cap.* 14., e dico, che una onesta donzella a dispetto dalla sua verecondia soggiaccia pure alle leggi in esso prescritte. Su di queste già ora si fonda da' Tribunali Ecclesiastici tutta quella minuta, ed esatta tela giudiziaria in sì fatte occasioni, onde di buon grado ne lascio a' loro Giudici di darne il parere.

60. Nota bensì il *Gonzalez* sul *cap. Proposuisti*, che il Pontefice *Gregorio VIII.*, il quale se ne vuol autore, da molti Storici, neppure annoverato leggesi nel catalogo de' Pontefici, poicche visse non più, che un mese, e giorni 27. sulla Sede del Vaticano. Ma questa notizia poco o nulla ne cale. Ciò che vale a riflettersi egli si è, come il mentovato *Gonzalez* con somma erudizione si studia di conciliare l' antinomia di questi due *Testi* Canonici, cioè dal *cap. Si quis acceperit* del Concilio del Compiegne, e del *cap. Proposuisti*. Imperciocche, come nel primo si vuole, che deferir si debba al giuramento dell' uomo, il quale afferma la consummazione del matrimonio, così poi nel secondo si concede un tal privilegio alla donna, che la nega; ed ivi potrà diffusamente leggersi quanto egli ha rapportato sul punto della ispezione. Ma per vero dire, se vi ha riflessione, che favorisca la dilei ragione, si è quella accennata nella *Chiosa* dell' altro *Testo* Canonico *Quod autem interrogasti* registrato nella seconda parte del *Decreto caus.*27. *quæst.*2., di cui altrove ho parlato (1) leggendosi:

L

(1) Dif. lat. §. 3. *n.* 30. *p.* 61.

dosi: *quoties mulier , quæ virgo est , se incognitam vult probare per aspectum corporis , hæc probatio præfertur omnibus , etiam juramento viri*. Conciosiacche secondo la scuola comune de' Commentatori , tra' quali è l'*Ostiense* , non sembra di picciol peso quella pruova della integrità del corpo , che si fa per mezzo di un forzoso olocausto della natural pudicizia . Credesi perciò saviamente, che niuna donna si ridurrebbe ad un varco cotanto malagevole , se piucche sicura non fosse del suo verginal candore .

61. Ma si attenda pure questa pratica nel Foro della Chiesa , oggidì quasi impossibile a potersi svellere , ed ove se ne dimandi un cordato , prudente , e dotto Giudice intorno al suo effetto, son di parere , che risponderebbe con *Salomone* (1) . *Tria sunt difficilia mibi* , & *quartum penitus ignoro*. *Viam Aquilæ in Cælo*, *viam Colubri super terram*, *viam navis in medio mari* , & *viam viri in adolescentula*. Ma poi giudicar dovendo dirà senza meno , che eseguir si debba , perche non manchi un saggio, che almanco può tentarsi per giugnere al discovrimento della verità della proposta querela . Se però il vero dir si voglia , se fatta l' ispezione , non trovasi la donna nello stato di sua verginità, non saprei persuadermi, come ciò recar possa sicuro argomento della possanza del marito . Imperciocche negar non mi si potrà, che senza la costui opera averebbe ella potuto perderne il pregio in tante altre diverse guise ; ed ecco , come vieppiù si palesa la fallacia di questa esperienza, la quale può ponere in rischio di profanarsi un sì sublime Sacramento .

62.

(1) *Proverb. cap.* 30. *n.* 18. 19.

§. XIII. Vizio dell'impotenza nell'uomo non può conoscersi coll'ispezion del di lui corpo.

62. E della ispezion poi dell'uomo, che mai avrassi a dire? Egli è certo, che la figura dell'uomo non fa l'uomo. Se la sua esterior configurazione bastasse a decidere del suo valore, si esegua pure, perche talvolta un vizio visibile, cui soggiace il dilui corpo, già ne toglie il dubbio in ogni Giudice per dichiararlo infralito. Se però nascosto sia il difetto, che dipender potrebbe da una intrinseca natural debolezza de' nervi, quello nè punto, nè poco si rischiara dalla perfetta configurazione. Sarà dunque una figura, sebbene perfetta nell' apparenza, difettosa però interamente nella sostanza del suo corpo. Sarà quella senza moto, qual corpo senza l'anima; e non essendo atto a soddisfare il suo debito, si riputerà a guisa di un debitore discusso, che non sia solvente. Potrà intanto ognun ravvisare, come improprio sia dare ad un corpo morto il possesso di un corpo vivente, locche sarebbe tutto contrario a quelle note parole dell' Appostolo: *Mulier non habet potestatem sui corporis, sed vir*: anche dicendosi: *vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier*. Onde da una sì fatta manchevole unione non può derivarne, se non che una corruzione schifosa, ed un sicuro marciume del corpo vivo della donna, che la Chiesa riguardar non potrebbe con indifferenza per la dignità del Sacramento miseramente profanata, e la purità delle anime sporcata tanto criminalmente.

63. Quindi io non ravviso *Legge* o *Costituzione* ecclesiastica, la quale ordini espressamente l'ispezion dell' uomo per osservare la conformazion del suo corpo, credendosi, che il Giudice non debba istruirsene. Soltanto presso l'*Ostiense* nella sua *Somma* sul *tit. de Frigidis n.* 13. si legge, *& ideo Judex debet diligenter inquirere, utrum vir moveatur ad coitum, vel non*. Ma queste parole

role chiedono dal Giudice molto più dell' osservar la conformazione, perche non basterebbe di essere quella semplice, ma sarebbe mestieri, che quella animata fosse. Adunque se voglia prendersi per pruova, sarà lo stesso, che ponere in quistione la pruova medesima. Egli è vero, che nella natura risiede una sovrana sapienza, ma anche spesso ella è uscita fuor del suo ordine. Osserviamo, che ha fatto nascere i ciechi senza esser privi degli occhi, ed ha dato anche le orecchie a' sordi; ma quantunque in apparenza si vedessero gli uomini esattamente conformati, si rinvennero poi privi di questi principali sensi. Qual dubbio dunque potrà esservi, che non avvenga lo stesso per gli altri; poicche la causa istrumentale a nulla giova, se ne manca l'efficiente, che ne sia la motrice, non giovando l'organica; giusto appunto, come se taluno perche abbia il pennello tra le dita, non reca argomento, che con quello sappia poi dipingere il quadro.

64. In questo incontro il Giudice dovrebbe attentamente studiare il libro dell' altrui natura, e giudicar volendo sul rapporto degli esperti, averebbe a farsi maestro di quell'arte, su di cui essi giudicarono, i quali senza tale scienza non potrebbono darne parere. Onde rifletto, che *Giustiniano* a ragion veduta permettendo il divorzio dopo il triennio, non volle fidarsi alla conformazione, come inutile esperimento, ma solo si contentò di accordarlo, perche, *& ille quia vir est non ostendat*. Guidar ei si volle piuttosto dall'effetto, ch' è manifesto, e non già dall'occulta causa motrice, la quale altrimenti palesar non puote il suo vizio, che per mezzo di quello. Imperciocche non può darsi maggior pruova della debolezza dell' uomo, che nella verginità della donna.

65.

65. Mi è convenuto di far questa brieve digressione sul punto della ispezione, di cui prima scrissi più largamente (1) avendone ricevuto il motivo da quelle parole de i *Testi* descritti. Non intendo perciò di altro dirne per esser chiamato dal titolo del *Decretale de frigidis, & malef.*, che ne somministra all' altrui credere le più sode basi, sulle quali si poggia il novello sì, ma debolissimo edificio della triennal coabitazione; onde so grado ad esaminarne la sua struttura, e se quelle atte siano a sostenerlo.

66. IL primo *Testo*, che mi si fa innanzi è il *cap. Accepisti*, il quale dicesi tratto *ex Brocardico lib.* 18. Chi mai fosse stato questo *Bucardo*, il quale fu Vescovo di Vormes, e come ei compilato avesse la collezion de' *Canoni* penitenziali, già ne feci parola altrove, mercè de' lumi presi dalla Storia Ecclesiastica del *Fleury*, e dal *Baluzio* (2), onde non fa mestieri di ripeterlo. Opportuna cosa però riputo il soggiugnere, che in quella stagione serbava ciascuna Chiesa il suo libro, ove notate eran varie penitenze determinate da' *Canoni* penitenziali, secondo la diversa qualità de' peccati. Ne avverte il *Mabillon* (3), che dopo S. Gregorio Taumaturgo, il primo, che ne componesse ei si fu S. Basilio nella Chiesa di Oriente, come l' additano tre epistole Canoniche drizzate ad Anfilochio. Non mancarono poi alcuni Vescovi, come altresì diverse private persone, che intese furono a far la raccolta di questi *Canoni* ne' libri penitenziali, come fu quella di *Jarlando Crisopolitano*, intitolata *Candela*, l' altra d' *Isacco* sopranomato il *Buo-*

§. XIV. SPIEGA DEL CAP. ACCEPISTI.

(1) Differt. lat. §. 4. *n.* 19. *p.* 80. *n.* 21. *p.* 82. *n.* 25. *p.* 85. *n.* 27. *in not. p.* 86. *n.* 28. *p.* 87. *n.* 37. *p.* 92.
(2) Differt. latina §. 3. *n.* 18. *p.* 53.
(3) Degli Studj Monastici *par.* 2. *cap.* 7.

Buono Vescovo di *Langres*, di *Erardo* Vescovo di Tours, e di *Gualtero* Vescovo di Orleans (1). Ed oltre queste evvi anche il penitenziale Romano, che *Halitgaire* Vescovo di Cambraj nel IX secolo inserì nel suo. L'Abbate *Petito* ne ha eziandio somministrato alcuno, e *Luca d'Acheri* ne ha pubblicato altri in tre libri nel primo tomo del suo *Spicilegio*, oltre quei, che il Ven. *Beda* rapporta nel mezzo delle sue Opere, ed il *Padre Morino* ne ha dati alla luce ne' suoi libri della penitenza. Ma sovra tutte queste raccolte dir si dovrà la più generale, e la più metodica quella, che compilò *Reginone* Abbate di Prom nel *906.* per ordine di *Ratbodo* Arcivescovo di Treveri, poicche comprende tutta la legge Ecclesiastica (2): Or poi dietro di esse guidaronsi il *Burcardo*, *Ivone di Sciartres*, ed altri Compilatori nel darci le collezioni de' loro *Canoni*.

67. Si avvertì succedevolmente il grave inconveniente, che surto era da questo gran numero di penitenziali particolarmente serbati da ciascuna Chiesa, de' quali, oltre di esserne difformi i sentimenti, talvolta ignoravansene anche gli Autori (3); onde non picciol pregiudizio ne tornava in danno della sana dottrina. Il perche da' Vescovi di comun parere raunati furono due Concilj, uno in *Tours*, ed in *Scialon* l' altro sulla Saona, ed in questi ragguardevoli consessi risecaronsi tutti quegli abusi introdotti nell' uso della penitenza. Anzi nel secondo di essi stabilito fu doversi ributtare tutti quei penitenziali, i quali spacciati eransi senza i nomi degli Autori (4). *Repudiatis, ac penitus eliminatis li-*

(1) *V. Struv. Hist. jur. Canon.* §. 14.
(2) *Baluz. præfat. ad Anton. August. de emend. Gratian.* §. 17.
(3) *Conc. Turonense* 3. *cap.* 22.
(4) *Conc. Cabilonense* 2. *cap.* 38.

libellis, quos pœnitentiales vocant, quorum sunt certi errores, incerti Authores.

68. Soggiugnere altresì conviene quello, che ne avvisa il *Van-Espen* (1) intorno a quella infelice epoca per le lettere, in cui visse il ridetto Compilatore. *Erat sæculi, quo floruit Burchardus miseria, ut authenticum crederetur fere quidquid in Canonum, aut aliorum monumentorum collectionibus inveniebatur. Hinc in more positum erat non ad ipsos fontes recurrere, sed solas Canonum collectiones revolvere; quidquid iis pro materia, quam tractare volebant, opportunum videbant, tamquam authenticum accipiebant: uti recte notavit Antonius Augustinus.*

69. Dopo questa brieve riflessione passo a trascrivere le intiere parole di questo *Testo*, acciò ogni dubbio si tolga, che trattener possa il corso del mio argomento. *Accepisti mulierem, & per aliquod tempus habuisti per mensem, aut per tres, aut per annum: Et nunc primum dixisti te esse frigidus naturæ, ita ut non potuisses coire cum illa, nec cum alia aliqua. Si illa, quæ Uxor tua esse debuit, eadem affirmat, quæ tu dicis, & probari potest per verum judicium, ita esse ut dicitis, separari potestis, ea tamen ratione, ut si tu post aliam acceperis reus perjurii dijudiceris, & iterum post peractam pœnitentiam, priora connubia reparare debebis. Ille autem si prior post annum, aut dimidium ad Episcopum, aut ejus missum proclamaverit, dicens, quod non cognovisset eam, tu autem contrarium assumas, tibi credendum est, eo quod caput es mulieris: quia si proclamare voluit, cur tamdiu tacuit? Cito enim, & in parvo tempore scire potuit, si secum coire potuisses. Si autem statim in ipsa novitate post mensem, aut duos ad Episcopum, aut ejus missum procla-*

(1) *Tom. 3. par. 5. cap. 2. §. 2. p. 139.*

maverit dicens, volo esse Mater, volo filios procreare, & ideo maritum accepi, sed vir, quem accepi frigidæ naturæ est, & non potest illa facere, propter quæ illum accepi, si probari potest per rectum judicium, separari potestis: & illa si vult nubat in Domino.

70. Questo *Testo*, che il *Bucardo* ha tolto dagli antichi penitenziali lo devo credere sbucciato nella fine del VI., o nella metà del VII. secolo, scorgendo in esso, che la Chiesa serbava ancora per tai contese lo stesso spirito di una cristiana carità, e di un tenero compatimento verso coloro, che miseramente urtavono in sì duro scoglio. Dico così perche quelle parole *volo esse mater*, e le altre *per verum judicium* le leggo ne' *cap. Requisisti*, e *Quod autem interrogasti* per addietro trascritti, i quali si vogliono del Pontefice S. Gregorio. E quando dicesi *vir caput est mulieris*, osservo la medema espressione nel *cap. Si quis acceperit*, tratto dal Concilio di *Compiegne*. Ei però è da osservarsi, che la chiosa nel *cap. Accepisti* nota così in quelle parole, *per verum judicium: Scilicet quod uterque juret cum septima manu propinquorum*. Sicche ella era contenta di questa pruova, nè altra ne richiedette fino a quel tempo, serbando costante una stessa favella. Se però mendace ritrovato si fosse il giuramento, ordinò con giustizia, che *iterum post peractam pœnitentiam priora connubia reparari deberentur*. Ma quando altro dubbio non nasceva, tantosto si dava fuora la desiata sentenza per la donna del *nubat in Domino*, acciò il gran Sacramento del matrimonio più non si profanasse. Ed è tanto vero, che non si fosse pensato ad ispezione, o ad esperimento triennale, che doveva ponere in una impudica tortura i corpi umani, poicche formata già si era una giusta idea della impotenza dell' uomo, come si rileva dalle parole: *Cito enim &*

in

in parvo tempore scire potuit, si secum coire potuisses.

74. Siegue il cap. 2. *Quod sedem*, di cui se ne vuole Autore il Pontefice Alessandro III., il quale esaltato fu al Pontificato nel 1159., e queste ne son le parole rapportate dal *Gonzalez*. *Quod Sedem Apostolicam consulis super iis, quæ dubia tibi existunt, gratum gerimus, & acceptum, & tua exinde fraternitas non parum commendanda videtur. Ex tua siquidem parte nobis est intimatum, quod quædam mulier tui Episcopatus cuidam viro nupsit, ignorans, quod propter utriusque inquinis rupturam, genitalia ejus essent abscissa, nec ab eo cognita fuisset: qui utique modo factus leprosus, se pariter, & sua reddidit domui infirmorum. Mulier vero ad domum paternam reversa, sicut juvenis, alii viro nubere desiderat, & conjugali affectu conjungi. Verum licet Ecclesia Romana consueverit propter naturalem frigiditatem, nec propter alia maleficia legitime conjunctos dividere: Si tamen consuetudo generalis Gallicanæ Ecclesiæ habet, ut hujusmodi matrimonium dissolvatur, nos patienter tolerabimus, si secundum illam consuetudinem eidem mulieri, cui voluerit, nubendi in Domino concesseris facultatem; sicut enim puer, quia non potest reddere debitum, non est aptus conjugio, sic quoque, qui impotentes sunt, minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur.*

§. XV. Spiega del cap. Quod sedem.

75. Quel dirsi dal Pontefice. *Si tamen consuetudo generalis Ecclesiæ Gallicanæ habet, ut hujusmodi matrimonium dissolvatur*, fa conoscere, che fin da' tempi vetusti serbavasi nella Francia una particolar disciplina, la quale ridotta in consuetudine, regolava lo scioglimento de' matrimonj degl' impotenti. Ed infatti ne' *Capitolari* di *Carlo M.* leggesi il seguente (1). *Si vir, & mulier jun-*

M *xerit*

(1) *Lib. capitul. 55. tom. 1. pag. 937.*

xerit se in matrimonium , & postea dixerit mulier de viro , non potuisse illum nubere cum ea , si ea poterit probare , quod verum sit , accipiat alium . Oltre di tal *Capitolare* , ne abbiam un altro , che è il XCI. con queste parole . *Si vir , & mulier conjunxerint se in matrimonio , & postea dixerit mulier de viro non posse nubere cum ea , si poterit probare, quod verum sit, accipiat alium, eo quod juxta Apostolum non potuit illi reddere vir suum debitum*. E come nota *Stefano Baluzio* (1), rilevasi da *Icmaro* nell' *Epis.* 37. drizzata a Rodolfo , e Frotario Metropolitani dell' Aquitania, che tal Costituzione tratta si fosse dal cap. 5. del Sinodo di *Lessines* Città della Francia , le cui parole sono : *In Synodo apud Liptinas habita, cui sub Karlomanno Principe Gregorius Episcopus, & Ioannes Sacellarius , ac Sanctus Bonifacius ex præcepto Zachariæ Papæ præsederunt , legitur , ut si vir mulieri desponsatæ , dotatæ , ac publicis nuptiis ductæ secundum Apostolum debitum conjugale non potuerit reddere , & hoc aut amborum confessione , aut certa qualibet adprobatione fuerit manifestum, ut separentur , & mulier, si continere nequiverit, alteri viro legaliter nubat.*

76. Questo *Sinodo* fu raunato nel 743. sotto il Pontificato di Zacaria (2), e si ravvisa, che quantunque S. Bonifacio vi presedesse, pur si ebbe per vero, che sciogliere si potesse il matrimonio dell'uomo accusato d'impotenza, *aut amborum confessione , aut certa aliqua adprobatione*. Quindi è da notarsi, che nel tempo di Alessandro III., cioè nel XII. Secolo simigliante infermità dell'uomo non era riputata generalmente, come un impedimento dirimente del matrimonio , perche solo nella

(1) *Tom.* 2. *capitul. pag.* 1021.
(2) *V. Doviat prænot. Can. lib.* 2. *cap.* 34. §. 5. *p.* 213.

la Francia serbavasi una differente disciplina, onde disse il Pontefice, *si tamen consuetudo generalis Gallicanæ Ecclesiæ habet, ut hujusmodi matrimonia dissolvantur, nos patienter tollerabimus &c.* Ma poi come avverte il *Vanespen* (1). *At sensim Ecclesia Romana aliarum Ecclesiarum consuetudini se conformavit, atque ita per totam Ecclesiam impotentia naturalis, & absoluta impedimentum dirimens matrimonium constituit, uti patet ex titulo decretalium Gregorii IX. de frigid., & maleficiatis, ubi dictæ decretales referuntur rescissis iis, quæ contrariam Ecclesiæ Romanæ consuetudinem indicabant. Hinc rursus videmus etiam tempore Alexandri III. Ecclesiam gallicam diversam disciplinam a disciplina Romanæ Ecclesiæ retinuisse, neque hanc unquam recepisse, sed e contrario Ecclesiam Romanam disciplinam Ecclesiæ Gallicanæ acceptasse.*

§. XVIII. SPIEGA DEL C. EX LITERIS IN TIT. 15. DECRETAL. DE FRIGID. ET MALEF.

77. DOpo essersi avvertita questa varia disciplina osservata dalla Chiesa, passo a trascrivere l'altro *Testo* Canonico dello stesso Pontefice, che così continua a parlare nel *Cap.* 3. *Ex literis tuis accepimus, quod quidam sexdecim annorum quandam annorum tredecim duxit uxorem: quæ cum debitum reddere non posset, mulier tam gravem infirmitatem contraxit, ut omnino viro sic facta inutilis, & instrumentum ejus impeditum, ita quod vir ei commisceri non potuit. Respondemus igitur, quod si vitium illud mulier a natura contraxit, nec ope Medicorum poterit adjuvari: viro aliam accipiendi liberam tribuas facultatem.* Quì altro non disponesi, se non quello deve praticarsi nel caso dell'impotenza della donna. E quantunque dalla verità del fatto dipender dovesse lo scioglimento del matrimonio, neppure scorgo, che alcuna ispezione si desidera per porsi in chiaro quel naturale in-

(1) *In comment. ad* 2. *Partem Gratiani cauf.* 33. *tom.* 3. *pag.* 313.

incaglio, che si allega per vedersi, anche se per opra de' Medici ricever potesse la sua guarigione.

§. XVII. Spiega del C. Consultationi eod. tit.

78. Prosiegue il *Cap.* 4. del Pontefice Lucio III., che lo divenne nel 1181., ed ivi si legge: *Consultationi tuæ, qua nos consuluisti, utrum feminæ clausæ impotentes commisceri maribus matrimonium possint contrahere, & si contraxerint, an debeat rescindi. Taliter respondemus, quod licet incredibile videatur, quod aliquis cum talibus contrahat matrimonium, Romana tamen Ecclesia consuevit in consimilibus judicare, ut quas tamquam uxores habere non possunt, habeant ut sorores.*

79. In questo *Testo* Canonico risponde il Pontefice sulla imperfetta, ma occulta conformazione della donna, per vedersi, se quella oprar si potesse lo scioglimento del matrimonio. Egli quantunque la riputi difficile, anzi non degna per credersi, nondimeno ci avvisa, che la Chiesa in simili casi aveva praticato giudicare, *ut quas tamquam uxores habere non possunt, habeant ut sorores*. Dir debbo, che il Pontefice seco stesso rammentar dovette l'antico costume di alcuni Cristiani, che vivevano nello stato del matrimonio, ma col proponimento della continenza, ritenendo le mogli a guisa di sorelle. Sicche dell' impotenza della donna, e non già dell' uomo si parla. E ben sempre più traluce, come nel XII. Secolo non vi fu Pontefice, che ne ordinasse l'ispezione, sebbene si fosse in un caso, che potesse meritarla. All' incontro al mio credere, questo convivere da fratello, e sorella quei, che sono marito, e moglie difficilmente addivenir potrebbe, se non che in tre soli casi. Sarebbe il primo, laddove taluna *scienter cum impotente contraxit*: *Sero enim improbat, quod nubendo approbavit*, come si dispone dal *diritto* civile (1). E que-

(1) *In l. eod. de spons., & in l. si uxor ad l. Jul. de adult.*

questo ne sembra il vero caso del Capitolo *Consultationi*. Sarebbe il secondo, allorche taluno abile, che sia al matrimonio, quietamente si contenta dell' altrui mancanza, senza punto querelarsene; ed il terzo finalmente, quando si l' uomo, che la donna di commun consenso piacere avessero di convivere in perfetto celibato. Ma io rifletto, che nel citato *Testo* parla il Pontefice all' uomo, che si lagna dell' impotenza della donna, ma non già alla costei querela risponde, con cui accusato avesse di tal difetto il marito, poiche in tal caso replicar conveniva, *quos non potestis habere ut viros, habeatis ut fratres*. E questo ci si è il gran divario, che la natura ha posto tra i due sessi; perciocche ha stabilito l'uomo per far la figura di aggressore. Inutile adunque sarebbe stato il dire alla donna, *ut habeat virum tamquam fratrem*, poicche non poteva da lei dipendere il riguardar, qual fratello colui, che non si contentava di considerarla, come sorella. Qual cosa soltanto addivenir potrebbe, se vi fosse un reciproco consenso, senza di cui sempre si assaggiarebbe il veleno di sì fatto rimedio che si propone.

80. Viene appresso il famoso Capitolo *Laudabilem*, e mi si permetta di trascriverlo nell' ultimo luogo, come quello, che facendo ergere l' unico sostegno, su di cui si appoggia la pretesa triennal coabitazione, perciò ha bisogno, che un particolar commento se ne faccia.

§.XVIII. SPIEGA DEL C. FRATERNITATI EOD. TIT.

81. MI fo per tanto a divisare del *Capo 6.* del Pontefice *Innocenzio* III., che lo divenne nella fine del XII. Secolo, e propriamente nel *1199*. Fu ei peritissimo nella giurisprudenza, onde insegnò in Bologna il diritto civile, e come ne avvisa un savio Commentatore (1), *Omnia accepit ex commentariis interpretum juris*

(1) *V. Janum a Costa in Decretal. Gregorii IX. in tit. 3. lib. 1. pag. 47., & 69.*

ris civilis, *sed diverso fini*. Le sue parole son queste. *Fraternitatis tuæ literas recipimus continentes*, *quod O. Mulier cuidam viro matrimonialiter nupsit : cum quo per multos annos morata non potuit carnaliter ab ipso cognosci. Licet autem per Archipresbyterum tuum super hoc fuisses edoctus*, *tu tamen volens habere certitudinem pleniorem*, *quasdam Matronas suæ Parocchiæ providas*, *& honestas ad tuam præsentiam evocasti*, *districte illis injungens sub periculo animarum*, *ut Mulierem ipsam prudenter inspicerent* (ecco la prima parola dell'ispezione) *& perquirerent diligenter*, *utrum idonea esset ad viriles amplexus*. *Quæ tandem in fide sua tibi asservere constanter*, *quod eadem nunquam poterat esse Mater*, *aut Conjux*, *tamquam cui naturale deerat instrumentum*. *Unde inter ipsam*, *& virum divortium celebrasti*, *mulierem inducens*, *ut ad religionem aliquam se transferret perpetuam continentiam servatura : & viro licentiam tribuisti ut uxorem duceret*, *quia Pater fieri cupiebat*. *Contingit autem postea*, *quod Mulier invenit*, *quod seras hujusmodi referavit* : *& abiiciens continentiam*, *quam promisit G. latori præsentium supernupsit*. *Quamvis igitur semiplene nobis expresseris*, *quomodo dicta Mulier se promiserit continentiam servaturam utrum videlicet simplici verbo*, *an voto solemni*, *utrumque ad religionem transierit*, *ut promisit*; *an contra promissionem suam in domo remanserit*, *& qualiter seras illas fecerit reserari*, *utrum videlicet artificio Medici*, *an concubitu viri*, *seu alio quolibet modo : Nos tamen perspicaciter attendentes*, *quod impedimentum illud non erat perpetuum*, *quod propter Divinum miraculum per opus humanum absque corporali periculo potuit removeri*, *sententiam divortii*, *per errorem*, *licet probabilem*, *novimus esse prolatam*, *cum pateat ex post facto*, *quod ipsa cognoscibilis erat illi*, *cujus simili commiscetur*. *Et ideo inter ipsam*, *& primum*

vi-

virum dicimus matrimonium extitisse. Quare inter eam, & præfatum G. matrimonium non esse censemus, eosque præcipimus ad invicem separari. Et si prædicta Mulier ad religionem transivit (sicut asserit promisisse) primus vir, qui non cognovit eamdem cum ea remaneat, cum qua posmodum Ecclesiæ authoritate contraxit. Alioquin ea dimissa debet ad illam redire, cum qua primo contraxit, nisi se voto mulier illa constrinxerit ad continentiam observandam, ut intelligatur per hoc cum præfato G. fornicata fuisse, vel nisi se fornicario modo alii viro miscuerit, ut primus vir pretextu fornicationis ejus velit consortium declinare. Nam si tantum simplici verbo se promisit continentiam servaturam, & postea in conspectu Ecclesiæ nupsit memorato Guilelmo, quamdiu articulus iste dubitabilis erat, præsumi non debet, quod fornicaretur cum illo, sed admodo non debet cum illo aliquatenus remanere. Per hæc autem quæstionem illam noveris esse solutam, qua quæritur utrum ea, quæ adeo arcta est, ut nulli possit carnaliter commisceri, nisi per incisionem, aut alio sibi modo violentia inferatur, non solummodo lævis, sed forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur, ad matrimonium contrahendum debeat idonea perhiberi; Similiter illa quæ viro, cui nupsit, adeo arcta est, ut nunquam ab eo valeat deflorari: Si ab eo sit per judicium Ecclesiæ separata, & nubat alteri, cui arcta non sit, & per frequentem usum secundi reddatur, etiam apta primo: utrum ad eum redire debeat, cum quo prius fœdus inierat conjugale. De talibus autem non est facile judicandum: cum finale judicium pendeat ex futuro.

82. Il caso rapportato in questo *Testo* non ha bisogno chiosa, poicche sol trattasi di un espediente, che propone il Pontefice da osservarsi, quando s' incontrasse insufficienza tale nella donna, che inabile la renda a farsi

farsi madre, onde il marito prende giusto motivo per disciogliere quel matrimonio, da cui egli conseguir non puote la bramata prole.

83. Quindi avvertonsi tutti quei mezzi, che da un prudente Giudice adoperar si possono per accerto di quel difetto, che da medica mano aver non potrebbe il suo riparo, se non col periglio della vita. Lodava perciò il Pontefice la praticata ispezione dalle oneste Matrone per diligentemente osservarsi da esse, se la donna idonea fosse *ad viriles amplexus*. Ma se ben si riflette, in questo urgentissimo caso la ispezion soltanto si appruova, ma non già indifferentemente si desidera, o si prescrive per sola curiosità dello stato della donzella per prender così lume, se il matrimonio consumato si fosse.

84. L' ultimo Capo, che è il settimo egli è del Pontefice Onorio III. che assumè il Pontificato nel principio del XIII. Secolo, e propriamente nel 1216. Le parole son le seguenti. *Literæ vestræ vobis transmissæ continebant, quod cum causa matrimonii, quæ inter Matildem mulierem, & Albericum ejus virum vertitur, vobis fuisset ab Innocentio Papa prædecessore nostro commissa, dicta Matilda proposuit, quod cum octo annis elapsis dicto Alberico fuisset matrimonialiter copulata, & licet diu cohabitasset eidem, adhuc integra permanebat, eo quod prædictis vir ejus non habebat potentiam coeundi, quare petebat divortium celebrari. Prædictis vero Albericus fatebatur, quod illam non cognoverat, tamen se habere potentiam cognoscendi alias asserebat. Vos vero, ne id confiterentur in fraudem, a matronis bonæ opinionis, & fide dignis ac expertis in opere nuptiali, dictam fecistis inspici mulierem, quæ perhibuerunt testimonium ipsam adhuc virginem permanere. Postmodum per Præsbyterum, de cujus Parochia vir extitit, fecistis inquiri utrum ipse aliquam cognovisset;*

nec

nec per inquisitionem ipsam vobis constare potuit aliquam esse carnaliter cognitam ab eodem, muliere autem requirente divortium, & dicente, quod mater esse volebat, & filios procreare, proponente vero, viro, quod paratus erat stare concilio Ecclesiæ, injunxisset eisdem ut agerent pænitentiam de commissis, & sic forte placeret Deo, qui matrimonii fuit institutor, & Author, ut opus matrimonii consumaretur: qui post plures terminos ad vestram reverti præsentiam consona voce dixerunt, quod non poterant carnaliter commisceri. Quo circa mandamus, quatenus si ita est, & constiterit vobis præfatum virum, & mulierem intra prædictos octo annos per continuum triennium insimul habitasse: ipsis cum septima propinquorum manu firmantibus juramento, se commisceri carnaliter nequivisse, proferatis divortii sententiam inter eos.

85. Ragiona quì il Pontefice di un caso proposto al suo Predecessore Innocenzio III. Autore del trascritto Capo *Fraternitatis tuæ*. La donna doppo il corso di anni otto, ne' quali coabitato aveva con suo marito, ne chiedeva divertire a cagione della di lui impotenza. Colui, che fe questo rapporto alla S. Sede aveva fatto riconoscere l' accusatrice da esperte Matrone, le quali accertarono la dilei integrità. Questa diligenza neppur contentollo, onde proccurò d' indagare tra la Parocchia, se scintillasse notizia alcuna, che l' accusato altra copola avuto avesse, per così acquistar argomento piu sicuro della verità dell' accagionato vizio. Intanto premeva la donna per aver la sua libertà, e per contrario l' uomo al giudizio della Chiesa ubbediente si rimette. In tal rincontro si stimò di sottoporgli a penitenza, perche si compiacesse il Signore conceder la consumazione del loro matrimonio. Ma alla fine dopo essersi ciò adempiuto, dissero *consona voce*, che non era quella seguita. Quindi

di il Pontefice proferir dovendo il ſuo ſentimento su queſto caſo propoſtogli, ordinò, che vero eſſendo ciò, che narrato gli ſi era, e confermandoſi colla ſettima mano de' congionti la integrità della donzella, ſi foſſe accordato il dimandato divorzio.

86. Queſto *Teſto* di *Onorio* III. ſi vede, che ſi da la mano col precedente *Cap. Laudabilem* di *Celeſtino* III., poicche richiedeva, che tra gli otto anni di coabitazione vi foſſe ſtato un triennio continuo, come quello, che baſtar potea inſieme coll'atteſtato della ſettima mano per ordinarſi la ſeparazione. Ma quel *proferatis ſententiam divortii*, io devo intendere per la ſentenza del diſcioglimento del matrimonio, in guiſa, che la donna reſtaſſe nella libertà di paſſare ad altre nozze. E rilevo altresì, che non ſi ordinò alcuna triennale coabitazione da eſeguirſi dopo l'accuſa dell'impotenza, poicche forſe baſtava quella, ch'era ſtata di maggior durata nel decorſo degli anni otto.

87. Impaziente mi veggo intanto, per più intrattenermi a por mano finalmente al famoſo *Cap. Laudabilem*, per attentamente oſſervare la mente di quel Pontefice, il quale con poca giuſtizia ſi vuole l'Atlante, che ſoſtiene il Mondo della coabitazione. Ma egli carco d'anni eſaltato eſſendo al Ponteficato mercè la ſua dottrina, e l'eſperienza del Mondo, non è da crederſi, che ſparger voleſſe colla ſua autorità ſemi cotanto pernicioſi, atti a produrre nella Chieſa ſi ſpinoſe conſeguenze. Imperocche ſecondo l'altrui credere divenuto ſarebbe, quaſicche fautore della profanazione di queſto gran Sacramento, e di perenni diſcordie tra' fedeli, contrarie, e diametralmente oppoſte a quella pace, che la Chieſa deſidera, e colle continue preci dimanda al Signore.

88. *Laudabilem*, così comincia a riſpondere alla richie-

chiesta, su di cui era consultato (1) *; sollicite ad ultimum requisisti, quantum tempus indulgendum sit naturaliter frigidis ad experientiam copulæ nuptialis, in qua si defecerint, separentur: Nos vero quamvis in antiquis, tam canonibus, quam legibus super hoc diversa tempora concedantur; id tamen in præsenti consultatione sentimus, ut si naturaliter frigidus non potest illa, quam duxit, uti pro conjuge a tempore celebrati contractus, si frigiditas prius probari non possit, usque ad triennium secundum authenticum legale cohabitent, quo elapso, si nec tunc cohabitare voluerint, & juxta decretum Gregorii mulier per justum judicium de viro probare potuerit, quod cum eo coire non possit, accipiat alium, si autem ille aliam acceperit, separentur. Quod si ambo consentiunt simul esse, vir eam, & si non ut uxorem, sed tantum, ut sororem habeat. At vero si quod nunquam se invicem cognoverint ambo fatentur, cum septima manu propinquorum, vel vicinorum bonæ famæ (si propinqui defuerint) tactis Sacrosanctis Evangeliis, uterque jurejurando dicat, quod nunquam per carnis copulam una caro effecti fuissent, & tunc videtur, quod valeant ad secundas nuptias convolare. Verum si ille aliam duxerit, tunc ii, qui juraverant, rei perjurii teneantur, & peracta pænitentia cogantur ad priora connubia redire.*

89. E' richiesto il Pontefice a dare il suo sentimento sù del tempo, che doveva accordarsi agli accusati di frigidità per far l' esperienza della lor natural disposizione al matrimonio, la qual mancando, potesse poi ordinarsene lo scioglimento. Or quì priego ognun di praticar meco tutto la piu seria attenzione su quella risposta, che ne reca, perche ella si vuol, che fondi la legge di que-

(1) Come si trascrive dal Graziano.

questo pericolosissimo esperimento. Dice il savio *Celestino* III., che quantunque negli antichi *Canoni*, e *leggi* siensi su tal punto conceduti diversi tempi, ei però era in oppinione (*sentimus*), che colui, il quale scorgeva in se un simigliante difetto, onde non aveva potuto far uso di sua moglie dal primo tempo del celebrato matrimonio, quando altrimenti prima provar quello non si fosse potuto, avesse dovuto coabitare *usque ad triennium*, *secundum authenticum legale*.

90. Queste parole, e non altre sono state bastevoli a far ergere la gran mole della triennal coabitazione, che da' dotti, e dagli ignoranti già spacciasi, come una massima di fede. Se l' amor proprio non m' inganna, mi sembra, come se fosse stato un contaggio, che nella fine del XII. Secolo attaccato avesse tutti quegli Autori, che poi senza verun criterio diedero voga a questa oppinione. Costoro senza farne quel maturo esame, che richiedeasi, la rendettero comune, talche ricevette quella sconcia interpretazione, che or difficile si rende a dileguare. Non mi perderò intanto di animo, se taluno in cortesia voglia meco ragionare, ma con quel perfetto raziocinio, che al dire di *Cicerone* distingue l' uomo da' Bruti.

91. Or dunque, se dice *Celestino* III., *quamvis in antiquis*, *tam Canonibus*, *quam legibus*, *super hoc diversa tempora concedantur*, di spiar primieramente fa mestieri, quali siano stati questi *Canoni*, e queste *leggi*, che han conceduto diversi tempi per tal' esperimento. A dir vero, per quanto esatta stata fosse la diligenza, che siami studiato di praticare, non ho avuto la sorte d'imbattermi con alcun *Testo* Canonico, in cui almeno alla sfuggita tralucesse qualche precisa limitazion di tempo, che atta ravvisata si fosse per questa pruova.

92.

92. DAl *Cap. Quod autem interrogasti* attribuito a *S. Gregorio*, che fiorì nel 590. si desume, che la donna provar potendo l' insufficienza del marito *per justum judicium, accipiat alium*. §. XIX. EPIGRAFE DE' TESTI TRASCRITTI.

93. Colla scorta del *Cap. Requisisti* dello stesso Pontefice, basta, che l' uomo, e la donna affermino non esser seguita la consumazione del matrimonio con accoppiarvisi il giuramento della settima mano de' congiunti, perciocche in questo caso *videtur mulierem secundas nuptias contrahere posse*. Si lascia poi nel dubbio, cui creder si debba, se all' uomo, che asserisce il consumato congiungimento, o alla donna, che lo contende.

94. Col *Can. si quis acceperit* del Concilio di *Compiegne* raunato nel 757. si determina, che prevalga l' asfertiva dell' uomo a quella della donna, che si querela delle di lui infirmità, *quia vir caput est mulieris*; nè sembra, che altro punto si decida fuor del dubbio, che lasciò irresoluto *S. Gregorio*.

95. Col *Can. Accepisti* si replica, che la donna provando *per justum judicium* la frigidità dello sposo, separar si possa da quello. Seguendosi poi il disposto nel *Cap.* precedente intorno al prevaler la di lui asseveranza, contro quella della moglie, che se ne querela, si da anche per vero, che non già uno, due, o tre anni bisognino per accertarsi della di lui rilassatezza, perche *cito enim, & in parvo tempore scire potuit, si secum coire potuisset*, onde provandone il vizio *per rectum judicium separari potestis, & illa nubat in Domino*.

96. Dal 757., che si tenne il Concilio di *Compiegne* fin, che ascendesse al Pontificato *Alessandro* III. nel 1159. ne passarono quattro secoli, senza che il corpo del Canonico *diritto* ne somministrasse alcun decreto

creto di Pontefice, o *Canone* di Concilio appartenente a tal punto. Devo perciò invidiar la felicità di quei tempi per la robustezza, in cui per sua buona sorte era il viril sesso. Solo dopo questa avventurosa epoca leggesi il *Cap. II. Quod sedem* del mentovato *Alessandro*, il quale disse, che siccome il fanciullo abile non era per soddisfare il debito conjugale, così di pari riputar si dovesse l'impotente.

97. Siegue il *Cap.* III. *Ex litteris* dello stesso Pontefice, che sol risponde sul difetto della donna, che ritrovandosi senza speme di guarigione, dar si dovesse all'uomo la libertà di contrarre altre nozze.

98. In fine si legge il *Cap. IV. Consultationi* di *Lucio* III., che divenne Pontefice nel 1181., cui essendosi proposto il caso dell'impotenza della donna, sol risponde, che la Chiesa Romana aveva praticato di giudicare in simili rincontri, che si fossero tenute come sorelle, quelle, le quali all'obbligo di mogli adempier non poteano.

99. Questo egli è l'esatto raccontamento di tutte le risoluzioni de' Pontefici sulle proposte questioni d'impotenza sì dell'uomo, che della donna, e niuna ne traspira, che picciol motto facesse di coabitazione, o di triennale sperimento. Or se è così, ognun nudrirebbe la curiosità di dimandare, se possibil fosse, al Papa *Celestino* III., che asceso alla Cattedra di S. Pietro nel 1199., si fe Autore del *Cap. laudabilem*, donde mai avesse tratto ei la notizia, e da quai *Canoni* appreso, che prima diversi tempi si accordavano per l'esperienza di questa natural fiacchezza, quandoche neppure uno se ne ravvisa, il quale anche in oscuro senso possa dirsi favorevole a tal sentimento?

100. Sicche in quanto a' Pontefici, se non voglia ne-

negarsi l'evidenza, per tutto il XII. Secolo, mai credettero essi, che sotto quel *justum judicium*, che prima bastava per decidersi lo scioglimento de' matrimonj, annidar si potesse la pruova della coabitazione; onde si rileva, che *Celestino* III. fosse stato il primo nel solamente consigliarla. Anzi ben anco si scorge, che non guidossi egli dietro il dettame de' *Canoni*, e delle risposte date da' suoi Predecessori, perche nulla in esse vi si legge; ma quando disse *quamvis in antiquis, tam canonibus, quam legibus super hoc diversa tempora concedantur*, soltanto da a conoscere, che calcava le orme delle *leggi* Imperiali (1) prendendo lume da quello aveva ordinato *Giustiniano* Principe già del Secolo, e nelle cause de' divorzj, che pretendevan farsi per l' allegato difetto dell' uomo. Or comeche quel biennio innanzi creduto bastevole, slargossi poi fino al triennio, ecco come ben intendensi quelle parole, *super hoc diversa tempora conceduntur*. Sicche ei è a dirsi, che non da' *Canoni*, ma dal civile *diritto* soltanto dimanasse questa varietà de' tempi, che assegnar si volle per l' accerto di una si dubbia pruova. E pur se si riflette, in quel *Testo*, l'Imperatore solo ordina aspettarsi il triennio, ma non volle, che questo terminato doppo esser contratto il matrimonio, un altro ne ricominciasse dopo la querela dell' impotenza, come già su questa *Novella* fu accennato.

101. Nè può recarsi in dubbio di essersi rimesso il Pontefice *Celestino* alla *legge* di *Giustiniano*, poicche disse espressamente, *si frigiditas prius probari non possit usque ad triennium, secundum authenticum legale cohabitent*. Mai dunque dagli antichi Canoni può trarsi alcun lume, come neppure rintracciar lo seppe il dotto *Gonzalez*, ed appena nelle note, che fa sù di questo *Testo* si rimet-

(1) *L. in causis cod. de repud.*, & *nov.* 27 §. *per occasionem*.

mette al *Cap. si quis acceperit* preso dal Concilio di *Compiegne*, ove leggendosi, *si quis acceperit uxorem, & habuit eam aliquo tempore*, comecche questo tempo non si legge determinato, perciò si vuol credere, che a tal *Canone* riferir si possano le parole, *super hoc diversa tempora conceduntur*.

§. XX. I PONTEFICI ANCHE HAN SEGUITO LE LEGGI DEGL' IMPERATORI.

102. INtanto non deve sembrar strano, se quel Pontefice seguito abbia il giudizio di quell'Imperatore, perciocche i suoi Predecessori avevano praticato lo stesso in altri simiglianti casi, e gl'istessi SS. PP. non avevan disaprovata questa condotta. Quindi osservasi, che S. *Ambrogio* intraprese di distogliere Paterno dal disegno, che aveva di far sposare al suo figlio la sua nipote di un zio materno. Egli è vero, che sulle prime impiegò l' autorità delle *leggi* divine, e le ragioni dettate dalla decenza della natura, ma vi aggiugne poi l'autorità delle Imperiali dicendo; *Sed si Divina te prætereunt, saltem Imperatorum præcepta a quibus amplissimum recepisti honorem haudquaquam præterire te debuerunt*: allegando in appresso la legge del gran *Teodosio*, che vietato aveva il matrimonio de' cugini germani, donde conchiude, che con maggior ragione stimar si dovea proibito quello del zio colla sua nipote.

103. *S. Agostino* (1) riconosce la giustizia di questa medesima *legge*, che vietava il matrimonio de' cugini germani, dicendo. *Verumtamen quis dubitet honestius hoc tempore etiam consobrinorum prohibita esse conjugia?* Il Papa *Siricio* (2) condannò i matrimonj sagrileghi de' Monaci, e delle Monache, fondandone il divieto tanto

(1) *Lib. 17. de Civit. Dei cap. 16.*
(2) *Quod & publicæ leges, & Ecclesiasticæ condemnant. Epist. ad Himerum.*

to sulle *leggi* de' Principi, che della Chiesa. *S. Leone* (1) in una sua Pistola drizzata a Rustico Vescovo di Narbona si servì della lingua delle leggi parlando dell' impedimento, che deriva dalla differenza delle cognazioni dipender facendolo dal Divino, e dal Romano Diritto.

104. Il Papa *Gelasio* riporta tutto l' impedimento, che nasce dal ratto alla disposizione delle *leggi* civili (2). Il Papa *Zaccaria* consultato da Pipino Giudice, o sia Maestro del Palazzo su di alcuni punti di disciplina, ed in particolare sulla qualità de' matrimonj, che si pretendevan contrarre tra le persone spiritualmente congiunte, risponde su quell' ultimo caso (3), che ove siavi ligame spirituale, si commette un grave delitto da un uomo, che prende in moglie la sua commadre, o la di lei figlia, poiche nè i Padri, nè i Concilj, nè i Principi avean osato di giudicarne, temendo di rendersi colpevoli del giudizio Divino. *Nicola* I. nelle sue risposte date a' Bulgari insegna (4), che l' affinità spirituale impedir deve il Compadre di sposar la sua figlia, e lo pruova con una parità, ch' egli prende dalla Ro-

(1) Non omnis mulier viro juncta uxor est viri, quia nec omnis filius hæres est patris: Nuptiarum autem fœdera inter ingenuos sunt legitima, & inter æquales multo prius hoc ipsum Domino constituente, quam initium Romani juris existeret.

(2) Lex illa præteritorum Principum ibi raptum dixit esse commissum, ubi puella, de cujus ante nuptias nihil actum fuerit, videtur abducta. *Gratian.* 27. *quest.* 2. *cap.* 49.

(3) Sed nec spiritualem, idest commatrem, & filiam, quod absit, quis ducat temerario ausu uxorem: Est namque nefas, & perniciosum peccatum coram Deo, & Angelis ejus, in tantum enim grave est, ut nullus Sanctorum Patruum neque Sanctarum Synodorum assertione, vel etiam in Imperialibus legibus quisquam judicatus sit; Sed terribile judicium Dei metuentes, siluerunt sententiam dare.

(4) *Cap.* 2.

mana giurisprudenza, la quale non permette ad un Padre naturale, o adottivo, che fosse, di sposarsi colla sua figlia: *Quandoquidem nec inter eos, qui natura, & eos, qui adoptione filii sunt, venerandæ Romanæ leges matrimonium contrahi permittunt*. Servendosi degli *Istituti* di *Giustiniano* nel titolo *de Nuptiis*, che anche allega nel *cap.* 38. in occasion dell' impedimento della parentela.

§. XXI. I CONCILJ HAN FATTO LO STESSO.

105. I Concilj parimenti non han lasciato di far una decorosa menzion delle leggi civili in occasion del matrimonio, e le hanno anche proposte a' Fedeli, come giuste regole, che essi seguir dovessero ne' loro contrarti. Il primo Concilio Lateranense disapprova i matrimonj de' parenti, e si appoggia tanto sulle leggi civili, che della Chiesa, leggendosi nel suo V. *Canone*: *Conjunctiones consanguineorum fieri probibemus, quia eas, & Divinæ, & sæculi leges prohibent*. Il Concilio di *Tribure*, il quale di molto precedette il *Lateranense*, fondò sulle Leggi Civili un regolamento, che fe egli apparrenente a' matrimonj de' stranieri dichiarando nel *Cap.* 29., che il matrimonio di uno straniero con una straniera regger debba, purche sia fatto secondo le leggi del paese di entrambi. *Quicumque alienigenam, hoc est alienæ gentis fœminam, verbi gratia Francus mulierem Bojaricam, utrorumque consulto propinquorum legitime, vel sua, vel mulieris lege acquisitam in conjugium duxerit, velit, nolit, tenenda erit, nec ultra ab eo separanda*.

106. Rammentar anche potrei moltissimi antichi Concilj della Francia, che si proposero le Leggi Imperiali, qual modello de' loro decreti, come fu per appunto il *Concilio II. di Tours* raunato nel 567. In esso si vietò di rapire, e di sposare una Vergine consacrata a Dio, e dopo essersi recata l' autorità d' Innocenzio I.,

che

che stimò di così ordinare, vi si accoppia quella degl' Imperatori: *Quia etiam lex humana constituit, ut quicumque Sacratam Deo virginem, vel viduam fortasse rapuerit, si postea eis de conjunctione convenerit, capitis sententia feriantur*. E così di pari il Concilio di *Macone* del 585. detestando colla Chiesa Cattolica i matrimonj incestuosi, n'esaggera l'enormità, perche le leggi civili neppure avean dato il nome di matrimonio a simiglianti congiungimenti, onde disse nel suo *Can.* 18. *incestam copulationem, in qua nec conjunx, nec nuptiæ rectè appellari leges senserunt, catholica omnino detestatur Ecclesia*. Su di che se altre notizie si desiderassero, osservar si potrebbe il *Signor Gerbais* Dottor di Teologia nella Sorbona, che mi ha somministrato tutte le antecedenti (1). E per quello ne riguarda alla polizia Ecclesiastica, la quale secondò con diversi *Canoni* lo già stabilito da' Principi per gli gradi di parentela, per lo divieto delle nozze fra' cugini, e per altri regolamenti dati su tal materia, varj lumi ne porge l' Autor della Storia Civile, cui mi rimetto (2).

107. Nè meraviglia recar dovrebbe questa ingerenza de' Principi in questi rincontri, quando ammetter si vogliano tutte quelle ragioni, che io ne avviso in una *Costituzione* dell' Imperator Lodovico IV. promulgata nel 1342. In essa si legge la dichiarazione, che fa egli sul divorzio del matrimonio seguito tra Gio: figlio del Re di Boemia, e Margarita Duchessa di Carintia, la quale si dolse della di lui impotenza. Stimo perciò trascriverle, come son rapportate dal *Goldasto* (3) in questa guisa.

(1) Du prouvoir des Princes sur le mariage II. *part. p.* 316. *ad* 322.
(2) *Tom.* 1. *lib.* 3. §. *V.*
(3) *Tom. I. Constitut. Imperial. pag.* 340. *nu.* 12. *Edit. Francofurti ad Mœnum*, & *Tom.* 2. *pag.* 87.

ſa. *Ex hiis igitur jam dictis apparere poteſt reſponſio ad principale quæſitum, cujus videlicet judicis ſit auctoritas judicandi de divortio matrimonio, vel alterius, vel utriuſque conjugum facta requiſitione. Quoniam ſi fuerit dubium vel quæſtio, utrum propoſitum matrimonium ex aliqua cauſa illicitum, aut prohibitum ſit lege divina, eſt auctoritas judicandi de eo ac reſpondendi Epiſcoporum, ſive Præsbyterorum, & legis divinæ Doctorum ad hujuſmodi ſtatutorum ſecundum legem honeſtam, ac conſuetudinem Regionis, in nullo repugnando coactivæ poteſtati legis divinæ. Ipſorum enim eſt ſcire præcepta probibita, & permiſſa, tam circa matrimonium, quam circa reliquos actus humanos, & opera de quibus, & ſecundum quem modum licite habet fieri vel omitti, ſecundum legem prædictam. Ut ſi dubium ſit, & quæratur ab ipſis, an impotentia unius conjugum ad debitum naturale reddendum ſuo compari conjugi, ſit cauſa efficiens ad divortium matrimonii licite fiendum inter ipſos, ſecundum legem divinam, judicare habent, & reſpondere de hoc ſupradicti Sacræ Scripturæ Miniſtri, atque Doctores: quoniam, ut ſupra diximus, hoc officium eſt ipſorum, quamvis in futuro ſæculo, non in iſto. Unde Apoſtolus.* Væ mihi ſi non evangelizavero, quod mihi incumbit. *Sed ſi dubium fuerit, & quæratur, an talis defectus propter quem poteſt, & debet licite fieri divortium, inexiſtat alteri conjugum, & alter ſuo compari, ſive coniugi inexiſtere aſſerat, & propterea conjunx non patiens petat, velitque ab impotente, ſive defectum patiente conjuge de matrimonio ſeparari, eſt auctoritas, ſive coactivum judicium de hoc Chriſti, ſive Dei, ſecundum legem divinam, ad arcendum per pænam conjugem non juſtum in futuro tantum ſæculo, non in iſto, utpote ſi alium conjugem juſte agentem liberum non permittat, ſed violentiam inferens in perſona vel rebus ipſum de-*

detineat, *impediat*, *vel coarctet*. *Neque super hoc eget hic judex informari per testes*, *ad sciendum*, *utrum talis defectus alteri conjugum inexistat*, *propter quem de matrimonio debeat separari*, *quoniam nihil occultum est oculis ejus*, *quemadmodum dictum est prius*. *Secundum vero legem humanam pertinet hoc judicium divortii coactivum per pœnam in hoc sæculo transgressoribus inferendum ad principantem auctoritatem Legislatoris humani*. *Nam quamvis ad Legislatorem humanum*, *vel ipsius Judicem coactivum non pertineat statuere aut condere spiritualia*, *sive divina præcepta*, *probibita*, *vel permissa*, *sive consilia*, *tamen de actibus hominum*, *& circa ipsa*, *quantum circa temporalia*, *licite*, *vel illicite factis*, *vel omissis*, *tam per Sacerdotes*, *seu per spirituales Ministros*, *quam per laicos*, *sive sæculares personas*, *cum spirituales non sint essentialiter judicare coactivo judicio*, *& arcere per pœnam in hoc sæculo committentes illicita*, *ad præfatum pertinent Legislatorem humanum*, *& judicem*. *Unde Apostolus ad Romanos* 13. *generaliter neminem excipiendo*, *malefactores seu legis humanæ non repugnantis legi divinæ transgressores*, *Præsbyterum*, *sive non Præsbyterum inquit*. Omnis anima subdita sit potestatibus sublimioribus, *Regibus videlicet*, *Ducibus*, *& Tribunis secundum Sanctorum expositionem ibidem*. *Et scribit*. Qui enim potestati resistit Dei ordinationi resistit: & qui ipsis resistunt, damnationem sibi adquirunt, *æternam videlicet*: *& inquit rursus*. Minister enim Dei est, vindex in iram ei, qui male agit, *Supple quicumque sit ille*. Non enim sine causa gladium portat, *i. e. habet coactivam potestatem*. *Quod de nullo spirituali Ministro dixit Apostolus*, *sed opposuit magis*, *dum inquit*. Arma militiæ nostræ non sunt carnalia. *Et rursus ad Timotheum*: nemo militans Deo implicat se sæcularibus negotiis, *i. e. litigiosis civilibus*.

Hiis

Hiis etiam atteſtatur B. Petrus in ſua Canonica, *dum omnes indifferenter*, *neminem excipiens inquit*. Subditi eſtote omni humanæ creaturæ propter Dominum *in Principem videlicet conſtitutæ*, & Regni tamquam præxcellenti, & Ducibus tamquam ab eo miſſis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia eſt voluntas Dei.

108. Intanto quell' Imperatore guidato da queſte maſſime concepì nel ſeguente modo la ſua ſentenza ſul dimandato divorzio (1). *Nos Ludovicus IV. Dei gratia Romanorum Imperator Auguſtus pro Tribunali publice ſedentes*, *in cauſa ſive lite divortii*, *ſeu ſeparationis matrimonii*, *quæ vertebatur inter Illuſtres Perſonas Johannem Regis Bohemiæ filium requiſitum parte ex una*, *&* *Margaretham Duciſſam Karinthiæ*, *&* *Tyrolis Comitiſſam ex altera parte tamquam actricem*, *ac requirentem a dicto Johanne jam vocato conjuge ſuo de matrimonio ſeparari*. *Viſis*, *&* *intellectis tam per nos*, *quam præfatos Doctores juribus*, *rationibus*, *probationibus*, *&* *teſtimoniis Margaretæ præfatæ*, *nec non contumacia jam dicti Johannis dicimus*, *diffinimus*, *&* *determinamus præfatam Margaretam ſeparari debere*, *ſeu poſſe de matrimonio a ſæpedicto Johanne equè converſo*, *cum eiſdem vel ipſorum alteri id videbitur expedire*. *Ipſam quoque Margaretam hoc requirentem inſtanter*, *ut ſupra*, *ſeparamus*, *ac ſolvimus*, *&* *ſeparatam eſſe judicamus in matrimonio a jamdicto Johanne per hanc noſtram ſententiam diffinitivam ſeparantes*: *ita videlicet quod de cætero præfatus Johannes ſupradictæ Margaritæ in nullo matrimonii debito teneatur*; *neque ſimiliter præfata Margareta ſupradicto Johanni*. *Sed liberum ſit utrique de corpore proprio ſive perſona*, *&* *omnibus bonis pro-*

(1) *Ib. loc. cit. n.* 15. *p.* 341.

propriis, juribus, ac rebus tam mobilibus, quam immobilibus, facere vel disponere, & quolibet ordinare pro suo propriæ libito voluntatis (1).

109. Ma senza che entri io nell' essame di questa *Costituzione*, che come ne avvisa il *Rainaldo* (2) fu non poco riprovata dal Pontefice *Clemente VI.*, ei è certo, che da una delle Pistole del Vescovo *Attone*, che vien rapportata da *Luca di Acheri* nel suo spicilegio (3), se ne desume questo sentimento. *Valde enim turpe est, ut quod religionis causa sæculares leges custodire contendunt, hoc Sacerdotes Dei infringere quærant. Sed neque Summi Pontifices sæculares leges adeo respuendo contrivere, cum noster atque ipsorum Dominus, ac Magister dicat:* Non veni legem solvere, sed adimplere. *Item Sanctissimus Papa Calistus*: Nec eos viros, quos leges sæculi rejiciunt, suscipere debemus. Ipsam quoque infamiam, qua aspersi sunt, delere non possumus, sed animas eorum per pœnitentiam publicam, & Ecclesiæ satisfactionem sanare cupimus . . . . . Sanctissimus Julius Papa confirmat: Beatissimus etiam Gregorius multa Romanæ legis capitula confirmans suo inseruit registro.

§. XXII. SENTIMENTI DATI DA' PONTEFICI, COME DEVONO PRENDERSI.

110. QUando dunque far si voglia l'uso, che conviene del Canonico diritto, non ha dubbio, che i sentimenti de'Pontefici prender si debbono, a guisa di tante risposte da loro date, come adatte sembravano per quei casi, che loro proponevansi; neppure pretendendo essi, che quali

(1) Su questa costituzione dell'Imperator Ludovico potrà leggersi ciò, che ne scrive *Struvio in Syntagma juris pub. dissert.* 10. §. 42., & *dissert.* 24. §. 14., & 20., come altresì nell' altra sua Opera *juris publ. prudentia cap.* 10. §. 24. & *cap.* 24. §. 12., avvisando, che eziandio venga rapportata dal *Frechero Tom. I. Script. Rer. German. p.* 620. 621.

(2) Nella sua continuazione degli Annali del Baronio *Tom.* 4. *an.* 1343. *pag.* 190. *n.* 56. *edit. Colon. Agrip. an.* 1691.

(3) *Tom. I. pag.* 436.

quali leggi ricevuto avessero una cieca ubbedienza per tutta la Chiesa. E derivava ciò dalla loro somma dottrina, e sagacità, accortamente prevedendo, che il punto, su cui consigliavansi, o non potesse con ogni verità esfere esposto, o che pure dar si potessero altre circostanze di fatto, le quali richiedevano una varia determinazione, e non già quella, che stimarono prendere su quel rincontro. Quindi osservo, che *Alessandro III.* nel *Cap.* 2. disse, *Ex literis tuis accepimus*. Racconta il fatto, e poi soggiugne *Respondemus igitur*. Lucio III. comincia il *Cap.* 4. dicendo: *Consultationi tuæ, qua nos consuluisti*, per dinotare la richiesta a lui fatta del suo parere sull' impotenza della donna. *Celestino III.* dice nel *cap. Laudabilem*: *requisisti, quantum tempus*, e risponde, *in præsenti consultatione sentimus*. Il *Cap.* 6. *d'Innocenzio III.* principia colle parole. *Fraternitatis tuæ literas recepimus*: *Onorio III.* scrive nel *Cap.* 7. *literæ vestræ nobis transmissæ*. *Gregorio VIII.* nel *cap.* 4. sotto il titolo *de probationibus* spiegasi colla parola *Proposuisti*, e sopra il caso propostogli risponde, *videtur igitur nobis*. Nel *Cap. Quod autem propter impossibilitatem*, che si ha nel *Dec. caus.* 33. *quest.* 1. per quel caso si replica, *his ita respondetur*, e lo stesso finalmente additano i due *Cap. Quod autem interrogasti*, e l'altro *Requisisti*, che si vogliono di *S. Gregorio*. Quindi è, che quel *respondemus di Alessandro III.*, quel *sentimus* di *Celestino III.*, quel *videtur igitur nobis*, e quel *his ita respondetur*, non sembrano risposte proprie da darsi da uno, che stabilir voglia una legge generale da eseguirsi per ogni dove, e senza eccezione veruna: Comecche solamente *lex imperat*, perciò di voci imperative vopo era, che si servissero, come praticarono in altri casi. Anzi quel modo di rispondere neppure precetto può nomarsi, poicche questo *uni*

vel

vel duobus potest imponi a differenza della legge, che sopra tutti distende il suo vigore, come dottamente ne insegna il Teologo *Silvio* nel suo commento sopra *S. Tommaso* (1).

111. Quindi sembra, che molto propriamente cada per mano quella giudiziosa riflessione, che fa il dotto *Gerardo Noodt* in commentando un *Rescritto* degl' Imperatori *Diocleziano*, *e Massimiano* drizzato ad un certo Valente, il quale consultar volle quei Cesari su di un punto, per quanto era allora in costume di farsi. Egli saviamente nota (2), che la risposta da quelli data, meritar non potea la forza di una legge generale. Imperciocche vi si ravvisa un gran divario tra gli *Rescritti*, e le *leggi*, riputandosi i primi, come risposte date su quei particolari casi, che consigliavansi, onde con quelle appena regolar si poteano gli stessi casi, se avvenuti fossero. Ma non così dir conveniva per le *leggi*, e le *Costituzioni*, come quelle, che facendo general determinazione, sempre eseguir doveansi; onde sempre più chiaro riluce di qual peso dir si debbano i *Rescritti* de' Pontefici, o sian risposte da essi recate in congiuntura, che richiesto fu il lor parere.

112. Non intendo però con questa riflessione per poco fraudar la venerazione, che gli anzidetti *Testi* Canonici poi acquistaronsi coll' esser ridotti nel corpo del Canonico *Diritto*, che da altri anche divino appellasi. Già essi oggi guidano le giudicature delle controversie in materie Ecclesiastiche, e finanche per le Secolari la diloro autorità si slarga, e si dilata; talche son valevoli a far sì, che una sentenza nulla si dichiari, se si ravvisi

(1) *Tom.* 2. *quæst.* 90. *art.* 2. *concl.* 1.

(1) *Ut in l.* 8. *tit.* 4. *lib.* 2. *Cod. V. Jean. Clerc. Biblìot. choif. to.* 4. *art.*10. *pag.* 301.

profferita contro la loro espressa determinazione. Ma se non vado errato, credo, che lo stesso addivenuto sia per gli tanti *Responsi*, che abbiamo in molta copia de'Giureconsulti *Ulpiano*, *Papiniano*, *Giavoleno*, *Paolo*, *Callistrato*, ed altri, i quali rispondendo a quei dubbj, che loro si proponevano, foggiato poi si vide di essi quel gran corpo della Romana Giurisprudenza. Questo poi per ordine de'Cesari acquistato avendo il suo vigore per le leggi, dietro le medesime oggimai si regolano i giudizj ne' nostri Tribunali (1).

113. E ritornando al Canonico *Diritto* non vorrei, che taluno poco inteso di sì fatte materie, mi riputasse alquanto ardito nell' aver avanzato questa mia oppinione. Potrei a larga mano sostenerla con lunga serie di Autori, ma per essere nella più parte oltramontani, per ventura ascoltar si potrebbono anche con nausea i loro nomi, e le loro autorità, quantunque non si allegassero su di alcun punto dommatico. Scerrò adunque tra tanti un celebre Teologo del Concilio di Trento, qual si fu *Melchior Cano*, e farò una brieve parafrasi di quanto ei va dicendo nella sua dottissima Opera *de locis Theologicis*, e propriamente nel *lib.* 5. ove tratta *de authoritate Conciliorum*, e nel *lib. 6. de Ecclesiæ Romanæ authoritate*, così sperando, che qualunque sia, non già di poca levatura, ma istrutto nelle buone lettere, quantunque fosse di tenerissima coscienza, ed ossequiosissimo, come io mi professo esserlo della S. Sede, si persuaderà sulla verità del mio argomento.

114. Il peso adunque, che meritano le autorità de' Sacri Scrittori, da quella de' Padri, e de' Concilj ei savia-

(1) *Justin. in Istitut. lib. 1. tit. 1. §. responsa.*

viamente distingue, e dottamente essamina (1). Come i primi sempre dicono il vero, così i secondi errar possono in picciole cose. Ei è certo, che Cristo Signor nostro abbia promesso alla sua Chiesa lo spirito della verità, onde mai possa fallire; ma questo intender deesi nella verità della fede, ma non per tutto altro, che a questa non si appartenga. *Nec enim rogavit Christus, ne deficeret Petro, aut Philosophiæ, aut rerum gestarum cognitio, & veritas, sed ne deficeret ei fides*. Secondo la sentenza di questo grave Teologo risponderà per ventura un Pontefice ad una dimanda, che gli si faccia su di un punto di filosofia, ed io soggiungo, su di un punto di una naturale impotenza intorno al tempo, che possa accertarsi; ma chi ne assicura, che non avesse potuto egli cadere in qualche abbaglio, perche non son punti, che toccano la fede, per cui sta promessa la divina assistenza? Chiunque occupato abbia la prima Sede del Vaticano creduto non avrà, che per essere innalzato alla Cattedra di S. Pietro, sia divenuto per dottrina un altro Salomone, o che in un tempo istesso reso siesi istruito di tutte quelle scienze, che in tante altre profane Cattedre s'insegnano.

115. Continua a dire lo stesso Teologo: *Ita Sedis Apostolicæ judicia intelligi, non quæ occulte, malitiose, inconsulte per solum Romanum Episcopum, aut etiam cum paucis sibi faventibus proferuntur: Sed quæ ab eo ex Concilio plurimorum virorum sapientum, plene prius examinata prodeunt. Quæ res, ut de Conciliis quoque dicatur subsunt omnino causæ eædem, quas dixi paulo ante. Non enim existimare debemus summum solum Pontificem, cum dormierit, errare, cum non dormierit, verum dicere: Patres*

(1) *Lib. 5. cap. 5.*

tres autem sive dormiant, sive vigilent, semper recta ingredi, & clausis, quod ajunt oculis, vel in tenebris obscura cernere. Commune est crede mihi omnibus Ecclesiæ Judicibus, ut si decreta ediderint temeritate quadam sine judicio repentino, quasi vento incitati, nihil omnino conficiant, quod solidum, quod grave, quod certum habeatur. Ea par est, & gravia, & certa in Ecclesia haberi, quæ judicio considerate, constanterque edita sint.

116. Siegue poi questo altro avvertimento, di cui opportuno stimo trascriverne le proprie parole. *Itaque summorum Pontificum Conciliorumque doctrina, si toti Ecclesiæ proponatur, si cum obligatione etiam credendi proponatur, tum vero de fidei causa judicium est. Sed animadvertendum est diligentius, & quæ natura rerum sit, de quibus judicium est, & quæ verborum propietas, & pondus. Nimirum enim ecclesiasticæ doctrinæ, quam amplecti etiam tenemur, non idem est gradus, nec omnia judiciorum decreta eodem loco habenda sunt: De qua re quoniam in XII. libro sumus longe, lateque disputaturi, nunc dicere non est operæ pretium, id dicimus, nec omnia, quæ aut juris, aut Conciliorum volumina continent, doctrinæ christianæ esse judicia, nec omnia rursum doctrinæ judicia fidei censuras esse. Multa siquidem ad sanam Ecclesiæ disciplinam attinent, quæ fidei decreta non sunt.* Ed al mio proposito quasi parlando, così soggiugne. *Verbum enim* videtur, *judiciorum infirmat certitudinem*. Onde ei dice, che quanto ne' *decreti* de' Concilj, e de' Pontefici, o per occasione di spiega, o di risposta a qualche dubbio, o siasi detto di passaggio fuor di quel punto, su di cui cadeva la controversia, tutto ciò non si appartiene alla fede, nè può dirsi giudizio di fede. Ecco come pronto ne reca l'esempio. Nel *cap. firmiter de summa Trinitate*, si legge, che gli Angioli siano incorporei, e con tut-

tutto ciò non puote questo dirsi decreto di fede, perche contro questa Decretale, *nonnulli*, *&* *Philosophi*, *&* *Theologi falso quidem*, *sed citra hæreseos notam contrarium asseruerint*. Quindi di là a poco conchiude. *Sine periculo igitur hæreseos teneri potest Ecclesiam in aliqua lege*, *&* *more posse errare*.

117. Per dar vigore a sì fatta conseguenza si avvale dell'autorità di quel gran Pontefice *Innocenzio* III. (1), che in rammentarla ne raccapriccia. Odansene le sue parole: *Judicium Dei veritati*, *quæ non fallit*, *nec fallitur*, *semper innititur: Judicium autem Ecclesiæ nonnunquam opinionem sequitur*, *quem & fallere sæpe contingit*, *& fallit; propter quod contingit interdum*, *ut qui ligatus est apud Deum*, *apud Ecclesiam sit solutus*. *Et qui liber est apud Deum*, *Ecclesiastica sit sententia innodatus*. Indi passa a mentovare diversi privilegj conceduti da' Pontefici ad alcuni ordini di Religiosi, che rivocati furon poi da'loro Successori: e di questi privilegj, così ne divisa. *Satis fuerit*, *si eam habeant authoritatem*, *quam Epistolæ decretales*, *quarum nonnullas constat a posterioribus meliore consilio reputatas*, *quoniam non ex firmo decreto*, *sed ex Pontificum opinione prodierunt*.

118. Ragionando poi dell'autorità de' Concilj, anche avverte (2): *At quod plenarium Concilium summi Pontificis authoritate firmatum per aliud posterius emendetur*, *exemplum*, *nec unum quidem referri potest*. *Nam & hujusmodi Concilia Augustinus non infirmat*, *sed tuetur ejusdem libri* Cap. 4. *Quamquam Augustinus non videtur loqui de emendatione fidei*, *sed de emendatione legum*, *quæ ad res scilicet vel gestas*, *vel gerendas referuntur*; *Ipsa*

(1) *In cap. a nobis de sent. excommunicat.*
(2) *Dicto lib. 5. cap. 1. pag. 181.*

Ipsa plenaria, *inquit*, *Concilia priora a posterioribus emendantur*, *cum aliquo rerum experimento aperitur*, *quod clausum erat*. *Quod ad fidei veritatem referri vix potest*, *quæ non rerum experimentis innotescit*. Fa uso alla perfine dell'autorità di *Beda*, che riflette negli atti degli Appostoli di aver S.Paolo conferito con essi il Vangelo, che predicava: *Non quod ipse de hac re aliquid dubitaret*, *sed ut mentes dubitantium Apostolica Synodi authoritate firmarentur*. Sicche puol darsi un nuovo esperimento di cose, per cui i *Concilj* medesimi, quantunque confirmati dall'autorità Appostolica, nulla però di manco dagli altri, che susseguirono emendar si dovettero. Onde niuna meraviglia destar potrebbe, se l'epistole decretali de' Pontefici, colle quali essi altro non ferono, che palesar le loro oppinioni, e talvolta con qualche dubbio, soggiacessero allo stesso emendamento, che si facesse da' loro Successori, *si cum aliquo experimento aperitur*, *quod clausum erat?*

119. Della Chiesa Romana anche ragiona lo stesso *Teologo* (1), e risponde a diverse opposizioni, che leggonsi nel 1.*Cap.* Distingue perciò egli due specie di errori, cioè il personale, e 'l giudiziale. Il primo privato appellasi, e pubblico l'altro. A cagion di esempio; se Innocenzio IV. nel commento de'*decretali*, preso avesse qualche abbaglio, questo error di un uomo., e non di Pontefice dir si dovrebbe. Ma se in rincontro avesse poi errato nel definire alcuna questione nel giudizio della fede, comeche commetterebbe il fallo in qualità di pubblico censore della Chiesa, perciò giudiziale si chiamarebbe quello, per essere occorso *in judicio fidei*.

120. Fin qui ho raccolto i sentimenti di *Melchior Ca-*

(1) *In lib. 6. cap.* 8.

Cano, e se non vado errato, dissimili non furono quei di *Natale di Alessandro*, che colla sua dotta penna li sostiene appoggiandogli sulle voci di un *Clemente VI.* di un *Urbano V.* di un *Gregorio IX.*, e di un *Paolo IV.* Di grazia mi si permetta di trascriverne interamente le sue parole. *Gregorium VII. ut privatum Doctorem errasse dixi. Grande crimen! Quasi* Catholici omnes *in eo non conveniant*: Posse Pontificem ut privatum Doctorem errare, etiam in quæstionibus Juris universalibus tam fidei, quam morum, idque ex ignorantia, ut aliis Doctoribus interdum accidit. *Verba sunt* Bellarmini *libro IV.* de Romano Pontifice *cap. II. At (inquit Frater* Denghien) Epistola *Gregorii VII. ad Herimannum* Decretalis est. *Asserere autem summum Pontificem* in Epistola decretali *tradidisse* Doctrinam Sacræ Scripturæ, & traditioni dissentaneam: ex ore catholico inauditæ voces sunt, pias aures feriunt, eas pudor christianus aversatur, ac pietas christiana condemnat, *Hanc epistolam Decretalem esse nego; familiarem, ac privatam esse contendo, ad Netensem Episcopum scriptam, ut ei suam opinionem, factumque approbaret. Sed & si Decretalis esset, nihilominus doctrinam de sedis Apostolicæ potestate in temporalia Regum in ea contentam Sacræ Scripturæ, & traditioni dissentaneam pronuntiarem contemptis fratrum nostrum exclamationibus, invectivis, & calumniis. Hæc namque voces aut certe similes, non solum Parisiensium aliquot Doctorum sunt, ut* Petri de Alliaco, Gersonii, Almaini, Majoris, *sed totius Sacræ facultatis Parisiensis, omnium Regni Academiarum, totius Ecclesiæ Gallicanæ. Voces sunt SS. Patrum, Conciliorum, ipsorum Pontificum, qui se erroribus, non solum ut privatos Doctores, sed etiam ut Pontifices, obnoxios agnoverunt, nisi Ecclesiæ consensus accederet. Testes sunt* Clemens VI., *qui solemni diplomate dato VII. Idus Decem*-

bris

bris anno MCCCLI. omnia revocavit , in quibus vel ante Pontificatum , vel in ipso Pontificatu errare potuerat contra catholicam fidem , & bonos mores . Urbanus V., qui morti proximus similem revocationem edidit , ut refert vitæ ipsius coævus author a D. Bosqueto *Monspeliensi Episcopo editæ .* Gregorius IX. *in testamento suo , quod tomo VI.* Spicilegii Dacheriani *pag.675. legitur .* Paulus IV. *in frequenti Pontificiæ consultationis consessu , anno MDLVII. habitæ ut de matrimonio inter* Franciscum Mommorantium , *&* Joannam Halluynam Piennæam *per verba de præsenti contracto deliberaretur , an summus Pontifex illud solvere posset , ut referunt* Joannes Haya , *theologus Parisiensis , qui rebus gestis interfuit* , & Castelnauus Malvisserius *Tom. II. commentariorum* , & in lib. VI. additionum *ad eosdem commentarios . An tantorum Pontificum ora catholica non erant ? An ipsorum voces pias aures offendebant ? eas pudor Christianus aversabatur ? Pietas christiana condemnabat ? quid de Hadriano Sexto dicam , qui & cum in Lovaniensi academia theologiæ Professor , ac Decanus esset , &* in S. Petri *Cathedra collocatus , docuit summum Pontificem Decretalibus Epistolis Hæresim docere , ac definire posse . In ejus siquidem commentariis , & ante Pontificatum , & cum Pontifex esset Romæ editis jussu illius , & auctoritate , eximiisque virorum eruditorum , qui tunc in Urbe florebant laudibus , & approbatione celebratis , hec legimus in IV. sententiarum , ubi de Ministro confirmationis agit .* Si per Romanam Ecclesiam intelligatur caput illius , puta Pontifex , certum est , quod possit errare in iis , quæ tangunt fidem , hæresim per suam determinationem , aut Decretalem asserendo . *Hæ ex ore* Hadriani . *Lovaniensis Decani tota probante , ac laudante academia , cujus ea tunc erat sententia , non solum auditæ voces , sed scripto consignatæ , & ad posteros transmissæ :*

Hæ

Hæ ab eodem Adriano *Pontifice Maximo repetitæ, novisque typis ipsius jussu editæ. Non erat itaque catholicus* Adrianus VI. *? Non erat catholica Lovaniensis academia, quæ ipsius doctrinam approbavit ? Non erant Catholici Cardinales, qui ipsum Pontificem elegerunt ? Non erat Catholica Ecclesia Romana, quæ ipsum Pontificem venerata est* (1)*?*

121. Ma che diraffi dello fteffo *Celeftino III.* Autore del *Cap. Laudabilem* riguardo all' altra fua Epiftola *Decretale* (2), con cui dichiarò fciolto il vincolo del matrimonio, fe uno de' conjugati diveniffe eretico, permettendo all' altro la libertà di paffare a nozze con perfona, che foffe cattolica. *Alfonso di Caftro* Teologo graviffimo portò oppinione, che quel Pontefice non poteffe fcagionarfi di erefia per un tal fentimento, che certamente non diede fuora fenza confultarne i fuoi Teologi (3). Ma oppinò diverfamente *Natale di Aleffandro* (4) così difendendolo. *Ego vero ab Alphonso de Castro dissentio, & Cælestinum III. excusari posse existimo ab hæresi, quia tunc temporis veritas non erat adhuc eliquata, sed illum ab errore excusare non valeo.* Quefta fi fu la più grande indulgenza, che potè praticarfi con dichiarar erroneo quel fentimento, che da altri come eretico fu riputato. Ed infatti, così dichiarollo *Innocenzio III.* (5); e poi dal *Tridentino Con-*

Q *cilio,*

(1) *Natal. Alex. Tom. 8. Hist. Eccles. sæc. XV. & XVI. Dissert. VI. art. 7. §. 8. p. 488.*

(2) *Cap. laudabile de convers. infidel. relat. ab Anton. August. in antiq. collect. Canon. li. 6. 3. tit. 20. de convers. infid.*

(3) *Lib. I. cap. 4. con. hæres: Schol. 3.*

(4) *Tom. 6. Sæcul. XI. XII. cap. 2. art. 13.*

(5) *Cap. quanto de divort.*

Quefta decretale, che il *Graziano* l'attribuifce ad Innocenzio III., il *Gonzalez* la dice di *Urbano III.*, ma la diverfità de' Pontefici non varia la foftanza dell' argomento.

cilio coll' anatema fu fulminato (1).

122. Nè inarcar dovrà le ciglia per quel sentimento di *Celestino* chiunque inteso sia della barbarie de' tempi, in cui visse quel Pontefice. Conciosiacche è già risaputo, come signoreggiate le nostre Regioni da' Popoli Settentrionali, dopo aver essi devastata l' Italia tutta, spente rimaneron le scienze, impoverissi la notizia de' buoni libri, le buone lettere ne furon bandite (2), ed appena qualche coltura nella lingua latina ne sfavillava presso i Cherici; per modocche in quella stagione tanto era dir Cherico, che letterato, siccome eruditamente ne divisa il *Giano Costa* (3). Quindi riflette il *Muratori*, che non sia meraviglia, se nella metà del XII. secolo il Pontefice Alessandro IV. (4) avesse determinato di non esser lecito a verun Laico il disputar della fede Cattolica, perciocche in quel tempo di barbarie pieno, sotto quella voce non additavasi altro, che un uomo illitterato, ed in tutto ignorante, come ne scrivono i mentovati Autori.

123. E quì cade in acconcio di notare la *Decretale* del Pontefice *Onorio III.* del 1220., con cui stimò di vietar nella Francia sotto pena della scomunica il potersi insegnare in quel tempo il diritto de' Cesari, volendo, che il Pontificio soltanto si apprendesse. Odansene le sue parole per sapersi il perche stimasse di così determinare (5). *Sane licet Sancta Ecclesia legum Saecularium non respuat famulatum, quae aequitatis, & justitiae vestigia imitantur, quia tamen in Francia, & non-*

(1) *Sessione* 24. *Can.* 5.
(2) *V. Riccar. Simon. histor. Crit. To. V. lib.* 3. *cap.* 3.
(3) *In comment. in decretal. lib.* 1. *addit.* 32., *& ad tit.* 5. *lib.* 3.
(4) *In cap. quicumque inhibemus de haeretic. in* 6.
(5) *Cap.* 28. *de privilegiis*.

nonnullis Provinciis Laici Romanorum Imperatorum legibus non utuntur , & occurrunt raro Ecclesiasticæ causæ tales, quæ non possunt statutis Canonicis expediri, ut plenius Sacræ Paginæ insistatur . Firmiter interdicimus , & dixtrictius inhibemus ne Parisiis, vel Civitatibus, seu aliis locis vicinis quisquam docere, vel audire jus civile præsumat. Et qui contra fecerit, non solum a causarum patrociniis interim excludatur , verum etiam per Episcopum loci excommunicationis vinculo innodetur . Ma quali esser poterono le cagioni di tal divieto , e se a' soli Ecclesiastici drizzato si fosse , diversamente ne oppinarono il *Rebuffo* , il *Cironio* , ed altri , che rapportati sono da *Arturo Duck* (1) , i cui sentimenti non occorre a me di vagliare, perche mi divagarei molto dal mio cammino.

124. Quantunque però alla cennata *decretale* d' Innocenzo III. dato siasi il suo luogo nel Corpo del *Canonico diritto* , non per tanto oserassi di dire , che da quella rimanesse accagionato di errore il Pontefice *Celestino* in materia di fede, per aver ispacciata una oppinione contraria al Vangelo, come volle tacciarlo il *Maimburgo* (2). Mainò risponde *Melchior Cano* , perche nulla definì quel Pontefice . *Non enim Cælestinus quicquam definivit . Verba quippe Innocentii III. sic habent : licet quidam prædecessores nostri sensisse aliter videantur : sensisse, ait, non difiniviſſe*. Onde poi soggiugne lo stesso Teologo. *Nec enim statim si aliquid juris volumine continetur , fidei dogma videndum est* . Quindi vedesi , che le medesime traccie han seguito il *Suarez* (3) , il *Fragosio*

(1) *De autb. Jur. Civil. lib. 2. cap. 5. §. 38.*
(2) Nel trattato della Chiesa Romana *Cap.* 13. prendendo Clemente III., per Celestino.
(3) *De legibus lib. 4. cap. 14. n. 11.*

gosio (1), il *Gonzalez* (2). Anzi il *Bellarmino* impiegando la sua dotta penna a difesa di *Celestino*, non credette in miglior guisa riparare la sconcezza del dilui sentimento, se non col dire, che *Celestino*, ed *Innocenzio* non avean proposto altro, se non quello, che sembrò loro probabile, senza farsi a determinare una ferma e stabile sentenza (3). *Respondeo nec Cælestinum, nec Innocentium aliquid de re certi statuisse, sed utrumque respondisse, quod sibi probabilius videbatur. Id quod manifeste colligitur ex verbis Innocentii, qui cum dicit Prædecessorem suum aliter sensisse, indicat in opinione rem totam adhuc positam fuisse. Quod vero Alphonsus ait epistolam Cælestini fuisse aliquando inter epistolas decretales, verum quidem est, sed non potest inde colligi, factum esse a Cælestino decretum plane Apostolicum & ex Cathedra; cum constet multa esse alia in epistolis decretalibus, quæ non faciunt rem aliquam esse de fide, sed solum opiniones Pontificum de ea re nobis declarant.*

125. Se dunque regge questo argomento in favor del Pontefice Celestino per iscagionarlo, come credesi, da un error commesso con poca avvertenza in giudizio di fede, parmi, che non avrebbe a stimarsi improprio a potermene servire in una spiega più sicura del suo *Cap. Laudabilem*; poicche consultato sul *quantum tempus indulgendum* per l' esperimento dell' impotenza al matrimonio, ei semplicemente rispose. *Nos vero in præsenti consultatione sentimus*. Onde soltanto *sentiit*, non già *definivit*, che se l'impotenza, *prius probari non possit*, *cohabitent per triennium*.

125.

(1) *De regim. Christ. Reipub. par. 2. l. 1. n. 26.*
(2) *In Cap: Quanto de divortiis.*
(3) *De Rom. Pontif. l. 4. C. 14.*

126. Uopo sarebbe adunque, che fosse taluno privo di ogni fior di senno per non distinguere il divario, che cade tra le parole *sensisse*, *& definivisse*. Imperciocche, come la prima voce addita un semplice consiglio, che si dà sul proposto dubbio, che variar si potrebbe secondo le diverse circostanze, benche picciole di fatti, così la seconda uscita dalla bocca di un Pontefice, impone un'esatta esecuzione di quello, che stimò determinare. Onde tra i dotti avvertimenti, che propone il *Dupin* a quelli, che sono intesi allo studio della Teologia morale, ed alla direzion delle coscienze, vi è il seguente (1). *Demum ex una tamen parte cavere summo studio debent, ne erroneas modernorum casuistarum opiniones ab Ecclesia damnatas sequantur, ex altera autem ne quid velut præceptum urgeant, aut obtrudant, quod merum est consilium*. E prima di lui altresì avvertillo il cennato *Melchior Cano* in tal guisa (2). *Atque in conclusione Pontifices Summi errare nequeunt, si fidei quæstionem ex Apostolico Tribunali decernant. Sin vero Pontificum rationes necessariæ non sunt, ne dicam aptæ, probabiles, idoneæ, in his nihil est videlicet immorandum. Non enim pro causis nos a Pontificibus redditis tamquam pro aris, & focis depugnamus.*

127. E quantunque pago esser potrei delle allegate autorità de' mentovati *Teologi*, ciò nulla ostante, penso addurne delle altre, perche vieppiu prenda vigore il mio argomento. Odasi di grazia ciò che ne divisa il *Cardinale Sfrondato* (3). *Quæ autem in Conciliis, vel Pontificum decretis adducuntur explicandi causa, vel ad objecta*

(1) *In methodo Stud. Theolog. cap.* 28. *circ. fin. pag.* 268.
(2) *Loco citato.*
(3) *In Regal. Sacerd. l.* 3. §. 9. *n.* 15.

jecta respondendo (come praticò il Pontefice Celestino) *vel rationes aliquas afferendo , vel incidenter solum , & præter causam principalem asserendo , hæc ad fidem non pertinent , sed tantum ad majorem , minoremve Pontificum doctrinam , cum solius Dei , Sacræque Scripturæ privilegium sit , ne apice quidem in veritatem offendere. Conciliis vero , summisque Pontificibus ea tantum certitudo donata est , quæ instruendæ Ecclesiæ necessaria fuit.*

128. Per questa oppinione eziandio merita, che abbia il suo luogo il dotto *Muratori*, cui piacque di così avvertire (1). *Quanto in iis tantum, quæ per Ecclesiam statui certissime possunt, non solum ut diximus, multa occurrunt non dum ab ipsa in censura dogmatum ad fidem attinentium relata , sed aliqua etiam occurrere possunt , quæ quamquam in Conciliis , & Patrum scriptis inveniantur , postremo tamen calculo , probata , aut rejecta fuisse continuo censenda sunt . Id autem evenit cum Concilia , & Patres non ex confesso hujusmodi sententias pertractant, sed obiter aliquid deliberando commemorant.*

129. E per tacer degli altri Teologi, che eziandio appiglianfi a questo sentimento, alla fine rapporterò quello , ne divisa il *Silvio* per vieppiù saldo renderlo , e fermo (2). *Licebit ne*, ei dice *argumentari*, *quidam Pontifices ita judicarunt*, *ergo ita est? Quis non videt ejusmodi argumentationis infirmitatem* , *imo nullitatem* ; *Cum vel factum , vel opinio Pontificis non inducat certam regulam , quando quidpiam dicit , aut facit , tamquam aliquis Doctor , aut probabilem aliquorum Doctorum opinionem sequens , non autem declarat , vel definit tamquam Pontifex*. Quindi fu, che lo stesso Cardinal *Pallavicino* non

(1) *De moderatione ingenior. lib.* 1. *C.* 13.
(2) *Tom.*5. *resolut. variar. Concluf. I. pag.* 534.

non potè trattener la sua penna per non iscrivere (1): „ L'infallibilità, se s'intende nelle decisioni di fede, e „ di costumi, è assegnata al Pontefice non da' soli Ca- „ nonisti, ma con maggiore autorità, e maggior con- „ cordia da' Teologi. L'emendazione di questo, che 'l „ *Soave* chiama abuso, poteva aspettarsi da un Concilio „ Smalcaldico, e non dal Tridentino. Nell' altre ma- „ niere o di mero fatto, o di ragione umana, quali „ sono quei Canonisti, che negano il Papa soggiacer ad „ errori? Qual'è di loro, che nelle concessioni del Pa- „ pa non riconosca frequentemente nullo il valore per „ vizio di surrezione e d'orrezione, com'essi parlano, „ e per conseguente, che non ammetta abbaglio di fat- „ to nell' intelletto del Papa? Similmente non rifiutano „ essi forse la sentenza, che in una sua Costituzione „ professò Giovanni XXII. non distinguendo il dominio „ dall' uso in ciò che con l'uso si consuma, e così nol „ riconoscono errato in articolo di ragione?

§. XXIII. LA S. SEDE COME INTENDER SI DEBBA.

130. ED in questo rincontro ne viene opportuna l'occasione di notare l'error di taluni, che non bene istrutti della materia Canonica, sovente attribuiscono alla S.Sede le risoluzioni de'particolati Pontefici, confondendo con queste le determinazioni di quella, senza scernere il gran divario, che cade infra loro. Perche questo fallo possa meglio palparsi, ne basterà di ricorrere alla sola dottrina di *Alfonso di Castro* Teologo di sommo merito, che così ne istruisce (2): *Quid per nomen Sedis Apostolicæ intelligere debeat, quoniam hoc nomine, non ipsa sola Papæ persona intelligitur; Quoniam illa*

(1) *Istor. del Conc. di Tren. to. 1. lib. 7. cap. 14. n. 2.*
(2) *Lib. I. de just. hæres. punit. C. 4.*

illa errare potest, ut homo, male sentiendo, & male opinando: sicut de multis Summis Pontificibus historiæ referunt illos errasse. Nam (ut de cæteris taceam) Honorius Primus damnatus est in sexta Synodo, eo quod Monotholitarum hæresi faveret. Nomen Sedis Apostolicæ significat ipsum Summum Pontificem, non ut facit aliquid tamquam privata persona: Sed ut facit ea, quæ ad Cathedram spectant, non ex suo tantum consilio procedens, sed ex consilio bonorum virorum, & doctorum. Hoc modo capitur nomen Sedis Apostolicæ, quotiescumque in decretis, aut alibi legitur, Apostolicam Sedem non posse errare in fide.

§. XXIV. CONDIZIONI ESPRESSE NEL CAP. LAUDABILEM.

131. FErmate omai queste massime, le quali pongono in un lucidissimo aspetto, di qual carato sia questo tanto buccinato *cap. Laudabilem*, per sempre più render vigoroso l'argomento propostomi, di finger mi piace per poco, che quel S. Pontefice in esso palesata non avesse una sua oppinione su quel tempo, in cui per avventura accertar poteasi questo vizio d'impotenza nell'uomo, ma avesse dato fuori un' assoluta definizione, anzi che con rigoroso precetto ordinato avesse la pretesa triennal coabitazione; pur tutto ciò nulla ostante si osserverebbe questa sottoposta a diverse condizioni, ciascuna delle quali adempiendosi, anche anderebbe in fumo un sì penoso, e peccaminoso esperimento.

132. La prima condizione è questa, *si frigiditas prius probari non possit*. Che la particola *si* induca condizione, potrà dubitarsi da chi nulla sappia del Romano *Diritto*. E che sia così, allegherò solamente una dottrina di *Cujacio* (1). Ei dice: *Modum, & conditionem dif-*

(1) *In com. in tit.* 1. *de contrah. empt. lib.* 18. *ff. ad l.* 41. *cum ab eo To.* 7. *col.* 711. *lit. B.*

differre ostendit tit. de condit., & demonstr. inf. & tit. de condit. sub modo: Sub modo ita concipitur conventio. Erit mihi emptus fundus, si eum infra calendas Julias liberes. Sub conditione vero erit mihi emptus fundus. Si eum infra calendas Julias liberes. Nam dictio, ut, *modum significat. Dictio vero*, si, *conditionem . . . - modus non suspendit obligationem, & quod sub modo contractum est, statim debetur. Conditio vero suspendit obligationem.*

133. Sicche quel *si prius probari non possit* è una rotonda condizione, che adempier si dovrebbe innanzi di fulminarsi l' amara sentenza della coabitazione. Ed ecco come palpabile si rende, che il Pontefice ebbe per vero di potersi provare l'impotenza con altri mezzi valevoli a persuaderne la mente del Giudice, altrimenti con precisione ordinato avrebbe, che ove sciorre si dovesse alcun matrimonio per cagion di questa umana imbecillità, si fosse sempre, ed in ogni qualunque caso praticato il triennale esperimento. Parlano adunque con poca riflessione coloro, che in ogni simile congiuntura gridano, come il coro di Menandro, *Coabitazione*, *Coabitazione*. Onde di dir mi si permetta, che con tal pronta risposta fan conoscere, che neppure ne capiscan la voce della *Coabitazione*, non che gli effetti, perche troppo ne pretenderei.

134. Propose altresì il savio Pontefice altro espediente, perche si liberasse la donna da un uomo impotente. Ei disse: *Si autem quod nunquam se invicem cognoverint ambo fatentur, cum septima manu propinquorum vel vicinorum bonæ famæ, si propinqui defuerint, tactis sacrosanctis scripturis uterque jurejurando dicat, quod nunquam per carnis copulam una caro effecti fuissent, & tunc videtur, quod mulier valeat ad secundas nuptias convolare.* Queste parole, che ritrovo nel *Testo* rapportato dal

Graziano, tutto altro indicano, che la triennal coabitazione. Anzi traluce, che 'l Pontefice non già con ostinazione, come si pretende, avesse richiesto un tal'esperimento, ma più tosto uniformandosi al *Cap. Requisisti* di S. Gregorio, e al *Cap. Proposuisti* di Gregorio VIII. era contento, che bastevol fosse la pruova del giuramento della settima mano de' congionti, e in lor difetto de' vicini, perche la donna *valeret ad secundas nuptias convolare*. Onde quando il vero dir si voglia, e facciasi uso del retto senso di questa *Decretale*, altro non si rileva, se non che richiesto *Celestino* su del tempo, che bisognava per conoscere l' impotenza, oppinò, che un triennio attender si dovesse; e così rispondendo anzicche vestì le parti d'Ippocrate, o di Galeno, come se consultassero sopra un vizio della umana natura, e non già di un Pontefice; poicche con un tal carattere, se stimava, averebbe ordinato, e non già consigliata la pretesa coabitazione.

135. Non fia dunque meraviglia, se poi *Onorio III.*, che fiorì pochi anni dopo *Celestino III.* (1) si fosse servito nel *Cap. 7. Literæ vestræ* delle parole *triennium continuum*. Comecche dolevasi la donna, che nel corso di otto anni aveva esperimentata la inabilità del marito, perciò il Pontefice, non già consigliando in questo caso, ma ordinando, rispondè, *mandamus quatenus, si ita est, & constiterit vobis præfatum virum, & mulierem intra prædictos octo annos per continuum triennium insimul habitasse ipsis cum septima propinquorum manu firmantibus juramento se commisceri carnaliter nequivisse, proferatis divortii sententiam inter eos*. Si scorge per tanto, che con questa *Decretale* Onorio III. non già or-

(1) Nel 1216.

ordinò di nuovo il triennal esperimento ; ma servendosi di quella oppinione, che pochi anni prima aveva spiegata *Celestino III.*, stimò ordinare il divorzio, o sia lo scioglimento del matrimonio, purche tra gli otto anni del matrimonio contratto, passati ne fossero tre continui di coabitazione . Quindi ebbe per vero , che secondo quel *sentimus* del suo Predecessore , bastasse tal tempo per la pruova di questo difetto organico , cui soggiacer puote un corpo umano , quantunque ben conformato esteriormente comparisca.

§. XXV. Oppinioni varie de' Pontefici su questo punto.

136. RAccogliendo intanto le sparse vele, ben si ravvisa, quale fosse stato lo spirito della Chiesa, e la varia disciplina insinuata da' Pontefici per potersi ordinare lo scioglimento de'matrimonj per simiglianti controversie , e come essi ne hanno differentemente stimato . Credette *S. Gregorio* nel *Cap. Quod autem interrogasti* , che bastasse un *justum judicium* , e nel *Cap. Requisisti*, richiedette il giuramento della settima mano de' propinqui, lasciando nel dubbio , cui si fosse dovuto credere , se all' uomo , o alla donna . Il Concilio di *Compiegne* dichiarò nel *Cap. si Quis acceperit* , che dovesse preferirsi l'assertiva del marito , che assicurava la consummazione. Nel *Cap. Accepisti* si propone il *verum judicium*, e si dà anche all' uomo il vantaggio di esser creduto ; anzi si stimò , che in poco tempo se ne potesse manifestar l' impotenza : *Cito enim* , *&* *in parvo tempore scire potuit* , *si secum coire potuisses*. Nel *Cap. Proposuisti* si volle, che profferir si dovesse il giuramento della donzella a quello dell'uomo, se veniva accompagnato dal giuramento delle sette Matrone , le quali *per aspectum corporis* attestassero il di lei stato incorrotto. Col *Cap. Laudabilem* si determina , che se prima altrimen-

ti non fiesi pruovata l' impotenza, esperimentar poteasi il triennio; e mancata essendo la copula, bastava il giuramento della settima mano per poter la donna passare alle seconde nozze. Col *Cap. Fraternitatis tuæ* si prescrive quanto debba praticarsi nel caso dell' impotenza della donzella. Col *Cap. literæ vestræ* si deferisce anco al giuramento della settima mano. Ed infine per far conoscere la diversità delle oppinioni rapporto in ultimo luogo il *Cap. Literis* sotto il *tit. de præsumpt.*

§. XXVI. Spiega del cap. Literis.

137. TRattavasi in quel caso, che fu sorpresa la donna a giacere in uno stesso letto col consanguineo di suo marito. Surse la questione, se per questo accidente potesse argomentarsi seguito l' adulterio, il quale cagionava, che per lo commesso incesto separar si dovesse la moglie dal marito. Ecco come risponde *Alessandro III. Respondemus, quod ex hujusmodi violenta, & certa suspicione fornicationis, potest sententia divortii promulgari.*

138. Giudicò adunque il Pontefice, che stimar doveasi consumato l' adulterio per quel furtivo congiungimento di due persone di differente sesso, ritrovandosi *solus cum sola, nudus cum nuda*, come parla il *Testo*. Ma dimandarei, se mi fosse permesso, chi mai assicurollo della potenza di quell' incestuoso aggressore, onde con certezza formato avesse il giudizio del commesso delitto? Certamente mi si risponderebbe esser difficil cosa, che il contrario fosse addivenuto; poicche brevissimo tempo, e non già un triennio intiero era d'uopo, che ne passasse per l' esperimento di quel vietato congresso. Quindi a gran ragione disse *Gregorio IX.*, quando col suo *Breve* approvò la raccolta fatta dal *Raimondo* de' cinque libri de' *Decretali*, che le *decisioni* de' suoi Prede-

decessori: *quædam propter contrarietatem, confusionem indicere videbantur.*

139. E Di fatto nel *Decreto* io ravviso più *Cap.*, co' quali si determina, che il consenso, e non il congiungimento costituisca il matrimonio. *Matrimonium quidem non facit coitus, sed voluntas*, come leggesi *p. 2. cau. 27. qu. 2.*, rapportandosi queste parole a *S. Gio: Crisostomo*. Siegue l'altro del Pontefice *Nicola*, che così parla: *Sufficiat solus secundum leges consensus eorum, de quorum, quorumque consensu, & conjunctionibus agitur, qui solus si defuerit, cætera etiam cum ipso coitu frustantur*. In altro si fa così parlare *S. Gio: Crisostomo*. *Omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur. Matrimonium enim non facit coitus, sed voluntas*. A *S. Ambrogio* si attribuisce il seguente. *Cum initiatur conjugium, conjugi nomine nanciscitur. Nam defloratio virginitatis non facit matrimonium, sed pactio conjugalis*. E finalmente si legge. *Conjuges verius appellantur a prima desponsationis fide, quamvis adbuc ignoretur inter eos conjugalis concubitus*.

§.XXVII. I PONTEFICI DIVERSAMENTE OPPINARONO NEL DETERMINARE, SE IL CONSENSO O LA COPULA COSTITUISSE IL MATRIMONIO.

140. Per contrario in altri già rammentati *Testi* della copula si favella, come unica a perfezionare un tal Sacramento. Nel *Cap. Quod autem* rilevo, che il Pontefice *S. Gregorio* risponde *conjugium confirmatur carnali officio*. Nel *Cap. Recepisti* si legge, *itaut non potuisses coire cum illa*. Nel *Cap. Quod sedem* scrivesi: *Qui non potest reddere debitum, non est aptus conjugio*. Nel *Cap. Ex literis tuis* si desidera il *commisceri* della donna coll' uomo. Nel *Cap. Laudabilem* leggesi, *quantum tempus indulgendum sit naturaliter frigidis ad experientiam copulæ nuptialis*. Nel *Cap. Fraternitatis tuæ* la donna querela l'uomo, *cum quo per multos annos morata; non*

po-

potuit carnaliter ab ipso cognosci. Nel *Cap. Literæ vestræ* dicesi, che la donna dopo anni otto di matrimonio lagnavasi del marito, *quod illum nunquam cognoverat*. Nel *Cap. Proposuisti* si nota, *mulier proposuit, se nec a viro cognitam, nec potuisse cognosci*. Nel *Cap. Si quis acceperit* anche su questo punto si raggira la lagnanza della donna: *Et ipsa fœmina dicit, quod nunquam coisset cum ea*.

141. Ed in fine per non più dilungarmi ho due rotondi *Testi* nel *Decreto* (1) il primo de' quali si vuole di *S. Agostino*, che nettamente risponde. *Non est dubium illam mulierem non pertinere ad matrimonium, cum qua commixtio sexus non docetur fuisse*. E nell' altro, che si vuole del Pontefice *Leone*, di pari si scrive. *Cum societas nuptiarum ita a principio sit instituta, & propter commixtionem sexuum non habeant in se nuptiæ conjunctionis Christi, & Ecclesiæ Sacramentum: Non dubium est illam mulierem non pertinere ad matrimonium, cum qua docetur non fuisse nuptiale ministerium*. Onde come si avvisa nello stesso *Decreto*, fu anche questo il sentimento di *S. Ambrogio*. *In omni matrimonio conjunctio intelligitur spiritualis, quam confirmat, & perficit conjunctorum commixtio corporalis*.

142. In simigliante conflitto di oppinioni diverse intorno alla perfezione del Sacramento del matrimonio, incespar dovrei da passo in passo, se far ne volessi una ricercata concillazione della loro antinomia. Ma perciocche questa poco o nulla ne condurrebbe a quel centro, cui drizzar pensai le linee del mio scrivere, perciò mentre quei SS. Padri, e SS. Pontefici stan godendo l' invidiata pace nel Cielo, non oso io sfidargli in ter-

(1) *Par. 2. cauf. 27. q. 2.*

terra ad una sì fatta tenzone. Ho stimato solamente però di recarne un fedel rapporto, perche possa formarsi quella giusta idea, che si conviene intorno all' uso de' *Testi* Canonici. Imperciocche sovente sogliono i Causidici impropriarne il senso, sia per arte, sia per ignoranza, senza brigarsi, che tanti dotti Pontefici si renderebbono per loro imperizia fautori di sentimenti, da'quali non poco eclissata resterebbe la loro chiara memoria. Ma pur tuttavia quando anche con artificio trar si voglia da' loro decreti qualche oppinione, che non propria sarebbe della loro sagacità, e della loro dottrina, converrebbe aver presente per la difesa di essi ciò, che ne fa sapere quel gran Pontefice *S. Gregorio VII.* Avendo egli governato la Chiesa per lunga stagione con far tante decisioni più, che ogni altro de' suoi Predecessori, perciò di costoro, e di se stesso parlando, confessò schiettamente (1), che non doveva recar meraviglia, se alcune contraddizioni in esse si rinvenivano, perche *multa tamquam a nobis deferuntur dicta*, & *scripta nobis nescientibus*.

143. Intanto mentre io già lasso mi veggo nel trarre dalla pura fonte del *Canonico diritto*, e dal sentimento de' più dotti Canonisti, quale stata fosse la serbata disciplina della Chiesa intorno allo scioglimento de'matrimonj di coloro, cui imputato fu il vizio d'impotenza, senza esservi mai stata legge, che il triennale esperimento precisamente ordinasse, mi lusingo, che riposo prender possa l' animo di ognuno, che altrimenti ne abbia pensato. Quindi una volta ricrederassi, che spinto dalla piena di quei, che poco gustando questa materia, la coabitazione sostenerono, anche di pari senza al-

(1) *Lib. 9. Ep. 31.*

altro riflettere, alle altrui voci la sua con poco avvertimento avrà mischiata, e confusa. E laddove ancora esitante vacilli nel confessar la verità dell' argomento propostomi, spero senza meno, che ogni altra nebbia resterà diradata dalla sua mente, se con attenzione si faccia a riflettere quanto nella seguente Parte mi accingo a dimostrare.

PAR-

PARTE II.

Si dimostra coll'oppinion de' Teologi, in quai casi si permetta il triennal' esperimento, e quai circostanze concorrer vi debbono per non profanarsi la dignità del Sacramento del Matrimonio.

1. E le riandate riflessioni vere sieno, crederei di lungi essere da ogni temerità, nel dire, che *Concilio* non vi sia, nè alcun *Testo* Pontificio, con cui espressamente questa pretesa triennal coabitazione si prescriva. Ciò però nulla ostante temo, che ancora incontrar mi possa con chi ostinato creder voglia, che dipenda ella da una espressa *legge* Canonica, per cui si determini, come una precisa condizione, la quale non adempiuta, faccia sì, che una donna separar non si possa da un' impotente marito. Si vorrebbe adunque foggiata una legge, senza additarsi il Legislatore, che dettata l'abbia: O che pure leggi appellar si dovessero i consigli de' Pontefici, e quelle risposte date da essi, come si rilevano da' mentovati *Rescritti*. Ma quando questi, come leggi riputar non si debbono, come abbastanza ne divisai, ei avrebbe a dirsi, che da una pratica dopo introdotta ne' Tribunali Ecclesiastici, possa rendersi approvato un sì fatto esperimento. Se però anche legge espressa vi fosse, che lo prescriva, eccomi pronto a dimostrare, che sarebbe quella in tutto riprovata da ogni diritto, sia Divino, sia naturale, e delle Genti. E quando poi ad un' uso di giudi-

§. I. LA COABITAZIONE NON E' SOSTENUTA DA ALCUNA LEGGE CANONICA, LA QUALE, SE VI FOSSE, SAREBBE CONTRARIA A' DETTAMI DI OGNI DIRITTO.

care ridur si creda, che da altri anche consuetudine si appella, conoscer farò, che piuttosto un abuso dir si debba, che siesi fatto de' precetti più saldi della buona morale, e della piu soda Teologia.

2. Poco o nulla mi cale di additar l'origine delle leggi, piacendo ad alcuni di chiamarne autor Foroneo Re di Argo figlio, e successore d'Inaco; e dal Petavio nelle sue tavole cronologhiche, si riporta fino al tempo del Patriarca Giacobbe; solo però rifletter conviene, con quai lumi elleno dettate si fossero. *Seneca* (1) scrive de' Greci. *Hi non in foro, non in consultorum atrio, sed in Pythagoræ tacito illo, sanctoque secessu didicerunt jura, quae florenti tunc Siciliae, & per Italiam Greciae ponerent*. La sola filosofia era quella, che regolava le leggi, e lo spiare ciò, che utile esser potesse per lo mantenimento della società, siccome ne dettava l'insito diritto della natura. Quindi disse *Cicerone* (2). *Non a Prætoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam putas*. Riflette perciò l'Angelico Dottor *S. Tommaso* (3) quel gran vantaggio, che sempre riporta il diritto della natura su del positivo, il quale sottoposto essendo per la sua mutazione alle varie vicende de' tempi, differisce dal primo, che immutabile si ravvisa.

3. Costumavan gli antichi Romani di esporre in pubblico le leggi, che dar volevano al Popolo, cui accordavano qualche tempo per dirne il lor sentimento, ed indi ne ricevevano i loro suffragj; e quando questi vi con-

(1) *Epist.* 90.
(2) *Lib.* 1. *de leg.*
(3) *In comment. lib.* 5. *eth. lect.* 12. & *p.* 2. *quæst.* 94. *art.* 5.

concorrevano, era già assicurato, che aggradite si fossero (1). Ma comunque siano state esse pubblicate, ebbe a dir *Tito Livio* (2), *Nulla lex satis commoda omnibus est. Id modo quaeritur, si maiori parti, & in summam prodest*. In somma il diritto della natura, come invariabile si vide sempre assiso in trono a regolare il mondo, e 'l positivo con umil servaggio da quello uopo fu, che dipendesse con quella venerazione, che prestar si conviene al sommo Iddio, il quale del primo ne fu l' unico autore. Quindi il dotto *Errico Coccejo* (3) addimanda, come praticar si dovrebbe per lo governo di una Comunità in alcun caso, in cui nulla sia provveduto co' precetti del diritto civile? Ed ei risponde, che avrebbesi a ricorrere al naturale. *Et merito id affirmatur. Quia ipsa natura, ejusque auctor haec praecepta hominibus dedit, adeoque obtinet, & si legibus civilibus nulla eorum mentio fiat*. E pur tuttocche giusta stata fosse una legge, talvolta avea bisogno in alcun rincontro di esser raddolcita dall' equità, come stimava *Catone* il Censore.

4. Se queste massime sian vere, come da tutti riputansi, spero di far conoscere, che unquemai i savj Pontefici, i quali governaron la Chiesa, han creduto d' imponere, come una legge la pretesa triennal coabitazione, ove conresa stata siavi di scioglimento di matrimonio a cagion dell' accusata impotenza dell' uomo. E se altrimenti alcuno dir volesse, sarebbe lo stesso, che sostenere con grave assurdo essersi da essi profferita una legge, in tutto ripugnante al dettame di qua-

S 2 lun-

(1) *Vide Manutium de l. Rom. cap.* 24. *e* 25.
(2) *Lib.* 34. *cap.* 3. *n.* 1.
(3) *In comment. ad Hugon. Grot. de. jure bel. & pac. lib.* 1. *cap.* 1. §. 1.

lunque diritto: E che sia così, eccomi accinto a bella posta per darne una chiarissima pruova.

§. II. I MATRIMONJ COME SOGLIONO CONTRARSI, E QUALI INCONVENIENTI DA ESSI NE POSSAN DERIVARE.

5. I Matrimonj, per non dir sempre, bene spesso si conchiudono avendosi presenti le leggi del *Mondo*, lungi da quelle del Vangelo. Se ben si riflette, a queste solo vi si ricorre allora, che del loro scioglimento accada trattarsi, quandocche più necessario era il ruminarle in tempo, che essi contraevansi. La sperienza ne addita, che quasi sempre si conduca a nozze una donzella, la quale sposa diviene di taluno senza che lo sappia, ignorandone i costumi, e certe estrinseche qualità che delle interne a lei dar potessero alcun conoscimento; e pur con quello forza è, che si congiunga per tutto il corso di sua vita. La varietà de' Paesi, una non proporzionata età, i natali molto ineguali, gli umori tutto contrarj, una diversa educazione esser dovrebbono di qualche remora nell' accoppiar due di differente sesso a convivere perpetuamente insieme; e pur tutto si trascura. Sembrami, che mai più come in questi rincontri la legge del Vangelo si pone in obblio, mentre è in trionfo quella del Mondo, che ne diviene assoluta regolatrice. Ecco una innocente vittima sagrificata sull' altare de' suoi Genitori, o de' suoi Congiunti, i quali drizzaron forse ogni mira a qualche loro particolare interesse. Una doviziosa dote, un parentado nobile, un proprio vantaggio, la speranza di una successione son solo quei nodi, che ne stringono i contratti. Se per simiglianti unioni ben possa adattarsi quel *Deus conjunxit*, che si pronunzia dal Sacerdote, lo lascio all' esame de' Teologi, per esser un punto, in cui a me conviene venerar la loro sentenza. Non ha dubbio però, come l' esperienza dimostra, che sembra volersi

lersi impegnata la divina grazia a concorrere in tai matrimonj, perche profanato non resti un sì augusto Sacramento, e quasi che pretendesi volerne disponer di quella a proprio talento. Si vede intanto, che per opra di una occulta divina provvidenza cominci a destarsi tra gli Sposi quel reciproco affetto, che preceder dovea il nodo conjugale: indi a non molto ricevendo tra via novelli segni di amore, vieppiù si avanza, se si ottenga la desiata prole.

6. Mentre però essi stan godendo la santa unione, passo a ragionar de' matrimonj di una seconda classe. Per questi intender voglio quei, ne' quali un genio anticipato vi avrà avuto la parte primiera; indi secondati dal permesso di chi opporre vi si potea, siensi recati ad effetto. Dirassi questo, un felice congiungimento atto a destar invidia, come quello, che vaglia a produrre una vera pace, la quale da una sì fatta unione sperar ne conviene.

7. Ma se poi avvenga, che l'uomo per suo naturale, ed intrinseco difetto adempier non possa le veci di marito, ecco un cattivo cimento, in cui si ritrova la infelice donzella. Costei per ventura piuttosto si contenterà di gemere sotto quel penoso giogo, che proponere in giudizio le sue lagnanze, le quali ancorche giuste, non lascian per tanto di offendere la sua verecondia. Fintantocche l' uomo si lagni della donna non atta alla prole, ben rispondette il Pontefice *S. Gregorio* (1) *; iste vero si non potest ea uti pro uxore, habeat quasi sororem*. Altra prudenza, ed altro contegno riflètter potè nel sesso virile, con cui tollerar sapesse il difetto della moglie non opportuna al suo uffizio. Ma non

(1) *In cap. Requisisti.*

non è così nella donna, che dalla natura soffrì un temperamento diverso per la sua fralezza, onde per essa non si è risposto mai da' Pontefici, *si eo non potest uti pro marito*, *habeat eum quasi fratrem*.

§. III. LA DONNA PER QUAI MOTIVI PRENDE ODIO VERSO IL MARITO IMPOTENTE.

8. Talvolta ben intendo, che alcuna esemplar morigeratezza, non discompagnata da un particolar genio, che tuttavia la moglie serba verso dell' affievolito marito, opra, che quella con pazienza soffra l'infelice incontro, poicche a lei in altra guisa sarà ricompensato. Per ventura sarà nella lusinga di vederlo tra poco guarito, e così nudrisce la dolce speranza, che adempier si possa la sua brama. Ma se per contrario ella tormentata è dal riflettere di aver sofferto un fiero oltraggio nell' essersi esposta invano all' altrui voglia per poter adempiere al suo dovere mercè de' raddoppiati congressi, ecco che per necessità accesa si rende da ragionevole sdegno contro colui, che con detestevole inganno la ridusse a far uno inutile gettito del suo pudore custodito fino a quel tempo con infinita gelosia.

9. Non v'ha dubbio, che questo pregio al par dell' oro siesi riputato (1), anzi come il più santo, che serbar si potesse (2) formandone della donzella la di lei dote maggiore (3). Se vuol credersi a *Plutarco* (4), non sapeasi spinte da qual furore davansi col capestro una volontaria morte alcune Vergini Milesie: ma bastò a farne cessar lo scempio il solo pubblicar la legge, che ordinava trascinarsi nudi i lor cadaveri per le pubbliche piaz-

(1) Gratia verecundiæ mulieris super aurum: *Eccles. cap.* 17.
(2) Nihil sanctius in virgine, quam verecundia. *S. Ambros. ep.* 64.
(3) In virgine est dos quædam verecundia, quæ taciturnitate cognoscitur. *Ibidem lib.* 1. *de instit. cap.* 1.
(4) De virtutibus mulierum, & Poliæus stratag. 1.

piazze. Ed ecco come un timore di una futura ignominia prevalette a quello della proccurata morte. Ne sembra perciò un delitto, che si commette contro la naturale onestà. Quindi osserva *Plinio* (1) nella sua Storia naturale, che ritrovansi i corpi degli uomini sommersi nel mare galleggiando sulle onde sempre col dorso sotto, e la faccia in alto; ma non così avviene nelle donne, come se la natura custodir volesse il di loro pudore, gelosamente nascondendo quelle parti, che per insita verecondia celar si debbono, *quasi pudore defunctarum parcente natura*.

10. Adunque accoppiandosi la donzella col marito, ch'è da meno, già perde il più gran pregio, che serbato avea; e sicuramente ella guatar lo deve, qual furbo ladro, che proditoriamente tolto ce l'abbia. Or se quella verso un' uomo di questa fatta serbar più possa affetto, potrà giudicarlo ognuno, che abbia studiato il libro del proprio onore, poicche a mio credere piuttosto nudrir dovrebbe un' implacabile odio.

11. Ma pur nulla sarebbe, se quì avesse termine il concepito sdegno; poicche questi con ragione semprepiù divampa, allora quando ella avvisata sia di quei scabrosi passi, che dar conviene per liberarsi una volta dalle mani di un sì fiero nemico. Troppo seriamente suo malgrado rumina tra se stessa la dura necessità, in cui si ritrova di esperimentare un lungo, e malagevol giudizio corredato di tante scrupolose pruove, ciascuna delle quali può rimirarsi come un continuo alimento di quel cruccio, che nudrisce. Il dover esponere ad una anatomica ispezione di più occhi il suo nudo corpo, non credo, che sembrerà a lei un piacevole incontro, che i-

stillar

(1) *Lib.* 7. *cap.* 17.

ſtillar le poſſa amor verſo colui, il quale fu l'unica cagione, per cui ſi vide coſtretta a fare un olocauſto cotanto ſpiacevole della ſua oneſtà, e della natural verecondia. Ma il maggior dolore, che aſſaporar conviene, ſi è quello di dar fuora in pubblico giudizio una querela, che all' ultimo ſegno offende il ſuo pudore. Quel dire *volo eſſe mater*, e 'l dire *volo filios procreare*, termini uſati nel *Cap. Requiſiſti*, a buon ſenſo promuover deve il ſuo roſſore, per iſvelare apertamente quel ſuo celato appetito. Quindi ridotta a punto sì eſtremo, in cui gittato va per terra il proprio decoro, ogni uom, che abbia fior di ſenno, rifletter potrà, quanto di amore, o piuttoſto di vendetta capace rendeſi l' animo di colei, che per l'altrui difetto tratta ſi vede ad un sì duro cimento.

12. Or ſe nella primitiva Chieſa ſecondo l' avviſo di *S. Cipriano* (1), e di *S. Girolamo* (2) notate eran d' incontinenza quelle vedove, che paſſar volevano a ſeconde nozze, le quali permettevanſi con poſitiva indulgenza, conſideri poi ognuno di quanto maggior taccia degne divengon quelle, che ſon coſtrette confeſſare queſta lor debolezza (A).

13.

(1) Aliud eſt ad veniam ſtare, aliud eſt ad gloriam pervenire.

(2) Secundas nuptias non appetimus, ſed concedimus. *Hieron. ad Marcellum.*

Ut Maritum potius accipiant, quam diabolum, & ſciant ſibi non tum maritos, quam adulteros imputatos. *Hieron. ad Salvianum.*

(A) La primitiva Chieſa riguardava le ſeconde nozze con una ſpecie di ſdegno per la poca ſtima, che faceaſi della virtù della continenza. I Concilj di *Noeceſerea* (1) e di *Laodicea* (2) ordinarono, che ſi ſottoponeſſero a penitenza quei, che ſi rimaritavano, e ſi vietò a' Sacerdoti d' intervenire alle feſte delle ſeconde nozze. Altrove la Chieſa non voleva ammettere agli ordini ſacri quei, che avevano ſpoſato le vedove, giuſta il preſcritto nel *Can.* 18. degli Appoſtoli. Vietò

(1) *Can.* 3.

(2) *Can.* 10.

an-

§. IV. L'uomo impotente, per quai motivi prende odio contro la moglie.

13. MA che dirò dell'uomo, il quale internamente serbar dovrà un occulto astioso veleno contro colei, che s'impegnò con pruove evidenti di render palese al pubblico una di lui infirmità cotanto vergognosa? Accusa maggiore non può darsi, poicche lo rende anche reo di molti altri delitti. Fra questi lo stellionato poner potrebbe il primo titolo al suo processo. Se la natura non è stata anche con esso avara della verecondia, come la fu del vigore, con questa marca indelebile comparir dovrà nel Mondo, di cui è ben conscio che scaggionar non si possa. Se abbia alcun pregio di stima, nudrir anche dovrà un risoluto spirito di vendetta contro colei, che intesa fu a farcela perdere per mezzo di una giudizial sentenza, che manifesterebbe la di lui debolezza, col dirsi *esse ratum, & non consumatum* il contratto matrimonio.

14. Il perder la moglie sarà un danno, che morale potrà appellarsi, di cui per ventura poco o nulla

T si cu-

anche ne' secoli posteriori di darsi la benedizione sollenne a quei, che passavano a seconde nozze, permettendole, quando avessero sposata una vergine. *Alessandro* IV. (1) lo vietò agli Ecclesiastici sotto pena di esser sospesi *ab officio, & beneficio*. Lo stesso praticò *Urbano* III. (2) sul motivo, che non bisognava benedir la seconda volta, chi era stato benedetto la prima, *cum jam sint benedicti, benedictio reiterari non debet*. Non bisogna perciò consonder, come han fatto i Greci posteriori, il dogma della Chiesa colla disciplina sul punto del matrimonio, ma bisogna dir con San *Ambrogio* (3), *neque enim prohibemus secundas nuptias, sed non probamus, sæpe repetitas: licet enim nubere, sed pulchrius est abstinere*. Il perche il *Concilio* di Firenze (4), o piuttosto *Eugenio* IV. condanna il sentimento de' Greci posteriori, e dichiara esser lecito rimaritarsi, fintanto stimavasi a proposito, ma che sarebbe meglio il rimaner nello stato di vedovanza.

(1) *Can. Cappellanum de 2. nupt.*
(2) *Can. vir. autem*
(3) *In lib. de viduis*
(4) *In instrum. arm.*

si cura taluno, che onestà conoscer non seppe. Ma fisico divien quello, che lo priva della dote, che dovrà restituire con sua pena maggiore, se specialmente fin dal principio de' contratti sponsali drizzò a quell' unico centro ogni sua linea per migliorare il suo stato. Potrà dunque credersi, che un savio Pontefice, qual fu *Celestino* III. con suo espresso ed assoluto decreto voluto abbia, che ad uomo di simil fatta si consegni una donzella, la quale padrona più non sarebbe della sua verginità serbata come prezioso giojello, poicche si ritrovarebbe quella nel prossimo periglio di perire, senza sapersi, se la sua morte violenta sia, o naturale?

15. Si vorrà dunque, che questa moglie, e questo marito a dispetto della loro giurata guerra si riuniscano sotto lo stesso tetto, non già per lo brieve corso di poche ore, o di alquanti giorni, ma di tre anni continui a dover unitamente convivere? Minor sarebbe il male di questo congresso, se ridur si potesse a quegli atti, che richiede un' onesta compagnia nella società civile. Altro che estrinseci segni di amicizia fan bisogno in quel proposto esperimento, in cui la natura esser dovrà tutta impegnata a dimostrare i suoi più vigorosi effetti, perche mendace si renda la ricevuta accusa. Come sia dunque possibile il potergli ottenere, se lo spirito, da cui il suo adatto moto ella riceve, non goda una perfetta tranquillità, tenendo lungi da se ogni tumultuante pensiere, che a quello resista? Una semplice memoria de' passati oltraggi è più che sufficiente a render scevero di forze chiunque abbia dato chiare ripruove del suo valore nel campo di Venere. Or se taluno non si arrende a tal ragione, uopo è dire, che ignaro sia de' primi rudimenti della natura, co' quali io non intendo contendere, e farò uso di una delle più de-

degne sentenze, che ci lasciò il gran Pontefice Pio II. quasi che per me rispondesse. *Qui nunquam sensit amoris ignem, aut lapis est, aut bestia.*

§. V. L'Antipatia, e la simpatia donde derivi.

16. INtanto secondo la scuola della fisica moderna si vuol, che la simpatia, e l'antipatia derivi da una emission di spiriti volatili, o di corpuscoli, che partono da noi con fare una dolce, o aspra impressione sulla retina, o nel nerbo ottico de' nostri occhi. Sì fatta impressione giugnendo al cervello, ne opera una simile al suo organo, in guisa che la percezione, o la sensazione ci si renda piacevole verso l'objetto simpatico, o pur dispiacevole verso l'antipatico, onde se ne concepisca una intollerabile avversione.

17. *Gassendi* ne fa sapere un esempio dell' antipatia, di cui ei se ne chiama testimonio (1). Dice di aver veduto un giorno con sua meraviglia un drappello di porci, i quali tutti si posero a grondare contro un Macellajo, riguardandolo con occhio di bile, fintantocche fu loro vicino. Si è anche veduto nella strada di Parigi uscir dalle case tutti i cani bajando con avventarsi contro coloro, che cercavano attrappargli per trarne le pelli (2). Or questa antipatia si vuol, che nascer potesse dagli spiriti, e da' corpuscoli, i quali scappando dalle vesti di coloro, che di recente ammazzarono i porci, ed i cani, destato avessero in essi quello straordinario movimento contro chi inteso fu alla distruzione della loro specie. La medema si vuol, che sia la cagione del perche si ponga in moto il sangue di un uomo assassinato, che tramanda poi fuora, scorrendo dalle ricevute ferite in

T 2 pre-

(1) *Gassen. Phisic. par. 1. lib. 6. cap. 14.*
(2) *V. Gilbert. Traitè de l' opinion To. 2. liv. 4. sect. I.*

presenza dell'Omicida (1). Anzi crede *Celio Rodigino* (2), che questo scolo addivenir possa per tal cagione finanche sette ore dopo la morte. E *Tommaso Campanella* (3) ne reca l'esempio di un cadavere disseppolto dopo venti giorni, da cui sgorgò sangue in veduta del suo uccisore.

18. Se dunque, come ne detta la fisica naturale, gli aliti, che sfavillano dalle sole vesti dell'inimico, son bastevoli a svegliare una cotanto orribile antipatia, e la sola presenza è capace a far sì, che rigoglioso si renda il freddo sangue di un estinto cadavere, mi si dica in cortesia, quale altro movimento potrà produrre, non già la veste, ma l'animato corpo di una donna, che tanto feroce divenne contro quell'uomo, che la ridusse a farsi attrice in un giudizio per lei cotanto ignominioso? E come mai da costui tramandar si possono verso di quella quei spiriti simpatici, mentre nasconde nell'intimo del suo cuore un risoluto spirito di vendicarsi della ricevuta accusa della sua impotenza?

19. Ma lasciar voglio da parte il *Gassendi*, il *Joston*, il *Campanella*, ed ogni altro Autore, che scritto abbia sulla fisica naturale. Si abbian pure, come frottole i loro detti, e mi si permetta il solo far uso dell'esperienza, che è maestra delle cose. Ei è fuor di dubbio, che tra quei, che compongono la società civile, sian dall'uno, come dell'altro sesso, si dà una natural simpatia, cui son portati per un certo naturale istinto. Siccome vogliono i Filosofi, suol ella nascere da una conformità di costumi, di umori, di temperamenti, e da certe

(1) *Joan. Joston. Thaumatogr. Clas.* 10. *cap.* 3. *art.* 3.
(2) Cælius Rhodiq. antiquar. lection. *lib.* 3. *cap.* 12.
(3) Campanel de sensu rerum *lib.* 4. *cap.* 9.

certe qualità naturali, onde avviene, che due persone si cerchino, si amino, e ricevino ogni piacere nella loro unione. L'antipatia per contrario deriva da principj tutti diversi, e specialmente dalla non conformità de' costumi, e dalla varietà de' naturali temperamenti, a' quali son sottoposti i corpi, con avere una grandissima influenza sopra i costumi. Ei è però da osservarsi, che queste particolari circostanze, sebbene s'ignorino, perche taluno col conversare potrebbe esserne istrutto, contuttociò operano da loro medesime, che tra due persone a primo incontro si svegli infra esse una avversione, ed una molesta noja, la quale anzi ne distacca, non che ne sollecita l'unione; e questa si è quella che volgarmente chiamasi *antipatia naturale*, che tanto acconciamente così spiegala *Marziale*.

Non amo te Sabidi, nec possum dicere quare;
Hoc tantum possum dicere, non amo te.

20. Vi è l'altra simpatia poi, che chiamerò io accidentale. Questa ancorche a prender vada la sua origine primiera dall'omogenea natura, che si è sortita, perfezionasi però per mezzo di uno non preveduto incontro di quei, che collimano in una inclinazione medesima, sia cattiva sia buona, onde seco loro conversando sempre più si avanza, e si alimenta.

21. Quando avvenga il primo caso, onde natural sia l'antipatia, oppur cagionata da giusti motivi, la quale piuttosto odio dir si potrebbe, come esser dovrà tra due dichiarati nemici, qual sarà mai quella legge, che dettata dalla natura, ordinar potrà infra loro una unione, cui ripugna la natura istessa? Se si osservassero i gatti stare a sollazzo co' feroci mastini, sarebbe un fenomeno da sorprendere chi che sia, men che quello, che nel proposto caso la coabitazion sostiene. Tutto

po-

potrà prescriversi da un Giudice, e tutto colla forza si eseguisce, ma l'amar chi si odia, ed odiar chi si ama non si è per anche rinvenuta una forza coattiva cotanto efficace, che riduca la nostra volontà a questa ubbedienza. Vi bisogna nientemeno, che un divin precetto per doversi amar l'inimico, e quando si adempie non picciol merito si acquista:

§. VI. Si essamina il matrimonio di un impotente in tre diversi aspetti.

22. MA perche espugnar mi conviene per ogni parte questa pretesa coabitazione, che qual Sirena ne sembra, che ingomberato abbia gli altrui animi, perciò penso di così strigner l'argomento. Voglio quindi figurar tre casi, che addivenir potrebbono in simiglianti congiunture. Sarà il primo di quel matrimonio, che consummato non siasi per difetto dell'uomo, o della donna, ma costoro non si querelano, nè si dolgono di quella loro inutile compagnia, perche riuscita di lor piacere, e questo io lo chiamerò *matrimonio tollerato*.

23. Il secondo caso sarà, di quei Sposi, i quali osservando per più mesi cogli spessi praticati congressi, che deluso restò il fine del lor congiungimento, perciò destati essi dalla propria sinderesi, di commun consenso si risolvono a sciogliersi da quel contratto ligame, perche forse ne saranno stati anche così consigliati dal savio Direttore delle loro coscienze, e questo chiamerollo *matrimonio de' scrupolosi*.

24. Sarà finalmente il terzo caso, quando la donna incontrasi per sua disavventura con un affievolito sposo, onde accusalo d'impotenza con formato giudizio producendone manifeste le pruove. Quello per contrario cercherà a tutto uomo di scaricarsi, gittandosi dietro le spalle qualunque giuramento, ed ogni punto di onore,

re, per modocche accanito si difende contro colei, anzi che la vuol dichiarata rea di una ingiusta querela. E questo lo chiamerò *matrimonio de' contenziosi*. La mia mente poco feconda, altri casi non mi suggerisce, quindi vagliar conviene, in quali di essi ordinar si possa il preteso esperimento.

25. DEl primo caso, cioè del *matrimonio tollerato*, non accade far parola, e lascerò i Sposi a goder il lor Santo Imeneo a dispetto dell' impotenza, poicche l'unione degli animi sarà per loro bastevole, senza che la natura si risenta da qualche impuro stimolo, e la loro unione uguagliar si potrebbe a quella, che la Chiesa anche permette per quei, che in età avanzata attigner vogliono la grazia di questo sacramento. Sicche non v' ha querela, non giudizio, non pruove, e per conseguente di coabitazione neppur si favella. §. VII. PRIMA SPECIE DI MATRIMONIO.

26. PAsso al secondo caso, cioè al *matrimonio de' scrupolosi*, e mi si permetta di scrupolosamente vagliarlo, con farne una più minuta anatomia. Già ravviso in essi un rimorso della propria coscienza, che facendola da intemerato Giudice nell' interno Tribunale condanna, come peccaminosa la lor compagnia, esperimentata sempre inutile a conseguire il desiato fine. Tosto essi di consenso accorrono a' Ministri del Santuario, e svelando l' uomo il suo difetto, di cui unitamente si lagna la donna, eccocche senza più esitarsi, si ordina prudentemente da quelli la lor separazione, per frapporsi un dovuto argine a quell' abuso, che si sarebbe del Sacramento. §. VIII. SECONDA SPECIE DI MATRIMONIO.

27. Già siamo alle armi corte, e s' intima la pugna. Ma qual contesa esser vi potrà tra due, i quali di concer-

certo drizzarono i lor passi alla stessa meta? Ricorrono essi di accordo al Giudice per esser separati, ma poi non ricusano, anzi ricevono a bocca baciata il permesso di potersi riunire, poiche così essi continuar possono quello esperimento, che detestevole riputato fu dal *Ministro* dell' Altare, e per conseguente vietato. In questo rincontro per altro, passati se non fossero i tre anni dal tempo del matrimonio contratto, adattar si potrebbe in qualche guisa il consiglio di *Celestino III.* col dire, *si frigiditas prius probari non possit, usque ad triennium secundum authenticum legale cohabitent*.

28. Son io ben persuaso, che se creder si dovesse ciecamente all' uomo, il quale accusa la sua imbecillità, di cui di pari si lagna la moglie, quanti, e quanti adulteri sporcarebbono la santità di questo gran Sacramento. Uno scoverto inganno nella qualità fisica, o morale dell' uomo, o della donna, farebbe sì, che essi scorgendo, che molto infelice riuscirebbe, se continuasse la loro unione, pensarebbono dar per vero alcun loro nascosto difetto, cui l' occhio umano penetrar non puote, ed ecco come nel tempo del Vangelo ripullularebbono quei divorzj, che *bona gratia* permettevansi in tempo de' Pagani. Merita dunque un giusto freno questa libertà, onde fa mestieri, che preceda quel *justum judicium*, che si richiedette dal Pontefice *S. Gregorio*.

29. Per contrario riflettere conviene in questo matrimonio de' scrupolosi, che simiglianti lagnanze si proponerebbono dalla donna, non già dopo il primo, o gli ulteriori congressi esperimentati inutili per giorni, e per settimane, ma dopo il corso di più mesi, e sovente di anni. Non potrà dunque temersi, che altra infermità accidentale in fuori della naturale fievolezza dell' uomo, abbia potuto esserne la cagione. Si osserverà anche, che non

da

da particolar fine, non da antipatia di umori, non da domestiche contese, ma da uno interno rimordimento, ed a malincuore discovrir si dovette quello intrinsico difetto. Se avvenga, che un Giudice dalle ricevute pruove ne renda persuaso il suo animo su queste verità, dovrà aver per fermo, che tra questo tempo la natura dormito abbia con sonno di morte, laddove non sia stata capace di risvegliarsi in presenza di quell'objetto, che si presentava per esperimentar gli effetti del suo vigore: Onde siccome l'esperienza ne addita, ed il di lei corso ordinario, se avvenga, che un marito dopo qualche rimarchevol tempo lascia ancor vergine la sua moglie, deve dirsi o Angelo, o impotente; poicche servendomi dell'autorità del *Testo* Canonico (1). *Cito enim, & in parvo tempore scire potuit, si cum ea coire potuisset*. Ma come che gl'impotenti non sono così rari come gli Angeli, perciò ritrovandosi la verginità nella donna giuridicamente avverata, sarebbe fuor di proposito di ricercarla altronde, che nell'impotenza dell'uomo. Nè credo, che possa altrimenti dirsi, se si riflette, che negli affari umani per lo rischiaramento de' fatti occulti è impossibile di averne una certezza fisica, che conchiuda *ex necessario*; onde basterà la morale, che conchiuda *ex probabili*.

§. IX. ESPERIMENTO TRIENNALE NON ANALOGO COLLA DOTTRINA DE' SS. PP., E DE' TEOLOGI.

30. Ma dopo essersi dato quel luogo, che conviene a tutte queste riflessioni, quando anche venir si voglia al triennale esperimento in questo matrimonio da me chiamato degli scrupolosi, fa mestieri indagarsi, se quello analogo sia colla dottrina de' SS. PP., e de' Teologi, e se da questi presumer si possa approvato.

31. Questa coabitazione, secondo il volgar senso, si sti-

V

(1) *Cap. accepisti de frigidis*.

si stima doversi prescrivere per indagarsi, se fra il corso di tre anni la natura umana riponga l'uomo in istato di adempiere l'uffizio di marito. Ed intralasciando la quistione intorno al vedersi, se questo tempo intender si debba decorso dal primo giorno della unione degli Sposi, o da quello, in cui comincia il secondo lor congiungimento, ei è molto verisimile, che l'uomo rientra in uno più particolare impegno di tentare ogni qualunque mezzo, tuttocche biasimevole per acquistare il titolo di vero marito. Or se ciò convenga, sarà il punto, che passo ad esaminare.

32. Per far questo criterio, come permette la debolezza del mio talento, mi fa mestieri di accennarne l' oppinione de' Padri, de' Teologi, e de' Moralisti intorno a quell'uso, che far si possa della moglie, ed in quali doverosi limiti essi lo voglion ristretto. Conciosiacche se le loro massime han luogo tra due, il cui matrimonio è già per ogni parte perfetto, molto più lo meriteranno, ove si tratti di volerlo perfezionare. Quindi è, che se la teologia, e la morale de' Giudici del Foro penitenziale sia la stessa de' Giudici di simiglianti cause, senza meno il mio assunto riceverà la bramata pruova. Ma se per contrario ne sian differenti i principj della teologia, e della morale tra' primi ed i secondi, chinerò il capo, e mi darò per vinto, di buon grado abbandonando l'impresa.

33. Tra molti, che allegar potrei, comincerò dall' avvertimento, che ne reca l'Appostolo *S. Paolo* (1). *Sciat unusquisque vas suum possidere in sanctificatione, & honore, non in passione desiderii, sicut, & gentes, quæ Deum ignorant*. Il gran Padre *S. Agostino* sostiene, che ogni

(1) *I. Thessal. 4.*

ogni libidinoso movimento della nostra natura, peccaminoso si rende, se vi si dà il consenso, e se proccurato sia. I suoi sei libri scritti contro l'eretico Giuliano si diffondono su questo sentimento; poicche quello sosteneva, che se prodotti sieno dalla natura, non fossero cattivi. Ma replicava il S. *Dottore* (1). *Cui consentire luxuria est*: e anche diceva, *tunc enim excedit limitem, quando ejus motibus ceditur*: Verità fu questa poi confermata dal *Tridentino Concilio*, il quale dichiarò, che la concupiscenza chiamata peccato dall'Appostolo, effettivamente sia tale, se non vi si resista, e vi si presti il consenso. Ebbe perciò per vero, che il segno della possanza proccurato lungi dall'azion del matrimonio, sia un' atto, che non commettesi senza peccato, onde far bisogna de'generosi sforzi a sì falli movimenti della umana fralezza, con resistere a questi fermenti della imaginazione.

34. Sostenne il *Vasquez* (2): *non licet medico etiam gratia sanandi ægrotum, medicamento naturam irritare*. E questa massima in buona morale è comunemente seguita, poggiandosi sul principio, che niun peccato può desiderarsi, qualunque ne fosse il motivo, nè può permettersi di acconsentirvi. *Quod de se malum est, ob nullam causam placere debet, aut concupisci*, come insegnò il *Cardinal Toledo* (3). Questo insigne Porporato parlando di quei, che proccurano i mezzi a poter divenire potenti, soggiugne. *Gravissime peccant medici, qui talem actum consulunt . . . neque excusantur a mortali, qui eis obediunt*. In rincontro è a tenersi presente la

V 2 se-

(1) *Vide S. Aug. lib. 4. in Julianum cap. 6., & lib. 5. cap. 7., & in lib. 2. de Nupt. concup. cap. 33.*

(2) *In prim. secundæ disp. 103. n. 4. & 105. n. 2.*

(3) *Tom. I. cap. 16. n. 6. in VI. præcep.*

feguente rifleffione del dottiffimo *Lattanzio Firmiano* (1): *Cum excogitaffet Deus duorum fexuum rationem; attribuit iis, ut fe invicem appeterent, & conjunctionem gauderent. Itaque ardentiffimam cupiditatem cunctorum animantium corporibus admifcuit, ut in hos affectus avidiffime ruerent; eaque ratione propagari, & multiplicari genera poffent. Quæ cupiditas, & appetentia in homine vehementior, & acrior invenitur; vel quia hominum multitudinem voluit effe majorem, vel quoniam virtute foli homini dedit; ut effet laus, & gloria in coercendis voluptatibus, & abftinentia fui.*

35. Lo sforzarfi, che farà taluno per confeguire il bramato fine, non ha dubbio, che vietato fia, poicche conduce *ad pollutionis peccatum*; e tal fallo fi commette, allorche taluno *probabili periculo, ut eveniat, fe exponit, volvendo intellectu turpes cogitatus*, o che pure *tactibus turpibus* quella fia provocata, giufta la fentenza del *Navarro* (2). Il dotto Teologo *Silvio* (3) in più luoghi delle

(1) *Lib. 6. de vero cultu* §. 23.

(2) In manual. de peccatis conjugum luxuriæ.

(3) *Tom. 3. quæft.* 152. *art.* 4. Ibi perpetuam continentiam ab illis carnalibus voluptatibus, quæ conjugibus licent, intra terminos conjugii permanendo effe confilii: Continentiam autem ab omnibus carnalibus volnptatibus, quæ excedunt regulam rectæ rationis effe præcepti. Cum igitur fit triplex caftitas, virginalis, vidualis, & conjugalis; duæ priores cadunt fub confilium, non autem tertia, quia talis faltem caftitas, qualis eft conjngalis, omnibus ad falutem neceffaria eft; cum carnalibus voluptatibus nemo poffit fciens, ac volens inordinate affici, abfque peccato mortali extra matrimonium, imo nec in matrimonio, fi tranfiliatur limes affectus conjugalis.

Tom. 3. quæft. 49. *art. 6. concluf.* 8.. Quod attinet ad ofcula, & tactus impudicos, non videntur effe peccata mortalia inter conjuges fefe continentes intra limites conjugii, nifi fint cum periculo pollutionis, uti poft *Cajet.*, & *Sylveftrum* tradunt *Navar. cap. 3. n. 4. Victoria quæft.* 274. *Dominicus dift.* 31. *art.* 4. *Ledefma art. 6. hujus quæft.*, & *Vivaldus*.

Tom. 5. Refolutiones variæ Motus carnalis p. 600.

delle sue opere ne ragiona su questo argomento, nè si allontana dalla medesima oppinione seguita dalla scuola de' Teologi. Talche il testè mentovato *Lattanzio* in altro luogo della sua opera anche sì ne divisa (1). *Libido extra legitimum torum non evagetur, sed creandis liberis serviat. Appetentia enim nimia voluptatis, & periculum parit, & insaniam generat, & (quod est maxime cavendum) mortem incurrit æternam: Nihil est enim tam invisum Deo, quam mens incesta, & animus impurus. Nec hac sola voluptate abstinendum sibi putet, quæ capitur ex fæminei corporis copulatione, sed & cæteris voluptatibus sensuum reliquorum, quia & ipsæ sunt vitiosæ; & ejusdem virtutis est eas contemnere.*

36. Ma senza che io più mi diffonda su questo punto, che di passaggio mi convien toccare, legger si potranno le *Conferenze Ecclesiastiche* (2) tenute in Parigi intorno al matrimonio, che impresse furono per ordine del Cardinal di Noaglies Arcivescovo di quella Chiesa, perche sappia ognuno, qual sia quell' uso lecito, che possa farsene. In esse anche si leggerà il sentimento del rinomato Teologo *S. Beuve* Autor de' casi di coscienza intorno la libertà, che taluni si prendono lungi dall'uso del matrimonio, fondandolo coll' autorità di *S. Antonino* (3), e specialmente colla dottrina di *S. Paolo* (4), la quale condanna tutte le dissolutezze delle persone maritate, acciò il matrimonio sia trattato con onestà, e 'l letto nuziale fuor di ogni macchia d' impurità.

37. Se dunque in un matrimonio già consumato sì esattamente talun dovrà regolarsi per la venerazione, che

(1) *In epitome* §. 5. *pag.* 742.
(2) *Tom.* 2. *par.* 1. *liv.* 10. *confer.* 2. §. 9.
(3) *Sec. par. tit.* 5. *cap.* 1.
(4) *XX. Hebr.* 3. *e* 4.

che prestar devesi ad un sì degno Sacramento, rifletta poi chi voglia, se la medesima sperar si possa da colui, che accusato per impotente, si trova in un positivo impegno di consumarlo?

38. Si esegua intanto la coabitazione per soddisfar questa pruova, e si esegua tra due, i quali di pari volontà vi si sottopongono, o perche la donna veramente nell'impegno sia di divenir madre, o perche la sua cordata sinderesi non soffre quegli inutili congressi del suo impotente marito; poicche sovente, per non dir sempre, producevano delle impure conseguenze. Quando sia così (per non divagarne dal figurato caso), già comincia il giudizio, e la donna, che si espone all'ispezione, offerendo il giuramento della settima mano, cercherà avvalersi del *Cap. Proposuisti* del Pontefice Gregorio VIII., e dirà *quod juramento puellæ, & testimonio illarum septem mulierum fides est potius adhibenda*. Suppongo già, che il marito non vi si oppone, altrimenti subito risponderebbe col *Cap. Accepisti*, col dire *mihi credendum est*, *quia caput sum mulieris*, sostenendo così il suo valore: E questi sono i due volgari *Testi* Canonici, che in sì fatte contese barbottar si sogliono da' Causidici, miseramente strapazzando la mente de'loro Autori. Intanto per farla corta si camminerà del pari, e niuna delle due giurate assertive meriterà il suo luogo. Si passa perciò a decretar la coabitazione, e meglio dirò la continuazione della intermessa unione, che da quel punto pretendesi, che una nuova epoca debba riprendere.

39. Per vero dire or comincio a confondermi, e desidererei esser illuminato da qualche dotto Teologo, scorgendo il mio molino non atto a macinar questa farina. Imperciocche quell' uomo, il quale è chiamato dal

dal Giudice Ecclesiastico a sì fatto esperimento del suo vigore, non usa altre armi (se delle sue avvaler si voglia) se non quelle istesse, colle quali pugnato avendo per più mesi, atte mai le ritrovò a ferire: nè quel Giudice, che gli prescrive la novella giostra, delle altre gliene somministra, che più opportune fossero ad ottener la vittoria. Sicche non ha dubbio, che un tal'uomo crederà essergli permesso di poter praticare gli stessi congressi, e di sforzar la sua natura, per quanto possibil sia, come se per addietro per conseguire il bramato fine. Già questa inutile agitazione produttrice d' infiniti peccati viene da' *Teologi* vietata, ed altresì da men rigidi *Moralisti*, poicche quegli sposi non farebbono uso del vaso de' loro corpi con quella innocenza, e con quell'onore, che si richiede, onde seguirebbono i moti di una sregolata concupiscenza, la quale maggiore molto più si desta ne' sensi di un rabbioso impotente, che uso farebbe del matrimonio a guisa de'Gentili, che non conoscevano Iddio. Quindi il *Navarro* (1) fortemente si scaglia contro la rilasciata oppinion di coloro, i quali dicono, che fuor dell'azione, la quale unisce i corpi, i Sovrani Pontefici non avevan proibito a tai persone quelle libertà soltanto permesse a quei, che erano nello stato di un perfetto matrimonio.

40. Almeno trascorrer dovranno in certe dilettazioni istillate ne' nostri sensi, che in buona teologia peccaminose riputansi. Se tali dir si possano, mi riporto a quello ne ha scritto il Teologo *Marcello Anciramo*, che di proposito ci ha recato un picciol trattato *de tactibus impudicis*. Ivi raccoglie le oppinioni de' Santi *Padri*, perche si sappia, qual freno dar si convenga all'umana con-

(1) *Lib. 4. de frigid. cap. 2. n. 10., & cap. 3.*

concupiſcenza. Di Davide ſcrive così (1). *Quippe cum fortuito & ſimplici oculorum ictu in Berſabeam injecto ſeſe in cratere fontis lavantem accenſus ſit amoris ignis, quo vitium libidinis flagravit, ipſamque adeo deperiit, ut illatum ſtuprum conjugi cæde mariti cumulaverit*. Piacque all'*Appoſtolo* anche di avvertire a' Corinti (2). *Bonum eſt homini mulierem non tangere*: e su queſto parere nota così *S. Girolamo* (3). *Si bonum eſt mulierem non tangere, malum ergo eſſe tangere, nihil enim bono contrarium eſt niſi malum*. Inculcò eziandio un *S. Gregorio Nanzianzeno* (4). *Oculum frænemus, tactum rabioſum, & geſtum vindicantem coerceamus, ne mors aſcendat per feneſtras noſtras*. E queſta dir ſi puote la ſcuola tutta de' SS. *Padri* sì Greci, come Latini, i quali le maſsime iſteſſe adottarono, come dottamente oſſerva il *Silvio* (5). Laonde, ſe dal Giudice del Sacramento della penitenza prudentemente ſi ripara un ſimigliante diſordine con preſcrivere la ſeparazion del toro nuziale, dovendola oſſervar la donna anche a diſpetto delle cenſure, delle quali eſſer potrebbe minacciata, come poi da' Giudici del Sacramento del matrimonio ordinar ſi potrà quella unione, che altrimenti non ſeguirebbe, ſe non almeno col veriſimil timore della continuazione di quegli iſteſsi atti illeciti, per gli quali fu ella vietata?

41. Mi ſia lecito dunque dimandare, quali atti ſi accorderebbono al marito di poter praticare colla moglie in queſto caſo dell'eſperimento della ſua dubbia potenza. Se mi

(1) *Pag.* 26.
(2) *Cap.* 7. *ep.* 1. *v.* 3.
(3) *In lib.* 1. *ad Jovinian. pag.* 21. *edit. eraſ. to.* 1.
(4) *Orat.* 6. *pag.* 130. *lit. C. edit. Joc. Billii*.
(5) *Op. tom.* 2. *quaſt.* 31. *art.* 6.

mi si risponde, che sian leciti i primi: ed io replico di no, perche vietati furon con somma ragione, nè posson questi continuarsi. E quando dir si volesse, che loro si precetti un convivere, che corrisponda alla dignità del Sacramento, con esser lungi da ogni impurità, che quello deturpi, ecco l' uomo ridotto in uno stato di maggiormente confermarsi nella sua inabilità. Imperciocche se non potè egli superarla, quando era nella lusinga, che gli si permettesse quell' amorosa lutta, difficil sarà di sperar la vittoria senza maneggiar quell' asta, mercè la quale ottener la potrebbe, ponendo soltanto ogni speme, che il vigore sovraggiungagli senza punto stimolarlo.

41. Si figuri anche l'ipotesi, che un tal marito prometta di non peccare, ma non può ponersi in dubbio, che cominciando il nuovo congresso, almeno al peccato si esponga. In rincontro io ravviso, che la scuola della Teologia, e della buona morale costantemente vieta ogni occasione prossima di peccare. Egli è questo un assioma molto trito, nè fa d' uopo di fermarlo coll' autorità degli Autori. Di costoro non accade mentovarne i sentimenti, e sarò contento di rapportare quella espressa regola, che in simili casi ne reca il celebre *Natale di Alessandro* (1). Dice egli: *Neganda illis est absolutio, qui in occasione proxima peccati versatur*: notando i *Padri*, e gli *Scrittori*, che l'han sostenuta. Anzi *S. Carlo Borromeo* ne volle così istruire i Confessori. *Peccati mortalis occasiones vocantur, quicquid ad peccatum inducit, aut ex sua natura, aut ex parte pænitentis, qui in ea occasione positus, ita peccare consuevit, ut probabile sit ex*

§. X. PECCA ANCHE COLUI, CHE SI ESPONE AL PERICOLO DI PECCARE.

 suo

(1) *Theolog. Dogm.*, & *moral. tom.* 1. *lib.* 2. *reg.* X. *p.* 654.

ſuo pravo habitu illum in eadem peccata lapſum iri , ſi in illa occaſione perſeveret .

42. Se intanto addiveniſſe il caſo, che una donzella ſi porti al Tribunal della penitenza , ivi manifeſtando quella perenne occaſione , che incontra nel commettere leggiere , o gravi colpe, convivendo col ſuo impotente marito , ſenzacche da coſtui ſi negaſſero gl' impuri tenuti congreſſi, onde quel Miniſtro prudentemente aveſſe loro ordinato con formal precetto il doverſi diſſunire . Se poi l' occaſion ſi daſſe, che quel medeſimo veſtendo il carattere di Giudice nel Tribunale del Sacramento del matrimonio, giudicar doveſſe su quello ſcioglimento dimandatone da quegli ſteſſi , cui precettò ei la ſeparazione in qualità di Giudice del Tribunale della penitenza , deſiderarei ſapere, ſe pure ordinerebbe la coabitazione ? Io crederei di no; e quando mai l'ordinaſſe, dir dovrei , o che egli abbia la ſcienza di conciliar quell'antinomia , che m... hanno avuto queſti due gran Sacramenti del matrimonio , e della penitenza , o pur che ſi ſerva di due teologie , cioè di una per quando la faccia da Giudice del Tribunal della penitenza , e di un' altra quando lo divenga in quello della nullità de' matrimonj. Confeſſo perciò ſempre più la confuſione , in cui mi ritrovo , e da obbediente figlio della Chieſa vorrei eſſerne riſchiarato da dotto Teologo , fintantocche ſia in voga la preteſa coabitazione .

§. XI. Terza specie di matrimonj.

43. MA che ſi dirà (ed eccomi al terzo caſo de' *matrimonj de' contenzioſi*) per la coabitazione , che credeſi poterſi anche ordinare per quei , i quali con unghie di ferro dilaniandoſi , ſi ſtrapparon le membra a ſangue , di cui ſarà ſpruzzato ogni foglio degli orditi proceſſi , nulla curando di reciprocamente fare a' brani il

il tanto interessante punto dell' onore? Risponderebbe il sacro Testo (1) : *Melius est habitare in terra deserta, quam cum muliere rixosa, & iracunda*. Onde ebbe a dir *S. Agostino* (2). *Attendat Sanctitas vestra, quomodo nolunt intrare domus suas, qui habent malas uxores; quomodo exeunt ad forum, & gaudent: Cæpit hora esse, qua intraturi sunt in domum suam, & contristantur. Intraturi sunt enim ad tædia, ad murmura, ad amaritudines, ad eversiones: quia non est domus composita, ubi inter virum & uxorem pax nulla est. Et melius illi est foris circumire*. Or questo sì che non è punto di teologia, di cui chiamandomi ignorante, non oserei rispondere; ma gl'istessi bruti privi di ragione, men che della naturale, cogli effetti l' additerebbono d' impossibile esecuzione. Egli è certamente fuor di speranza il poter costrignere la nostra natura ad operare contro l' inclinazion de' sensi. Se tra due, che si amano, non conviene violentarla a far un' atto, di cui non è capace per la sua intrinseca debolezza, molto meno sperar si potrà una qualche condiscendenza tra quei, che una ostinata guerra si giurarono. Mi si dirà, che la donna, la quale fe le parti di accusatrice, tratta per ventura da qualche lusinga di conseguir l'intento, deponga lo sdegno con riprendere l'ordinato congresso, in cui non pone altro del suo, che prestar la pazienza.

44. Ma la stessa regola non cammina per l'uomo, che far deve le parti di aggressore; e se punto abbia di onore, giammai ottener potrà dalla sua natura in tempo di un ragionevole sdegno, quella abilità, che negogli, mentre godeva una tranquilla unione. Se si pre-

(1) *Proverb. cap.* 2. 19.
(2) *In Psal.* 33.

pretendesse recar ad effetto la coabitazione col solo convivere in una istessa casa, col desinare in una mensa medesima, o con altro simile atto, che unisce gli animi nella società civile, si faccia pure, perche facilmente sperar si potrebbe, che quelli si riducessero nella bramata pace, ancorche troppo siensi alienati gli animi per le precedenti discordie. Non è già questo un' esperimento, di cui sogliono far uso gli Autori della fisica naturale cercando col tempo, e coll' arte di rendere omogenj quei corpi, che non lo sono. Osservansi le chiocciole esser quelle, che col solo calore somministrato dalla natura fanno sbucciare dalle vova i pulcini. Ma il punto è, che a render perfetto il matrimonio, non già la buona disposizione dello spirito si richiede, ma quella del corpo, il quale in tal rincontro col solo natural calore, come sordo non ascolta gli stimoli della volontà, per quanto sia determinata, onde a quella non corrisponde, e continua a dormire in sonno di pace (1).

§. XII. QUANTA SIA LA FORZA DELL' UMANA FANTASIA.

45. Quale, e quanta sia la forza dell' accesa fantasia, che da tiranna signoreggia su de' corpi umani, osservar si potrà in quel picciol trattato fattone da *Tommaso Fieno de viribus imaginationis*. In un luogo di quello ei ragionando, scrive così (2): *Tertio quatenus per potentias motrices naturales humores, & spiritus in hanc, vel illam partem agitat, & movet: quorum præsentia, vel absentia etiam contingit alteratio. Sic in animi passionibus corpus permutatur ad varias qualitates, calorem, frigus &c. in ira extrema calescunt; in ti-*

(1) Si vegga su questo punto la *dissert. lat.* §. *IV. n.* 18. *p.* 80., & §. *V. n.* 8. *e* 9. *p.* 100.
(2) *Qu.* 2. *p.* 22.

timore, *&* *triſtitia*, *refrigerantur*; *ſtudio*, *meditatione*, *ſollicitudine*, *corpus alteratur*, *quatenus propter eas contingit ſanguinem*, *ſpiritus*, *vapores ab una parte recedere*, *ad aliam vero ferri*. Ed altrove (1) così ne diviſa: *Anima nihil immediate operatur per ſeipſam*, *ſed per potentias ſibi ſuperadditas*. *Potentiæ autem tantum ſunt animæ inſtrumenta*, *anima vero eſt ipſa cauſa principalis.* E queſta concluſione ei la rapporta ſoſtenuta da *S. Tommaſo*, da' Teologi, e da' Filoſofi.

46. Su queſto argomento molto dottamente ne ha anche ſcritto *Michele di Montagna* ne' ſuoi ſaggi (2), e molto dovrei slargarmi ſe rammentar voleſſi tutti i portentoſi effetti, che produce un' acceſa fantaſia. Ei, ſe creder ſi voglia, rapporta un fatto da ſtupire, avvenuto ad un Re d' Italia. Coſtui un giorno avendo aſſiſtito con ſommo ſuo piacere ad un combattimento di Tori, ſi ſognò la notte, che aveſſe le loro corna in teſta, e fu cotanto viva la forza della ſua immaginazione, che ſvegliatoſi la matina, ei ſe le ritrovò nella fronte. Più ſi fa al noſtro caſo ciò, che ſoggiugne di Amaſi Re di Egitto, il quale dopo avere ſpoſata Laodicea belliſſima donzella Greca, ſi ritrovò non atto per godere delle deſiate nozze. Ma quella ſcorgendo nel ſuo ſpoſo troppo acceſa la fantaſia, ne incolpò il difetto alla divozione; onde pensò di fare alcuni voti, ed altre offerte a Venere, e così dopo nella prima notte reſtò guarito ogni male. Quindi su queſto propoſito quanto ſi diffonde molto nel dimoſtrare, come ſi ritrovi l' uomo ſottopoſto ad una imperioſa autorità della ſua fantaſia, la quale con fierezza, e con oſtinazione rende inu-

(1) *Qu. 3. p. 62.*
(2) *Tom. I. liv. I. chap. 20.*

inutili tutti gli sforzi della sua volontà, cui non è da sperare, che il corpo corrisponda.

47. *Lodovico Antonio Muratori*, come risaputo è, anche dottamente ha molto scritto intorno alla forza della fantasia umana, e molti esempj ne avvisa su le avvenute peripezie per la loro stranezza meravigliose (1). Or come, e quanto esser possono prevenuti gli animi di due, che si diedero vicendevol motivo di fortemente fra loro sdegnarsi, rifletter lo potrà ognuno, senza che io ne ragioni. Si dirà per ventura, che la lunga unione calmar possa lo sdegno; ma inutile è la lusinga, perche non si spegne, anzicche vieppiù la ragione ne avanza, poicche sovrastan sempre le cagioni istesse della separazion primiera.

48. Si lascerà dunque una donzella esposta a qualunque insulto, che il marito potrà farle, senzacche abbia mai complici al suo delitto? E quando anche tal timore cessasse, chi ne assicura, che pronto non si presenti qualche estraneo corruttore per oscurar la di lei virginità posta in tanto periglio di naufragare? Molte cautele si son pensate nel *cap. cum locum* credendosi, che una casa assegnata, o la custodia di oneste matrone garantir possa la donna, e salvarla dalle mani di un' estero aggressore della sua pudicizia. In questo foggiato espediente più la pratica, che la teoria avrebbe a riflettersi. In quanto a me non giungo a comprendere, come questa cautela usar si possa con quella stessa *facilità*, che si propone; tanto più, che non per brieve tempo, ma per anni continuar si dovrebbe.

49.

(1) *Cap. II.*

§. XIII. Pericolo, cui si espone la donna unita coll' uomo impotente.

49. SI renda intanto possibile, quello, che coll'esperienza si ritroverebbe non potersi recar ad effetto. La pudicizia della donzella da domestici insulti del marito, e da violenti attacchi di una man forestiera, che industriosamente espugnar la potrebbe eziandio salvata si voglia. Ma tutto ciò non basta, essendovi molto da temere di quel continuo assalto, che riceverebbe la di lei natura per effetto della sua umana fralezza. Convivere con un uomo, che tal non sia, fa che altrove si vadi ricercando l' uomo. So che scrisse S. *Agostino* (1): *Habet enim & pax Martyres suos. Nam, sicut frequenter suggessimus, iracundiam mitigare, libidinem fugere, justitiam custodire, avaritiam contemnere, superbiam humiliare pars magna martyrii est*; ed altrove *S. Ambrogio* (2) avverte, *Ubi necessitas imponitur castitati, authoritas libidini datur*. Quella colluttazion continua, che ha lo spirito colla carne è troppo bene spiegata dal Teologo *Silvio* (3). Non lascia egli di dimostrare, come non sempre l'appetito sensitivo obbedisca alla ragione (4).

Il

(1) *Serm. 250. de Tempore pag. 358.*

(2) *Lib. 1. de Virginit.*

(3) In quantum enim est carnalis (anima), seu ad carnalia, vitiosaque proclivis, concupiscit contra spiritum, hoc est, ea quæ sunt contra rectam rationem: In quantum vero ducitur spiritu, seu recta ratione per auxilium gratiæ directa, concupiscit contra carnem, hoc est adversus carnis desideria. Aut (quod eodem ferme redit) sensus hic reddi potest; Anima secundum quod est peccato vitiata, vel homo ipse vitiatus desiderat, quæ rationi adversantur. Idem secundum quod sequitur ductum rationis desiderat ea, quæ concupiscentiæ, carnalibusque desideriis contraria sunt.

Silvius tom. 1. quæst. 76. art. 3. p. 495.

(4) Sciendum est rationem, ac voluntatem non dominari sensualitati, seu appetitui sensitivo, dominatu despotico seu servili quomodo Domini mancipiis dominantur, ita scilicet ut mancipiis non sit integrum reluctari: sed dominatu politico, id est civili, eo scilicet modo, quo Principes dominantur civibus; qui cum sint liberi, aliquando detre-

Il primo Angelo anche peccò ſenza veruna limitazione, quantunque non foſſe corrotta la ſua natura; onde ſoggiugne lo ſteſſo Teologo (1) . *Quid ergo mirum ſi homo corruptus in iniquitatibus conceptus, & hoſtem domeſticum, hoc eſt, carnem ſemper circumferens, peccet, nullo dæmone ipſum ſollicitante?* Senſus, & cogitatio humani cordis in malum prona ſunt ab adoloſcentia ſua, ait *Dominus gen.* 8. Unuſquiſque tentatur a concupiſcentia ſua abſtractus, & illectus. Deinde concupiſcentia cum conceperit, parit peccatum, *ait S.Jacobus* C. *I. ſuæ Epiſtolæ: &* C. 4. Unde bella, & lites in vobis nonne ex concupiſcentiis veſtris? *Ex quibus licet concupiſcentiam eſſe ſufficientem cauſam committendi peccata diverſi generis, ſi ei conſenſus accedat, quamvis non adſit alius tentator. Unde ad Rom.7. docet Apoſtolus, quod* peccatum *hoc eſt concupiſcentia* operatur omnem concupiſcentiam, *ideſt omne genus pravorum deſideriorum*. E per tacer degli altri baſterebbe aver preſenti le ſerie rifleſſioni, che ci propone su queſto punto il S.Arciveſcovo *Anſelmo* in un ſuo trattato aſcetico (2), ove ſulle parole dell'Apoſtolo (3). *Caro enim concupiſcit adverſus ſpiritum, ſpiritus autem adverſus carnem. Hæc autem invicem adverſantur ſibi; ut non quæcumque vultis, illa faciatis*, ſtimò di così ponderare il ſenſo. *Quarta igi-*

trectant imperium, nolentes obedire mandatis Principum . Et propterea quamvis appetitus ſenſitivus hominis nullam revera libertatem habeat a voluntate independentem ; non tamen ſic , vel rationi, vel voluntati ſubjicitur, ut ſemper & quoad omnia illi obediat : ſed interdum ita prævenit omnem rationem velut prævideri non potuerit , ac per conſequens nec impediri : veluti dum ex ſola corporis diſpoſitione , & non ex imaginatione , vel ex imaginatione tam repentina, & improviſa, ut nequaquam impediri potuerit , commovetur ſenſualitas. *Ibidem quæſt*. 71. *art*. 3. *p*. 513.

(1) *Ibidem quæſt*. 114. *art*. 3. *p*. 614.

(2) *V. in Spicil. Luc. de Acher. tom*. 1. *cap*. 3. *p*. 446.

(3) *Ad Galat. cap*. 5. *v*. 17.

igitur superest causa, ne illud scilicet, quod nolumus faciamus. Nunc ergo de singulis videamus. Carnem hoc loco non hominem, idest hominis substantiam, sed ejus desideria pessima debemus accipere; sicut ne spiritum quidem aliquam rem substantialem, sed animæ desideria bona, & spiritualia designari. Quæ cum utraque, idest, desideria carnis, & spiritus in uno eodemque sint homine, intestinum quotidie intra nos geritur bellum, dum concupiscentia carnis, quæ pricipitanter fertur ad vitia, his, quæ ad præsentem requiem pertinent, deliciis gaudet, luxuriis delectatur. Quibus e contra concupiscentia spiritus adversata ita desiderat tota spiritualibus studiis inhærere, ut etiam necessarios carnis usus obstet excludere.

50. Non lungi intanto esser si potrebbe dal timore, che in questa molesta lutta, in cui senza mai stancarsi continuo il vigore somministra la natura, alla fine per istracca, e desperata taluna si butti sulle braccia della sua debolezza, quando dalla divina mano sostenuta non sia. Soverchio perciò crederei il pretendere, che ogni donzella, la quale va a marito, fosse un'altra Zenobia, della cui castità si scrive: *Ut ne virum suum quidem sciret, nisi tentatis conceptionibus. Nam cum semel concubuisset, expectatis menstruis, continebat se, si prægnans esset, sin minus, potestatem quærendis liberis dabat* (1). O purche sia un'altra Lucrezia Romana, della cui costanza avvisa *Tito Livio* (2): *Tace Lucretia, Sextus Tarquinius sum, ferrum in manu est: moriere, si emiseris vocem.*

51. Il doversi alimentar quella prole non furta da legittimo Padre con toglierſi i beni a' giusti successori, sarebbe punto molto serio da rifletterſi da chi ne go-

Y ver-

(1) *Trebell. Pollionis Zenobia p. 199. Hist. August.*
(2) *Tom. I. pag. 110.*

verna lo stato, perche invigilasse a simiglianti furti, che impunemente commetterebbonsi. Convien però, che mi taccia, nè più mi distenda su questo rincontro, e dirò solamente con *Tacito*: *Rara temporum felicitate, ubi sentire, quæ velis, & quæ sentias dicere licet*. Per altro non sarebbe questo un grande arcano, se svelar si potesse un tal secreto da'Ministri della penitenza. O quanto irebbe in trionfo questo nascosto vizio della umana fievolezza, se la natura l'avesse egualmente manifestato, come ha fatto in tanti altri difetti del nostro corpo. Egli è vero, che alcuni segni esteriori se ne ravvisano al di fuori, ma non sono sicuri, onde dassero quella ripruova, che si richiede; benche giovano pure a renderne più vigorose le congetture.

52. Se dunque un tanto rigoroso esame si richiede, e tante pruove accozzar si debbono, e finanche il triennal'esperimento, perche il Giudice finalmente venir possa a profferir la sentenza, che libera la donna dalle mani di uno inutil marito, desiderarei sapere, se lo stesso praticar si debba per isciorre i matrimonj di ogni altra persona di umil carato. So che mi si risponderebbe di sì, e con somma ragione. Comecche si è questo un Sacramento nella nuova legge istituito per tutti gli Fedeli senza eccettuarne grado, o condizione, quindi quel divino precetto abbraccia tutti, ed egualmente comprende.

§.XIV. TAI CONTESE PERCHE MAI SURTE TRA LA POVERA GENTE.

53. MA se è così, io replicherei, perche tai contese soltanto divampano tra quei, che vivon agiati, e costituiti sono in qualche grado per gli proprj natali, che sortirono, e neppure una udita ne fu mai tra coloro, che sotto umil tetto soggiornano? Il vizio dell'impotenza attaccato essendo dalla natura all'uomo,

e non

e non già a quella sua estrinseca qualità, che per accidente acquistò dopo esser venuto al Mondo, perciò tanto il ricco e 'l nobile, come il povero e l' ignobile uopo è, che suddito se ne dichiari. Per quanta pena presa io mi abbia in rinvergare gli Scrittori, che han trattato questa materia, rapportando essi gli avvenuti casi, ravvisai, non altre, che persone di somma rinomea, comparvero in questa scena; come taluno rilevar potrebbe dalle tante decisioni della *Ruota Romana*.

54. Avrassi perciò a dire, che tra la povertà bandita sia l' impotenza, come se la natura supplito avesse nel vigore quel corpo, con cui per gli beni di fortuna dimostrossi avara? Ma sarebbe questo un parlare fuor di ragione, perche il di lei Autore altrimenti si è regolato per la sua provvidenza. Sicche di conchiuder fa mestieri, che la mancanza del come impegnarsi in simiglianti lunghi, e scabrosi giudizj farà, che la donna pazientemente tolleri il difetto del marito. Tollerandolo poi, una delle due cose temerei, che avvenir ne possa, o un peccaminoso contubernio, o qualche altro illecito sfogo, che di pari deturpa questo gran Sacramento. Ma su questo mio dubbio volentieri mi rimetto a'Ministri dell' Agnello, poicche essi potranno ben dare una più adequata risposta, mentrecche io dirò col chiarissimo *Desiderio Erasmo*: *Scio pietatis esse nonnunquam celare veritatem, eamque neque quovis loco, neque quovis tempore, neque apud quosvis modo, neque totam ubique promendam*.

55. MA sempre che più mi fo a riflettere su questa materia, scorgo, che maggior sia stato il rigore dell' Imperial *Diritto*, di quello de' Pontefici sul punto de' matrimonj. Egli è certo, che dopo terminato il prefisso tempo della pretesa coabitazione, ritrovandosi §. XV. DIRITTO CANONICO MEN SEVERO DELL' IMPERIALE.

 il

il matrimonio non consumato, rimarrebbe la donna nella libertà di passare ad altre nozze. Non temo, che alcun Teologo, o dotto Canonista questa conseguenza mi contenda. Accordar mi si dovrà eziandio, che l' uomo mentre fu seco unito, adoprò tutti quei mezzi, che senza esprimergli, immaginar si possono, poicche riputogli efficaci a risvegliar la sua natura, perche giugnesse al desiato fine. Non per giorni, o per mesi, ma per tre anni continui falsamente si crede, che gli si permetta questo esperimento; e quando vano riuscisse, altra pena non soffrirebbe, che rimandarne con Dio quella moglie, di cui non potè egli farsi marito. Questa libertà per vero dire, gravida sarebbe di un gravissimo assurdo. Imperciocche un malizioso impotente già coscio del suo natural difetto, facendosi scudo della sconcia interpetrazione, che si dà al *Cap. Laudabilem*, volentieri si azzarderebbe a godersi degli esteriori piaceri di qualche onesta pulcella da lui gradita, nè di soggiacer temerebbe a tutte quelle pene, che meritamente hanno stabilito le leggi contro quei, che trascorrono in piccioliſſimi atti di confidenza, che offendono il virginal candore. Teoria troppo nota è questa a chiunque, che per poco inteso sia de' criminali giudizj. Quindi osservo tra le *leggi Saliche* di Faramondo primo Re della Francia questo titolo: *De eo, qui mulieri ingenuæ manum strinxerit*; e secondo le diverse circostanze si vuol punito il delitto, cioè a dire. *I. Si quis homo ingenuus fœminæ ingenuæ manum, aut digitum strinxerit DC. Den. qui faciunt Sol. XV. culp. Jud. II. Si vero brachium strinxerit ICC. den. qui faciunt Sol. XXX. culp. Jud. III. Si autem super cubitum manum miserit ICCCC. den. qui faciunt Sol. XXXV. culp. Jud. IV. Si ergo mamillam strin-*

ſtrinxerit DCCC. den. qui faciunt Sol. XLX. culp. Jud. (1). Or ſe a queſta proporzione condannar ſi doveſſe un uomo impotente per tutto quel tempo, che ſe un'illecito uſo di qualche pudica giovane, tutta la più eſatta aritmetica non baſterebbe a calcolare il ſuo debito.

56. Sò io, e ſapranno anche tutti, che ſeguiti gli Sponſali, ſe avvenga, che ſi muoja lo ſpoſo pria di contrarſi il matrimonio *in faciem Eccleſiæ* per un ſemplice bacio dato alla ſpoſa in ſegno del futuro affetto, già quello vien coſtretto a perdere la metà della dote. Preſſo i Romani, *in tanto enim quondam pretio erat pudicitia, & virginitas, ut ſi qua oſculum præbuiſſet, impudica haberetur, unde oſculum ſponſo datum indicium, & quaſi certa futuri conjugii, & concubitus ſpes erat; ideoque licet regulariter nuptiis non ſecutis reſolvebatur propter nuptias donatio, tamen ſi oſculo interveniente a ſponſo ſponſæ donatum eſſet, dimidiam rerum donatarum partem lucrabatur, etiam ſi ante nuptias ſponſum mori contingerit*; giuſta l'avviſo, che ne reca *Simone Groenevegen* (2). Anzi al rapporto di *Plutarco*, come riferiſce *Polidoro Virgilio* (3), preſſo quei zelatori della femminil pudicizia, permettevaſi un' atto di tal confidenza ſoltanto agli Agnati, a ſol motivo, *ut ſi quæ earum vinum bibiſſent, cujus uſus iis interdictus erat, vis anhelitus in cognitionem adduceret, atque ita domeſticorum congreſſu redarguerentur*. Potrà vederſi quanto con ſomma erudizione ne ha ſcritto su queſto punto *Antonio Ottomano* in quel ſuo picciolo trattato *de vet. rit. nuptiar.*, che va inferito nell' Opuſcolo di *Barnaba Briſſonio*, che porta lo

(1) *V. Goldaſtum Conſtit. Imperial. tom. 3. p. 6. tit. 22.*
(2) *In tractatu de legib. abrogat. in lib. V. Cod. tit. 4. de nuptiis p. 553.*
(3) *De invent. rerum lib. 4. cap. 13.*

lo stesso titolo. Ei ci avvisa, che Catone il Censor discacciò Manlio dal Senato, sol perche baciato avev. la sua moglie innanzi la di lui figlia. Parecchi simili esempj anche ne reca, che tralascio il rapportargli, essendo inteso alla brevità. Indi passa al sentimento de'Dottori, fra'quali allega *Bartolo in cap. tuæ de procurat.* intorno agli effetti, che produce un simigliante atto per la perdita della dote. Su di che non istimo di più fermarmi, per esser materia, di cui a bocca piena ne parlano i nostri Forensi. Anzi questi non solo dimostrano il loro zelo per lo gastigo degli uomini, ma altresì punite voglion le donne colla perdita della dote, se dassero mano a qualche atto impudico, come lungamente ne divisa *Marcello Ancirano* (1).

57. Veggasi dunque quanto impropriamente si vorrebbe il Pontefice *Celestino III.* per autore di un libertinaggio, che a man franca si permetterebbe. Imperciocche colui, che sforzar voglia la sua natura colla lusinga di rendersi potente, piacesse al Cielo, che tra' limiti sì stretti frenar potesse quel gran impegno, che assaggia nel superare il suo difetto. Onde sempre più la di lui mente ben si penetra, che altra stata non fosse, se non che di consigliare, calcando le orme di *Giustiniano*, *junta authenticum legale*; cosicche rispondendo alla richiesta fattagli del *quantum tempus sit indulgendum* oppinò, che l'intero triennio attender si dovesse, *si prius frigiditas probari non possit*.

58.

(1) Hæc vero multorum Jurisconsultorum actionibus cumulare possumus, qui debere mulierem dotem jure amittere censuerunt, quæ osculum, aut tactum in sinu non repudiaverit, ut docet Baldus *vol.* 4. *cons.* 107. *n.* 4. Nicolaus Bellonus *in rubricis de edendo*, Julius Clarus §. *ad ult. n.6.* Modestinus Pistori *cons.* 29. *vol.* 1. Quis vero pænam tam immoderatam peccato venia digno imponendam sibi persuadeat?
V. Marc. Ancyr. de tactibus impudic. pag. 53.

58. Vi è intanto un grandissimo divario tra il consultare a colei, che si lagna semplicemente della imbecillità del marito, che continui a convivere con quello, finche ne scorra un determinato tempo, e 'l fare una legge generale, con cui si ordini, che sciorre non si possa un matrimonio, se prima una recente triennal coabitazione non si ripeta, senza tenersi conto di quella, che per mesi, e per anni già precedette. Dovrebbono perciò riflettersi le tante gravissime circostanze, che incontrar si possono per la diversità de' casi, per le quali giammai eseguir si potrebbe, poicche seconda sarebbe d'infinite scandalose conseguenze, che per necessità impegnarebbono il secolar Magistrato, perche accorresse col suo braccio a darvi riparo.

59. Non v'ha dunque legge positiva, che prescriva questa necessaria coabitazione; e quando legge vi fosse, potrei ben dire, che ripugnante sarebbe al diritto della natura, ed al Divino per le tante ragioni omai largamente divisatene. Ma se da taluno anche sostener si volesse, come una pratica, o una consuetudine introdotta nel giudicare, ben si sa, che questa per aver forza di legge, fa duopo, che contraria non sia alle leggi sì divine, come naturali, giusta il savio sentimento del *Fagnano* (1). Conciosiacche per quanto segnantemente si attiene alla legge naturale, ella riputasi di tal valore, che come insegna *S. Bernardo* (2), neppure può variarsi dallo stesso Dio.

60. Sicche se parlar vogliasi con verità, altro non puol

(1) *In C. utrum filii, & super eo, quod, tit. de cognat. spirit.*

(2) Jam vero necessarium incommutabile quod accipi velim? equidem nil congruentius quam quod divina ita constat, & æterna ratione firmatum, ut nulla ex causa possit, vel ab ipso Deo aliquatenus immutari. *To. 2. in lib. de præcep. & dispensat. cap. 3. n. 7.*

puol dirsi, se non che siasi ella riputata una delle pruove, che si pensarono praticare per l'accerto dell'allegata impotenza, dandosi una sconcia interpetrazione al *Cap. Laudabilem*. Comecche i Tribunali, o siano i Giudici Ecclesiastici credettero esser loro permesso d'imprendere ogni qualunque esperienza, che collimasse a formare quel *justum judicium*, o sia *rectum judicium* desiderato da'*Canoni*, per indi poner la donna nella libertà di contrarre altre nozze; perciò stimarono di secondar questo novello cimento, facendo lecito con esso la *condormizione*, come necessaria per indagare se vero, e continuo fosse quel vizio, di cui l'uomo fu accusato.

§. XVI. IL CONGRESSO QUANDO COMINCIATO, PERCHE INTRODOTTO, E COME ABBOLITO.

61. MA quanto improprio quello stato fosse, ben si ravvisa, per vederlo uniforme all'altro chiamato del *Congresso*, il quale per moltissimi anni intraversò di mala maniera la mente de' Giudici Ecclesiastici, a segnocche per più tempo lo credettero altresì, come una pruova adatta per formarsi quel *justum judicium* desiderato da'Pontefici. Mentre io lasciar non posso di lodare il loro praticato zelo in simiglianti cause, non trasanderei di vituperar la loro ostinazione, se abbolito, e detestato non l'avessero, dopo avere avvisato, come impudica, e mendace riusciva quella scandalosa unione. Ne ho voluto perciò spiar la sua fonte primiera, e ritrovo, che fu introdotto verso il 1540. per l'impotenza di taluno, che dimandollo al Giudice, il quale sorpreso dalla sua novità, stimò, che negar non se gli dovesse. Quindi accordato che fu per una volta questo impudentissimo saggio, passò poi in esempio, ed insensibilmente, come consuetudine di giudicare restò stabilito.

62. Non dispiacerà ascoltare il come eseguivasi.

Giu-

Giurava avanti il Giudice sì l'uomo, che la donna di adempiere l'opera del matrimonio in buona fede, e senza darvisi impedimento da ciascuno di essi. I Periti altresì giuravano di fedelmente rapportare al Giudice, quanto sarebbe addivenuto in quel congresso. Dopo questi giuramenti eran condotti gli sposi in una stanza preparata per la loro unione, ove con accuratezza visitavasi la conformazione de' loro corpi. Si usavano anche i bagni di acqua calda, e diligentemente si osservava, se comparisse alcuno estrinseco difetto, il quale impedir potesse la loro unione, che doveva eseguirsi senza altro sospetto di frode.

63. Adempiutasi questa diligente visita, seguiva l'ordinato esperimento, che praticavasi con tutta la possibile decenza, celandosi agli occhi altrui, e sol rimanevano in lor compagnia le sole madrone destinate a quell' atto, perche osservar potessero, ed indi riferire ciò, che al loro ufficio si apparteneva. Anche i Periti ivi fermati si sarebbono, se alcuna delle Parti, o entrambe desiato avessero la loro presenza, altrimenti intrattenevansi nella vicina stanza attendendo il tempo opportuno a disimpegnare la loro incombenza. Di là a due ore, o presso a poco più chiamati eran gli esperti. Prendevan costoro la deposizione di quanto addivenuto era, e per maggiore accerto di quanto quelle dicevano, replicavan la seconda ispezione con una più accurata esattezza per tenersi lungi da ogni inganno, cui soggiacer potessero. Dopo essere tutto ciò seguito, essi al Giudice ne recavano il rapporto, che loro attendeva in altro luogo della medesima casa in compagnia de' Proccuratori delle parti litiganti. Sul di loro racconto si formava il processo, e sull' acquistate pruove finalmente la sentenza regolavasi.

64. Or questo congresso, quantunque per ogni parte risentisse delle più schifose oscenità, pur ebbe il suo felice corso per lunga stagione, e riputato fu come una pruova piucche necessaria, dicendosi fondata sulla disposizione de' Canoni; e quando non si fosse praticata, ancor sosteneasi, come da molti or si crede per la coabitazione, che ordinar non si potesse lo scioglimento di alcun matrimonio per causa d' impotenza. Il savio Canonista *Gio: Andrea*, che si morì nella metà del XIV. secolo, nel suo commentario sul *Cap. Laudabilem* speditamente dice. *Si jurat vir, quod possit, cogetur sustinere, quod mulieres hoc inspiciant tempore coitus. Et si mulieres referant, quod nihil fecit, poterit matrimonium separari. Pietro Ancarano*, che fiorì nel principio del secolo seguente, ed *Antonio de Butrio* suo contemporaneo ne' loro *commentarj* (1) hanno notato questa pratica, come usata ne' loro tempi, onde scorgesi autenticata col testimonio de' più illustri Canonisti. *Zacchia* celebre Autore rapporta su questo rincontro una decisione, che egli dà alla luce profferita dalla *Ruota Romana* (2), da cui ci si avvisa, che i Medici avendo visitato un marito accusato di debolezza, fu giudicato esser necessario *facto ipso de potentia ejus periculum facere, ita ut ea de causa solus cum sola, nudus cum nuda in communi lecto jaceat*. Ed essendosi così eseguito, narraron quei Periti, che *duarum circiter horarum spatio cum Uxore in lecto jacuit, & illam carnaliter cognoscere non potuit*. Ecco il congresso anche sostenuto dalla *Ruota Romana*.

65.

(1) *In cap. laudabilem circa finem, & in cap. litera extra de frigidis num.* 8.
(2) *Decis.* 14. *n.* 5. *e* 6.

65. Nè solamente nell' Italia allignò questa sfacciata pruova, che disonora cotanto la purità di questo gran Sacramento, ma benanche nell' Inghilterra, qual contagio vi si dilatò, continuandovi dopo il noto scisma di Errico VIII. Se ne legge di fatto un' illustre esempio nel giudizio agitato sotto il Re Giacomo I. per lo divorzio dimandato dalla Contessa di Essex contro di suo marito (1). Della Fiandra ce ne reca notizia *Paolo Cristineo* in una delle sue decisioni, ove scrive (2). *Hoc unum ergo disquiri oportet, an vir coeundi potens sit, an vero frigidus, & ex defectu naturalium partium ad prolem infirmius: hæc cum sit eruenda, & discutienda veritas, & alia ratione, quæ facilior, & honestior sit præstari non queat, sane cum ipsa tot annorum experientia docuerit visitationem, & congressum certissimas esse virilitatis probationes nequaquam damnari, & rejici debent. In visitatione enim primo fit inspectio membrorum an integra sint, & bene babeant. Quod si visitatio incerta videatur, neque ex ea satis liquido veritas constet, tunc congressus decerni solet. Et sic congresſus iste, qui licitum finem nuptiarum babet, nec obscænus videri debet, cum Judice decernente fiat. Maxime cum non libidinis intuitu, aut nulla impudica cogitatione fiat, sed ad solam veritatis cognitionem; quidquid enim recta animi intentione fit, laudabile est. Proinde censeri debet permissum, quod servit ad indagandam veritatem, & nulla lege invenitur interdictum. Licet rarius illæ probationes in bisce Provinciis decernantur, uti supradictum est.* Potrò dunque io dire *Gran bontà de' Cavalieri antichi*, mentre confuso ancor mi

(1) *V. la Bibliotheque raisonnee del Ouvrages des Scavans de l' Europe tom. 5. par. 1. p. 183.*
(2) *Vol. 5. tit. 17. decis. 192. n. 10. 11. 12.*

mi fermo nella curiosità di sapere, come la mescolanza di questi due sessi diversi avvenir possa, in guisacche, *nulla impudica cogitatione fiat*.

66. Queste si furono le false massime, le quali per più anni inondarono il Brabante, ove dilatandosi vi ferono un lagrimevol naufragio simiglianti giudizj. In fine lungi da ogni discernimento posero anche piede nella Francia, e vi durarono fintantocche da quel Parlamento, ravveduto dell'errore, non si fosse interdetto con espresso arresto in data de' 18. Febbrajo del 1687. questo indecoroso congresso (1). Ma al rapporto del *Cabassuzio* (2) in miglior guisa guidossi il *Senato di Grenoble* in una simile causa, prendendo la via di mezzo fra'l congresso, e la coabitazione, la quale già pullulava, come un'altra pruova, che sorrogara fu a quella prima, che troppo incerta, ed impura alla fine fu ravvisata. Quindi ordinò, che la donna accusatrice per lo corso di tre mesi si sequestrasse in casa di un' amica non sospetta alle parti litiganti. Ivi libero esser dovea l' accesso in ogni ora di ciascun giorno al di lei marito, per unirvisi con ogni sua libertà se gli tornasse in grado. Dopo terminato tal tempo, amendue comparir dovevano innanzi al Giudice Commessario della causa, che loro interrogando, avevano essi a rispondere con giuramento, se il matrimonio erasi consumato. Indi continua a dire così il *Cabassuzio*. *Exitus vero totius causæ fuit, declaratio nullitatis matrimonii ob perpetuam, quæ judicata fuit impotentiam viri, & transitus Susannæ ad novum con-*

(1) Congressus partim pudore, partim formidine, sæpius odio prohibente in his augustiis, ubi vir impotentiæ accusatur, a fine proposito ut plurimum deficiebat, quia actus hujusmodi non pendeat ex libertate. *Alex. Teolog. dogmat. de matrim.*

(2) *In Juris Can. theoria lib. 3. cap. 25. n. 9.*

connubium, ut idem refert Bonifacius tom. 1. lib. 5. tit. 6. cap. 2. Ibique complurium juris Authorum testimoniis probat desuevisse tota Gallia triennii experientiam. Istam porro intermediam viam, quam Grationopolitanus Senatus inierat, vidi a quibusdam Officialibus observatam, & affectatam. Sane multo æquior est, quam unius diei congressus, qui si habet irritum effectum, non sufficit ad judicium impotentiæ perpetuæ. Influere tamen ad hoc judicium potest titulo conjecturæ, dummodo aliis probationibus suffulciatur, aut urgentibus aliunde conjecturis. Certitudinem vero prorsus indubitatam impotentiæ perpetuæ, nec ipsa triennalis experientia potest stabilire, licet sufficiat ad morale, & practicum separationis judicium.

67. Un tempo in Venezia si pensò anche ad altro espediente per l'accerto di questa infermità dell'uomo, se qualche sospetto ne fosse. E' questo rapportato dal *Menochio* (1), ed in ossequio della decenza ne trascriverò le parole dell' *Autore* nel suo idioma latino. *Sicuti audivi*, ei scrive, *superioribus annis observatum Venetiis, cum ob dubium impotentiæ, puellæ parentes hæsitarent illam matrimonio tradere adolescenti summæ dignitatis periculum de ejus coeundi potentia cum alia puella fieri curavit, & cognita adolescentis congrediendi facultate, matrimonium subsecutum est: quod sane factum non satis probo, sicuti aliud simile quod Venetiis pariter contigit, damnavit* Anchar. in c. ult. nu. 5. de frigid. & malefic., *cujus verba hæc sunt*. Et quandoque actus illicitus inducitur ad probationem actus, de cujus efficacia dubitatur. Unde concubitus & coitus cum meretricibus probaret potentiam coeundi. Sic vidi hoc fieri Venetiis per Vicarium Episcopi sede vacante. Virum enim, qui im-

(1) *De præsumpt. lib. 6. præs. 90. n. 9.*

impotens dicebatur, recludi fecit in una Camera cum na Meretrice, & cum ea diu degens nihil egit. hac fide sic bona habita sententiam divortii tulit, om sis aliis sollemnitatibus, de quibus in illo capite: sic male, & turpiter. *Hactenus Ancheranus recte sen non esse permittendum malum, quod est capitale peccatu ut inde aliquod bonum proveniat*. Sicche sia il *Menochi* o sia l' *Ancherano* riprovarono un' atto in se stesso ill cito, e peccaminoso, che con poco avvertimento si pe mettè sulla speranza della desiata pruova. Ma ciò n la ostante pur si vide un tempo da' *Canonisti* approva il congresso, che poco, o nulla dissomigliante semb da quegl' impudici, e peccaminosi esperimenti di sop rapportati. Ma ripeto, che credettero essi poterlo or nare per effetto di quella mala intesa libertà, che si cava loro da quel *justum judicium* desiderato da S. Gr gorio, così oppinando, che da'*Canoni* fosse anche appr vato.

68. Ma quantunque l'istessa natura lo abborrisse, da'SS. Padri si detestasse, pur si vide, che per lun tempo formò una consuetudine di giudicare per og dove decider si dovean tai cause, che non lasciò di a provarla la *Ruota Romana*. Ma che ne averebbe pen to *Seneca*, se in que' tempi stato fosse nel Mondo? C tamente così averebbe risposto. *Est aliqua etiam in p stitutis modestia, & illa corpora publico objecta ludib aliquid, quo infelix patientia lateat, obtendunt, adeo q dammodo lupanar verecundum est*. Nè *Ovidio* avrebbe l sciato di far eco dicendo.

Ignoto Meretrix corpus junctura Quiriti,
Opposita Populum submovet ante sera.

69. E quando rinvergar volessi le dottrine de' S *Padri*, ricoglier ne potrei una ubertosa messe delle l au-

autorità, che tutte rapportandole, uscirei molto fuor di cammino. Ne vaglia per tutti la dottrina del Dottor della Chiesa *S. Agostino*, che così ne parla nel suo libro della *Città di Dio* (1). *Opus vero ipsum, quod libidine tali peragitur, non solum in quibusque stupris, ubi latebræ ad subterfugienda hominum judicia requiruntur: Verum etiam in usu scortorum, quam terrena Civitas licitam turpitudinem fecit: quamvis id agatur, quod ejus Civitatis nulla lex vindicat, devitat tamen publicum etiam permissa, impunita libido conspectum: & verecundia naturali habent provisum lupanaria ipsa secretum, faciliusque potuit impudicitia non habere vincula prohibitionis, quam impudentia removere latibula illius fæditatis.*

70. Non senza ragione in un dotto *Autore* (2) destossi la meraviglia del perchè quei savj membri, che sempre composero quel Parlamento, così tardi ravveduti si fossero in abolire una pruova sì scandalosa. Erasi perciò osservato nella Francia, che nel corso di cento anni dopo essersi quella introdotta, sciolti furono tanti matrimonj senza esservene per addietro esempio veruno. Considerarono intanto quante, e quali circostanze urgentissime riunir si doveano in quel brieve tempo, perchè ogni uomo, ancorchè abilissimo ad esser marito, pur vergognosamente con una sonora sentenza non si pubblicasse indegno della società conjugale. Il timore di non adempiere in quel designato punto al suo dovere, il pericolo di restituire la ricevuta dote, la favola, che sarebbesi per ogni dove fatta di sua persona, il concepito odio per vedersi tirato a quel pericoloso cimento, il riflettere a quello opprobrioso decreto, che sovrastavagli

(1) *Lib. 14. cap. 18.*
(2) *Venette Tableau de l'amour conjugal. p. 579.*

gli pronto per dichiarar la sua impotenza, accompagnavano senza meno un tale atto, ed impedir ne doveano l'adempimento, che solamente si ottiene essendosi in una piena libertà, in cui lo spirito goda tutta la sua pace.

Ah si concubitum locus exigit, omnibus illum,
Deliciis imple, & sit procul inde pudor.

Nè differente fu il sentimento del cennato *S. Agostino* (1). Sicche se tutto ciò meco riflette uom, che scernimento abbia di onore, e di riputazione, non dirà certamente, che sia questa una poetica esagerazione, e confesserà una necessaria impotenza per chiunque dovesse incontrarsi in cotanto angosciosò accidente, siccome l'assaggiarebbe di pari, chi avesse sostenuta da debol filo una pendente scure sul collo.

71. Quindi osservo, che *Giovanni Pontas* (2) nel suo *Dizionario* de' casi di coscienza dimanda, se il Giudice senza colpa di peccato ordinar potea il congresso, e se legittimo era il suo giudizio. Ma ei risponde, che questa infame pruova già faceasi nella Francia dopo centoventi anni in presenza de' Chirurgi, e delle Madrone in seguela dell' ordine del Giudice ecclesiastico, o laico. Ma non possiamo dubitare (ei dice), che i Giudici abbian peccato gravemente nel fare un tal'ordine. Primo perche non vi è, che la sola sfrontatezza, la quale sostener possa le vergognose formalità del congresso, il quale ripugna al pudore più comune, e che interamente è contrario a tutte le regole dell'onestà, e de' buoni costumi. Secondo perche questo mezzo è uno esperimento incertissimo della virilità, o dell'impotenza di un uomo, come lo pruova evidentemente il *Venet* (3).

On-

(1) *De Civitate Dei lib.* 14. *cap.* 23.
(2) *Ver. empechement de l' impuisance cas. XX.*
(3) *Tableau de l' amour conjugal. pag.* 578., *e* 579. *sept. edit.*

Onde per queste ragioni il Parlamento di Parigi col suo arresto de'18.Febbrajo del 1677.inserito nel giornale del Palazzo ne ha abolito, e vietato l'uso.

72. Ma mi si permetta un'altra mia riflessione sulla fallacia di questo creduto sicuro saggio. Conciosiacche se dal solo esperimentarsi inutile il congresso, ne derivava senza altro dubbio il decreto per dichiararsi sciolto il matrimonio, ecco aperto libero il campo ad una frode, che di consenso praticar poteano due, i quali erano nello stesso impegno di sciorsi dal contratto ligame. Per quanto lungo tempo giacessero essi riuniti nel medesimo letto, se per ventura mancava loro la volontà di consumare il matrimonio, o per concepita antipatia, o per altra particolar discordia indi sopravvenuta, ecco divenuto il nuzial talamo, qual sepolcro, da cui sol poi risorger ne potea un perfetto adulterio. Imperciocche, quantunque le designate Madrone, e i destinati Periti con attentissimo occhio proccurato avessero di spiar ogni moto di quegli uniti corpi, delusi restando, altro ravvisato non averebbono, che una mendace debolezza, niente adatta per eseguire la sperata pruova.

73. Sicche con ragion troppo palpabile si diede un perpetuo bando a questo esperimento per l'inconveniente, che sicuramente produceva; vieppiù perche sul fondamento di una incertissima pruova, franger si potea un tanto sacrato nodo, ed ogni più legittimo matrimonio rimaneva annullato.

74. Quindi è seriamente a riflettersi, che quantunque non meno i Principi, che i Sommi Pontefici in certi tempi abbiano non solo permesse, ma benanche commendate le purgazioni per opera de' ferri infocati, e delle acque ferventi, o gelate, fin anche a prescriverne alcuni particolari riti, ed esorcismi; e sebbene

anche creduto aveſſero una ſicura pruova quello *exire ad Crucem*, nondimeno poi ſcorgerono, che foſſero, non che ridicole sì fatte eſperienze, colle quali altro non faceaſi, ſe non che *tentare Deum*. Tutte perciò proſcritte, e condannate furono, quaſicche con quelle ſi richiamaſſe a ſdegno il Sommo Iddio, in vece di ponerſi in eſſo tutta la fede, come falſamente credevaſi. Onde su queſto propoſito avvertì ſaviamente *Aventino* (1). *Solet idem factum, ut video, diverſis ſtatibus hic pietatis, alibi erroris nomen accipere*. Recar dunque non dee meraviglia, ſe in quei primi tempi preſſo i Longobardi adottate ſi foſſero alcune pruove per l' accerto dell' impotenza dell' uomo, le quali poi ravviſateſi falſe, ſi credette, che acquiſtar ſi poteſſero per mezzo del congreſſo. Ma queſto tuttocche per lo corſo di un ſecolo formato aveſſe una conſuetudine di giudicare, che ſi venerava ciecamente, come approvata dai Canoni, ed eſeguita dai Tribunali, ſi ſcorgette poi non men fallace, che peccaminoſa, onde fu anche sbandita, ſottentrando a far le ſue veci il triennal' eſperimento. Talche non ſia meraviglia, ſe ſiccome prima per ſimiglianti cauſe ognun dicea *Congreſſo*, *Congreſſo*, così del pari a guiſa del coro di Menandro ſugli ſteſſi fallaciſſimi principj ora gridaſi *coabitazione*, *coabitazione*, la quale ſoltanto differiſce dall'abbolito congreſſo, poicche prolunga per anni quelle medeſime impurità, le quali nel congreſſo eran terminate nel corſo di poche ore.

§. XVII. COABITAZIONE ABBOLITA NELLA FRANCIA, E QUALE DISCIPLINA IVI SI OSSERVA IN SIMIGLIANTI CAUSE.

75. ORmai la Francia, che vive ſotto il dominio di un Re non ſolo Criſtiano, ma Criſtianiſſimo, reſa altresì acccorta della fallacia di queſta pruova del-

(1) *Annal. Bojor. l. 4.*

della coabitazione, e ſovrattutto de' tanti inconvenienti che produce, perciò ha ſtimato abbolirla, anche al pari del congreſſo. Ma comecche i Tribunali Eccleſiaſtici guidati forſe da una impropria interpetrazione del *Cap. Laudabilem* appoggiandoſi ſul Canone *Si per ſortiarias cauſa* 33. *quæſt.* 1., diſtinguono l' impotenza, che vien da frigidità, da quella, che da maleficio dipende; perciò nel primo caſo, dichiarato che ſia uno impotente, ſe poi abile diveniſſe, ritornar dovrebbe alla prima moglie, da cui fu ſeparato. Ma queſta ſeconda unione nella Francia non ſi permette, ed ordinandoſi dal Giudice Eccleſiaſtico, darebbe occaſione all' appellazione, come di abuſo, per quanto dal *Giovenin* ce ſe ne reca la notizia (1).

76. Ma taluno con ragione addimandar potrebbe, ſe in Francia ſia ſtato abbolito il congreſſo, e più non ſi pratica la coabitazione, dietro quali pruove ſi guidano i Giudici per accertar la loro ſentenza nel dichiarare la nullità del matrimonio di un' impotente? A queſta richieſta molto ſpedita, e facile ſarebbe la riſpoſta con replicare, che ſi praticano quelle ſteſſe pruove, e le medeſime diligenze conſigliate da' Pontefici innanzi, che per lo corſo nientemeno che di XII. ſecoli neppur la voce di congreſſo, e di coabitazione inteſa ſi foſſe nel Vocabolario del Foro Eccleſiaſtico. Non ha dubbio, che la dignità di queſto Sacramento è ſtata, la è, e

(1) Nititur autem ea gloſſæ diſtinctio *canone ſi per ſortiarias cauſa* 33. *quæſt.* 1. In Galliis illa diſtinctio nuſquam admittitur praxi: Qui enim per impotentiam cujuſcumque ſit generis, a priore muliere poſt Judicis ſententiam diſceſſerit, nuſquam ad eam redire ſinitur: Judex Eccl. qui reditum illum decerneret, provocationi, quam vocant ab uſu præberet locum. *Juvenin, de Sacram. diſſertat.* 10. *quæſt.* 7. *cap.* 11. *de impotentia*.

la sarà sempre l' istessa . Il divin precetto *Quod Deus conjunxit, homo non separet*, era troppo noto a quei, che santamente, e con somma dottrina governaron la Chiesa; e seguendosi l'ordine della natura, il vizio dell' impotenza, devo dir, che reggesse a' lor tempi al par de' nostri. Onde uopo è confessare, che quel prescritto *justum judicium* in quella avventurosa epoca, quale arma, maneggiata però da savio, e prudente braccio, bastava a debellare ogni qualunque inganno, che tramar si potesse. Quando dir non si voglia impropriamente, che essi carchi d' ignoranza permettessero di profanarsi la dignità di questo gran Sacramento, senza mai giugnere la santità, e la dottrina, e la loro esperienza a rinvenire altre più sicure pruove atte a formare un ragionato sentimento su di questa natural debolezza, cui un corpo umano soggiacer puote.

77. Ma pur non è così, poicche tralasciando di favellar di quei tempi, ne' quali esaminavansi queste cause senza neppure passar per la mente de'Giudici pruove cotanto abbominevoli, incerte, e gravide d'infiniti disordini, che non poco turbano la quiete dello Stato, ei è certo, che nella Francia specialmente stabilite furono alcune formalità, le quali si credettero bastevoli per indagar quella verità, che credevasi prima rilevare per mezzo dell' abbolito congresso, e della non più praticata coabitazione.

78. Odasi in primo luogo ciò, che ne avvisa il *Giovenin* su questo proposito (1). Propone egli così la dimanda. *Quæres primo, qua ratione judicari possit impotentiam, qua matrimonium dirimitur, esse perpetuam?*

Resp. a Judicibus subsequentes regulas servari debere

1. Par-

(1) *De Sacramentis differt.* 10. *cap.* 11. *de impotentia.*

1. *Partes audiri debent, ut ab eis incipiat causæ cognitio.* 2. *Decerni debet ut invisantur maritus quidem per Medicos, & Chirurgos juratos, mulier vero per Matronas* 3. *Si post visitationem aliquod circa impotentiam dubium superfit,* Capite Laudabilem *in jure Canonico præscribitur ut conjuges per triennium a die celebrati matrimonii numerandum cohabitent.* 4. *Si elapso triennio mulier de mariti impotentia adhuc conqueratur,* capite accepisti. de Frigidis, & Malef. *præscribitur, ut lis ad mariti jusjurandum componatur, & mulier, etiam per censuras Ecclesiasticas compellatur, ut cum eo coabitet: Si tamen certo sciat maritum vere esse impotentem ac perjurum, ad omnia supplicia, & pœnas exteriores parata sit, oportet potius quam subjicere se viri amplexibus; id nempe decernitur* cap. Inquisitioni de sententia excommunicationis 5. *Si post triennium uterque conjux alterius impotentiam confiteatur, tunc vel ad invicem separari debent, ubi tamen prius Sacramento contestati fuerint, matrimonium minime fuisse consummatum; vel debent consentire in castam cobabitationem, quæ fratris, ac sororis sit adinstar. Antiquitus ad eam in Ecclesia præsertim Romana, compellebantur. Verum id multis ab hinc sæculis, vix propter pericula, quæ imminent, potest indulgeri. In Hispania sub obtentu fraternæ cobabitationis Eunuchi nubere solebant elapso proximè sæculo: verum id gravibus sub pœnis a Sixto Papa V. probibitum est: ne deinceps fieret, neve locorum ordinarii paterentur Eunuchos illos cum Uxoribus, quas videbantur duxisse, commorarentur: Hinc monendus est lector vix in Galliis admissum fuisse usum de probanda per triennium impotentia cum de ea actum est, quæ ex frigiditate, non autem ex maleficio orta fuisset. Invaluerat usus alius cum factum per Medicorum, ac Matronarum relationem certo sciri non poterat. Congressus viri cum* mu-

muliere coram tum Medicis , tum Matronis decernebatur , non quidem vi legis alicujus , aut Ecclesiasticæ , aut Civilis , sed consuetudinis tantum . Verum publico Parisiensi Senatusconsulto , quod die 18. *Februarii anni* 1677. *prodiit , ejusmodi medii usus plane sublatus est .*

79. Questa è stata la praticata disciplina nella Francia , che appena ammettè la coabitazione *ad instar fratris , & sororis* : e quando saper si vogliano con maggior distinzione le usate formalità in questi giudizj , son queste rapportate nelle mentovate *Conferenze Ecclesiastiche* tenute sul matrimonio (1) , ed eccone un brieve saggio . In primo luogo ascoltar si debbono dal Giudice le parti , che chiedono la nullità del matrimonio per cagion dell' impotenza . Da esse quello esser dee informato sopra il fatto , e sul motivo delle loro lagnanze per iscorgere , se l' impotenza sia naturale , o sopranaturale , se assoluta , o respettiva , per così potersi regolare su quello si dovrà ordinare , e dipoi sicuramente decidere intorno la richiesta nullità di questo sacro nodo.

80. Si vuole in secondo luogo , che il Giudice fermar non si debba sull'assertiva delle Parti , perche avverte il *Canonico diritto* (2) . *Si probari potest per rectum judicium , separari potestis* ; onde ben potrebbe avvenire , che quelle falsamente affermassero l' impotenza per potersi separare , come sta preveduto da altro *Testo* Canonico (3) . E di fatto così avvenne per un matrimonio dichiarato nullo dall' Uficiale della Badia di S. Germano . Ma poi scovertasi la frode , che quei di accor-

(1) *Tom.* 2. *lib.* 3. *conf.* 3. §. 2.

(2) Canone accepisti de frigidis.

(3) Possent confiteri in fraudem , quia vir suggerente Diabolo odiis fomitem , exosam habere posset mulierem , & idcirco eam dimittere , mendacii falsitate moliretur . *Can. requisisti* 33. *quæst. prima* .

cordo avean risoluta la lor separazione, con esser indi passati ad altre nozze, il Parlamento di Parigi a' 15. Febbrajo del 1662. ordinò un' arresto personale a chi aveva dichiarato nullo il matrimonio senza aver fatto pruova dell'impotenza, e condannò le Parti ad una pena pecuniaria per impiegarsi in elemosina, cassando il secondo matrimonio, che avevan contratto.

81. Si considera in terzo luogo quella gran ferita, che recasi al pudore di colei, la quale si lagna dell'impotenza, per ordinarsene l'ispezione tanto abborrita da *S. Ambrogio* (1), riputando come i di lei occhi, ed orecchie esposte fossero ad un supplicio, oltre quello, che così ne avverte *S. Cipriano: manus obstreticum, & oculus sæpe falluntur*; talche l' incertezza della pruova, e la certezza dell' offesa verecondia non ritrovan tra loro un giusto compenso. Ma poicche il Giudice seguir dee la traccia insinuatagli ne' *Cap. Fraternitatis, & C. literis de frigidis*, perciò deve far seguire l'ispezione di colui, che accusato venga d'impotenza per accertarsi, di quale indole sia quella sua languidezza. Su di che nota il *Feuret* (2), che se la donna si querela del difetto del marito, basterà ordinare la di lui visita, poicche ritrovandosi vero, sarebbe inutile quella della moglie, la cui ispezione si permetterebbe, se il marito si dolesse della di lei impotenza. In tal caso però anche questa si comincia dall'uomo, seguendosi le massime del civile diritto (3), dovendo essere egli il primo a verificare di non esservi difetto nel suo corpo, innanzi di allegare, e provare quello, di cui accusa la moglie.

Quan-

(1) *V. la dis. lat. §. 4. n. 19. pag. 80.*
(2) *De l' abus. lib. 5. cap. IV.*
(3) *In l. neganda Cod. de accusat.*

Quando finalmente ſieſi nella neceſſità di viſitarſi la donna accuſata d'impotenza, dovrà ciò praticarſi con quelle cautele inſinuate nel *Can. literæ*, cioè da Madrone eſpertiſſime, e degne di fede: e quando dubbioſo foſſe il diloro rapporto, il Giudice *ex officio*, o pure a richieſta delle Parti, ſiccome è ſtabilito con particolare editto del 1667. ordinerà altra viſita da farſi da' Medici, e Chirurgi per oſſervarſi, ſe la donna ſia tale, come eſſer dovea in tempo del ſuo matrimonio, e ſe il ſuo difetto abbialo portato colla naſcita, e ſe eſſer poſſa riparato coll' uſo dell' arte, o dalla natura.

82. A quanto ſcrive il *Feuret* ſoggiugne il *Caniſio* ſavio Canoniſta (1), che la iſpezion di coloro, i quali ſi lagnano dell' impotenza non ſia già ordinata, e neppur neceſſaria per eſecuzion di alcun Pontificio Reſcritto, poicche nulla ſe ne dice nel *Can. Si per ſortiarias*. E quantunque ſiaſene parlato nel IV. libro de' *Decretali in C. literæ*, per poterſi il Giudice aſſicurare perfettamente del fatto, non ſempre ſi ordina, come ſpecialmente addivenir puote per la vedova, nel qual caſo dovrà ſtarſi al giuramento delle Parti, le quali atteſtano il fatto, ed a quello de' parenti, o vicini, i quali aſſicurano eſſer elleno di buona fede.

83. Vi è anche un' altra formalità, cioè, che apparendo perpetua l'infermità dell' impotenza anche prima del matrimonio, come ſarebbe per gli Eunuchi, in queſto caſo non può praticarſi il triennale eſperimento; e ſe ſi ordinaſſe, vi ſarebbe dell' abuſo, perche il *Cap. Laudabilem* non è in uſo, o pratica, nè una regola, che ſi ſiegue nella Francia. Tantocche un' Uffiziale avendo negato ad un marito la coabitazione per tre an-

(1) *In cap. accepiſti, & laudabilem.*

anni da lui richiesta, dapoicche i Periti credettero certi i segni della sua impotenza, quantunque egli ne avesse appellato, il Parlamento di Parigi con suo arresto de' 2. Dicembre del 1681. autorizzò la sentenza dell' Uffiziale; rapportandosi due altri simili arresti, co' quali si liberarono le donne di soggiacere a sì fatto esperimento.

84. Mi si permetta di darne di tutto ciò la ragione colle proprie parole dell'Autore „ Questo uso di Francia è ancora conforme allo spirito del diritto Canonico; perche quando Celestino III. parla della coabitazione triennale, che il Giudice deve ordinare prima di pronunciare sul matrimonio, espressamente dice, che i maritati non sono obbligati di dimorare tre anni insieme innanzi di separarsi giuridicamente, che nel caso, in cui non si possa avere altrimenti una certa cognizione della loro impotenza. I Canonisti, fra gli altri l' *Abate Panormitano*, *Canisio*, e *Sanchez* sono nel medesimo sentimento. L'abitazione triennale non sarebbe già inutile, quando il Giudice potesse aver altrove una certa cognizione dell' impotenza allegata? Non sarebbe quella tutta opposta alla santità del Cristianesimo, che non può permettere le libertà attaccate a questo stato, che a quei, che ella sa, o che presume di esservi legittimamente? Un Giudice può dubitare, che sia nullo un matrimonio, allorche ha una pruova certa di essere perpetua l'impotenza, come la sarebbe a cagion di esempio in un eunuco?

85. Intanto si è creduto far uso della coabitazione triennale, allorche trattavasi della debolezza derivata da maleficio, e non per vizio della natura. In questo rincontro fu ordinata a' maritati la penitenza de' loro peccati creduti, come cagion di tal male; e si è voluto, che si continuasse il convivere per tre anni interi colla spe-

ſperanza, che tra queſto tempo ſi placaſſe lo ſdegno Divino, per cui eran così puniti. Se poi nulla ottenevaſi, doveano eglino di nuovo preſentarſi avanti il Giudice, giurando inſieme ſul Vangelo, che continuava la loro imbecillità, accoppiandoſi il giuramento di ſette loro parenti, o vicini *per ſeptimam propinquorum manum*, i quali atteſtavano della loro buona coſcienza, e probità, e così finalmente il Giudice procedeva al diſcioglimento del matrimonio. Queſta è ſtata la pratica ſeguita nella Francia (1), e quel, che più merita attentamente notarſi, ei ſi è il vederſi dapoi con più Arreſti condannati gl' impotenti mariti a riparare tutti i danni, ed ogni intereſſe ſofferto dalle innocenti donzelle, per averle ſpoſate, facendo abbuſo di queſto Sacramento. Si è perciò conſiderato il tollerato inganno, quel doverſi elleno eſponere ad un ſimigliante giudizio, quella ingiuſtizia loro fatta per averle private di un legittimo matrimonio, ed infine il pregiudizio recatole nel doverſi rimaritare dopo eſſere ſtato per lungo tempo tra le braccia di uno inutil marito.

86. Chiaro adunque ſi ravviſa, qual foſſe ſtato l'opinare de' Teologi della Francia intorno anche al ſenſo litterale del *Cap. Laudabilem*, dalle cui parole nettamente ſi rileva, che quel ſavio Pontefice laſciar volle il Giudice nella libertà delle pruove per eſeguirſi quel *juſtum judicium* deſiderato da' ſuoi Predeceſſori, ſenzacche preſcriveſſe la coabitazione per un neceſſario eſperimento da farſi. Poicche ſe mancavan le pruove, dovevano continuare a convivere per tre anni i maritati *juxta authenticum legale*, quanto fu dire, ſecondo il diſpoſto della *Novella* di *Giuſtiniano*, che non permetteva il divorzio,

(1) *Conf. Eccleſ. tom. 2. liv. III. conf. 2. §. 8.*

zio, se non dopo scorso un tal tempo dopo il matrimonio contratto. Quindi sempre più si riflette, che tutto il male delle sinistre interpetrazioni del mentovato *Testo* derivato sia dal non aversi avuto presente quella famosa regola, che in simili casi ne reca *S. Agostino* (1), insegnando: *Omnes quidem, qui legimus, nitimur indagare, atque comprehendere, quod voluit ille, quem legimus*.

87. Sarebbe adunque taluno troppo abbacinato per non avvisare, che quando fu richiesto quel Pontefice del *quantum tempus indulgendum sit frigidis ad experientiam copulæ carnalis*, trattavasi di una donna, che scompagnar si voleva dal marito per difetto della di lui impotenza, ma che non si era ancor disunita. Infra loro non eravi alcuna lite, nè esasperati per anco eransi gli animi con un formato processo pieno zeppo di vicendevoli ingiurie; ma semplicemente fu richiesto il consiglio intorno al tempo da attendersi per iscorgere, se l' allegata mancanza perpetua era, o pure di guarigion capace. Per vero dire, se ben si riflette, questa dimanda, più propria era da proporsi ad un pubblico Professor di medicina, e non già a chi in ogni altra scienza dovea esser versato fuor di quella, che potesse conferire all' esame di questo occulto vizio, cui può soggiacere l'umana natura. Potea dunque ben replicare il Pontefice, che mai di tal punto erasi trattato nelle Sacre Carte, nè da' Concilj, da'SS. Padri, e da' dotti professori di teologia; e di morale fu mai squittinata questa lubrica materia, la cui notizia non era confacevole al di loro istituto. Ma perche forse gli si rammentò quello, che ordinato avea *Giustiniano* nella recata *Novella*, perciò rispondette

(1) *Confes. lib. 12. cap. 18.*

te col suo sentimento uniformandosi alla stessa oppinione intorno a questo esperimento. Onde non sarebbe fuor di proposito il credere, che se maggiore, o minor tempo prescritto avesse quell' Imperatore, di pari si sarebbe regolato il Pontefice nel rispondere al *quantum tempus*. Son io ben persuaso, che frapporre si possa alcuno impedimento, per cui l'umana natura alquanto resti inceppata in tal guisa, onde non sia bastevole a somministrare la necessaria abilità per lo maritale uffizio. Ma se una ragionevol dilazione ne passa, stupido sarà colui, che non si accorga non esser adatto il suo molino per una tal macina. Ben perciò s'intende, di qual carato esser debba quella coabitazione, che la Chiesa permetterebbe, e che sì S. Tommaso, come gli altri Teologi han creduto potersi accordare.

88. Ma si lusinghi pur egli quanto si voglia, e sia pur lusingato da esperti fisici di poter giugnere al necessario vigore; resterà poscia da esaminarsi, come mentre nudrisce la speranza di poterlo acquistare, permesso gli sia il suo convivere. Se un Giudice Ecclesiastico può esser sicuro, che un tal' Uomo serbi una esatta continenza, talche religiosamente, e con pazienza attenda, che venga *injussa Venus*, detestando ogni stimolo atto a risvegliarla, coabiti pure il triennio con sua moglie, e sarà questo il vero senso della coabitazion triennale secondo la mente, che aver potrebbe il *Canonico diritto*. Imperciocche quella essendo trattata a guisa di Sorella, non resterà profanato il Sacramento, e questo, e non altro egli è stato il sentimento della Chiesa, di S. Tommaso, e di tutti quei Scrittori, che per ventura allegar si vogliano per sostegno di questo esperimento. Ma se per contrario si son separati gli Sposi per non poter superare quella prossima e continua occasione delle im-

puri-

purità, che commettevano tanto detestate dall'Appostolo S. Paolo, col ridursi quel *vas Sanctificationis in vas perditionis*, quando un Giudice avesse lo spirito di ordinar la loro riunione, come con poco senno alquanti credono prescritta nel *Cap. Laudabilem*, darebbe una mentita a quel Pontefice, che ne fu l'Autore. Anzi in questo caso lo stesso Giudice, e non altri risponderebbe innanzi all'inappellabile Divin Tribunale di tutte quelle impudicità, che come proccurate dalle sue mani, sporcarebbono quel Sacramento, che non saprei se dir si possa assistito, e degno della divina grazia.

§. XVIII. S. Tomaso, ed i Teologi, come inteso abbiano potersi eseguir la coabitazione.

89. E Perche si ravvisi esser questo mio ragionare sostenuto dalla più sana Teologia, stimo fondarlo principalmente sull'autorità dell'Angelico Dottor S. *Tommaso*. Dopo aver egli proposto i casi, donde dipender possa la umana frigidità, insegna in tal guisa (1). *Ad hoc autem cognoscendum utrum sit impedimentum perpetuum vel non perpetuum, Ecclesia tempus determinatum adhibuit, in quo hujus rei posset esse experimentum, scilicet triennium, ita quod si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte dederunt operam carnali copulæ implendæ, inveniatur matrimonium non esse consumatum, judicio Ecclesiæ dissolvitur: tamen in hoc Ecclesia quandoque errat. Quia per triennium quandoque non sufficienter potest experiri, perpetuitas impotentiæ. Unde si Ecclesia se deceptam inveniat per hoc quod ille, in quo erat impedimentum, invenitur carnalem copulam cum eadem vel alia perfecisse, reintegrat præcedens matrimonium, & dirimit secundum, quamvis de ejus licentia sit factum.*

90. Dunque l'Angelico *Dottore* altro non dice, se non

(1) *IV. lib. sentent. dist.* 34. *qu.* 1. *art.* 2.

non che la Chiesa abbia stimato, che nel corso di tre anni esperimentar si possa, se l'impedimento sia perpetuo: ma avverte anche, *tamen in hoc Ecclesia quandoque errat, quia quandoque non sufficienter potest experiri perpetuitas impotentiæ*. Tantocche non è stata picciola la sorte delle donne, che tal riflessione non fosse passata per la mente di *Giustiniano*, perciocche nel dire, *edocti namque sumus ex iis, quæ ante hæc prævenerunt quosdam amplius, quam biennium temporis non valentes, postea potentes ostensos, ministrare filiorum procreationi*, avrebbe potuto prolungare molto più il ripudio, e già lo stesso suo sentimento seguito avrebbe Celestino III. nel *Cap. Laudabilem*, poicche risponder dovendo al *quantum tempus sit indulgendum sit naturaliter frigidis ad experientiam copulæ nuptialis*, si sarebbe attaccato all'istessa oppinione *juxta authenticum legale*. Quindi sia *Giustiniano*, sia il Pontefice *Celestino*, sia *S. Tommaso*, o sia la Chiesa, nel determinar questo Triennio, altro non hanno stimato di fare, se non che additare un certo tempo, che sembrò bastevole per indagare, se vero fosse quell'umano difetto. Quando poi trascorso era, e tuttavia l'uomo continuava nello stato primiero, creduto fu, di essersi in una moral certezza, che perpetuo fosse l'impedimento, per cui permettevasi prima il ripudio, e lo scioglimento poi del matrimonio. Ma niuno si è sognato di sostenere, che senza preceder questo esperimento, sia vietato per legge Canonica di ordinare la disunione di colui, che si dimostrò non abile a consumarlo.

91. Questa determinazione, quando si prenda, come suol dirsi, in astratto, non può sembrare, se non che assistita da ogni ragione. Imperciocche trattandosi di una occulta debolezza del corpo umano sottoposto a di-

a diverse infermità, ben dimostra l' esperienza, come sovente elleno sian superate colla sola medicina del tempo. Ragion dunque volea, che non così alla cieca si corresse, e frettolosamente a dichiarare sciolto un matrimonio per tal motivo, che facilmente divenir potea vano, e fallace. Quindi se in questo senso s'intenda, come da chi ha lume di ragionare, intender si deve, non potrà dirsi, se non se un giudizio, che si è fatto di questa naturale imbecillità, il quale pur da *S. Tommaso* non si è creduto scevero di errore.

92. Ma se per contrario si pretenda, che da' *Canoni* siasi ordinato, quasi che per legge espressa questo triennale esperimento in qualunque simigliante causa, quantunque concorrer vi possino molte, e varie circostanze in pruova evidente dell' allegata impotenza, mi avanzo a dire, che si prenda un manifesto abbaglio, perche si chiamarebbe legge quel sentimento, che unicamente fu proposto per la sola pruova dell'asserito difetto.

93. Quindi merita la dottrina di *S. Tommaso*, che sia riflettuta in due parti. Nella prima, cioè quando insegna. *Ecclesia tempus determinatum adhibuit, in quo hujus rei posset esse esperimentum, scilicet triennium*, poicche ei non disse già *tempus determinatum præcepit*, ma solamente *tempus determinatum adhibuit*. Altro è dire, che nel corso di tre anni può conoscersi, se costante sia questa umana debolezza, altro è poi il sostenere, che un preciso triennal' esperimento fa di bisogno, perche sciorre si possa il matrimonio dell'accusato per impotente. E debbo credere, che questo insigne Dottore della Chiesa penetrar sapesse più, che ogni altro Canonista del nostro tempo, qual fosse stata la vera mente del Pontefice *Celestino III.*, che fu solamente Autor di un consiglio e non già di veruna legge. Indi soggiunse.

Ita

Ita quod si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte dederunt operam carnali copulæ implendæ. Quel *fideliter dare operam ex utraque parte carnali copulæ*, fa conoscere, con quanta scrupolosa esattezza conviver si dovesse, e coabitare tra quel tempo consigliato dalla Chiesa, sulla speranza, che la natura acquistasse il necessario vigore per la consumazione del matrimonio. Conciosiacche questo, e non altro fu, nè esser potea il sentimento di quei SS. Pontefici, i quali o consigliarono, o pur non si opposero ad un simigliante esperimento, che espresso si legge colla voce di *coabitazione*, e non già di *condormizione*, comprendendo già ognuno, quanto, e come vario ne sia il significato e l'effetto di queste due voci.

94. In ripruova maggiore di tal verità fa d'uopo ascoltare l'autorità di *Domenico Soto*, il quale con molta chiarezza rende più luminoso il mio assunto. Ei scrive in tal guisa (1). *Sed tamen quantum ad cohabitationem, & communicationem officiorum Domus possunt se in totam vitam confœderare, & obligare ut fœmina serviat viro, & vir alat fœminam, qui quidem contractus non matrimonium, sed societas quædam civilis reputatur. Et hoc est* (notinsi queste parole), *quod ajunt Pontifices* Cap. Consultationi, & Cap. Laudabilem, *quod vir habeat illam non tamquam uxorem, sed tamquam sororem*. Dovrà dunque il preteso Marito coabitar colla moglie, a guisa, che pratica un Fratello colla Sorella. Attender fradittanto deve in questa pudica società lo sperato soccorso dalla natura tra 'l determinato tempo. Ma nel suo corso, come soggiugne lo stesso Teologo, *non possunt lascive amplexari, aut impudice tangere, aut carnaliter osculari*,

(1) *In 4. Senten. distin. 34. quæst. pr. art. 2. p. 266.*

lari, non ſolum propter periculum, ſi in aliquo illorum exiſteret extraordinariæ pollutionis, quæ certum eſſet peccatum mortale, verum quia iſti tactus, & oſcula per ſe, ut verior habet opinio, ſunt mortalia, niſi inter veros conjuges. Quapropter periculoſiſſima hæc eſſet confæderatio. Imo vero licet iſtiuſmodi perpetua impedimenta in vaſe ſeminandi poſt conſummatum matrimonium viro acciderint, non poteſt iſtis tactibus uti cum periculo extra ſeminandi, & multo minus poteſt ad ſeminandum cum uxore conari, ſi modo legitime certus fuerit minime id poſſe in vaſe perficere. Secus ſi poteſt ibidem ſeminare, licet ſit ad generandum debilis, & impotens.

95. Il dotto *Silvio* anche così inſegna (1): *Ad cognoſcendum vero, an ſit perpetua, an temporalis* (impotentia) *conceditur ab Eccleſia triennium; quo tempore ſi bona fide operam dederint matrimonio conſummando, nec tamen fuerit conſummatum; Eccleſia judicat impotentiam eſſe perpetuam, & matrimonium antea contractum, fuiſſe nullum, conceditque non impotenti, ut libere tranſeat ad alias nuptias, ut patet ex iiſdem Capitulis*. E queſto è ſtato il comun ragionare di tutti i ſeguaci della dottrina di *S. Tommaſo*.

96. Rilevo altresì dal dotto Teologo *Giovanni Pontas*, che nel ſuo noto *Dizionario* de'caſi di coſcienza ne proponga il ſeguente (2): *Quando conjugum alter copulam ſæpius tentatam perficere non potuit, unde ſe impotentem ante ipſum contractum fuiſſe ſuſpiciatur; Poteſtne in poſterum ſine lethali crimine licentia uti conjugali?*

97. Eccone la riſpoſta: *Difficilimum quidem eſt, impotentiam perpetuam a temporali diſcernere, unde Innocen-*

(1) *Oper. tom.* 4. *quæſt.* 58. *art.* 1. *p.* 696.
(2) *Tom.* 2. *in V. empechement de l'impuiſſance Cas V. pag.* 221.

tius III. ait (1). De talibus autem non est facile judicandum cum finale judicium pendeat ex futuro. *Quapropter, ut observat Angelicus Doctor* (2) *ad dignoscendam rei veritatem, experientiæ triennium ab Ecclesia concessum est, intra quod tempus carni operam dare conjugibus licet, ut intelligitur* ex cap. Accepisti 1., *& ex Innocentio III. in cit. cap.* Fraternitatis *tit.* de frigidis &c. *quo quidem tempore elapso separari debent, si copulam perficere nequiverint, aut saltem simul instar fratris, ac sororis convivere, modo absit omne scandali, & incontinentiæ periculum, ut eis indulget Cælestinus III.* (3) post *S. Gregorium* (4), *& Lucium III.* (5).

98. Nè mi si dica, che quelle parole *intra quod tempus carni operam dare conjugibus licet*, rompano ogni freno a qualunque impurità da permettersi, mentre l'unione continua, a potere stuzzicare il venereo appetito. Sol s'intende, *operam dare carni*, il poter superare quell' occulto difetto, pazientemente attendendosi, che la natura più avara non sia nel somministrare il necessario ajuto a potersi taluno disimpegnare dal maritale obbligo. E di fatto soggiugnendosi, *ut intelligitur* dal *cap. Accepisti*, e dal *cap. Fraternitatis*, e dicendosi anche, *ut eis indulget Cælestinus III.* ben chiaro si scorge essere stato questo il vero oppinar di quei Pontefici, che altrimenti interpretandosi, riuscirebbe opposto alla mente del Vangelo. Devon dunque convivere *instar Fratris, ac Sororis*, ed in questo caso risponde il cennato Teologo: *his quippe nefas est, non tantum actui carnali, sed & nequidem*

(1) *Innocentius III. in C. fraternitatis 6. de frigid.*
(2) *S. Thom. in 4. dist. 34. qu. un. art. 2.*
(3) *Cælestinus III. in cap. laudabilem V. de frigid. &c.*
(4) *S. Gregor. in cap. Requisisti 2. 33. quæst. 1.*
(5) *Lucius III. in cap. Consultationi 4. de frigidis &c.*

dem tactibus , amplexibus , aut osculis vacare , statim ut certo deprehendant se esse impotentes .

99. Se dunque questo è stato il costante, ed uniforme ragionar de' Teologi, tra' quali da *Domenico Soto* è chiamata la coabitazione *periculosissima confæderatio*, mi si dica in cortesia, come potrà aversi più lo spirito di gracchiare *coabitazione coabitazione* in queste cause, e pretenderla, come una espressa legge del Canonico *Diritto* da eseguirsi inviolabilmente per ogni nullità di matrimonio, che deve decidersi per cagion d' impotenza? Sarebbe d'uopo di aggregare coloro, che parlan con sì poca riflessione tra l' assemblea de' Mennoniti, che facean comunemente professione d' ignoranza disprezzando le lettere: o pure allogar si dovrebbono tra' Cafri Popoli Selvaggi dell'America, i quali, come parla l' Abbate *Fleury* (1), son di così grossa pasta, che prima bisogna fargli uomini, e poi cristiani. Ma io creder voglio, che questa voce omai di *coabitazione* indifferentemente si pronuncia da chichessia senza ponderarne gli effetti, onde nell' ascoltarla non fa più senfazione, per esservisi assuefatto l'orecchio, come avverte *Cicerone* (2), che avvenga per gli occhi, i quali mai più riflettono la cagione delle cose, che sovente vedono (3).

100. E pur seriamente rifletter si dovrebbe da chiunque ancora ostinato non si arrenda a sì palpabili ragioni, che di lunga mano s' inganna, se crede essere il suo zelo drizzato a sostenere la dignità, e per conse-

Cc 2 guen-

(1) Costumi de' Cristiani *tom. 2. par. 4. cap. 2. cir. fin.*

(2) *De nat. Deor. lib. 2.*

(3) Sed assiduitate quotidiana, & consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum, quas semper vident; perinde quasi novitas nos magis quam magnitudo rerum deberet ad exquirendas causas excitare.

guente la indiffolubilità di quefto Sacramento. Poicchè, quanto più quella è grande, vieppiù maggiore ne farebbe la profanazione, che ne fa un impotente, racchiudendo tutta l'empietà, tutto il facrilegio, e quanto più fa di orrore. Dovrebbe dunque piuttofto ponere ogni mira per arreftarne il corfo, altrimenti fi farà approvatore di tutte quelle abbominevoli impurità, che infeparabili fono da quella coabitazione, che volgarmente s'intende doverfi concedere.

101. Nè in quefto incontro potrà certamente aver luogo quel falfo principio degli Stoici, i quali dicono, che a niuno faccian danno quei, che s' ingannano, fe non a loro medefimi, per effer la verità eterna, fenza mai cambiarfi. Conciofiacche egli è a rifletterfi, che quefte oppinioni da taluni fpacciate fenza difcernimento, fe frenate non fieno da quella feria applicazione, che meritano per ifcorgerfene la fallacia, farà lo fteffo, che intimare col danno delle intere famiglie una guerra crudele alla verità ifteffa. Quefta al dir di *Tertulliano*, effendo ftraniera nella terra, non fi meraviglia di effer perfeguitata da'nemici, nè fi lagna de'cattivi trattamenti, che riceve, ma folo ha difpiacere, che condannata fia fenza conofcerfi: *Unum geftit interdum, ne ignorata damnetur* (1).

§.XIX. Il matrimonio dell' impotente non produce ligame, perche non acquista la grazia del sacramento.

102. SE però alcun ribrezzo ancor rimanga appo taluno intorno allo fcioglierfi il matrimonio di un impotente, ftimo finalmente aggiugnere un altro argomento in conferma di quei fin quì rapportati, che di pari fottopongo al da me venerato giudizio della S. Sede.

103.

(1) *V. Antoin. Arnal. tom. 2. let. 105. p. 224.*

103. Negar non mi ſi potrà, che ovunque ſi avverta la diſpoſizion della ragion Canonica, e l'autorità de' SS. Padri, ei non ha dubbio, che nullo riputar ſi debba un matrimonio contratto da chi per vizio viſibile ſi ſcorge impotente, volendoſi, che un Giudice ſenza più eſitare, debba così dichiararlo. Tutta la gran mole degli Scrittori su queſta materia, e le loro oppinioni diverſe unicamente raggirate ſi ſono ſulla incertezza di queſta umana debolezza, cioè ſe patente ſia, o naſcoſta, ſe inſanabile, o pur capace di guarigione da ſperarſi col corſo del tempo. Quandocche, ſe certa ſia l'impotenza, già il matrimonio ſi ſcioglie, non riputandoſi l'uomo atto *ad carnale miniſterium*.

104. Fermato queſto inaltercabile principio, menar buona mi ſi dovrà ſenzameno la conſeguenza, che ſe il Sacerdote allor, che dà la ſua benedizione per congiugnerſi perpetuamente gli Spoſi in quello indiſſolubile nodo, ei ſicuramente ſapeſſe la inabilità dell' uomo, e che incerto eſſer ne poſſa l' evento del di lui vigore, non ha dubbio, che alzar dovrebbe la mano, e ſoſpendere il ſuo miniſtero per due motivi egualmente rimarchevoli. Sarebbe il primo, perche controverrebbe eſpreſſamente alla mente di quel precetto, da cui naſce la indiſſolubilità del matrimonio. Comecche ſta detto, *quod Deus conjunxit homo non ſeparet*, queſto congiungimento non potrà eſſere da Dio approvato, come quello, che produrre non puote il *creſcite*, *& multiplicamini*, che fu uno de'principali obbietti di queſto Sacramento. Quindi il pretender, che uno danzar poſſa, eſſendo ſenza piedi, il ſolo penſarlo ſarebbe ſtranezza. Ma ſe poi la benedizione ſi daſſe con prodiga mano eſſendoſi ſulla incertezza di quella ſperata ſalute, al più appellar ſi potrebbe condizionale, quaſicche dar s'intendeſſe

desse colla condizione, che l' uomo abbia a rendersi adatto ad esser marito: e quando così praticar si volesse, incorrerebbe in un detestabile assurdo riprovato non meno dalla più soda Teologia, che si ha nella materia de' Sacramenti, che da tutti gli Autori, che hanno scritto su questo punto.

105. Posto ciò per vero, passo a riflettere, che ogni Sacramento della nuova legge si compone della materia, e della forma. Voci omai son queste costantemente usate, avvegnacche non si fossero intese prima del 1215., tempo, in cui fiorì Gulielmo Antisiodorense, che ne fu l'Autore, quantunque poi così fosse stato deciso in un decreto di Papa Eugenio IV. fatto per istruzion degli Armeni (1). Indi raggirata si è la disputa de' Teologi soltanto in assegnar questa materia, e questa forma, e su di ciò si è variamente oppinato, come ne divisa *Melchior Cano* (2). Ma niuno ne ha posto in forse la prima massima; talche ebbe a dire *Natale di Alessandro* (3), *de materia*, & *forma Sacramenti Theologi disputant*, *Ecclesia silet*.

§.XX. OPPINIONI DIVERSE DE' TEOLOGI INTORNO ALLA MATERIA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

106. Mentrecche varie furon queste oppinioni, osservo, che *Pietro Soto* (4) assomiglia il contratto del matrimonio a qualunque altro si faccia di compera, e vendita, in cui, come ciò, che si pone in commercio ne forma la sostanza, così di pari ei stima, che i corpi de' contraenti forman la materia di tal Sacramento. *Merbesio* (5) nella sua Somma cristiana è nel-

(1) *V. Juvenin. de Sacrament. in gener. dis. I. cap. I. quæst. 3.*
(2) *De loc. Theolog. lib. 8. cap. V.*
(3) *De Sacram. matrim. lib. 2. cap. I. art. 5.*
(4) *De institut. Sacerdot. lect. 4. de contrahen. matrim. p. 328.*
(5) *De Sacram. matrim. dis. 7. quæst. 5.*

è nella ſteſsa oppinione . *Giovenin* (1) ne penſa , che tai corpi ſian la materia , *circa quam* ſi raggiri il Sacramento , e la ſua forma . *Pietro Padulano* (2) dice , che quelli facciano la materia *in qua* , *&* *ex qua* ſi perfezioni il matrimonio , come ſieguono ad inſegnare il *Durando* (3) e'l *Capriolo* (4) . *Domenico Soto* però. ſi oppone dicendo (5): *Hoc autem ineptum eſt*, *quoniam materia Sacramenti pars ejus eſentialis eſſe debet*: *Suſcipiens autem non eſt pars* , *ſed ſubjectum Sacramenti* . Intende perciò in queſto dubbio andar dietro la ſentenza di *S. Tommaſo* (6) : poicche vuole , che le parole , ed i ſegni compongano la materia , e la forma di queſto Sacramento . *Guglielmo Eſtio* (7) ſi ſtudia di ſpiegare , qual foſse ſtato il ſentimento dell'Angelico *Dottore* , il quale così ſtimò d' inſegnare (8) . *Sacramentum matrimonii perficitur per actum ejus* , *qui Sacramento illo utitur* , *ſicut pœnitentia non habet aliam materiam* , *niſi ipſos actus ſenſui ſubjectos* , *qui ſunt loco materialis elementi* , *ita eſt de matrimonio*. E queſte parole han dato motivo ad altri Teologi di credere , che il conſenſo interno coſtituiſca la materia di queſto Sacramento , come furono il rammentato *Eſtio* (9) , *Natale di Aleſſandro* (10) , il *Bellarmino* , ed il *Silvio* (11).

107.

(1) *De Sacramentis diſſert.* 11. *quæſt.* 2.
(2) *In* 4. *diſtin. I. quæſt.* 4.
(3) *In* 4. *diſtin. I. quæſt.* 3.
(4) *In* 4. *diſtin.* 26.
(5) *In* 4. *ſentent. diſt.* 26. *quæſt.* 2. *art.* 2. *tom.* 2.
(6) *In* 4. *ſentent. diſtin. I. quæſt. I. art.* 6.
(7) *In* 4. *ſentent. diſt.* 26. §. 12.
(8) *In* 4. *ſentent. diſtin.* 26. *quæſt.* 2. *art.* 1. *ad* 2.
(9) *In* 4. *ſentent. diſtin.* 26. *de Sacram. matrim.* §. 12.
(10) *In Theol. dogm. & moral. lib.* 2. *C. I. art.* 5. §. *I.*
(11) *Tom.* 4. *in ſupplem. ad* 3. *part. S. Thom. quæſt.* 42. *art.* 1. *in quæſt. quæ ſint materia* , *&* *forma Sacram. matrim.*

107. Altri poi han fostenuto, che il contratto naturale perfezionato però dal civile ne costituifca la vera materia, regolandofi col principio, chè la legge della natura fia invariabile, nè fottoposta a vicende, come la civile. Nè fon mancati di quei, che han voluto fermar questa vacillante materia unicamente ful contratto civile, per dilatar così la giurifdizione de' Principi, allorche hanno ftimato doverfi ingerire in fimiglianti contese. Ed in quanto agli Autori, che hanno trattato questo punto, non cale a me di mentovargli, o di rapportarne le ragioni, del perche così abbiano stimato divifarne, tra perche noti fono, e per non efser necesfario al mio argomento.

108. Prendafi intanto qualunque fi voglia delle fentenze degli accennati Teologi, fe non vado errato, io non ravvifo, che un impotente abbia feco alcuna delle rammentate materie, fulle quali poggiar fi pofsa la forma del Sacramento del matrimonio, allorche fi conduce a ricever la benedizion Sacerdotale, la quale ne renderebbe indifsolubile il di lui ligame, e degno della dovuta grazia, che l'accompagnerebbe.

109. Se il dilui corpo rimirar fi voglia, comecche in quel punto è già inabile alla generazione per quel vizio intrinfeco, che da più tempo foffriva, dir perciò non fi può, che costituifca la materia del Sacramento; quindi anche la forma fvanifce, che regger doveafi su di quella materia, che manca. Se vogliafi, che questa confifter pofsa in quel confenfo interno degli Spofi manifestato cogli esterni, io neppur la ravvifo, quando dir non fi voglia, che una donzella di congiugner fi contenti con uno inabile ad efserle marito. Nè poffibile farà mai il crederfi, che quella contenta efser debba di vendere un fuo preziofo giojello a colui, che fap-

pia

pia non poterne soddisfare il prezzo, o che molto dubbia, ed incerta ne sia la speranza di riceverlo.

110. E finalmente se mi rivolgo al contratto naturale o civile, che sia, già questo da se crolla tutto, e rovina, come quello, che poggiato sia su dell'inganno, che riprovato ne viene da ogni legge, anzicche punito. Sicche per sentenza de' Teologi componendosi ogni Sacramento di materia, e forma, stabilita che quella sia nel matrimonio, laddove evidentemente manchi nella persona di un impotente, non sembrerà strano, anzi ragionevole sarà il conchiudere, che anche cessi la forma, quanto a dire l'effetto, o sia quella indissolubilità, che si costituisce solamente per mezzo della forma del Sacramento, poicche vien meno quella base, che regger la dovrebbe. Quindi dato per vero, che un uomo inabile al matrimonio sia intrinsecamente privo di quella materia, su cui appoggiar si dovrebbe la forma del Sacramento, questa creder conviene, che non possa restar vacillante, e sospesa anche la grazia, che produce. Ed in effetto come vacillante avrebbe a riputarsi, se alcun dubbio s'incontrasse sulla qualità dell' impotenza, cioè se perpetua sia, o accidentale colla speranza di superarsi.

111. E fermandomi su questo incerto evento, mi si fa avanti un'altra riflessione, che molto più rischiara il mio argomento. Quindi dico così, o l'impotenza è certa, derivando da vizio visibile, o ella è incerta perche da vizio nascosto dipende. Nel primo caso, il diritto Canonico senza esitazione dichiara sciolto il matrimonio. Nel secondo poi si consiglia l'esperimento triennale, e ciò avviene quando il Giudice assicurato sia di non essersi quello consumato, sebbene per lo corso di più mesi sia continuata l'union degli Sposi. Sicche secondo la

buona loica, la voce isteffa di *esperimento* dà per vera la dubbiezza, la quale pone a tortura la mente del Giudice; onde tanto è l'ordinarlo, quanto è dichiarare con solenne decreto, che fino a quel punto continuava la steffa impotenza sofferta fin dal primo congreffo; e quando questa superata foffe, ogni contesa già resterebbe spenta. Intanto rimanendo afficurato questo natural difetto col deciderfi, *matrimonium effe ratum, & non consumatum*, se non vado errato, chiara ne deriva la conseguenza, che altresì rimanga implicitamente decifo non effervi mai stato Sacramento, nè contratto alcun indiffolubile ligame per difetto della materia, su di cui quello per la sua forma regger dovea. E quando taluno il contrario sostener voleffe, a piè pari profonderebbe in un affurdo col dire, che un impotente eziandio resti ligato dal precetto del Vangelo, ancorche incapace sia di adempiere al fine della divina legge.

112. Laonde camminandofi su questi noti principj della Teologia, dovrà sempre conchiuderfi, che riconosciutafi l'impotenza dell'uomo nella integrità della donna, mai fi contraffe tra loro alcun ligame, nè fi rendettero effi degni della grazia del Sacramento, senza neppure acquistare il carattere di marito, e moglie. Sicche in questo rincontro nè anche la coabitazione dovrebbe aver luogo per non effervi stato matrimonio; ed al più ordinar fi potrebbe, e non so con qual ragione tra due, i quali non pentiti della loro unione, fi contentaffero soggiacervi, ma con quella religiosa purità per addietro accennata. Anzi a ben pensare, se avvenga, che l'impotente col tempo atto fi rende al suo uffizio, allora sarebbe in istato di ricevere la benedizion Sacerdotale, che reiterar fi dovrebbe per istrignerfi quel perpetuo nodo, che quella produce, per non poterfi mai sostenere effersi

ſerſi quello prima contratto, ſe pur non voglia dirſi, che ella dar ſi poſſa dal Miniſtro dell' Altare *ſub conditione* della di lui ſperata potenza, ſenza più rinnovarla. Nè devo credere, che contraſtino queſto mio argomento i Miniſtri del Santuario, come quelli, che armar ſi dovrebbono di tutto lo zelo contro coloro, che con tanta impudenza oſano di profanare un sì gran Sacramento; onde eſſi in queſto caſo non han biſogno di ſciogliere alcun matrimonio, per non eſſervi preceduto alcun ligame, e baſterà dichiararne col decreto la ſua nullità.

§. XXI. Il giudicar dagli esempj sempre riprovato.

113. IL voler poi giudicar cogli eſempj ſarà lo ſteſſo, che giudicare a caſo, e così facendoſi, al dir di Seneca (1) *non ad rationem, ſed ad ſimilitudinem vivimus*. Tantocche ſpiegoſſi in una delle ſue Epiſtole (2): *neceſſe eſt multum in vita noſtra caſus poſſit, cum vivimus caſu*. Quindi, ſe voglia dirſi, che nell' Italia, nella Francia, nel Brabante, nell' Inghilterra, ed in ogni altra parte dell' Orbe Cattolico i Tribunali Eccleſiaſtici per qualche tempo hanno approvato l' eſperimento della coabitazione in queſta ſpecie di cauſe, ciò non ſarebbe buona la conſeguenza, che ſempre così praticar ſi doveſſe. *Non modo quærimus utrum ſit factum, ſed utrum fuerit faciendum? Sane quippe ratio etiam exemplis anteponenda eſt*. Così riſponderebbe *S. Agoſtino* (3) a taluno, che ſugli eſempj fondar ſi voleſſe. Maſſima queſta quanto trita, altrettanto vera, così anche avvertita prima dal Giureconſulto *Proculo* (4). *Non tamen tam ſpectandum quid Romæ factum eſt, quam, quod fieri debeat*.

Dd 2 On-

(1) *De vita beata cap. 2.*
(2) *Epiſ. 71.*
(3) *Lib. 2. de lib. 23.*
(4) *In l. ſed licet de offic. Præſid.*

Onde sempre più si rende chiaro, che colui, il quale accertar voglia il suo prudente giudizio, guidar deesi dietro la ragione, e non già cogli esempj. Già dimostrai, come i Tribunali Ecclesiastici al pari della coabitazione credettero prima le purgazioni, ed i congressi poi, come sicure esperienze dell'impotenza dell'uomo; ma dopo maggiormente illuminati, la fallacia ne palparono, e le oscenità, che producevano. Quanti, e quali usi, o libertà sono state introdotte per addietro, e furono indi corrette, come detestevoli abbusi. Vi fu un tempo, che gli Ecclesiastici di Alemagna sotto Carlo V. furono trattati con somma indulgenza, poicche per un abbuso intollerabile permettevasi a ciascun Prete di avere una Concubina col peso di pagare una certa somma (1). Or non sembrerebbe stranissimo, se uno scusar volesse questa rea condotta in altri unti del Signore colla forza di questo esempio, dicendo per ventura, che dissonesta non fosse quella coabitazione, perche era scevera di ogni atto impudico? Onde ben conchiuder posso per questo argomento colle parole del Giureconsulto *Celso* (2). *Quod non ratione introductum est, sed errore primum, deinde consuetudine obtentum, in aliis similibus non obtinet.*

§. XXII. Disciplina della primitiva Chiesa perche variata in simiglianti cause.

114. INtanto questa materia in qualunque aspetto si riguardi, si osserverà, che la condotta della primitiva Chiesa, costantemente poi custodita per XII. Secoli, risenta di quella dolcezza, e di quella purità, che si conveniva in simiglianti cause; talche direbbe il Romano Oratore (3). *Quis est enim, quem non moveat cla-*

(1) *V. Jovet histoire des Religions du Monde: de la Franconie p.* 538.
(2) *In l.* 39. *ff. de legibus.*
(3) *De divinat. lib.* 1. *cap.* 40.

clarissimis monimentis testata , consignataque antiquitas. Cominciò poi la sua disciplina a perdere quel natio candore, dacche surſero tanti Interpetri, e Commentatori, i quali slargandosi dalla vera dottrina, che insegnarono i SS. Padri, seguendo le orme infallibili della Divina Scrittura, si ravvisa, che sovente infra loro pugnano, e si urtano nelle loro oppinioni. Queste poi ponendo a soqquadro l'antica pace della Chiesa, attenderò, che altro dica, se più giovassero, o nuocessero alla Cristiana morale.

115. Il dotto *Fleury* parlando del costume de' Cristiani in circa al XII. Secolo (1) non poco lagnasi del copioso numero degli Scrittori, che sbucciarono in quel tempo, i quali mescolavano ne' loro studj troppo le sottigliezze della dialettica, e della metafisica, tolte in prestito dagli Arabi, applicandosi solo a leggere il *Maestro delle sentenze*, ovvero il *Graziano*, con cercare nelle Sacre Scritture più i sensi figurati, che il litterale. Ma tutti questi Dottori (son sue parole) particolari non avevano quasi altra autorità, che quella del loro merito personale. Era libero agli Studenti di seguire qual' eglino volessero de' Professori. E di là trasse l'origine della diversità delle oppinioni, e delle Sette nelle materie, delle quali è permesso il disputare. Perche siccome vi era un gran numero di Dottori, che non erano occupati nel governo delle anime, e passavano nelle scuole la loro vita, avevano così il comodo di trattare quistioni più curiose, che utili. Soggiugne anche. Il corpo parimente de' Dottori ha ceduto al torrente della corruzion de' Popoli, e si lasciaron passare, come massime, molti considerevoli rilassamenti. Finalmente

(1) *Tom. 2. cap. 10.*

te si son trovati de' casisti, che han fondato la lor morale piuttosto sul discorso umano, che su la scrittura, e su la tradizione, come se Gesù Cristo non ci avesse insegnata ogni verità, non meno in ordine a i costumi, che in ordine alla Fede, e come se ne fossimo ancora in traccia, come lo erano gli antichi Filosofi.

§. XXIII. NOVITA' NELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA RIPROVATA DA' SS. PADRI.

116. Già prima quel *justum judicium*, e quel *rectum judicium*, che formar doveasi dal Giudice, ma che fosse dotto, e prudente, bastevole riputato fu, perche potesse quello pronunciare il suo decreto sopra la dissoluzione del matrimonio, contentandosi di quelle pruove, le quali serenassero la sua coscienza sull' allegata impotenza. Poteano pertanto esser ben contenti i Tribunali Ecclesiastici di guidarsi dietro di questa ricevuta norma per più secoli osservata costantemente, senza discostarsene con introdurre una nuova pratica, che di molto alterando la disciplina della Chiesa, si scorgerebbe riprovata per la sua novità dal comun sentimento de' Padri, e de' Teologi.

117. Massima ella è questa egualmente assacevole non solo per la dottrina, come alcuno dir potrebbe, ma eziandio per la disciplina, come presso di essi ritrovasi inculcata per ogni dove legganſi le loro opere. Ebbe a dir *Tertulliano* (1): *Quis inter nos determinabit, nisi temporis ratio, & præscribens auctoritatem, quod antiquius reperietur, & ei præjudicans vitiationem, quod posterius revincetur?* Avverte così *S. Ambrogio* (2). *Servemus igitur præcepta majorum, nec hereditaria signacula, ausi, rudi temeritate violemus*. *S. Agostino* fu anche persua-

(1) *Li.* 4. *contra Marcionem cap.* 4.
(2) *In lib.* 3. *ad Gratianum cap.* 7.

ſuaſo di queſta verità, onde ſcriſſe (1): *Videtis ne quemodo novitatis appetitio comite errore in magnas deducatur anguſtias?* Piacque a *Vincenzo Lerinenſe* veneratore della diſciplina primiera di preſcrivere, che in fuori dell' antichità, non altro ſi foſſe ſeguito (2): *Antiquitatem ſequemur, ſi ab his nullatenus ſenſibus recedamus, quod Sanctos majores, ac Patres noſtros celebraſſe manifeſtum eſt. Giona Veſcovo Aurelianenſe* dichiarò apertamente (3). *transgredi terminos, quos poſuerunt Patres tui, ne forſan, qui humilia eorum deſpiciens, ad alta tibi volare videris, quo altius apud temetipſum ſublevaris, & profundius a damnatore ſuperbientium in ima tartari demergaris.*

118. Or che ſarebbe, ſe da quei ſacri avelli ergendo la veneranda fronte un S. Gregorio, e tanti altri Santi, e dotti Pontefici, oſſervaſſero, che quel *juſtum judicium*, cui ſtimarono eſſi rimettere lo ſcioglimento di tai matrimonj, qual fecondo cavallo trojano partorito aveſſe tanti eſperimenti, che hanno incendiato la purità, e la ſantità di queſto Sacramento? Una delle due coſe ſicuramente avvenir dovrebbe. O confeſſerebbono eglino con ſincerità la propria imperizia, come ſe il loro acume giunto non foſſe ad inveſtigar tanti eſquiſiti mezzi per l' accerto della umana poſſanza, oppure, come creder debbo io, ſfavillanti di appoſtolico zelo, condannerebbono la temerità di quei, che adottarono le pruove ridette, le quali, oltre il putire di abbominevoli impurità, mentre ſono di un incertiſſimo ſaggio, con altrettanta certezza profanano il Sacramento.

119. Son perciò ſicuro, che ſgridando direbbono, *ubi*

(1) *Li. 2. de morib. Manichæor. cap. 3.*
(2) *In lib. adverſus prophanas hæreſ. commun. 1. c. 3.*
(3) *In lib. 1. de imaginib.*

ubi estis fontes lacrimarum, e ne avvertirebbono esser la Cristiana Religione non già una invenzione degli uomini, ma un opera di Dio, la quale, come l'Universo, ebbe da principio la sua perfezione, onde nel correr de' Secoli non si è rinvenuta qualche cosa toccante alla fede più utile, più saggia, e più sublime di ciò, che Gesù Cristo insegnò a' suoi Appostoli, e questi poi a' loro discepoli, da' quali colla tradizione è trapassata alla posterità, per modocche la dottrina Cattolica è stata indi riputata sempre la stessa.

120. Ci si reca la notizia dal Cardinal *Baronio* dell' antico uso della Chiesa Romana di non cantare il Simbolo di Nicea nella messa. L'Imperatore Errico I. dimandato avendo la ragione di questo costume ad alcuni Preti Romani, risponderono essi di esser derivato, perche la Chiesa Romana mai era stata sporcata da veruna eresia, poicche rimanè sempre ferma in quella fede primiera, che ricevette da S. Pietro, onde il Simbolo necessario era a chi nutriva sentimenti contrarj. L'Imperatore non pago di questa risposta replicò molte istanze al Pontefice Benedetto VIII. finche ottenne, che si cantasse il Simbolo di Nicea nelle messe pubbliche, e solenni. Il *Baronio* non biasimando la richiesta dell' Imperatore, nè la condescendenza del Pontefice stima di così avvertire: *Placent ista, sed nobis gratius si venerandæ antiquitati annorum mille, magis delatum fuisset, quam novitati* (1). A buona equità ne sembra dunque, che *S. Bernardo* così sgridasse a simiglianti novatori (2). *Numquid*

(1) *Baron. ad an.* 1014. *num.* 5.
Fleury Hist. Eccles. to. 12. *Liv.* 58. §. 38. *pag.*394.
Thiers des Jubes pag. 261.
(2) *Epist.* 174. *ad Canon. Lugdun.*

quid Patribus doctiores, aut devotiores sumus? Periculose præsumimus, quicquid ipsorum in talibus prudentia præterivit. Nec vero id tale est, quod nisi prætereundum fuerit Patrum quiverit omnino diligentiam præteriisse. Quindi ebbe a dire *Radulfo Flaviacese* (1). *Respicienda est majorum auctoritas, & quod illi credendum, sive agendum docuerint, hoc semper tenendum*.

121. Leggasi di grazia quanto dottamente ne ha scritto il celebre *Mabilon* su questo proposito in trattando degli studj monastici (2) piacendogli di conchiuder poi il suo discorso con quelle parole poste dal *Vescovo di Vange* in fronte della traduzione del nuovo testamento, qual bramava egli, che servir dovesse per regolar la vita. Quindi dice „ che i Cristiani durante il „ corso di più secoli non ne aveano altro: ed eglino „ se ne trovavan sì bene, che i loro costumi eran co„ sì santi, siccome la loro credenza; e che senza par„ lare, la loro innocenza era una pruova della verità „ della loro religione. Intanto i Cristiani sono infinita„ mente dilungati da questa purità. I Dottori si son „ moltiplicati, e la buona dottrina si è quasi tutta per„ duta. Si è trattato esattamente de' casi di coscienza. „ Si è tutto esaminato. Si è tutto regolato, e si è „ perduta la coscienza.

122. Verità questa cotanto manifesta, che il celebre Cardinal *Francesco Maria Casini* spinto dal suo appostolico zelo non incontrò riparo di così intuonarla dal Sacro Pergamo del Palazzo di Roma (3): Gran cosa (gridò egli) gran cosa. „ Fu governato il Mondo per

E e alta

(1) *In Matthæum c.* 7.
(2) *Par.* 2. *cap.* 3.
(3) *Par.* 1. *Pred.* 3. *v.* 6.

„ alta provvidenza Divina duemila cinquecento anni ,
„ poco meno da Adamo fino a Mosè, e colle sole leg-
„ gi della natura , senza dissonanza di pareri , e senza
„ diversità di oppinioni . Ognun sapea se mancava , e la
„ natura , in cui era impressa, ed animata la legge, de-
„ cideva in termini chiari , si può, o non si può. Nè
„ vi era chi opponesse veruna chiosa per istiracchiare le
„ leggi a sentimento non suo . Si peccava , ma si sa-
„ peva , se ciò , che si faceva , era , o non era pecca-
„ to. La legge era chiarissima, e i veli delle oppinio-
„ ni non la rendevano oscura . Dopo Mosè fu gover-
„ nato il Mondo altri sedici secoli fino alla venuta di
„ Cristo colla legge delle due tavole, ed affinche le op-
„ pinioni non ne alterassero il senso , il medesimo Id-
„ dio , che era stato Autor della legge , ne fu anche
„ interpetre ; e Mosè Segretario delle cifre della Trini-
„ tà , qualora si trovava sospeso nella intelligenza sin-
„ cera di qualche Testo, non ricorreva ad Autori, che
„ in vece d'illuminarlo, lo confondessero. Entrava su-
„ bitamente nel Tabernacolo a consigliarsi con Dio, e
„ ogni nebbia di ambiguità restava dileguata dall'oraco-
„ lo , che diffiniva : Si può , o non si può . Venuto
„ Cristo è stato governato tutto il Mondo Cattolico più
„ di mille settecento anni colla legge del Vangelo; leg-
„ ge chiara, legge limpida, legge divina, legge di ve-
„ rità eterna , non di oppinioni cangianti . Vi ha chi
„ creda, che queste fossero tre leggi ? Se vi è : S' in-
„ segna nelle figure , nell'ombre , ne' simboli, negli
„ accidenti vi furono differenze: nella sostanza, e nel-
„ la verità sono una istessa legge promulgata in tre
„ tempi, e accomodata dal provido consiglio Divino al-
„ le varie disposizioni del Mondo , e ordinato alla sa-
„ lute delle anime . Udiamo il P. S. Agostino. *Nam*

res

„ *res ipsa, quæ nunc Christiana Religio nuncupatur, e-*
„ *rat, & apud antiquos, nec defuit ab initio generis hu-*
„ *mani, quousque ipse Christus veniret in carne, unde*
„ *vera Religio, quæ jam erat, cœpit appellari Christia-*
„ *na. Hoc est igitur nostris temporibus Christiana Reli-*
„ *gio, non quia prioribus temporibus non fuit, sed quia*
„ *posterioribus hoc nomen accepit*. E l'Angelico S. Tom-
„ maso parlandone con termini della scuola divinamen-
„ te al suo solito, non pone tra queste leggi veruna
„ distinzione essenziale, e specifica, ma risolve a ma-
„ niera di conclusione, che solamente *distinguuntur si-*
„ *cut perfectum, & imperfectum in eadem specie*. Escla-
„ mo, e attonito, e addolorato: Una sola legge in so-
„ stanza ha governato ottimamente il Mondo dappoic-
„ che Iddio l' ha creato. Tante oppinioni differenti,
„ che di tempo in tempo sono nate, che han fatto al
„ Mondo? l' hanno rovinato. Hanno seppellita la ve-
„ rità, han lacerata la fede, han corrotte le divine
„ scritture, hanno adulterati i Sacrosanti Evangelj.

123. Io intanto meco stesso rifletto di esser derivato ogni dissordine dall' essersi voluto riguardar la dottrina, e la disciplina della Chiesa sul punto degli scioglimenti di tai matrimonj al pari di una fisica sperimentale, o pure della medicina, in cui colle ricerche di nuovi esperimenti, e per mezzo di una più esatta anatomia si son tratte dal bujo diverse verità, che ignote furono a' nostri Padri. Ma ognuno ravvisar potrà quel divario, che cade tra i punti della nostra Religione, e quei, che alle altre scienze si appartengono. Conciosiacosacche sfavillando quella ne' primi tempi del suo nascere di purità, e di una pietà somma, che ne accrescevano il pregio, così da questo allontanandosi taluno per amor della novità con ponere, quasicche in non cale

quei rudimenti dettati con ispirito di semplicità da' Padri della Chiesa, in vece di accostarsi al vero, vieppiù se n' è distaccato. Ma non addiviene ciò in tutte le altre letterarie contese, per le quali lodevol cosa si reputa il rischiararne quei dubbj, da' quali ingombrate innanzi venivano.

§. XXIV. Si risponde all'opposizione nel dirsi, che il Giudice esser sposse ingannato.

124. ADagio però, perche sembrami, che non manchi chi con volto severo venga incontro a riprendermi, e mi avvertirà insieme, che togliendosi questo novello esperimento, un Giudice facilmente esser potrebbe ingannato, e permetterebbe la profanazione del Sacramento. Ma quando anche in voga esser possa questo sì scrupoloso pensare, non saprei, qual maggior vantaggio riportar possa questa pretesa condotta sì per la dignità di quello, come per l'utile de' fedeli.

125. E per quanto riguarda il primo punto, ben si ravvisa colle riandate riflessioni, come questo Sacramento profanato rimarrebbe col darsi luogo alla sostenuta coabitazione. Poicche questa, mentre non reca alcuna sicura pruova, quando anche eseguir si potesse, cagiona però un certissimo oltraggio a quel divino ligame. Nè saprei come esser vi possa, chi osi approvare una dubbia, ed incertissima esperienza, con cui si va incontro ad un danno sicuro. Se un Cirusico per tastare il seno di una occulta ferita ad oggetto di guarirla, nel verosimil periglio fosse di recar la morte al paziente, non crederei, che di lode degno esser dovrebbe il di lui esperimento, anzicche biasimevole sarebbe la sua condotta.

126. Ed ognun rivolgendosi all' utile de' Fedeli non vi sarà, chi persuaso non sia delle tante intestine discordie, che ricevono continuo l' alimento da simiglianti

ti giudizj, non senza picciol pregiudizio della quiete dello Stato. E pure si estinguerebbon tosto, senza divampar per lo corso di tanti anni quello acceso sdegno, che per necessità essi devon produrre.

127. Mi si dirà, che alcune volte avvenuto sia di sciogliersi un matrimonio per cagion della supposta debolezza dell' uomo, ma passato questi poscia ad altre nozze, non si ritrovò vero il suo creduto difetto per esser divenuto Padre colla novella sposa. Questo sarebbe un voler giudicar dagli eventi; ma sempre fu riprovato un tal costume negli uomini da chi prudente sia stato. Quindi avvertiva così *Vellejo Paterculo: Ita res se habet, ut plerumque quod accidit, vel etiam merito accidisse videatur, & casus in culpam transeat.* Come già dissi, nella Francia non si permette questa libertà, onde togliendosi, anche di fatto cessa l'ideato timore. Io però eziandio ammetter lo voglio, come ragionevole, ma per alcun raro avvenuto caso, dir non si potrà, che di mira perder si debbano le più antiche, e sode regole, che ne ha stabilito la costante autorità de' Padri, de' Teologi, e del Canonico *diritto*: imperciocche giusta la sentenza del Giureconsulto *Celso* (1). *Ex iis, quæ fortuito aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur.*

§.XXV. I PONTEFICI COME HAN PREVEDUTO IL FALSO GIURAMENTO, DANDOVI L' OPPORTUNO RIPARO.

128. PEr vero dire conoscer non saprei, come un Giudice temer possa di non adempiere al suo dovere, laddove guidato dalla sua sinderesi, che formata sia dalle convenevoli pruove, e dagli acquistati indizj, profferisce il suo decreto. Se vogliasi, che ingannato esser possa, di tal reato ne riporterà la degna pena co-

(1) *In l. 4. ff. de legib.*

colui, che ne fu l' autore. Ma questo inganno, che ora furto si vuole, come da una speculativa novella, già innanzi fu da' Pontefici saviamente preveduto, onde vi diedero essi il dovuto riparo. Ordinarono perciò, che quello scovrendosi, tosto si riunissero quei, che ingannando il Giudice con frode giuraron la loro impotenza. Ritornavan dunque allo stato primiero; sicche, se giusta fu la sentenza, già quella restava nel suo effetto, e se poggiata si fosse su di assertive non vere, o fornite di false pruove, già riputavasi di niun momento.

129. E che sia così, osservo, che *S. Gregorio* (1) in questo supposto caso, in cui fondar si sogliono quei, che non sono di troppo alta levatura, così rispondette: *Tunc hi, qui juraverunt perjurii crimine rei teneantur, & pœnitentia peracta, priora cogentur recipere connubia*. Nel *Cap. Accepisti* eziandio si legge riparata questa gran frode, che tanto spaventa, cioè di essersi giurato dall' uomo, e dalla donna di non essersi consumato il matrimonio per l' impotenza del primo, poicche provatasi questa per *justum judicium*, *ita esse*, *ut dicitis separari potestis*, *ea tamen ratione*, *ut si tu post aliam acceperis*, *reus perjurii dijudiceris*, *& iterum post peractam pœnitentiam priora connubia reparare debebis*. Ed in fine lo stesso *Celestino III.* nel tanto famoso *Cap. Laudabilem* andando dietro il sentimento de' suoi Predecessori, anche determina, che laddove *uterque jurejurando dicat*, *quod nunquam per carnis copulam una caro effecti fuissent*, *& tunc videtur*, *quod valeant ad secundas nuptias convolare. Verum si ille aliam duxerit*, *tunc ii*, *qui juraverant*, *rei perjurii teneantur*, *& peracta pœnitentia*, *cogantur ad priora connubia redire*.

130.

(1) *In cap. Requisisti*.

130. Ecco dunque come dalle ſteſſe parole del Pontefice ſempre più ſi ravviſa, che mai ſua idea fu di preſcrivere quella forzoſa coabitazione, di cui moltiſſimi ingiuſtamente ne lo fanno Autore, per non aver ponderato colla dovuta attenzione le parole del *Teſto*. Imperciocchè, ſe aveſſe voluto, che ſcioglier non ſi poteſſe il matrimonio di uno accuſato per impotente ſenza precedere, come neceſſario il triennale eſperimento in quel modo, che creder ſi vuole, l' averebbe eſpreſſamente preſcritto. Ma il ſavio *Celeſtino* non solo, che non pensò di ordinarlo, ma libero laſciò il campo del giuramento, cui, ſe ſi foſſe falſamente adempiuto, *peracta pœnitentia*, *cogantur ad priora connubia redire*.

131. Ed in conferma di quanto ho detto, allegar potrei la uniforme oppinione di *S. Tommaſo*, e de'Teologi, tra' quali ſarò contento di rammentare quello ne ſcriſſe *Domenico Soto* (1). *Quarta concluſio* (ei dice) *ſi ille, qui tamquam impeditus condemnatus eſt, tranſiens ad ſecundas nuptias, reperitur matrimonium conſumaſſe, ad priores revocandus eſt, etiamſi uxor jam alio fuerit viro conjugata. Tunc enim Eccleſia ſe agnoſcit fuiſſe deceptam, atque illud matrimonium, quod ratum, & legitimum erat, tamquam irritum pronunciaſſe. Decretum eſt eorundem capitulorum Requiſiſti, & Laudabilem, & Innocentii cap. Fraternitatis eod. tit.*

132. Ogni temuto diſſordine ecco come già riman riparato, e ſoggiugnendoſi ſempre pruova a prova, ſi rileva, che giammai ordinar ſi volle la coabitazione, come unico, e ſicuro mezzo per l' eſperienza di queſta naturale imbecillità, ma ei fu di parere, che continuar poteſſe l' unione della donna, che querelavaſi dell'uomo, *uſque*

(1) *To. 2. in 4. ſenten. diſt. 34. quæſt. 1. art. 2. p. 263.*

usque ad triennium secundum authenticum legale cohabitent. Nè lasciò di sottoponere questo suo consiglio alla condizione, *si frigiditas prius probari non possit*, per essere bene istrutto di tutte quelle impurità, che commettonsi da un disadatto marito, le quali non onorano, ma deturpano la dignità di questo gran Sacramento, come molto spesso per addietro ne divisai.

133. E per non dirne altro, rari non son gli esempj, ne'quali la Chiesa ha permesso, e tuttavia permette di passare ad altre nozze quella donna, il cui lontano marito si è creduto già morto. Si son perciò con somma prudenza prescritte le regole, le quali osservate colla dovuta esattezza, han dato a quella la libertà per godere di un novello sposo. Ma se qualche volta è avvenuto, che fallace riuscita sia la pruova, non per tale accidente si è creduto profanato il Sacramenro, o per adultero si è riputato colui, che impalmò la supposta vedova. Quindi ognun sa, che questa sciogliendosi dal secondo nodo, il primo riprende, terminandosi ogni briga senza soggiacere ad altro processo.

§.XXVI. LE PAROLE QUOD DEUS CONJUNXIT, COME INTENDER SI DEBBONO.

134. UN gravissimo torto in fine si recherebbe alla lodevol memoria di tanti santissimi, e dottissimi Pontefici, se creder si volesse, che penetrato non abbiano a fondo quel divin precetto, *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Erano assai appieno intesi dello stato del matrimonio in tempo dell'antica legge, allorche a suo talento prendeasi ogni uomo la libertà di sciogliersi dal contratto ligame. A questo indoverosо procedere stimò il Salvatore di ponere il dovuto freno colla legge del Vangelo, per non dar campo maggiore alla natural concupiscenza, al cui sfogo tendevano le diverse sette de' Giudei.

135.

135. Quando avvertir si voglia questa incontrastabile verità, scorgesi, che bene calzi il rammentato precetto; conciosiacche non voleasi, che in balia dell'uomo restasse il mandar via la moglie da quella separandosi. E lo stesso si rileva dalla dimanda fatta dagli Appostoli (1), allorche dissero al Divin Maestro. *Si licet homini dimittere Uxorem suam quacumque ex causa*. Or dunque, quando si pretende, che nullo sia il matrimonio, non si urta nella legge del Vangelo, se questa nullità per giustissime cause dal Pontefice si dichiara. Questi come Vicario in terra del divino Legislatore, la dispozizione ha delle chiavi, onde gode la prerogativa medesima, di cui vestito fu l' Appostolo S. Pietro, allorche fu detto: *Et tibi dabo claves Regni Cælorum, & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum, & in Cælis*. Sicche in questo caso non è l'uomo, che dalla moglie si separa, con cui fu congiunto da Dio, non è l' uomo, che da se la moglie manda via per qualunque strano capriccio, locche sentirebbe di Giudaismo, ma solamente la nullità il dichiara del matrimonio, e la separazion si permette da chi tiene tutta la facoltà di poterla accordare; se pur cogli Eretici porre in forse non si voglia la potestà delle Chiavi. E di fatto fondato scorgo questo principio presso il *Graziano* (2), ove parlandosi dello scioglimento del matrimonio *ratum per professionem Religiosam*, rapporta questo frammento della Pistola del Pontefice *Nicola I. Nam licet scriptum sit, quod Deus conjunxit, homo non separet, Deus tamen, & non homo separat, quando Divini amoris intuitu ex consensu utriusque*

(1) *Matth.* 19.
(2) *C. scripsit nobis caus.* 27. *quæst.* 2. *Can.* 26.

que conjugis matrimonia dissolvuntur.

136. Si fa anche al mio argomento il seguente *Testo* Canonico, in cui si legge (1): *Quos Deus conjunxit homo non separet. Quaeris quomodo? Subaudi violenter sine lege, absque ratione, quos Deus conjunxit homo. Non enim homo separat, quos poena condemnat, quos reatus accusat, quos maleficium coarctat. Verum hoc pro his dictum intelligitur, quos Judices Saeculi pro suis sceleribus legum severitate percellunt: quos vel morte puniunt, vel deportari jubent*. Sicche se dalla Donna si scompagna un Uomo, che possanza non ha, onde nullo si dichiara il suo matrimonio, oltre il non esservi mai stata quella congiunzione desiderata dal Vangelo, dir mai non si potrà, che egli da se stesso, e per sua volontà frange il supposto ligame, ma tutto assegnar deve al suo natural difetto, che indegno ne lo rende, anzicche reo della profanazion di questo Sacramento. E' dunque di ragione, che con questa pena punito resti il suo reato, e perciò la sua separazione non si fa *violenter*, *sine lege*, *absque ratione*, lo che da Dio vietato sarebbe, ma si esegue precedente il giudizio de' Tribunali Ecclesiastici, e dopo quel maturo esame, che si conviene, nel qual caso una potestà si esercita, che da Dio vien anche conceduta. Conciosiacche quantunque con simile, ed espresso Divin precetto vietato sia di ammazzare un Uomo, non pertanto lascia il Giudice di condannarlo a morte, ove meritevole se ne renda per qualche commesso delitto. Onde con ragione, siccome dicesi nel mentovato *testo*, niuna ingiuria recasi a quel congiungimento da Dio ordinato rispetto a coloro, *quos Judices saeculi pro suis sce-*

(1) C. *quos Deus in secun. par. dec. caus.* 33. *quaest.* 2.

sceleribus legum severitate percellunt : quos vel morte puniunt , vel deportari jubent .

137. E per farmi più dappresso alla dissunion del matrimonio , ripeter voglio , che troppo ponderate furono dagli antichi Padri della Chiesa quelle parole *quod Deus conjunxit , homo non separet*. Non mancarono di quei , i quali sostennero , che senza eccezion di caso, unquemai scioglier si potesse questo ligame prescritto dal Divino Legislatore . Ad altri aggradì poscia d' interpetrarlo sol per quei , che senza legittima ragione sciorre si volessero per un particolar capriccio . Ma se per contrario andati fossero a' Vescovi della Provincia , chiedendo da essi il lor giudizio sulla giusta causa , che allegavasi per potersi dividere, in questa occasione , quella ragionevole ritrovandosi , legittima , ed approvata dalle leggi , si dava luogo alla separazione . Quindi avevasi per vero , che Iddio stesso la permettesse , quando si ordinava da coloro , presso de' quali l'autorità serbavasi di determinarla . Su di che ritrovo un *Canone* del Concilio d'*Agde* , o sia *Agatense* tenuto nel 506. sotto Alarico Re de' Visigoti , e mentre era il Pontefice *Simmaco* , le cui parole son queste , come trascrivele *Lodovico Bajl* (1) . *Si vero seculares , qui conjugale consortium sine culpa graviori , dimittunt , vel etiam dimiserunt , & nullas causas dissidii probabiliter proponentes , propterea matrimonia sua dimittunt , ut aut illicita , aut aliena præsumant , si antequam apud Episcopos comprovinciales dissidii causas dixerint , & prius Uxores , quam judicio damnentur , abjecerint , a communione Ecclesiæ , & Sancto Populi cætu (pro eo , quod fidem , & conjugia maculent) exclu-*

Ff 2

(1) *In summa Concilior. sæculi VI. t. 2. cap. 25. p. 174.*

excludantur (A). Nè dissimile il sentimento fu di *S. Ambrogio* (1).

138. Il perche attendendosi quanto ne ha dichiarato quel Gran Pontefice *Innocenzio III.* (2), siccome per potenti cagioni quel matrimonio sciogliesi, rato già, e consumato tra 'l Vescovo, e la Chiesa, laddove quello lasciando la prima, in un' altra si trasferisce, con cui nuovamente si liga, come altrove dimostrai (3); così di pari convien per l'altro matrimonio carnale, se per giuste cause si snoda; poicche riputasi non esser già l' uomo, che per sua volontà si distacca, ma egli è Dio, o il suo Vicario in Terra, che ne ordina la separazione. *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare*. E perciò camminandosi dietro questi saldi principj ben si avvisa, che la S. Sede in simiglianti casi ha dichiarato la nullità de' matrimonj degli accusati per impotenti, dispensando con somma prudenza ogni altro esperimento, come con diversi esempj ho fatto conoscere di essersi praticato (4).

139. Ma comecche mia intenzione è stata solamente di por mano nel dimostrare, qual sia stata sempre la interpetrazione data a quelle parole: *quod Deus conjunxit, homo non separet*, o che applicar si vogliano allo scio-

(A) Questo *Canone* è nel decreto ancora *cauf.* 33. *quæst.* 2. *par.* 2., che comincia *Sæculares*, e nella Chiosa si vuole del Concilio Cartaginese, ivi leggendosi. *Quidam erant conjugati, qui nullam causam rationabilem prætendentes* (dovrà leggersi proponentes), *uxores suas sine judicio Ecclesiastico dimittebant, & ideo in Concil. Carthaginen. fuit statutum, ut nullus conjugatus dimittat uxorem suam, nisi causa dissidii probata fuerit apud Episcopum, quod si quis contra fecerit, communione privetur*.

(1) *In I. Pauli ad Corin. cap.* 7.

(2) *In Ep.* 326. 355. 447. 491. 503. 532. *& cap.* 2. 3. 4. *de translat. Episcopor.*

(3) *Differt. lat.* §. 7. *n.* 19. *p.* 139.

(4) *Differt. lat.* §. 7. *n.* 12. *ad* 38. *p.* 138.

ſcioglimento del matrimonio dell' impotente, o ſia al divorzio permeſſo da *Giuſtiniano*, ed anche da' ſuoi ſucceſſori, egli è ſenza dubbio, che han ſempre quelle ricevuto una coſtante ſpiega nel modo di già accennato. Ma dapoicche da' Teologi non fu approvata la libertà di divertire permeſſa da quell' Imperatore, riputandola come diſtruttiva del precetto del Vangelo, perciò *Andrea Alciato* così ne prende la di lui difeſa (1). *Verum ad hæc ego reſpondeo, eum, qui Eccleſiæ interpetrationem ſequitur, haudquaquam improbari merito poſſe: Cum ergo Evangelica duo illa dicta aliter olim, id eſt, tempore Juſtiniani intelligerentur, quam poſtea factum ſit, nihil eſt, quod ei objici recte poſſit: etenim veteres, ſeparari ab homine, interpretabantur, qui humanis affectionibus ductus divertebat: Secus ſi ex legitima cauſa, quam apud Epiſcopos Provinciales dixerit: & ita in Concilio Agathenſi cap. 25. declaratur. Et idem ſentit Divus Ambroſius in primam Pauli ad Corinthios cap. 7.*

140. Anzi egli è da notarſi, quanto anche dottamente ne diviſa *Franceſco Duareno* (2). Rapporta egli tutte le legittime cauſe de' divorzj, e ciò, che praticar ſi doveſſe per le dovute cautele delle donazioni, o doti coſtituite, e quanto ſieſi riſoluto dal diritto Pontificio toccante a queſte ſeparazioni, a differenza di quello, che determinato avea *Giuſtiniano*. Indi ſtima ragionevole di così ſoggiugnere. *Hæc ſunt, quæ in jure Pontificio hac de re ſcripta comperimus a jure civili multum diſcrepantia. Quæ an Divino juri conſentiant non immerito dubitari poteſt. Non enim videtur homo, ſed Deus ipſe potius conjuges ſeparare: Cum ob juſtas legitimaſque cau-*

(1) *Parerg. juris l. 6. cap. 20. p. 147.*
(2) *In comment. in tit. ſoluto matrim. de divor. vol. 1. p. 293.*

causas auctoritate publica divertunt. L. quos Deus 33. q. 1. *Nec verisimile est tempore Justiniani, qui haec nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno Pontifices nituntur, aliter a Theologis intellectum fuisse: Cum is se Christianum ubique profiteatur. Ac memini me aliquando constitutiones quasdam Caroli Magni, Ludovici, & Clotarii Christianissimorum Principum evolvisse, in quibus eaedem fere divortiorum causae continebantur, quae legibus Justiniani expressae sunt*. E questo ne basti per quanto si attiene alla più accurata interpetrazione delle parole del Vangelo.

§.XXVII. COSTITUZIONE BENEDITTINA, COME INTENDER SI DEBBA, E QUAL SIA L' OBBLIGO DEL FISCALE DE' MATRIMONJ.

141. PEr quanto poi tocca all'ultima *Costituzione* Benedettina, che comincia *Dei miseratione*, già ne ho altrove parlato (1). Mi si permetta intanto di ripetere, che quel Santo, e dottissimo Pontefice Benedetto XIV. lagnandosi della inconsiderata facilità, che praticavano i Giudici di alcune Curie Ecclesiastiche nel profferir le sentenze sulla nullità de' matrimonj, stimò di prescrivere un certo ordine, ed una forma di procedere. Su di questa invigilar dovea un Ministro, qual Fiscale per sostenere la validità del matrimonio, acciò con ogni esattezza si facesse quella dovuta pruova richiesta, e necessaria per le cause di tanto rimarco, le quali troppo interessanti sono per l' onor della Chiesa, e per la tranquillità dello Stato. Ma per quanto riguarda a questa pretesa coabitazione, supponer debbo, che inteso avrebbe di pregiudicar la sua somma dottrina, se allogata l' avesse tra una delle designate pruove della umana impotenza.

142. Il sostener dunque la validità de' matrimonj secon-

(1) *V. dissert. lat.* §.8. *p.* 153.

condo la mente di quel prudentissimo Pontefice, non consiste già nel pretendere, o nell'imprendere, che sempre quelli perfetti riputar si debbano; ma tutto lo studio riponer si dee nell'essaminare attentamente, se essi fatti siensi dietro quelle leggi dalla Chiesa prescritte, la cui osservanza validi e perfetti gli rende. Quindi con somma cura essaminar gli conviene, se tra quei Sposi verificar si possano quelle rapportate parole della Genesi: *Et erunt duo in carne una; ecce nunc os ex ossibus meis*. Se infra loro nutrir si possa quella desiderata unione, per cui essi divengano *cor unum*, *& anima una*, onde la grazia del Sacramento concorra a santificarla. Questa perciò ne sembra la vera carica di uno zelante Fiscale, il quale propriamente non adempirebbe al suo dovere, se credesse esser nel solo impegno di sostener sempre per valido ogni qualunque matrimonio, cui il diritto Divino, e della natura anche ripugna; talche immeritevole eziandio si rende della benedizion Sacerdotale. Per tanto dovrà aver presente l'avvertimento, che ne reca *Pietro Soto* (1) su quelle parole, *quod Deus conjunxit*, *homo non separet*, così insegnando: *Deus enim per causas naturales, & ordinatas humanos contractus perficit*, *hoc est auctoritate legum*. *Sicut naturales res per causas naturales*. *Non itaque Deus conjungit*, *quod contra justas leges humanas conjungitur*. Laonde un Ministro destinato a tal carica con suo poco decoro la dissimpegnerebbe, se non si opponesse a tutto ciò, che produr potrebbe la profanazion del Sacramento. Ed in questo senso, nè altrimenti egli intender si dee difensor de' matrimonj: anzi più adattamente appellar si dovrebbe attento investigator di tutte quelle circostanze, le quali concorrer vi debbono per la loro

(1) *De instit. Sacerdot. lect.* 4. *de contrahentibus matrim. p.* 328.

loro validità . . Quindi persuaso, che sia, esser giusta la querela, sostener dovrà, non già come valido, ma come nullo il contratto ligame, riparando dal suo canto ad ogni ingiustizia, che recar si potesse alla onesta donzella, che se ne duole, altrimenti si farebbe di quella fautore, se non cerca resistervi. Imperciocche, *injustitiæ duo genera sunt* (massima degna da tenersi presente da ogni Giudice) *unum eorum, qui inferunt, alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possint, non propulsant injuriam. Nam qui non defendit, nec obsistit, si possit injuriæ, tam est invisio, quam si parentes, aut amicos, aut Patriam deserat* (1).

143. Stimo intanto di non dovermi più dilungare sul mio intrapreso argomento, poicche lo credo dimostrato per quanto ha permesso la mia debolezza con una mattematica evidenza, non che morale, cui può resistersi sol da taluno, che niente versato nella Storia della Chiesa, e nella ragion Canonica tenga oppressa la sua mente dalla fosca nebbia di quei volgari pregiudizj, che seguaci son dell' ignoranza. Con maggior vigore forse sostenuto si sarebbe, se l' italiana favella in ossequio della decenza tenuto non mi avesse lungi da certe espressioni, e da alcune voci, che non poco contribuivano a ponere nel suo vero aspetto il punto presente. Nella prima dissertazione latina altra libertà godei nello spiegarmi, specialmente intorno a' perniciosi effetti di questa coabitazione, onde a quella mi riporto. Ora teoreticamente ho proccurato essaminare, come s' inganni a partito chiunque creder voglia, che questo pernicioso esperimento, cui si vuol sottoposta una innocente donzella, sostenuto sia dall' autorità de' Dotto-

ri

(1) *V. Anton. Arnal. tom. 8. let. SS. p. 267.*

ri, e dal canonicò diritto. Quando questi esaminato sia a dovere colla dovuta cronologia de' tempi, come fui inteso a fare, non vi sarà chi non ravvisi, quale sconcia, e disadatta interpetrazione data siesi a quel famoso *cap. Laudabilem* del Pontefice *Celestino III.* la quale diametralmente pugna col diritto divino, della natura, e delle genti. Quindi mi è convenuto di quasi tessere un apologia di questo Pontefice da lui non meritata, nè degna della mia rozza penna, perche la sua mente spiegata con molta chiarezza, non fosse cotanto gravemente oltraggiata da chi l' ha voluto Autore di un troppo strano sentimento, che impugnato sarebbe dalla vetusta disciplina della Chiesa costantemente serbata per lo corso di XII. secoli.

146. Di questo disordine però, se taluno scorger ne voglia la vera fonte donde sia scaturito con non picciol danno della vera morale, fallo avvertire il dotto *Du Pin* con addurne questa ragione (1). *Quia permulti sunt Theologi, qui suas opiniones nec sacra scriptura, nec traditione, sed rationibus crebro frivolis ac ficulneis, auctoritateque Philosophorum inani fulserunt. Sunt qui vel nullum ex Sacra Scriptura locum allegant, vel allegatis abs sese dictis Sacris vim inferunt. Alii nec Canones, Conciliorumque decisiones, nec opera Patrum in suis fontibus unquam legerunt, sed satis putarunt fragmenta ex Lombardo, atque Gratiano collecta quandoque licet, & hoc perraro, in medium proferre.* Le costoro oppinioni furono indi seguite *pecorum ritu*, come di avvertir stimai nella premessa prefazione coll' autorità di *Seneca*, donde n' è derivata poi *ista tanta concervatio aliorum supra alios ruentium*. Quindi volgar si rendette questo laido opi-

(1) *Method. studii Theolog. recte instituen. c. 4. n. 50. p. 82.*

pinare della coabitazione presso quei, i quali, quantunque fossero in positivo obbligo d'investigarne i principj per poter giudicare su queste cause, a ragion veduta, non curaronsi d'indagarne il suo vero senso, e come dalla Chiesa siesi intesa permessa. Indi molto più prese voga appo coloro, i quali ciecamente si abbandonarono su l'altrui non purgato sentimento, come di pari avvenne per quei, che credettero, e poi dipinsero Mosè colle corna seguendo la lettera di quelle parole dell'Esodo (1) *Qui videbant faciem egredienti Moysi esse cornutam, sed operiebat ille rursus faciem suam, si quando loquebatur ad eos*, che l'Autor della volgata traduce, *cornuta esset*, perche poi tanti, e tanti imbeccaronsi lo stesso errore. Tantocche *Giovanni Leusden* ne avvisa nel suo *Philologus Hebræus* (2): *non tantum Christiani quidam, sed etiam ipsi Judæi in mappis topographicis aliisque picturis Mosen cornutum depingere solent*. Ed ecco, come quello splendore, che sfolgorava nel viso di quel primo Legislatore, non mancò poi chi per ignoranza preso l'abbia in opprobrio.

147. Quanto ho scritto intorno al dogma, ed alla disciplina della Chiesa, l'ho tratto non già dalla putrida pozzangara de'Settatori della guasta dottrina, ma dalla pura fonte de'SS. Padri, de'Teologi, e di Autori ortodossi, i quali mi han somministrato tutti quei raziocinj, che produssero poi le rapporrate naturali, e necessarie conseguenze. Ma se ho fatto uso di alcuno Scrittore Pagano, costretto fui di ricorrervi a guisa de'Sacri Oratori per acquistar notizia da'tempi vetusti su di un punto, che dalla creazion del Mondo ha dato motivo di di-

(1) *C.* 34. *n.*36.
(2) *Differt.* 17. *sect.* 1. §. 5. *p.* 136.

diversamente scriverne. Quel gran Arcivescovo S. Carlo Borromeo anche ravvisò simigliante necessità. Imperciocchè, quantunque fosse stato inteso ad introdurre nella sua Diocesi gli Autori Cattolici, discacciandone via i Pagani, si vide poi nell'obbligo di rimettere l'uso primiero, osservando, che senza la lettura de' secondi ignoravasi una infinità di cose necessarie per la intelligenza dell'antichità (1). Sicchè ho stimato di non commettere alcun fallo, se guidato mi sia dietro i loro sentimenti, laddove utili gli ravvisai per lo rischiaramento di quel punto, che trattavasi; ed in far ciò ho tenuto presente l'avvertimento, che ne reca così S. Girolamo. *Quando in manus nostras libri veniunt sapientiæ sæcularis, si quid in eis utile reperimus, ad nostrum dogma convertimus, si quid superfluum, de idolis, de amore, de cura rerum sæcularium, hæc radimus.*

148. Resto intanto nella lusinga di non aver errato, e di non essermi fatto trasportare da verun partito, men che da quello della verità, come far dee chiunque, che professa la Cattolica Religione. Ma se per avventura per non esser più da tanto, in questa nuova impresa inciampato fossi in qualche involontario abbaglio, ripeto la prima protesta, dichiarandomi di prontamente rimettere il mio sentimento a quanto sarà per istruirmi chiunque sia, ma dotto, e prudente Correttore. Quindi dirò con S. Agostino (2). *Ego proinde fateor me ex eorum numero esse conari, qui proficiendo scribunt, & scribendo proficiunt. Unde si aliquid vel incautius, vel indoctius a me positum est, quod non solum ab aliis, qui videre id possunt merito reprehendatur, verum* etiam

(1) *V. Dionys. Petav. orring' 10. de legendi delect.*
(2) *Ep. 7. p. 11.*

etiam a me ipſo, quia & ego ſaltem poſtea videre debeo ſi proficio, nec mirandum eſt, nec dolendum, ſed potius ignoſcendum, atque gratulandum, non quia erratum eſt, ſed quia improbatum. Nam nimis perverſe ſe ipſum amat, qui & alios vult errare, ut error ſuus lateat. Quanto enim melius, & utilius, ut ubi ipſe erravit, alii non errent, quorum admonitu errore careat. Quod ſi noluerit ſaltem comites erroris non habeat . . . . . Hoc quiſque nondum eſt aſſequutus, ſecundas habeat partes modeſtiæ, quia primas non potuit habere ſapientiæ, quia non volui omnia non pænitenda diligenter dixiſſe, pæniteat, quæ cognoverit dicenda non fuiſſe.

149. Di buon grado adunque riceverò ogni emenda, e qualunque ſieſi, che corriger mi voglia, ſenza meno condonerà ogni fallo, ſe ſi faccia a ſpiare, non già quello, che ho ſcritto, ma il ſolo deſiderio di render paleſe la ſconcezza di una oppinione cotanto ciecamente ricevuta. E laddove altrimenti meco ſi portaſſe, con giuſtizia gli rammenterei quell'aureo ſentimento del Romano Oratore (1), dicendogli, *ſcriptum ſequi calumniatoris eſſe, boni Judicis voluntatem Scriptoris, auctoritatemque defendere &c.*

IL FINE.

(1) *Cic. in orat. pro Cæcin.*

/.2.135

OPERAZIONI ESEGUITE

-Mending con carta e velo giapponese.
-Fogli di guardia a struttura C in carta Wangerow 20231.
-Cucitura con 4 nastri di lino cuciti a nervo e infilati.
-Capitelli in lino infilato.
-Indorsatura con pelle uovo e carta giapponese.
-Coperta in tutta pergamena semi floscia con labbro e 2 lacci di lino.
-Titolo in oro su cartellino in carta Roma-Veronese.

BIBLOS snc
Torre dei Passeri(Pe)

